72

LA CAMBIALE

COMMENTO AL TITOLO X CAPO I DEL NUOVO CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

LA CAMBIALE

COMMENTO AL TITOLO X CAPO I

DEL NUOVO CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

DELL'AVVOCATO

RODOLFO CALAMANDREI

PROCURATORE ESERCENTE AVANTI LA R. CORTE D'APPELLO
DI FIRENZE

FIRENZE
FERDINANDO GOZZINI E FIGLI
Librai-Editori — Via Ghibellina N. 105

1883

INTRODUZIONE

Se fin dai tempi di Sigismondo Scaccia, quando ancora il commercio era nel suo nascere, le lettere di cambio, embrione imperfetto e appena eguale allo scopo di provare l'avvenuto cambio di merci fra due commercianti e da paese a paese, vennero considerate di tanto momento da farle anteporre talvolta e alle lettere filosofiche, e alle mediche, e alle giuridiche, [1] di quanta importanza non si avranno a considerare oggi, quando il recente Codice di commercio pel Regno d'Italia, frutto di lunghi studii dei nostri più valenti giureconsulti, ha impresso alla materia cambiaria l'ultima spinta sulla via del progresso legale, riducendola a quel perfezionamento che le fiorenti relazioni commerciali esigevano? Oggi, quando attra-

[1] *Litterae cambii videntur meliores litterae scientiarum, nempe philosophicae, legales, medicae, et similes; ideoque cum in quodam gravium virorum familiari colloquio unus ex ipsis diceret, quod expectabatur cito venturus vir, omnium fere litterarum genere imbutus, alius ex ipsis interrogavit, quas litteras haberet; et cum varia litterarum genera sibi recenserentur, ipse, ea omnia quasi parvifaciens, demo interrogavit, an alias haberet litteras, et fuit incontanenti pro responsione idem interrogatus, quas alias litteras posset habere? Litteras cambii, respondit ille, quia nisi istas habeat, meliores ei deficient.* (Scaccia, *De Commerciis et cambio*, § 1, *Quaestio* 3, n. 14).

verso ai fianchi traforati delle aspre montagne le nazioni si affratellano, quando per la immensa solitudine dei mari e per le interminate plaghe della terra s'incrociano le vaporiere scambiando fra un polo e l'altro i tesori della natura e i prodotti dell'umano lavoro, quando il commercio è divenuto la scintilla che anima i popoli e li richiama a vita novella, oggi, un mezzo di pagamento rapido, sicuro, libero dai pericoli del trasporto di denaro da un luogo all'altro, era vivamente desiderato. Dopo la riforma attuale può dirsi che questo mezzo sia la *cambiale.*

La parte del nuovo Codice di commercio che riguarda la *cambiale*, non sollevò che una insignificante nota di disapprovazione nelle discussioni parlamentari. Infatti nella tornata del 30 Gennaio 1882 Sua Eccellenza l'avvocato Zanardelli, Ministro di Grazia e Giustizia, così esprimevasi avanti la Camera dei Deputati:

« Quanto al titolo del nuovo Codice che concerne il diritto cambiario, esso, in generale, non ebbe che approvazione e plauso, anche nella presente discussione. Ed invero eziandio in questa materia non è forse urgente di uscire una buona volta dal vieto concetto del cambio traiettizio, del trasporto del danaro da luogo a luogo, concetto che è strano di vedere ancora nella nostra Legge, mentre da sì lunghi anni in altre legislazioni la cambiale può dirsi riguardata come la carta moneta dei commercianti? [1] »

---

[1] *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia pronunziato alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 gennaio 1882. Roma tip. Eredi Botta pag. 33, 34.*

L'importanza adunque della materia cambiaria, del pari che le radicali e numerose riforme[1] in essa arrecate dal nuovo Codice, ci fecero sorgere nell'animo il proposito di scrivere questo libro, tentando fin dove le nostre forze modeste ce lo permettessero, di lumeggiare le disposizioni cambiarie del Codice stesso, prevedere e risolvere le questioni che possono agitarsi avanti ai Tribunali circa la interpretazione di esse, spianare insomma gli ostacoli che una legislazione in gran parte mutata eleverà indubbiamente nella pratica.

Non nascondiamo che il compito ci sembrò fin dapprincipio arduo assai, il tema cambiario essendo forse il più difficile fra quanti il Codice di commercio contempla, ed aumentandosi di gran lunga le difficoltà per la nuovità di qualche disposizione, che non trova riscontro sia nel Codice italiano del 1865, sia in quelli di altre nazioni, sia nelle opere degli scrittori di diritto cambiario.

Pur nondimeno perseverammo nel proposito. E prendendo luce dalla logica e litterale interpretazione del Codice nuovo; dal raffronto di questo con quello finora vigente; dalla giurisprudenza italiana, francese e tedesca, in quanto è compatibile colle nuove disposizioni; dalle opere degli autori latini, italiani, francesi e tedeschi, che illustrarono la materia cambiaria; dai lavori della Commissione per la riforma del Codice di commercio; dalle osservazioni e dai pareri della Magistratura, delle Camere di commer-

---

[1] « Una delle più profonde e più utili innovazioni che il nuovo Codice reca alla legislazione anteriore sta nella parte che tratta del diritto cambiario. » Così il Ministro Zanardelli nella sua Relazione al Re.

Codice civile, non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse private scritture sono state trascritte o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

La Corte di Cassazione di Torino ha deciso che la data in una cambiale si debba ritenere per vera fino a prova in contrario, anche quando sia apparentemente corretta: e che, attesa la procedura speciale che la legge assegna in materia cambiaria, la prova della verità di essa in una cambiale si possa proporre senza previa iscrizione in falso. [1]

Quando la legge esige come requisito essenziale la data, non commina già la nullità alla cambiale se quella apparente non corrisponda veramente a quella sotto cui la cambiale fu creata. La Legge esige la indicazione di essa soltanto come dichiarazione di volontà, e non come fatto: [2] quindi di fronte ad ogni interessato la cambiale ha valore come se veramente fosse creata sotto la data apparente, ancorchè questa fosse supposta. Così, per esempio, se il tempo fosse indicato con qualche anticipazione, quando ciò piacesse per una ragione qualsiasi al traente, o all'emittente, la cambiale sarebbe valida: [3] purchè, ben inteso, il traente, o l'emittente, nel tempo in cui fu realmente creata la cambiale non fosse incapace; nel qual caso però non sarebbe già il difetto nella data quello che nuocerebbe alla validità della cambiale, ma bensì il difetto nella capacità dell'obbligato.

---

[1] Decis. del 24 luglio 1873. (*Legge*, XIII, 973).
[2] Thöl, *Diritto Commerciale*, vol. II, § 23.
[3] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 22. Ediz. Bolchesi. Milano 1858.

La data deve essere espressa in modo non dubbio: la giurisprudenza non ha ritenuta valida, per mancanza di essa, una cambiale che esprimeva di essere stata creata in una certa fiera che durava più giorni. Si possono consultare su questo proposito diverse sentenze conformi riportate nella *Gazzetta dei Tribunali* del 31 luogo 1855 n. 96. [1]

La mancanza di data non può essere supplita con altro mezzo: se anche questa resultasse in modo certo da un atto autentico, il medesimo non avrebbe a supplire alla mancanza di enunciazione di data nel corpo della cambiale. [2]

6. *Denominazione di « cambiale »*, ecc. Questo requisito essenziale è una innovazione nel nostro Codice. Biasimato da qualcuno, perchè, si è detto, per esso si aggiunge una difficoltà di più alla pronta e libera creazione delle cambiali, [3] a noi sembra invece che si rendesse indispensabile in Italia dopo la riforma cambiaria; giacchè, mentre finora i non commercianti potevano sfuggire in parte al rigore cambiario col sottoscrivere biglietti all'ordine, oggi chi sottoscrive una cambiale si sottopone inevitabilmente a quel rigore: oggi la capacità cambiaria è estesa a tutti coloro che possono validamente contrarre, commercianti o no, maschi o femmine, purchè non maritate: oggi non si ha più riguardo alla valuta somministrata: oggi la cambiale è trasmissibile senza bisogno della clausola *all'ordine:* è titolo esecutivo. Che più? Perchè esporre gl'inesperti al pericolo di obbligarsi rigorosamente senza loro saputa? Come potrebbe persona non pratica di affari commerciali distinguere una cambiale da un altro atto che offrisse apparenze analoghe, come sarebbe per esempio un mandato di pagamento, se non fosse per il requisito tassativo della

---

[1] Ivi.

[2] Pardessus. *Droit. comm.*, n. 333.

[3] Vidari, *Lettera di cambio*, n. 69. — De Gioannis, *Osservazioni al Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio.* (*Ann.* VIII, 3, 49).

denominazione espressa in quella? Tolti i requisiti voluti dal vecchio Codice della tratta da luogo a luogo, della enunciazione del valore somministrato, della clausola *all'ordine,* noi non sapremmo davvero concepire come un inesperto possa fare la suddetta distinzione, quando non sia per la denominazione stessa che molto provvidamente esige la legge. E come parimente distinguere un *pagherò cambiario* da un'altra obbligazione qualunque contenente promessa di pagare? Ogni obbligazione contiene la data, la sottoscrizione di chi si obbliga, la indicazione della somma da pagarsi, del tempo e del luogo del pagamento, e il nome di colui a cui favore si deve pagare. Ogni obbligazione adunque, colla quale alcuno prometta il pagamento di una somma a una data persona senza punto intenzione di creare un vaglia cambiario, potrebbe esporre l'obbligato al rischio di vedersi tenuto cambiariamente. Si obietterà che per le cambiali occorrono dei fogli su carta bollata speciale, i quali mettono in guardia intorno alla natura dell'atto colui che lo sottoscrive. Ma noi rispondiamo che un atto può essere validamente cambiale anche sopra un foglio mancante del bollo voluto dalle leggi speciali, giacchè la mancanza del bollo, mentre trae seco conseguenze fiscali, non nuoce, come vedremo in appresso, alla esistenza giuridica di essa.

A parer nostro adunque era necessario il requisito di una formula sacramentale, che imprimesse uno speciale carattere all'atto che la contiene, che manifestasse a prima vista e in modo non dubbio l'intenzione nei contraenti di dar vita a un atto cambiario. Anzi, a noi pare tanto opportuno il requisito di una formula che manifesti indiscutibilmente l'intenzione nei contraenti di dar vita a una cambiale, che non avremmo voluto concessa dal legislatore la facoltà di adoperare anche la denominazione di *lettera di cambio*, e di *pagherò cambiario* o *vaglia cambiario* per la cambiale propria. Per noi, la legge avrebbe meglio corrisposto allo scopo col prescrivere, senza distinzioni, la denominazione di *cambiale* in ogni caso.

Bene è vero che questa menda da noi rimproverata al nuovo Codice di commercio rappresenta pur sempre un rilevante miglioramento portato alla corrispondente disposizione del Progetto preliminare, che sanciva il requisito della denominazione di cambiale o *altra equivalente:* formula questa pericolosissima, e che sarebbe probabilmente stata fonte di liti inconciliabili colla necessità della maggiore speditezza possibile nel procedimento cambiario.

Ma è vero altresì che mentre da una parte si sono scacciati gli equivalenti, si è loro dischiusa la via dallo stesso legislatore, il quale ha concesso l' uso di quelle espressioni, che non sono poi in fondo altra cosa che equivalenti della parola *cambiale.* Perchè il legislatore non ha escluso ogni altra parola all' infuori di *cambiale?* Non sarebbe ciò stato più semplice? Non si sarebbe così anche con maggiore facilità reso noto ai non commercianti, agl' inesperti, quale denominazione, essa sola, può dar vita a un obbligo cambiario? Intanto noi prevediamo fin d' ora le difficoltà, e per conseguenza le liti, che sorgeranno da tal pluralità di denominazioni ammessa dalla legge. Per esempio, se una cambiale tratta sarà denominata *vaglia cambiario* o *pagherò cambiario* sarà essa valida? Certamente no; ma pure si potrebbe sostenere da taluno che come il legislatore ha creduto soltanto da quelle formule apparire manifesta l' intenzione di creare una cambiale, e all' infuori di esse non esservi formula che possa validamente manifestare la intenzione medesima, così non abbia voluto comminare nullità quando coll' uso di una di quelle si manifesti l' intenzione di dar vita a una cambiale, sia pure che se ne scelga erroneo uso adoperando la formula di *vaglia cambiario* o *pagherò cambiario* per la cambiale tratta. Un altro esempio di difficoltà: si suole nella pratica omettere la parola *lettera,* ed è frequentissimo il vedere scritto: « pagherò (o pagherete) » per *questa mia di cambio,* ecc. « Una cambiale così concepita varrà? Si può sostenere che la parola *lettera* in questo caso è sottintesa. Ma si può rispondere che

non è escluso sia sottintesa invece altra parola diversa da quella di *lettera;* per esempio, la parola *obbligazione.* Ora noi sappiamo che se fosse usata la formula *obbligazione di cambio,* non si avrebbe cambiale, perchè la legge esige tassativamente la denominazione di *lettera di cambio.* E su questo proposito ricordiamo anzi che la *Gazzetta dei Tribunali* del 20 settembre 1855 n. 118, [1] riporta le conformi sentenze delle tre istanze giudiziarie, le quali sotto l'influenza della legge cambiaria tedesca (che esige anch' essa all' articolo 4 la denominazioue di *cambiale*) ritennero che la formula *obbligazione cambiaria* non sodisfa al precetto della legge.

Adunque, riassumendo, ben fu ispirato il legislatore quando volle tra i requisiti della cambiale una determinata denominazione, provvida cautela diretta a tutelare i meno esperti, come sarebbero gli artigiani e gli agricoltori, contro le pericolose conseguenze dell' obbligazione cambiaria : cautela diretta anche a distinguere le cambiali dalle così dette *delegazioni* usate frequentemente dai commercianti, le quali hanno gran somiglianza colle prime, ma non corrispondono ad esse quanto agli effetti: [2] cautela adottata anche dal Codice prussiano (art. 748) e in Danimarca da un' Ordinanza di Cristino V. [3] Ben fu ispirato il legislatore a non ripetere nel Codice la facoltà concessa nel Progetto preliminare di esprimere, cioè, la parola cambiale con *equivalenti:* la qual facoltà, se fu ammessa in Germania [4] per un riguardo speciale a quella nazione ed ai diversi idiomi che nelle parti di essa si parlano, non era giustificabile in Italia, ove un solo idioma si parla.

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 19.

[2] *Atti della Comm.* ecc. Verb. n. 242.

[3] Fulman, *Lettre de change,* XVI, 286.

[4] Per essere più esatti, in Germania non sono ammesse propriamente le parole *equivalenti,* ma soltanto le *corrispondenti* a quella di « *cambiale,* » quando il titolo è scritto in lingua straniera: cosicchè per i titoli scritti in lingua tedesca occorre a pena di nullità la parola invariabile « *cambiale* » (Brauer, pag. 33).

Ma non altrettanto, a parer nostro, fu bene ispirato quando ammise che alla denominazione di *cambiale* si potesse sostituire, respettivamente, quella di *lettera di cambio,* di *vaglia cambiario,* di *pagherò cambiario.* E, valga il vero, se si ammise la denominazione di *lettera di cambio,* perchè non dovrà ammettersi quella di *epistola di cambio,* di *missiva di cambio,* ecc.? Se si ammise la denominazione di *vaglia cambiario* o *pogherò cambiario,* perchè escludere quella di *atto cambiario, scrittura cambiaria, polizza cambiaria,* ecc.?

7. La denominazione voluta dall'articolo 251 è, come abbiamo detto, indubitatamente tassativa: lo è, perchè, ripetiamo, nel Progetto preliminare si ammetteva la denominazione per *equivalenti,* facoltà che fu tolta dietro le giuste rimostranze della Magistratura, delle Camere di commercio, e di autorevoli scrittori:[1] lo è, perchè il Codice quando ha voluto ammettere gli equivalenti lo ha dichiarato espressamente, come per l'avallo (art. 274), per la girata *per procura* (art. 259), per la girata *senza garantia* (art. 259, cap.,) per la girata *non all'ordine* (art. 257); e sappiamo che la legge *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit;* lo è finalmente, perchè lo esige lo spirito stesso della disposizione, la quale oltre che ad ottenere una prova manifesta della volontà nel traente, o nell'emittente, di assumere obbligazione cambiaria, è diretta altresì ad evitare, mediante l'uso di una formula precisa ed invariabile, le contestazioni sulla natura dell'atto compiuto.

8. La denominazione deve essere « espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente colla sua sottoscrizione » (art. 251, n. 2°). Se è espressa nel contesto, può, come tutto il contesto della cambiale, essere scritta per mano di altra persona che quella del traente, o dell'emittente. Se è espressa fuori del contesto della cambiale,

[1] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare di riforma del Codice di commercio.* — De Gioannis, *Osservazioni al Progetto,* ecc. (*Ann.* VIII, 3).

deve essere scritta dalla mano del traente, o dell' emittente, e da lui sottoscritta. In ambedue i casi è così raggiunto il duplice scopo voluto dalla legge: quello, cioè, che la denominazione sia contenuta nella cambiale fino dalla sua creazione, *ex origine;* [1] quello che la denominazione stessa emani in modo non dubbio dal traente, o dall' emittente. Se la denominazione è espressa nel contesto della cambiale, certamente il traente, o l' emittente, che firma il contesto, è messo abbastanza sull' avviso, nè può presumersi ignorarne l' esistenza. Se invece è espressa fuori del contesto, allora la sottoscrizione del traente, o dell' emittente, unita alla denominazione scritta di sua mano è sufficiente garanzia contro le sorprese e gli abusi.

Nelle parole usate dalla legge quando parla di denominazione *scritta dal traente, o dall' emittente, colla sua sottoscrizione* (art. 251. n. 2°) si comprendono tre concetti: *a*) *quando* la denominazione debba essere apposta, cioè al tempo della sottoscrizione, e così quando la cambiale è creata: *b*) *dove* debba essere apposta, cioè con la sottoscrizione, e così in qualunque luogo della cambiale, purchè dalla sottoscrizione accompagnata: *c*) *da chi,* cioè dal traente, o dall' emittente, e da nessun altro che dal traente, o dall' emittente.

Perciò riteniamo:

1° Non sarebbe sodisfatto il voto della legge se in un atto contenente tutti i requisiti voluti dalla medesima, eccetto quello della denominazione, fosse tal requisito in seguito apposto dal traente, o dall' emittente, colla sua sottoscrizione, soltanto dopochè l'atto fosse stato negoziato e poi in qualche modo momentaneamente rientrato in possesso di lui. In questo caso si avrebbe, è vero, denominazione scritta dal traente, o dall'emittente, colla sua sottoscrizione; ma si avrebbe irregolarità per non essere stata apposta la denominazione *quando* la cambiale

[1] Thöl, *Diritto commerciale,* Vol. 2. § 23.

fu creata. Quindi, qualora ciò potesse provarsi, sarebbero bensì obbligati, a parer nostro, cambiariamente tutti coloro che sottoscrissero l'atto dopochè fu in esso espressa la denominazione voluta dal Codice per costituire la cambiale; ma non quelli che la sottoscrissero prima. Il traente poi, o l'emittente, sarebbe del pari obbligato verso quelli, e non verso questi.

2° Un atto sarebbe validamente cambiale se la denominazione fosse apposta dal traente, o dall'emittente, ancorchè in testa (o in altro luogo) del titolo, purchè colla sua sottoscrizione e al momento in cui la cambiale è creata. Per esempio:

« Firenze 15 maggio 1882. — *Cambiale* per L. 1000.

LUIGI FIANI

Pagherete per la presente a tre mesi data la somma di lire mille al sig. Giuseppe Simi.

Al sig. Antonio Ratti Livorno.

Pagabile in Livorno, Via Cavour N. 27, primo piano.

LUIGI FIANI [1] »

3° Non importa dire che la denominazione di *cambiale* apposta da chiunque altro che dal traente, o dall'emittente, non darebbe forza cambiaria al titolo neppure di fronte a coloro che lo hanno sottoscritto o acquistato dopo appostavi la denominazione stessa. [2]

9. *Persona del prenditore.* Colui al quale la somma deve essere pagata in origine, e che per il primo riceve dalle mani

---

[1] Per massima, ogni volta che ci occorrerà dettare qualche formula di cambiale, non inseriremo in essa quelle varie clausole che nell'uso commerciale si inseriscono nelle cambiali. Essendo nostro compito il considerare la cambiale esclusivamente sotto l'aspetto giuridico, non terremo conto se non dei requisiti essenziali voluti dalla legge.

[2] Notiamo finalmente circa la voluta denominazione che non porterebbe nullità alcuna l'apposizione, oltre la parola « *cambiale* » di altra simile, come per esempio, « *polizza, documento,* ecc. (Protocolli delle Conferenze di Lipsia, pag. 247, 248).

del traente, o dall'emittente, la cambiale, è il *prenditore:* egli *prende* da quello la cambiale: di qui il suo nome. Nel seno della Commissione per la riforma del Codice di commercio si propose di omettere tra i requisiti essenziali la indicazione della persona del prenditore, e di fare così una cambiale *al portatore:* ma fu osservato che questa disposizione non era invocata o desiderata dal commercio, il quale non ha mai riguardata la cambiale al portatore come una carta seria, e ne abbandonò l'uso anche nei paesi nei quali, come in Ispagna e in Francia, fu per l'addietro introdotta.[1]

10. Per verità, non possiamo lodare il legislatore di non aver voluto ammettere la cambiale *al portatore,* che è sommamente utile in commercio. Anche la Magistratura e le Camere di commercio non mancarono di far rilevare la utilità di essa. Citiamo su questo proposito un brano delle osservazioni inviate alla Commissione dalla Facoltà di Giurisprudenza di Torino:[2]

« È innegabile, così esprimevasi, che le cambiali al portatore sono utilissime al commercio, in quanto ne agevolano la circolazione e permettono a qualunque possessore di mettere in giro cambiali, e di profittare del beneficio dello sconto, senza impegnare la sua responsabilità e senza discreditare le cambiali stesse coll'apporvi clausole di non garantia.

Siffatte cambiali, come è noto, sono ammesse in Inghilterra, e vi fanno buonissima prova.

Quindi ben sembra che la loro introduzione potrebbe anche giovare al commercio del nostro paese.

La espressa introduzione di queste cambiali sarebbe pure suggerita, da che il sistema in genere delle cambiali al portatore è riconosciuto nel Progetto, e solo tratterebbesi di ridurre a maggior unità ed armonia le varie disposizioni del Progetto stesso.

---

[1] *Atti della Commissione, ecc.* Verb. n. 18.

[2] *Pareri della Magistratura, delle Camere di commercio, e delle Università, sul Prog. prel.* pag. 219.

Difatti il Progetto ammette la girata in bianco e riconosce valida la girata colla sola firma del girante. In questo sistema una lettera di cambio munita della firma della persona a favore della quale è tratta, è vero titolo al portatore, ed è suscettiva di una infinità di giri, senza che occorra di riempiere la girata.

Ma se la cambiale è vero titolo al portatore relativamente a tutti i giranti, perchè non lo sarà egualmente in ordine al primo girante, in ordine al prenditore?

Qual ragione vi può essere di distinguere fra il prenditore della lettera di cambio e i successivi giranti?

Perchè, mentre tutti indistintamente i beneficiati di una lettera di cambio possono mettere in giro e profittare dello sconto senza impegnare la loro responsabilità, non sarà tale facoltà concessa al primo beneficiato, al prenditore, e dovrà il medesimo necessariamente, se vorrà mettere la cambiale in giro e profittare dello sconto, scrivere il suo nome sulla cambiale, impegnare la sua responsabilità, oppure gettare il discredito sulla cambiale stessa, coll' apporvi una clausola di non garantia?

La logica evidentemente non permette questa distinzione.

Vi ha di più: il progetto ammette gli assegni o *chèques* al portatore.

E se questi assegni ponno essere al portatore, perchè non potranno essere egualmente al portatore le lettere di cambio, mentre e gli uni e gli altri titoli all'atto di loro creazione esclusivamente riposano sulla fede, sul credito dell'emittente?

Negli assegni, ugualmente che nelle lettere di cambio, ciò che dà vita al titolo fiduciario all'atto di loro creazione non è la sola firma dell'emittente? »

11. Ma, comunque sia, la cambiale *al portatore* non fu ammessa: per cui non ci rimane che di esaminare le conseguenze della necessità che la persona del prenditore venga indicata.

Colla parola *persona* il legislatore ha compreso tanto quella fisica che quella giuridica: tanto un individuo quanto una so-

cietà. Nel primo caso la persona del prenditore sarà designata col nome e cognome dell'individuo: nel secondo, colla ditta sociale.

È a notarsi che mentre per la sottoscrizione del traente, o dell'emittente, la legge esige il *suo nome e cognome*, o la *sua ditta*, invece quanto al prenditore richiede solamente la *indicazione della persona* di lui: non importa adunque che del prenditore sia scritto sulla cambiale completamente il nome o cognome, o la ditta, ma basta che egli sia *indicato* in modo tale da evitare ogni equivoco. Nondimeno, nella pratica, è da raccomandarsi che la persona del prenditore sia indicata, a scanso d'inconvenienti, in modo completo, cioè col suo nome e cognome, o colla sua ditta.

Il prenditore ha, come vedremo in seguito, facoltà di trasmettere ad altri, mediante girata, la cambiale, senza bisogno che in essa sia apposta la clausola *all'ordine* voluta dal Codice precedente a questo che andiamo esaminando. Tale facoltà non è menomata se non da una espressa clausola *non all'ordine* apposta dal traente, o dall'emittente, o dal girante; nel quale caso le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione (art. 257).

Dalla necessità della indicazione del prenditore ne discende:

1° Quando nel luogo ove, secondo il senso del contesto, dovrebbe essere il nome del prenditore è uno spazio in bianco (cambiale *in bianco*), la cambiale non è valida.

2° Quando la cambiale suona pagabile *non a Tizio ma a suo ordine*, non è valida per mancanza di indicazione della persona del prenditore: infatti il prenditore non è Tizio, perchè nella cambiale è scritto espressamente non esser dessa a lui pagabile; non è l'eventuale giratario di Tizio, perchè non ancor conosciuto. [1]

---

[1] Thöl, *Diritto comm.* vol. II, § 23.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancanza del nome del prenditore non rende nulla la cambiale propria quando in essa, mancante del nome del prenditore nel contesto, sussegua una girata fatta dall'emittente. [1] Conveniamo noi pure che in questo caso la cambiale propria sia valida, giacchè non può dirsi veramente mancare l'indicazione del prenditore, ma soltanto essere stata fatta questa, anzichè in modo esplicito, implicitamente per mezzo della posteriore girata.

Può farsi questione se si abbia o no indicazione della persona del prenditore quando il traente, o l'emittente, enuncii sì la persona che gli ha somministrato l'ammontare della cambiale, ma senza dichiarare espressamente che a quella il pagamento dovrà farsi: la mancanza d'indicazione della persona del prenditore porta nullità, non c'è dubbio, ma potrà dirsi mancante tale indicazione nel caso suespresso? Eccone un esempio:

« Firenze 15 Maggio 1882.

Pagherete per questa prima cambiale a tre mesi data la somma di lire mille somministratemi dal Signor Giuseppe Simi.

Al Signor Antonio Ratti Livorno.

Pagabile in Livorno Via Cavour N° 27, primo piano.

LUIGI FIANI. »

Secondo Pardessus [2] non sarebbe a ritenere in questo caso che l'indicazione della persona la quale ha pagato l'ammontare della cambiale, faccia nascere la presunzione che alla persona stessa la cambiale sia pagabile: quindi, nullità per mancanza d'indicazione del prenditore. Altri autori fraucesi sono andati in contraria opinione. Fra questi Pothier [3] e Merlin [4]

---

[1] *Legge,* V, 1016. Decreti 7 agosto 1865 del Trib. di comm. di Milano, e 24 agosto 1865 della Corte d'appello stessa città.

[2] *Droit comm.* n. 338.

[3] *Contrat de change,* cap. III, § 1 pag. 222.

[4] Rep. v.° *Lettre de change,* ecc.

ritengono che se nella cambiale il traente ha omesso di far menzione della persona cui deve farsi il pagamento, ma ha fatto menzione di quella che somministrò la somma cambiaria, è ragionevole di presumere che il traente ha inteso la cambiale essere a lui pagabile. Finalmente Nouguier [1] ritiene, e ci pare sia più conforme al vero, che spetti al prudente criterio del magistrato il decidere secondo le circostanze se chi ha fornito l' ammontare della cambiale debba ritenersi anche come prenditore di essa. Quando, per esempio, esistesse una lettera nella quale le condizioni del contratto di cambio fossero state pattuite fra il traente e colui che somministra il valore, o nella quale a quest' ultimo fosse dato avviso dell' invio della cambiale: in questi casi nella omissione del nome del prenditore non apparirebbe che un *lapsus calami*, e il titolo potrebbe ritenersi valido.

12. *Somma.* Quando si dice *somma,* giuridicamente si dice quantità di danaro: la dottrina è concorde nel ritenere che tale è la interpretazione da darsi alla parola stessa. [2] È perciò che il Codice di commercio non ha creduto necessario di specificare, come fa, per esempio, la legge cambiaria tedesca (art. 4, § 2), che la somma scritta nella cambiale deve essere in denaro. Il denaro naturalmente può essere costituito o da moneta metallica, o da carta-moneta, che rappresenta la moneta effettiva: nè importa a costituire il requisito d' indicazione della somma da pagarsi che sia determinata la specie della moneta con cui il pagamento dovrà effettuarsi.

La somma da pagarsi deve essere ben determinata nella cambiale stessa, e non basta che siano in questa gli elementi per determinarla, come basta per l' articolo 1117 del Codice civile negli altri contratti. E ciò perchè, essendo la cambiale una specie di carta-moneta destinata a venir trasmessa rapidamente mediante girata, non può ammettersi in essa tutto

---

[1] *Lettre de change,* n. 35.
[2] Borsari, *Commento al Codice di commercio del 1865.*

quello che concorra a ritardarne il corso, come sarebbe appunto la incertezza della somma cambiaria, quantunque vi fossero elementi per determinarla. Nè a supplire alla indeterminazione della somma varrebbe la intenzione delle parti, manifestata, per esempio, così:

« Pagherete *la somma che mi dovete,* ecc. »

Una cambiale così concepita non sarebbe valida.[1]

La somma da pagarsi può essere espressa o in cifre, o in lettere, o in cifre e in lettere: ciò resulta indubbiamente, e dal non essersi ripetuta nel nuovo Codice la disposizione dell'articolo 196 del Codice abrogato, per la quale la somma doveva essere espressa in tutte lettere, e dal disposto dell'articolo 291 del presente Codice, in cui si contempla il caso che la somma da pagarsi sia scritta in lettere e in cifre: dal che si deduce che la legge implicitamente permette potersi la somma stessa scrivere soltanto in lettere, o soltanto in cifre.

Purnondimeno è da consigliarsi a chi sottoscrive una cambiale di esprimerne la somma in tutte lettere; e meglio ancora esprimerla e in lettere e in cifre. Questa cautela che noi consigliamo, è legge in Danimarca.[2]

13. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza, deve pagarsi la somma minore (art. 291). Su questo punto la dottrina francese aveva ritenuto diversamente: che, cioè, valesse la somma scritta in lettere.[3] Ma il sistema adottato dal nostro Codice è più conforme ai principii di equità tendenti a limitare più che è possibile la responsabilità dell'obbligato.

Seguendo lo spirito della legge, riteniamo che anche quando la somma da pagarsi sia scritta più volte in lettere soltanto, oppure sia scritta più volte in cifre soltanto, valga, in caso

---

[1] Demangeat sur Bravard, *Lettre de change,* pag. 55.

[2] *Ordinanza del 16 aprile 1681.* § 15.

[3] Vincens, *Lègislation comm.* II, 171. — Persil, *Lettres de change,* art. 110. — Nouguier, *Lettre de change,* n. 21.

di differenza, la somma minore. Così pure se anche sia scritta più volte in lettere e una volta in cifre, ovvero più volte in cifre e una volta in lettere, varrà la somma minore: perchè questo è il criterio adottato dalla nostra legge, a differenza della legge tedesca, la quale dispone all'articolo 5 che se la somma è espressa in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, la somma espressa in lettere: e ciò dispone sul riflesso che è sempre più facile sbagliarsi nello scrivere una cifra che nello stendere una quantità in tutte lettere, tanto più che i non pratici vengono ammessi a obbligarsi cambiariamente, ed è a loro più difficile lo enunciare una quantità in cifre che in lettere.

La espressione adoperata dall'articolo 291 « *deve* pagarsi la somma minore » ci fa ritenere che non sia ammissibile la prova che la somma da pagarsi è invece la maggiore, prova che sarebbe anche contraria alla natura di carta-moneta della cambiale.

14. *Scadenza.* La scadenza è l'epoca in cui la cambiale deve per regola esser pagata. Diciamo *per regola,* giacchè non sempre il giorno della scadenza coincide con quello del pagameuto: per esempio, se il giorno della scadenza è festivo, il giorno del pagamento è il primo seguente non festivo (art. 288).

Il requisito della scadenza fu ritenuto necessario ed essenziale nonostante le critiche di qualche autore, [1] il quale sosteneva non essere opportuno lo esigere il requisito stesso, in modo che una cambiale senza di esso sarebbe nulla; il che, aggiungeva, risponderebbe poco allo scopo della legge, tendente a rialzare più che sia possibile il credito della cambiale, mentre i principii generali insegnano che *qui sine die debet statim debet.* Per questa ragione, e per evitare nullità inopportune, proponeva che si aggiungesse all'articolo in esame

[1] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio.*

una clausola per la quale la cambiale senza indicazione di scadenza fosse considerata pagabile a vista. Ma il Codice ha disposto diversamente. E bene a ragione: perchè, come la scadenza determina il tempo nel quale la domanda di pagamento e il protesto e tutte le formalità relative debbono eseguirsi dal possessore, come la legge è rigorosa nel far decadere quest' ultimo dai suoi diritti quando non eseguisca tempestivamente le formalità suddette, così è ragionevole che la legge stessa sia rigorosa nello esigere la indicazione precisa di un mezzo a conoscere di tale tempestività.

Si è fatta questione se al difetto originario di indicazione della scadenza possa supplire l'enunciazione di una data pel pagamento fatta dall'accettante. Alcuni hanno ritenuto di sì: [1] altri invece hanno ritenuto di no, perchè è il traente e non l'accettante che deve indicare l'epoca del pagamento: e perchè il traente e il portatore sarebbero esposti a una quantità di inconvenienti, se lo stabilire la scadenza dipendesse dall' arbitrio dell'accettante. [2] A noi non pare dnbbia questa seconda soluzione: la legge vuole che il titolo cambiario, per essere tale, sia rivestito di tutti i suoi requisiti essenziali fin dall' origine: l'indicazione della scadenza è requisito essenziale: se questo manca adunque, è inutile parlare di atti posteriori che abbiano sanato tale mancanza. L'accettazione è un contratto distinto dalla creazione della cambiale: l'accettazione può, in generale, essere o non essere chiesta; può, senza eccezioni, essere o non essere data; come dunque pretendere che l'enunciazioni fatte in una eventuale accettazione possano supplire a quelle che mancano nella cambiale, mentre questa, lo ripetiamo, deve contenere fin dalla sua emissione tutte le formalità essenziali prescritte dalla legge?

---

[1] Cassazione Parigi 14 maggio 1829.

[2] Dalloz, *Rèpertoire, Effèts de commerce,* 75 — Ledru Rollin, *Rèp. Lettre de change,* 73.

15. In deroga all'articolo 1173 del Codice civile, non può nella cambiale il giudice stabilire un termine conveniente pel pagamento. Esso deve essere già precisamente stabilito. Non varrebbe, per esempio, una scadenza così indicata: « pagherò (o « pagherete ») *fino al primo dicembre,* ecc.: » oppure « pagherò (o « pagherete ») *per tutto il mese,* ecc. [1] » Nondimeno le cambiali *per tutto il mese* son state diversamente considerate in Germania. Alcuni le hanno considerate come cambiali *ad uso.* [2] Altri come cambiali *a vista.* [3] Altri, ed è questa, come abbiamo detto, la giusta soluzione, le hanno considerate nulle. [4]

La scadenza non può essere subordinata ad una condizione o ad un termine incerto la cui determinazione dipenda dal fatto di un terzo, ceme sarebbe la morte di qualcheduno. [5]

Secondo gli autori, [6] la scadenza può cambiarsi col consenso di tutti gl'interessati: questo cambiamento non ha effetto se non fra coloro che lo concordano: però se dopo cambiata concordemente la scadenza in una cambiale, questa venisse girata, di fronte ai giratarii posteriori varrebbe la scadenza cambiata, approvata tacitamente da essi mediante l'acquisto del titolo. [7]

16. « La scadenza dev' essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale » (art. 252). È questo un savio precetto tendente a mantenere nella cambiale il carattere di una e indivisibile necessario per la natura di carta-moneta testè assunta dalla medesima: una scadenza, che non fosse unica,

---

[1] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. 2, pag. 118.

[2] Weimar § 81, § 10 — Dessaner, § 28, § 10 — Bender, *D. camb.* vol. I, pag. 469.

[3] Braunschweig, art. 49 — Nümberger, cap. 3, § 5 — Schrontlandbuch des W. R. vol. II, pag. 676, vol. III, pag. 103.

[4] Treitschke, *Encyclopädie,* vol. II, pag. 529 — Heise e Cropp, *Abhändlungen,* vol. II, pag. 24 e 28, § 12 — Pöhns, *Diritto cambiario tedesco,* vol. II, pag. 375.

[5] Tolosa 6 gennaio 1837 (*Journal du Palais,* II, 1837, pag. 415).

[6] Pardessus, *Contrat de change,* n. 80 e 191.

[7] Kitka, *Illustrazioni,* § 11 e segg.

ne impaccierebbe il corso e costituirebbe altrettante modalità di esistenza, che nella cambiale devono evitarsi e ridursi a una sola. Questa unicità di scadenza è richiesta anche dalla terza Novella di Norimberga in Germania. [1]

La cambiale con scadenza non unica chiamasi *cambiale a rate*. Essa non è valida, come resulta dalla dizione del Codice stesso: infatti la cambiale deve contenere indicazione della scadenza: la scadenza deve essere unica: dunque una scadenza, che non sia unica, vera scadenza non è: e conseguentemente la cambiale che la contiene è nulla, perchè mancante di quel requisito. È indifferente poi per la nullità della cambiale a rate se essa contiene o no la così detta *clausola moratoria* in forza della quale il traente, o l'emittente, si obbliga a far pagare, o a pagare, una somma divisa in più rate con diverse scadenza, e coll'obbligo di fare pagare, o di pagare, tutta intiera la somma, senza il benefizio delle rate, in caso di mancato pagamento di una di esse alla respettiva scadenza.

17. La scadenza « può essere stabilita:

1° a vista;

2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;

3° a certo tempo data;

4° a giorno fisso;

5° in fiera » (art. 252).

Cambiale *a vista*. La scadenza indicata a vista è determinata dal giorno della presentazione della cambiale. É in facoltà del possessore adunque il determinarla quando meglio creda, giacchè lo scopo di tale scadenza è appunto quello di fargli ottenere il pagamento non appena gli convenga.

Dicendo che la scadenza può essere stabilita *a vista*, l'articolo 252 non ha certamente voluto esigere l'uso della espres-

---

[1] Le *Novelle di Norimberga* sono alcune modificazioni che si fecero subìre al testo della legge di cambio tedesca del 1850, quando essa venne adottata in Germania: le quali modificazioni si stabilirono nelle posteriori discussioni tenutesi a Norimberga.

sione *a vista*. Qualunque espressione dalla quale resulti che si è inteso concedere al possessore la facoltà di richiedere il pagamento a suo piacere, e di ottenerlo appena richiesto, corrisponde al voto della legge. Così, gli autori hanno ritenuto equivalere a cambiali a vista quelle così formulate: *su vista, dopo vista, contro vista, a presentazione, dopo presentazione, contro presentazione, a piacere, a volontà, a richiesta, a qualsiasi richiesta,* e, nelle cambiali contenenti obbligazione di pagare, *a nuova vista*, cioè ad altra vista che quella verificatasi al momento della emissione.[1]

Cambiale *a certo tempo vista*. Mentre nella indicazione *a vista* la scadenza si determina e si verifica col fatto della presentazione, invece nella indicazione *a certo tempo vista* la scadenza si determina dalla presentazione, ma non si verifica insieme con essa: affinchè la scadenza determinata per fatto della presentazione si verifichi, occorre la decorrenza di un lasso di tempo, di un *certo tempo*, dalla presentazione. Questo sistema di scadenza offre il vantaggio al debitore cambiario di non essere preso alla sprovvista e senza tempo di preparare i fondi pel pagamento, come può accadergli nella cambiale *a vista*. Però da altra parte la cambiale *a vista* offre il vantaggio a chi non ha tempo di trattenersi in una data città, come sarebbe un viaggiatore, di realizzare prontamente una somma di danaro.

Anche qui ripetiamo quanto abbiamo detto circa la scadenza *a vista:* basta, cioè, sia chiaramente manifestata l'intenzione che la scadenza si verifichi dopo un certo tempo dalla presentazione. Quando ciò sia, la legge non esige l'uso di una espressione sacramentale; cosicchè sarebbe valido il dire: « a dieci giorni *di presentazione* » etc.

Il Codice, dopo aver detto che la scadenza può essere stabilita a certo tempo vista, aggiunge « *cioè a uno o più giorni,*

[1] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. II, pag. 104.

o ad uno o più mesi di vista. » Come deve intendersi questo inciso? È esso dimostrativo o tassativo? Senza dubbio è tassativo; ma la sua qualità di tassativo non va intesa in senso tanto rigoroso da ritenersi che la parola *mese* o la parola *giorno* debba ad esclusione di qualunque altra essere adoperata nella indicazione della scadenza: no: basta che dalla parola adoperata emerga chiaramente e in modo non dubbio la misura della scadenza in una certa quantità di giorni o di mesi. Così, se si stabilisse la scadenza a un dato numero di *settimane* vista, o di *anni* vista, non si potrebbe negare che il voto della legge fosse compiuto, giacchè un dato numero di settimane corrisponde a tante volte sette giorni quante sono le settimane, e un dato numero di anni corrisponde a tante volte dodici mesi quanti sono gli anni. [1]

Cambiale *a certo tempo data.* Come la legge ha stabilito che la scadenza a certo tempo vista va intesa *a uno o più giorni, o ad uno o più mesi di vista,* così la scadenza a certo tempo data dovrà intendersi *a uno o più giorni, o ad uno o più mesi data.* Quindi sarà applicabile quanto abbiamo detto circa la scadenza a certo tempo vista, che cioè, la determinazione del *certo tempo* a giorni o a mesi è tassativa, ma che la espressione adoperata per determinare un numero di giorni o di mesi può essere anche quella, per esempio, di *settimana* o di *anno.*

Parimente come abbiamo ritenuto che la precisa espressione *vista* non è richiesta, ad esclusione di ogni altra, per indicare l'idea della *vista,* riteniamo che per indicare l'idea della data non sia richiesta rigorosamente la espressione *data:* basta che sia manifesto in modo non dubbio per la espressione usata che il *certo tempo* della scadenza deve cominciare a decorrere dal giorno in cui la cambiale venne tratta, o emessa. Dunque corrisponde alle esigenze della legge l'espressione a

---

[1] Thöl, *Dirttto commerciale,* vol. II, pag. 110.

certo tempo *da oggi, da questo giorno, dalla emissione, dalla creazione di questa cambiale, dopo oggi*, e simili.

Si è fatta questione se sia valida la scadenza stabilita dopo un certo tempo senza indicare esplicitamente da qual momento comincerà a decorrere questo tempo: per esempio « pagherete (o pagherò) *dopo quattro mesi* » oppure « *fra quattro mesi* » oppure » quattro mesi *dopo.* » Si è detto che queste espressioni non indicano nè se il decorso del tempo comincierà dalla data, nè se comincierà dalla vista: che quindi le cambiali con le espressioni stesse non sono a ritenersi nè cambiali a certo tempo vista, nè cambiali a certo tempo data. Però in Germania cambiali consimili la giurisprudenza ha ritenute valide considerandole come cambiali a certo tempo data. [1]

Cambiale *a giorno fisso*. La scadenza a giorno fisso è quella nella quale questo giorno è *precisamente determinato*, come sarebbe « pagherete il 15 febbraio 1883. » Dicendo *precisamente determinato* non vogliamo con ciò intendere che le altre scadenze non contengono affatto determinazione di giorno, ma soltanto che in esse questo giorno è determinato non precisamente, ma in uno speciale modo, e così, in parte, indeterminato.

Cambiale *in fiera*. La nostra legge non ammette la scadenza stabilita *in mercato*, come è ammessa dall'articolo 4 § 4 della legge tedesca.

Non va confusa la scadenza *in fiera* col fatto che nel giorno della scadenza in diverso modo stabilita, e nel luogo ove la cambiale è pagabile, siavi una fiera: ciò è semplicemente una casuale coincidenza, da cui la natura della scadenza non viene cambiata. Non si avrebbe a ritenere che la cambiale scadesse in fiera neppure se dopo l'indicazione del giorno della scadenza si esprimesse nella cambiale stessa il fatto

---

[1] *Decisioni*, vol. II, pag. 148-151 — Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, pag. 119.

della coincidenza in quel giorno di una fiera: per esempio « pagabile in Firenze il 28 novembre 1882, giorno di fiera. » Questa sarebbe una scadenza non già in fiera, ma a giorno fisso.

18. La scadenza non può essere stabilita *a usi:* ciò si rileva dall'avere il nuovo Codice omesso di ripetere la disposizione dell'articolo 216 del Codice abrogato, la quale ammetteva tale scadenza e determinava poi che l'uso è di trenta giorni. Neppure la legge tedesca (art. 4) riconosce la scadenza ad usi. Dunque una cambiale tratta o emessa dall'Italia con scadenza *ad usi* è nulla. Diversamente sarebbe per una cambiale ad usi tratta o emessa sull'Italia da uno Stato ove tale scadenza è ammessa: ma ciò vedremo meglio in seguito, quando parleremo della legge che regola la forma delle cambiali nei rapporti internazionali. In questo caso l'*uso* si avrebbe a regolare secondo la legge del luogo ove si crea la cambiale, salvo, come vedremo, quanto stabilisce l'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

19. *Luogo del pagamento.* È naturale che si debba sapere dalla cambiale stessa dove essa è pagabile, dove il possessore dovrà chiederne il pagamento, dove farà gli atti necessarii a mantenere i suoi diritti nel caso di inadempimento della obbligazione. Generalmente la indicazione del luogo del pagamento si suole esprimere in modo implicito accanto al nome del trattario, a guisa di indirizzo, nella cambiale tratta: e nella data stessa, a guisa d'enunciazione di domicilio, nel vaglia cambiario. Laonde per rimuovere il dubbio se questo uso generale abbia efficacia giuridica, il Codice ha disposto (art. 253) che se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario, e che nei pagherò o vaglia cambiarii, la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

Se la legge non avesse provveduto con questa saggia disposizione, nella pratica si sarebbe potuto mettere in dubbio,

per mancanza di indicazione esplicita del luogo del pagamento, la validità di presso che tutte le cambiali. Ora adunque ogni cambiale tratta si intenderà implicitamente pagabile, in mancanza di esplicita designazione del luogo del pagamento, alla residenza indicata accanto al nome del trattario: ogni vaglia cambiario, in caso identico, al luogo dell' emissione.

Portiamo un esempio, per far notare la differenza, di cambiale tratta e di vaglia cambiario con indicazione speciale del luogo del pagamento, e un esempio di cambiale tratta e di vaglia cambiario senza questa speciale indicazione, la quale è supplita dalla indicazione di un luogo, che si ritiene quello di residenza del trattario, o dell' emittente, e conseguentemente vale per luogo di pagamento.

Cambiale tratta colla richiesta speciale designazione del luogo del pagamento:

« Firenze 20 novembre 1882.

Pagherete per questa prima cambiale *pagabile in Livorno Via Cavour N. 27 primo piano* la somma di lire mille al Signor Giuseppe Simi.

Al Signor Antonio Ratti Livorno LUIGI FIANI. »

Vaglia cambiario colla speciale designazione stessa:

« Firenze 20 novembre 1882.

Pagherò per questa prima cambiale a tre mesi data la somma di lire mille al Signor Giuseppe Simi *in Firenze Via Ricasoli N. 35 primo piano.* LUIGI FIANI. »

Cambiale tratta senza speciale designazione:

« Firenze 20 novembre 1882.

« Pagherete per questa prima cambiale a tre mesi data la somma di lire mille al Signor Giuseppe Simi.

Al Signor Antonio Ratti *Livorno Via Cavour N. 27 primo piano.* LUIGI FIANI. »

Vaglia cambiario senza speciale designazione:

« *Firenze Via Ricasoli N. 35 primo piano,* 15 maggio 1882.

Pagherò per questa prima cambiale a tre mesi data la somma di lire mille al Signor Giuseppe Simi.

Luigi Fiani. »

È da raccomandarsi che il luogo del pagamento sia accompagnato da tutte quelle indicazioni che possano fare evitare equivoci o incertezze: come sarebbero la indicazione della parte dello Stato, della provincia, del circondario, del comune, ecc., in cui è posto il luogo stesso.

Per *luogo* del pagamento la legge, a parer nostro, ha voluto intendere la *città* (o paese, ecc.) nella quale il pagamento deve farsi. In questo senso ci sembra debba essere interpetrata la parola *luogo,* giacchè se la parola stessa si intendesse designare qualche cosa di meno limitato che una città, per esempio una provincia, o una parte d'Italia, o una parte di mondo ecc., non servirebbe allo scopo quale è quello di far conoscere dove il pagamento debba esser chiesto: una cambiale pagabile *nella provincia di Firenze,* o pagabile *in Toscana,* o pagabile *in Italia,* indicherebbe sì un luogo di pagamento, ma che non corrisponderebbe a quello la cui designazione esige la legge. Da un'altra parte non può intendersi che colla parola *luogo* si pretenda una designazione più amplia, più dettagliata, che non sia quella di una città in genere; come sarebbe la via, il numero, la casa della città ove deve pagarsi, o dove precisamente il trattario, o l'emittente, è domiciliato.

20. Talvolta non è al domicilio del trattario che il pagamento deve farsi, ma sibbene al domicilio di un terzo: si ha allora la così detta *cambiale domiciliata,* cui contempla l'articolo 255 disponendo che la cambiale può essere tratta sopra

una persona e pagabile presso un'altra. Si ha cambiale del pari domiciliata tanto quando l'altra persona, presso cui la cambiale è pagabile, abita nella medesima città che il trattario, quanto quando abita in una città diversa. La indicazione di un'altra persona presso cui la cambiale è pagabile, può essere apposta dal traente, o dall'emittente, oppure dal trattario. Generalmente si pone sotto al nome di quest'ultimo: per esempio:

« Al Signor Antonio Ratti Livorno

Pagabile in Firenze Via dei Servi N° 46 presso il Signor, ecc. »

Sulla utilità ed opportunità di trarre o prendere una cambiale *domiciliata,* riportiamo le seguenti parole del chiarissimo Vidari: [1]

« Parecchie possono essere le ragioni per cui taluno voglia trarre o prendere una lettera di cambio domiciliata, anzichè pagabile nel luogo medesimo in cui dimora il trattario. Intanto può essere che il traente non conosca alcuno nel luogo in cui il prenditore avrebbe duopo di conseguire il pagamento della lettera di cambio, e che, ciò nonostante, egli voglia eugualmente fare una tratta su di un determinato proprio debitore abitante altrove. Allora il traente può pregare quest'ultimo di incaricare qualche suo corrispondente del luogo in cui si vorrebbe far pagare la lettera di cambio affinchè voglia ricevere i fondi che all'uopo gli saranno trasmessi, e versare egli stesso la somma portata dal titolo nelle mani del prenditore o di chi ne sarà legittimo portatore. Inoltre, potrebbe darsi che un commerciante, avendo a ricevere somme di denaro in luogo diverso dall'ordinario suo domicilio, e volendo ivi recarsi per propri affari, dica ai suoi creditori, che per avventura potessero anche abbisognare di far pagare in

[1] *Lettera di cambio,* n. 106.

quello stesso luogo una determinata somma di danaro, di trarre la lettera di cambio su di lui, e di pagarsi là dove egli intende recarsi. »

Circa la cambiale domiciliata, è da notare:

1° La persona presso la quale, invece che presso il trattario, la cambiale è pagabile (la qual persona si chiama *domiciliatario*), deve essere indicata con precisione; altrimenti le cattive conseguenze che ne potessero derivare ricadrebbero a danno dei coobbligati cambiarii.

2° Questa persona deve essere indicata da chi ha interesse di pagare presso di lei, ossia dal trattario; o da chi ha interesse che sia pagata la cambiale presso di lei, ossia dal traente.

Se è indicata dal traente, l'indicazione sarà nel contesto della cambiale: se dal trattario, nell'accettazione. Se è il traente che indica un *domiciliatario*, il trattario può non ostante pagare presso un altro, indicandolo nella sua accettazione, ma a suo rischio e pericolo. Infatti il traente si è obbligato di far trovare i denari occorrenti per il pagamento della cambiale a un luogo convenuto: se l'accettante per sue ragioni speciali cangia questo luogo, c'è il pericolo che il traente, ignaro del cangiamento, mandi i denari al primitivo luogo da lui indicato: dimodochè assai probabilmente il possessore farà il protesto per mancato pagamento, e tuttociò per colpa del trattario.

Parimente il trattario potrebbe con ragione, anche nei rapporti col traente, rifiutare l'accettazione, quando questi traesse, senza preventivo accordo con lui, una cambiale sopra di lui medesimo e pagabile presso un'altra persona: infatti il trattario presso il suo domicilio ha i denari pel pagamento, e fuori del suo domicilio, senza preventivo accordo, non si può con ragione costringerlo a pagare. [1]

---

[1] Nouguier, *Lettre de Change*, n. 31.

21. Essendo la indicazione del luogo del pagamento destinata a far conoscere senza equivoco dove il pagamento deve essere domandato, così, come la mancanza di tale indicazione, sarebbe del pari contraria al voto della legge la indicazione di più luoghi: infatti l'uno di essi escluderebbe l'altro: non ci sarebbe ragione per tenerne buono uno anzichè un altro: indicazione di luogo, insomma, non ci sarebbe.[1]

Parimente non si avrebbe indicazione di luogo del pagamento, quando questo fosse enunciato, per esempio, così: « pagabile *in ogni luogo* » oppure « pagabile *dovunque s' incontri.* » E ciò perchè, essendo dal luogo del pagamento determinato quello ove deve farsi il protesto, mancherebbe, in una cambiale concepita come sopra, la possibilità di farlo, quando l'accettante, o l' emittente, sfuggisse il possessore: in tal caso questi non potrebbe mai conseguire il regresso.[2]

22. *Sottoscrizione.* Altro requisito essenziale della cambiale si è « la sottoscrizione del traente o dell' emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale » (art. 251, n. 7). La sottoscrizione del *traente* riguarda le cambiali tratte: quella dell' *emittente* riguarda i vaglia cambiarii.

Non importa che il contesto della cambiale sia scritto di pugno del traente, o dell'emittente: basta che esso sia di suo pugno *sottoscritto*: nè alla sottoscrizione importa che sia aggiunto il *buono* od *approvato,* voluto per le materie civili dall' articolo 1325 del Codice civile.

Di fronte alla esplicita dizione del Codice nostro, il quale richiede a costituire sottoscrizione il nome e cognome, o la ditta, non è ammissibile in luogo di sottoscrizione il segno di croce o altro segno fatto dal traente, o dall'emittente, e autenticato da un pubblico notaro.

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 22.
[2] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. II, pag. 132.

Ciò poteva ritenersi permesso, come infatti qualche dotto autore [1] giustamente lo ritenne, quando l'articolo 196 del Codice ora abrogato si esprimeva così: « la lettera di cambio... deve essere *sottoscritta* dal traente. » Si poteva allora considerare come *sottoscritta* anche una cambiale, sotto la quale il traente avesse scritto di proprio pugno un segno di croce, autenticato poi dal notaro. Ma oggi non può esservi più dubbio. L'articolo 251 esplicitamente vuole il nome e cognome, o la ditta, scritti di pugno del traente, o dell'emittente. Si propose, è vero, in seno alla Commissione incaricata di rivedere il Codice di commercio, di stabilire, ad imitazione della legge germanica, che i segni di croce, od altri, apposti alle cambiali non hanno effetto se non sono autenticati dal giudice o da un notaro: colla qual disposizione regolando gli effetti di quei segni, si sarebbero implicitamente permessi. Ma si oppose che una simile disposizione avrebbe potuto nella pratica trovare difficoltà per la legge del bollo, la qnale vieta di erigere due atti sul medesimo foglio. Perciò la Commissione non ritenne necessario dar disposizione alcuna per autorizzare gl'illetterati ad emettere cambiali. [2] Noi non possiamo commendare punto questo silenzio. Come giustamente osservava la Corte d'appello di Ancona, [3] se la legge sul bollo vieta di erigere due atti nel medesimo foglio, si sarebbe potuto stabilire che alle cambiali autenticate si applicasse una marca speciale. La Corte stessa rammentava la cura che si è avuta per gl'illetterati, che sono pochissimi, in Germania; lamentando l'indifferenza per quelli, che sono pur troppo tanti, in Italia. Con tale impedimento l'uso della cambiale soffre una grande limitazione nocevole a molte classi, specialmente agli artigiani.

---

[1] Vidari, *Lettera di cambio,* n. 114.

[2] *Atti per la riforma dél Cod. di comm.* Verbali n. 247.

[3] *Osservazioni e pareri delle Corti di appello, ecc. sul Prog. prel.* pag. 221.

Alla Corte di appello di Ancona fecero eco insistentemente, nel chiedere una disposizione per gli analfabeti, quasi tutte le Corti di appello e le Camere di commercio. Ma invano. Cosicchè all'illetterato che voglia emettere cambiali non rimane altro espediente che quello di farle trarre da un terzo per suo ordine e per suo conto, o farle trarre a proprio nome da un mandatario speciale.

Del resto, anche sotto il Codice abrogato, la giurisprudenza si mostrò sempre contraria alla validità di una cambiale sottoscritta con un segno autenticato da notaro. Si possono consultare in proposito una decisione della Corte di Cassazione di Torino, [1] e una della Corte di appello di Firenze, [2] la quale ultima specialmente giudicò che il segno di croce apposto in un titolo cambiario, tuttochè apposto alla presenza di due testimoni e del notaro, non ha lo stesso valore della effettiva sottoscrizione, e in difetto di questa l'atto è nullo ed improduttivo di qualunque giuridico effetto.

Questa questione ci porta a considerare l'altra, se cioè possa la cambiale farsi per atto notarile. La legge sul notariato ci sembra che risponda di no, non trovandosi la cambiale annoverata tra gli atti che si possono stipulare per mezzo di notaro. Inoltre ci sembra che il carattere di cartamoneta testè assunto dalla cambiale la renda incompatibile colle formalità richieste dalla legge sugli atti notarili. [3]

23. Essendo la cambiale di per sè stessa un atto di commercio (art. 3, n. 12), non importa, come più sopra abbiamo accennato, che alla sottoscrizione del traente, o dell'emittente, sia apposto il *buono* o *approvato* per l'ammontare della somma

---

[1] 23 ottobre 1871 (*Ann.* tom. IV, I, I, pag. 11.)

[2] 31 dicembre 1874 (*Giornale dei Tribunali*, IV, pag. 214.)

[3] Sulla validità ed efficacia dei recapiti commerciali fatti per atto notarile si veda D'Alauzet, *Code de comm.* tom. II, pag. 799 — Rivière *Rèp. ècrit sur le Cod. de comm.* pag. 242. — Bédarride, *Lettres de change*, ecc., n. 45.

cambiaria, quando essa sia scritta da terza mano. Ciò resulta indubbiamente dall' articolo 1325 del Codice civile, il quale dopo aver disposto che « le polizze o promesse per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, debb' essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un *buono* od *approvato* indicante in lettere per disteso la somma o la quantità della cosa, » aggiunge poi: « questa disposizione non si applica alle materie commerciali. »

24. Si è ritenuto in Germania che la parola *sottoscrizione* non va intesa nel senso che il nome e cognome, o la ditta, del traente, o dell'emittente, debbano occupare un determinato posto. Così, per esempio, si è ritenuta valida una sottoscrizione sul lato posteriore della cambiale, e una tra il contesto e la data. [1]

25. Può, in forza del citato articolo 251, la cambiale essere sottoscritta da un mandatario speciale del traente, o dell' emittente. Questo mandatario è obbligato per l'articolo 359 del Codice di commercio a esibire il mandato ai terzi coi quali contratta, se glie lo richiedano. Il prenditore adunque sarà cauto di non ricevere uua cambiale sottoscritta da chi si dichiara mandatario speciale di altri, se non si assicuri, facendoselo esibire, della esistenza e regolarità del mandato. Per regola generale chi eccede i limiti del mandato è obbligato in proprio, in quanto ha ecceduto i limiti stessi; ma per quanto riguarda le materie commerciali la legge stabilisce un'eccezione, disponendo che quando il mandatario abbia ecceduto i limiti del mandato, e che egli ne dia notizia senza ritardo al mandante, si presume l'approvazione di questi, se, dopo ricevuto l'avviso, ritarda a rispondere per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare, o concesso dagli usi del commercio (art. 357).

---

[1] Thöl, *Diritto commerciale,* pag. 88.

26. *Trattario.* Nella cambiale tratta, contenente cioè obbligazione di *far pagare*, anzichè di *pagare*, una somma determinata, è necessario naturalmente che sia indicato chi deve pagare, a chi il pagamento deve essere chiesto, a chi insomma il traente ha dato incarico di pagar la cambiale a favore del possessore. Questa persona, alla quale il traente dà incarico di pagare, è il *trattario.*

La persona del trattario può essere o fisica o giuridica: un determinato individuo, o, per esempio, una società.

L'indicazione della persona del trattario si suol mettere a forma di indirizzo sotto al contesto della cambiale, e prima della sottoscrizione: è opportuno scriverla chiaramente affinchè non sia confusa con persone omonime, poichè in caso d'inesattezza o di equivoco le cattive conseguenze ricadrebbero sul traente. [1] Però per la validità della cambiale basta una indicazione tale che il possessore non possa ingannarsi sulla persona del trattario, [2] nè è richiesto a pena di nullità il suo nome e cognome. Infatti il Codice esige la semplice *indicazione della persona* del trattario: cosicchè circa al modo di questa indicazione è applicabile quanto dicemmo (n. 11) per il modo d'indicazione della persona del prenditore. Quando adunque la persona del trattario apparisca dubbiamente indicata, potrà il giudice nel suo prudente discernimento interpretare quale sia stata l'intenzione delle parti, e completare l'indicazione. [3]

Abbiamo detto che l'indicazione del trattario si suole apporre, a guisa di indirizzo, sotto al contesto della cambiale. Così nella pratica. La giurisprudenza poi ha ritenuto sempre concordemente che allorquando dal contesto del titolo indubbiamente apparisce qual sia la persona che deve pagare, non è necessario che se ne scriva il nome e il cognome in quella

---

[1] Pardessus, *Droit, comm.* I, 85.
[2]-[3] Nouguier, *Lettre de change,* n. 85 e 20.

parte dell' atto cambiario, nella quale si provvede per il pagamento. [1]

Si suol mandare dal traente al trattario una così detta *lettera di avviso,* colla quale il traente stesso gli annunzia di aver tratto sopra di lui una cambiale e ne trascrive il tenore. Questa lettera di avviso è utile nei rapporti fra traente e trattario, ma il possessore vi rimane estraneo: quando il suo titolo è regolare, egli non ha ragione di occuparsi di quella lettera, che è soltanto una misura di precauzione. [2]

Talvolta, quando il traente ha poca fiducia nel trattario, o teme che egli si trovi assente dal suo domicilio, appone ancora il nome di altra persona, alla quale dovrà il possessore ricorrere in caso di inadempimento da parte del trattario dell' incarico ricevuto: questa persona si chiama *indicata al bisogno.*

La persona indicata al bisogno (detta anche *bisognatario*), può essere scritta dal traente soltanto, oppure anche da alcuno dei giranti? In Francia questa questione è stata vivamente dibattuta. Noi crediamo che la indicazione della persona al bisogno possa esser fatta, secondo la nostra legge, e dal traente e da ciascuno dei giranti. Abbiamo infatti osservato che nel Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio italiano si ammetteva implicitamente che la persona al bisogno potesse essere indicata dal traente o da un girante, quando si disponeva che l' indicazione al bisogno dovesse essere accompagnata dalla *sottoscrizione del traente o del girante che la appose* (Prog. prel. art. 241). Dunque nel concetto della Commissione si ammise che l' indicazione al bisogno potesse

[1] Cassazione di Torino 1 febbraio 1871 (*Racc.* XXIII, I, 103; *Monit. M.* XII, 180; *Giuris.* II, VIII. 161; *Gazz.* N. XXIII, 691) — C. d'Appello di Genova 5 agosto 1871 (*Racc.* XXIII. 2, 620; *Gazz. G.* XXIV, I, 6).

[2] Merlin, *Rèp. Lettre de Change,* § 4, n. 7 — Vincens, *Législation comm.* II, 186.

farsi tanto dal traente, quanto da un girante. E se la disposizione dell'articolo 241 del Progetto preliminare non fu ripetuta nel Codice, ciò avvenne soltanto perchè non si ritenne opportuno esigere quella *sottoscrizione*, che in forza della disposizione stessa avrebbe dovuto accompagnare d'indicazione al bisogno. L'esigere tale sottoscrizione non parve conforme all'uso, nel quale la raccomandazione al bisogno o non si firma o soltanto si firma colle iniziali del nome di chi l'appone; il qual'uso, mentre giova a chi poco fidandosi del trattario si raccomanda ad un terzo, da cui, senza neanche la firma, può essere di leggieri riconosciuto, non nuoce poi punto al possessore, il quale non ha interesse a sapere da chi provenga la indicazione: mentre invece, si continuava ad osservare, se la indicazione dovesse essere sottoscritta, l'eventuale rifiuto, che alla domanda di accettazione o di pagamento venisse opposto dal bisognatario, si convertirebbe in un gratuito e inutile sfregio alla firma del raccomandante. Dietro queste considerazioni fu tolta la disposizione: ma è da notare che nessuna voce si alzò a combattere quell'articolo in quanto riguardava la facoltà di indicare persone al bisogno concessa anche ai giranti.

Inoltre anche lo stesso esame del Codice porta a credere che l'indicazione di un bisognatario può esser fatta da chiunque. Infatti il Codice e nell'articolo 269 e nell' articolo 299, e in quello 304 n. 2 parla senza distinzione di *persone indicate al bisogno*. Dunque, per la nota massima *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus,* non sarà da farsi distinzione fra la indicazione di un bisognatario fatta dal traente e quella fatta da un girante.

27. Sebbene il nuovo Codice non abbia ripetuta la disposizione dell'articolo 196 dell'abrogato Codice del 1865, la quale imponeva che la cambiale fosse *tratta da un luogo sopra un altro*, nè l'altra disposizione, per la quale la lettera di cambio doveva enunciare *il valore somministrato in monete, in merci, in conto, o in qualunque altro modo*, nondimeno, a scanso

di equivoci, ha creduto opportuno dichiarare espressamente che non è necessario indicare nella cambiale la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo (art. 251). La *valuta* o la *causa* dell'obbligazione non hanno più che vedere nel nuovo concetto impresso alla cambiale di carta-moneta, di obbligazione meramente formale. L'aver soppresso la necessità di enunciare il valore fornito, ossia la causa onerosa del titolo cambiario, è un ritorno, come giustamente osservava la Corte d'appello di Roma, [1] alle regole ordinarie del diritto civile, per le quali è ben vero che ogni obbligazione deve avere una causa, ma è pur vero che, nel silenzio, la causa si presume finchè non si provi il contrario. Cosicchè fu per l'addietro un'esagerazione di questi principii del diritto comune il prescrivere che nelle cambiali la causa della obbligazione dovesse assolutamente e specificatamente dichiararsi: esagerazione cagionata dal giusto, ma impotente desiderio di frenare le frodi, che commercianti prossimi a fallire tentavano commettere mercè cambiali fittizie, e forse anche dalla influenza, che nei tempi passati ebbe il diritto canonico in ogni parte di legislazione, ogni qualvolta vi fosse il sospetto che sotto la forma di un contratto lecito si nascondesse un contratto usurario. [2]

Parimente la necessità del trasporto di valori da luogo a luogo, ossia la *distantia loci,* non ha più che vedere nel nuovo concetto della cambiale, che cessa di essere il documento comprovante l'avvenuto cambio traiettizio, per doventare una carta-moneta. Sia adunque tratta anche nella medesima città, anche

---

[1] *Osservazioni e pareri delle Corti di appello, delle Camere di commercio* ecc. pag. 205.

[2] Del resto, anche quando la legge esigeva l'indicazione della valuta, lo scopo bene spesso non era ottenuto, giacchè si indicava, per esempio, colle frasi generiche « *valuta in conto* » oppure « *valuta in me stesso,* » e via. Meglio fu dunque uniformarsi in ciò al diritto inglese e americano. (Story, *Diritto cambiario,* pag. 33).

tra gli abitanti della medesima casa, la cambiale non perde punto il suo carattere di surrogato del danaro.

Il nuovo Codice non ha ripetuto le disposizioni contenute nel Codice abrogato circa la *provvista dei fondi,* giacchè le disposizioni di diritto civile provvedono a sufficienza per i rapporti d'interesse che non toccano il diritto cambiario. [1] Nondimeno qualche Camera di commercio aveva espresso il desiderio che il Codice tenesse in qualche modo parola delle regole sulla provvista dei fondi intercedenti fra traente e trattario, sostenendo come nel silenzio della legge non rimarranno precisate le ragioni fra i medesimi, nel caso che la cambiale ritorni con protesto, nè si conosceranno i vincoli di diritto fra traente ed accettante, quando la cambiale è scritta a vantaggio del medesimo traente, nè rimarrà stabilito a chi sia dovuta la provvista dei fondi nel caso di fallimento del traente, sia la cambiale accettata o non accettata. Tutti questi casi, si concludeva, avrebbero dovuto essere risoluti legislativamente, e non affidati agli usi o alle consuetudini del commercio. Ma giustamente, a parer nostro, il legislatore non prese in considerazione rapporti regolati dal diritto comune, e che d'altronde, non essendo di natura essenzialmente cambiaria, non meritano di essere considerati nella trattazione del tema cambiario.

Tolta la necessità della tratta da un luogo sopra un altro, si rendeva inutile la disposizione del Codice abrogato (art. 198) sulla *supposizioue di luogo:* e quanto a quella *di nome, di qualità,* o *di domicilio,* è abbastanza contemplata, secondo le circostanze, dal Codice penale (art. 350, 343, 626 e seg,), le cui disposizioni dispensarono dallo stabilirne altre speciali alla cambiale. [2]

---

[1] *Atti della Commissione per la riforma, ecc.* Verb. n. 22.

[2] Veduti così i requisiti essenziali della cambiale, possiamo darne un modello ad esempio. Cambiale tratta: « Firenze 1 gennaio 1883. Per la presente cambiale (o « lettera di cambio ») pagherete a quattro mesi data la somma di Lire italiane mille al Sig. Ginseppe Fiani. — Al

28. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali da noi enumerati (n. 4) « esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale » (art. 254). Spetterà in tal caso al magistrato il decidere secondo le circostanze se e quale diritto possa farsi valere da chi possiede il titolo difettoso.

Si è ritenuto necessario dichiarare espressamente che la mancanza stessa non nuoce alla validità dell'atto, quando esso rivesta i caratteri di civile o di commerciale, perchè essendo la cambiale assimilata a una carta-moneta, si potrebbe dubitare che, come in questa, venuto meno il carattere di biglietto di banca, non resta che una carta di nessun valore, così in quella, scomparsa la qualità di cambiale, cessi ogni efficacia obbligatoria.[1]

La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge deve, anche nel silenzio delle parti, essere rilevata d'uffizio dal giudice. Su questo punto, dice l'illustre Vidari,[2] tutti gli scrittori sono d'accordo. Infatti il titolo che si presentasse

---

Sig. Antonio Simi, Livorno. — Pagabile in Livorno, Via Cavour, N. 20, primo piano. — Luigi Ratti. » Cambiale propria: « Firenze 1 gennaio 1883. Per la presente cambiale (o « lettera di cambio » o « vaglia cambiario » o « pagherò cambiario ») pagherò io sottoscritto a quattro mesi data la somma di lire italiane mille al Sig. Giuseppe Fiani. — Pagabile alla mia residenza in Firenze, via Ricasoli, N. 27, primo piano. — Luigi Ratti. » Non abbiamo inserito la indicazione di « prima » ecc., perchè questa indicazione non è di essenza per la validità del titolo, ma soltanto una cautela necessaria affinchè i duplicati diversi non si considerino altrettante cambiali distinte, come accadrebbe in forza dell'articolo 278. Nella pratica, si inseriscono sui titoli cambiarii altre frasi, le quali, mentre non recano danno, neppure sono necessarie, come « che pongo a mio debito, come è costume, » e la parola « addio » e le iniziali « S. P., » che si spiegano « senza procura. » Quanto a queste ultime consigliamo addirittura di ometterle, giacchè costituiscono una vera superfluità di fronte all'articolo 256, pel quale la girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

[1] *Pareri, Osservazioni, ecc.*, pag. 200.

[2] *Lettera di cambio*, 127.

all' esame del giudice senza qualcuno dei requisiti essenziali, non sarebbe che un semplice progetto, un embrione di cambiale. E come la legge circonda la cambiale di speciali privilegi, così deve essere rigorosamente attaccata alla sua forma, e così del pari della forma stessa deve essere il giudice rigoroso mantenitore. [1]

La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali della cambiale esclude gli effetti cambiarii di fronte a tutti i soscrittori dell' atto: nè, in una cambiale irregolare, hanno valore cambiario alcuno le girate, le accettazioni, o gli avalli.

29. Può alla mancanza di alcuno dei requisiti essenziali supplirsi posteriormente? Non manca qualche decisione, che ha sostenuto l' affermativa. La Corte d'appello di Casale con decisione del 3 ottobre 1869 [2] ha ritenuto che l' effetto cambiario non è nullo sol perchè in origine siasi rilasciato senza indicazione della *data,* della *scadenza,* e del *nome del prenditore;* bastando che questa indicazione esista quando l' effetto è prodotto in giudizio. Un' altra decisione della Cassazione di Roma, in data 16 febbraio 1876, [3] ha ritenuto che nella formazione delle cambiali non si richiede *unicità di contesto;* che quindi si può nel momento della emissione lasciare in bianco il nome di quegli, a cui vantaggio il recapito è dato, purchè l'atto si renda perfetto prima che se ne faccia uso per ulteriori operazioni, o che si presenti per l' esazione. Colla decisione della Corte d' appello di Casale, non conveniamo niente affatto: con quella della Cassazione di Roma, conveniamo solamente in parte: in quanto, cioè, sancisce il principio che *nella formazione della cambiale non si richiede unicità di contesto,* e che *basta essa sia perfetta prima che se ne faccia uso per ulteriori operazioni;* ma non già in quanto sancisce inoltre il principio che *basta si renda per-*

---

[1] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. II, 93.
[2] *Gazzetta G.* XII, 1, 30 — *Temi C.* II, 229.
[3] *Legge,* XII, pag. 658.

fetta prima che venga presentata per l'esazione. Sta benissimo che la cambiale possa completarsi finchè non viene trasmessa ad altri, finchè cioè rimane in possesso del traente, o dell'emittente; ma dopochè è uscita dalle sue mani, a parer nostro, non può essere completata validamente se non in confronto a chi la riceve dopo regolarizzata. Cosicchè se, per esempio, Tizio ha sottoscritto come girante una cambiale mancante di qualche requisito, trasmettendola a Caio, questi la regolarizza, e poscia la trasmette ad altri, la sopravvenuta regolarizzazione verrà quasi a dar vita a una nuova cambiale, valida soltanto di fronte a Caio ed ai suoi successivi giratarii, ma non produrrà effetto alcuno di fronte agli anteriori giranti di Caio, i quali potranno sempre opporre che la cambiale, allorchè fu da loro sottoscritta, non era regolare. Insomma, rispettivamente a ciascun sottoscrittore, deve applicarsi la massima « *quod ab initio non valet, tractu temporis non convalescit.* »

30. Del pari che la mancanza di alcuno dei requisiti essenziali, nuocerà alla cambiale anche l' uso di forme o di convenzioni, che deroghino alle regole stabilite dalla legge? Nuocerà, in una parola, l' apposizione di *clausole derogatorie?* Noi vedremo a suo tempo le speciali disposizioni stabilite dal legislatore per regolare gli effetti giuridici delle clausole più di frequente nella pratica adoperate. Può dirsi che i casi principali di deroga sono preveduti e regolati. Così si prevede, e si ammette, che il traente, o alcuno dei giranti, voglia stabilire un termine minore di quello di un anno voluto come regola dalla presentazione all' accettazione della cambiale tratta a certo tempo vista (art. 261): si prevede, e si ha per non scritta, la clausola « *senza protesto* o *senza spese* » od altra, che dispensi dall' obbligo di protestare, apposta dal traente, dall' emittente, o da un girante (art. 309): si prevede, e se ne determinano gli effetti, l' apposizione della clausola « *senza garantia,* » od altra equivalente, fatta da un girante; nel qual caso il girante stesso non contrae obbligazione cambiaria

(art, 259): si prevede, e se ne determinano gli effetti, la clausola «*per procura, per incasso, per mandato, valuta in garantia,*» od altra equivalente, stabilendosi che l'apposizione di essa non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio, ed anche girarla per procura (art. 259): si prevede finalmente la clausola «*non all'ordine,*» od altra equivalente, apposta dal traente, o dall'emittente, o dal girante, e si stabilisce che le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione (art. 257).

Vedremo, caso per caso, nel corso di questo libro come si abbiano a risolvere altre clausole derogatorie non contemplate espressamente dalla legge, e le regole per quelle contemplate svolgeremo più largamente nella rispettiva sezione. Intanto qui possiamo stabilire come norma generale che la nuova natura di carta-moneta assunta dalla cambiale viene a rendere inapplicabile, in massima, al diritto cambiario la regola «*legem contractus dedit,*» in quanto l'uso di questa regola possa derogare alle disposizioni principali stabilite dalla legge, mentre negli altri contratti si ammette in genere che le parti possano a piacer loro stabilire quelle deroghe che non urtino contro l'ordine pubblico e che non siano di per sè stesse contrarie alla essenza e alla natura dell'atto compiuto: cosicchè nei contratti in genere, la legge, nel determinarne gli effetti giuridici, parte dalla supposizione che i contraenti non li determineranno diversamente. Ma la cambiale, come carta-moneta, non si concilia punto con questa libertà: essendo essa destinata a una circolazione rapida, non si può imporre al possessore il peso di esaminare ogni momento se restrizioni, e quali restrizioni, siano state apposte in essa. Anche in Germania alla conferenza di Lipsia fu stabilito il principio che gli effetti giuridici della cambiale sono immutabili, e che ad essi non si può derogare che quando la legge espressamente lo permette. Bisogna ritenere per regola che le prescrizioni relative alla

cambiale sono stabilite dalla legge nell' interesse generale del commercio, con un carattere di necessità assoluta, e che in generale esse non possono essere modificate dalla volontà delle parti: cosicchè, quando nella cambiale si trovino condizioni, rate, contingenze ampliative o restrittive, o eccezioni, cessa l' obbligazione cambiaria. [1]

31. La promessa di interessi contenuta in una cambiale, siccome repugnante alla sua indole di carta-moneta, si considera come non scritta (art. 254). La nostra legge non ha su questo proposito seguìto l' esempio della Novella di Norimberga, la quale, per risolvere la grave questione sollevata nel silenzio della legge germanica, dichiarò che la promessa d' interessi toglie al documento gli effetti cambiarii. Ciò parve troppo rigoroso e contrario al pubblico interesse ed alla stessa presunta volontà dei contraenti. [2] Il ritenere invece soltanto come non scritta la promessa di interessi, piuttostochè comminare nullità della cambiale, è molto più provvido, perchè da una parte serve a mantenere il credito delle cambiali, mentre dall' altra lascia sempre aperta una via a chi vuol comprendere gl' interessi nella somma cambiaria; la via, cioè, di emettere cambiali a scadenza fissa, ed aumentare la somma cambiaria di quel tanto che corrisponda all' interesse della somma principale dal giorno della creazione al giorno di scadenza del titolo.

32. Seguendo l' ordine adottato dal Codice, si avrebbe qui a parlare della cambiale tratta sopra una persona e pagabile presso un' altra, detta anche *cambiale domiciliata:* di questa abbiamo trattato poco sopra (n. 20), e là rinviamo il diligente lettore.

33. La cambiale può essere tratta a favore dello stesso traente. È questa la disposizione dell'articolo 255 capoverso, per la

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, II edizione, pag. 22 e 23 — Kitka, *Illustrazioni*, § 76 e 77, pag. 337 e seg. — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 25.

[2] *Relazione che accompagna il Progetto definitivo*, pag. 24.

quale si viene così a stabilire che si ha cambiale perfetta anche quando il traente ha designato sè stesso come prenditore, senzachè sia necessaria l'apposizione di una girata, cosicchè il trattario che accetti una cambiale a favore del traente, rimane obbligato verso di lui come lo sarebbe stato verso un altro prenditore qualsiasi. Questa maniera di trarre cambiali è utile nella pratica: si supponga infatti il caso che una persona poco conosciuta nel luogo della sua residenza voglia procurarsi denaro con una cambiale tratta sopra un suo corrispondente: egli non troverà chi prenda questa cambiale soltanto per fiducia verso di lui, mentre il corrispondente gode, supponiamo, gran fiducia nel luogo stesso; ma si dubiterà se questo corrispondente voglia o no accettare. Ora, per ottenere la cambiale già rivestita dell'accettazione del corrispondente e negoziarla, non rimane al traente altro mezzo che di trarla a proprio favore, spedirla all'accettazione, e, riavutala coll'accettazione medesima, negoziarla realizzandone l'ammontare. Ciò val molto meglio che spedire la cambiale all'accettazione lasciando il nome del prenditore in bianco, giacchè potrebbe essere smarrita e rivolta a proprio favore dal primo che la ritrovasse, che riempisse col proprio nome lo spazio lasciato in bianco destinato a ricevere l'indicazione del prenditore dopo ritornata la cambiale munita d'accettazione, e che negoziasse la cambiale così indebitamente appropriatasi ad un terzo; [1] nel qual caso senza dubbio il traente e l'accettante sarebbero tenuti verso il possessore di buona fede in forza dell'articolo 332, il quale dispone che il possessore legittimandosi mediante una serie non interrotta di girate, che giungano fino a lui, non può essere obbligato a rilasciare la cambiale, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto; e in forza dell'articolo 324 che dispone non potersi opporre al possessore se non le eccezioni a lui personali.

---

[1] Demangeat sur Bravard, *Lettre de change*, pag. 47, nota.

34. La cambiale può essere tratta per ordine e per conto di un terzo (art. 255). Siffatto genere di cambiali è assai utile nella pratica. Un commerciante di Firenze, per esempio, il quale abbia debito con un altro commerciante di Livorno e credito con un altre di Siena, ordina al commerciante di Livorno di trarre in proprio nome, ma per conto di lui, una cambiale sul commerciante di Siena. Quello di Livorno negozia la cambiale e ne ritira la somma, pareggiando così le sue partite con quello di Firenze: poi il possessore si presenta al commerciante di Siena, il pagamento del quale verrà così a pareggiare le partite di tutti e tre i commercianti: e ciò sarà ottenuto con un atto solo e senza trasporto di denari da luogo a luogo.

Nella pratica, colui che trae la cambiale si chiama *traente per conto*: colui per conto del quale è tratta, *datore d'ordine*.

Non va confusa la cambiale per ordine e per conto di un terzo con quella sottoscritta da un mandatario; in questa il mandatario agisce in nome del mandante, nè contrae, per regola, obbligazione verso i terzi. Invece nella cambiale per ordine e per conto di un terzo il traente si obbliga direttamente verso i possessori di essa, mentre il datore d'ordine non acquista coi terzi alcun rapporto, perchè per l'articolo 381 il commissionario è obbligato direttamente verso la persona, colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo; ma il committente non ha azione contro le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione alcuna verso di lui.

Sulla cambiale tratta per ordine e per conto di un terzo, possiamo stabilire i seguenti principii:

1° *Rapporti fra datore d'ordine e traente per conto.* Il datore d'ordine è obbligato a procurare che la cambiale venga accettata e che alla scadenza si trovi provvista dei fondi presso il trattario. Il traente per conto ha l'obbligo di adempiere fedelmente all'incarico ricevuto e a non violare od oltrepassare l'incarico stesso, sotto pena di risentire il carico

dell'eccesso, o della violazione da lui commessa (art. 383): deve perciò trarre la cambiale conformemente all'ordine ricevuto, per la somma stabilita dal datore d'ordine, colla scadenza e colle modalità parimente da questi stabilite.

2° *Rapporti fra il traente per conto e i terzi obbligati, o possessori della cambiale.* Verso di loro egli è obbligato direttamente e in proprio, come se la cambiale fosse tratta per conto suo; perchè, come abbiamo sopra veduto, per l'articolo 381 il commissionario è obbligato direttamente verso la persona colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.[1]

3° *Rapporti fra il datore d'ordine e i terzi.* Si è dibattuta in Francia la questione se verso i terzi rimanga o no obbligato il datore d'ordine. Alcuni hanno ritenuto che il datore d'ordine non è mai obbligato direttamente verso di loro, perchè il semplice nome di una persona scritto sopra una cambiale per designarla come datore d'ordiue non può avere la forza di obbligarla.[2] Altri invece hanno ritenuto che il datore d'ordine è sempre obbligato verso i terzi, quando il traente per conto di lui non ha violato o ecceduto il suo ordine.[3] Ma questa opinione non ha fondamento per noi di fronte al più volte citato articolo 381, dal quale è stabilito che il committente non ha azione verso le persone, colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione contro di lui. Rimarrà però sempre libera un'azione ai terzi da sperimentarsi contro il datore d'ordine, quando essi abbiano pagato la cambiale; e sarà l'azione concessa dall'articolo 1234 del Codice civile, in forza del quale i creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore. Ma

---

[1] Consulta la decis. della C. di app. Ancona sez. di Perugia 20 gennio 1865 (*Legge*, V, 444).

[2] Vincens, *Legislation com.* Tom. II, Lib. 8, cap. 9, n. 5.

[3] Pardessus e Locre (*Consultazione riportata dal Sirey*, Tom. XIX, 2 pag. 263).

questa azione non sarà cambiaria: e non la rammentiamo qui se non per esuberanza. Dunque, concludendo, i terzi non hanno alcuna azione cambiaria contro il datore d'ordine.

4° *Rapporti fra il traente per conto e il trattario.* Fra costoro la cosa cambia di aspetto: mentre i terzi hanno contrattato direttamente col traente per conto senza preoccuparsi del datore d'ordine, invece il trattario, col fatto della sua accettazione, è venuto implicitamente a riconoscere la verità dell'ordine e il debito suo verso il datore d'ordine. Riconosciuta così dal trattario la verità dell'ordine e la esistenza del debito suo verso il datore d'ordine, il traente viene ad esser messo fuori, e non resta in lui, nei rapporti col trattario, che la figura di un mandatario del datore medesimo. Dunque il trattario non ha azione verso il traente per conto: invece il traente per conto ha azione cambiaria verso di lui per l'articolo 26S, il quale stabilisce che l'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, senza far distinzione se egli sia traente in proprio nome o per conto di un terzo: distinzione che non è ammissibile neppure nella interpetrazione della legge, perchè *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.*

5° *Rapporti fra il datore d'ordine e il trattario.* Le azioni che possono darsi fra questi due non sono cambiarie: non quella del trattario contro il datore d'ordine perchè l'articolo 268 stabilisce che il trattario non ha azione cambiaria contro il traente, e tanto meno quindi contro il committente del medesimo: non quella del datore d'ordine contro il trattario, perchè il primo è fuori della cambiale, e i suoi rapporti col trattario hanno natura del tutto estranea alle obbligazioni che nella cambiale si concretano.

Oltre la cambiale per ordine e conto altrui si conosce nella pratica anche un altro genere di cambiali, cioè *le cambiali per proprio o per altrui conto a scelta del trattario.* Questo istituto, che viene chiamato erroneamente indicazione al bisogno, è una specie di indicazione al bisogno impropria. In

una cambiale con indicazione al bisogno impropria non vi è indicazione al bisogno e non vi è bisognatario, ma soltanto l'indirizzo unico del trattario. Nella indicazione al bisogno impropria non si fa che aggiungere un nuovo obbligato alla provvista nei rapporti col trattario. [1]

35. La cambiale deve essere scritta su carta con bollo proporzionale alla somma in essa indicata. [2] Però la mancanza o insufficienza del bollo non è stata ritenuta dalla giurisprudenza come causa di nullità, ma soltanto come causa di una multa per il contravventore. [3] Non è così per la legge inglese, la quale commina la nullità al titolo cambiario nel caso di mancanza o insufficienza di bollo. Perciò fu ritenuto che gli effetti di commercio tratti all'estero e pagabili in Inghilterra devono, prima di essere presentati al pagamento o negoziati, munirsi del bollo *ad valorem:* altrimenti sono nulli. [4]

36. Da quale legislazione sarà governata la forma della cambiale tratta da una nazione sopra un'altra, o emessa in una nazione e pagabile in un'altra? Senza dubbio dalla le-

---

[1] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II. 62.

[2] Per l'articolo 4 della legge sul bollo 13 settembre 1874, il bollo per le cambiali è il seguente:

Fino a L. 100	Cent.	5
da L. 100 a 200	»	10
da » 200 a 300	»	15
da » 300 a 600	»	30
da » 600 a 1000	»	50
da » 1000 a 2000	Lire	1 —

e così di seguito per ogni L. 1000 cent. 50 di più. Per le cambiali e i recapiti di commercio inferiori a L. 1000, le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intiero. Per le cambiali o effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa suddetta è raddoppiata. Secondo l'articolo 143, n. 17, della Legge 13 settembre 1874 sul registro, sono esenti dalla tassa di registro le cambiali, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze, e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sulle medesime.

[3] Corte di appello di Torino 29 luglio 1861 (*Legge*, 1, 590).

[4] C. dei fallimenti di Londra 9 novembre 1861 (*Legge*, II, 127).

gislazione del luogo ove è creata, quando anche questa legislazione sia del tutto contraria a quella del luogo ove deve pagarsi.[1] Per ciò che riguarda gli atti e le obbligazioni, le quali successivamente si compiono in relazione alla cambiale, anche esse devono regolarsi secondo la legge del luogo ove si compiono. Così, per una cambiale creata in Italia e girata in Francia, la girata si regola colla legge francese: se l'accettazione si fa in Inghilterra, la forma dell' accettazione segue le leggi inglesi; e così via dicendo. Parimente, se la cambiale è pagabile in Inghilterra, il modo di chiedere il pagamento, e le formalità necessarie per domandarlo e per costatarne il rifiuto, seguiranno le leggi inglesi.[2] Ciò risulta indubbiamente dall' articolo 58 del Codice di commercio, il quale dispone che la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l' esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso la eccezione dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile, che permette ai contraenti di seguire, nel compiere atti, le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutti i contraenti medesimi.

Abbiamo veduto come il predetto articolo 58 disponga che non solo quanto alla forma, ma anche quanto agli effetti degli atti commerciali si abbia riguardo alla legge del luogo ove si eseguiscono. Quindi tali atti seguiranno la legge del luogo, sia quanto alla loro *necessità*, sia quanto al *tempo*, sia quanto al *modo* con cui debbono esser fatti. Così, per esempio, chiunque è nel caso di levare un protesto in paese straniero, lo leverà secondochè la legge del luogo esige che sia levato o no, e lo leverà nel tempo e nelle forme volute da

[1] Massé, *Le droit comm. dans ses rapports avec le droit des gens et civil*, seconda edizione, tom. I, n. 581, pag. 488 e seg.

[2] Bravard, *Lettre de change*, pag. 33.

quella legge. Però sul primo punto, sull'essere cioè dispensato il possessore dal levare il protesto quando la legge del luogo dispensa dal levarlo, nasce questione tra gli scrittori: questione che tratteremo laddove parleremo del protesto.

Possiamo adunque concludere che, come gli atti e le obbligazioni commerciali sono regolati dalla legge del luogo ove hanno vita, così anche la loro validità è regolata dalla legge stessa. Cosicchè fra più girate concepite nello stesso modo una può esser valida, un'altra no: la girata, per esempio, senza indicazione del valore fornito non varrà che come procura in Francia: sarà valida in Italia. La girata in bianco sarà irregolare in Francia, e valida in Italia. Giustamente dagli scrittori è stata ritenuta un errore la sentenza della Cassazione di Parigi, in data 2 luglio 1842, che stabiliva principii contrarii.[1]

Non possiamo passare sotto silenzio su questo proposito come la Magistratura e le Camere di cammercio[2] abbiano propugnato la necessità di un diritto cambiario comune coi varii Stati, che hanno con noi più frequenti rapporti di commercio. Già le nostre Camere di commercio nel Congresso tenutosi in Genova espressero il voto di una legge cambiaria internazionale: a questo voto si associarono nel 1870 il congresso dei giuristi ungheresi, e nel 1872 quello dei giuristi tedeschi, che propugnò come un bisogno della vita commerciale e del credito, la creazione di un diritto cambiario comune a tutti gli Stati d'Europa ed agli Stati Uniti dell'America del Nord. Questa unificazione del diritto cambiario internazionale produrrebbe maggior sicurezza nelle contrattazioni, imprimerebbe alla cambiale il carattere di valore universale, e verrebbe a togliere di mezzo la possibilità di quei gravi inconvenienti, dei quali si ebbe un deplorevole esempio nei moratorii pubblicati durante la guerra franco-prussiana del 1870-71.

---

[1] Phoelix, *Droit international privé*, n. 80. — Savigny, *System des heutigen romischen Rechts*, VIII, § 381.
[2] *Osservazioni, pareri, ecc.* 182.

SEZIONE II.

DELLA GIRATA

Sommario

37. Tra le cause più efficaci del credito cambiario bisogna annoverare la *girata.* Pel commercio, la cambiale non ha importanza se non in quanto essa può esser ceduta a un' altra persona nella maniera più speditiva, a guisa di una carta-moneta. Spesso il nome del traente, o dell' emittente, e il credito di cui gode, non sono tali da determinare un negoziante a scontare una sua cambiale, ad accettarla in pagamento, e a servirsene come mezzo di pagamento alla sua volta; ma quando alcuno dei giranti già sottoscritti nella cambiale, o la persona che offre di sottoscriversi come girante nel trasmetterla, passano per solventi e godono fiducia, la cir-

colazione di essa diviene facile, perchè il possessore rassicurato dalla solvenza dei giranti, non concepisce alcun timore pel caso di mancato pagamento da parte del trattario, o dell' emittente.[1]

È per servire a siffatta utilità che la legge ha stabilito una maniera di trasmettere la cambiale più semplice che per gli altri atti, e che è appunto la *girata*. Essa può definirsi l'atto, col quale il possessore di una cambiale ne trasferisce la proprietà ad un terzo, sostituendolo nei proprii diritti e rimanendo, per regola, solidariamente responsabile dell'accettazione e del pagamento di essa alla sua scadenza, insieme cogli altri obbligati (art. 256). Quest'atto, semplice nella forma, presenta il duplice vantaggio e di permettere altrettante negoziazioni con una stessa cambiale (il che rende questa un surrogato del danaro), e di aumentare alla cambiale stessa vieppiù il credito per l'apposizione di nuove firme di solidariamente coobbligati. Colui che trasmette la cambiale in tal modo si chiama *girante:* chi la riceve, si chiama *giratario* di fronte al suo immediato girante, e l' ultimo giratario si chiama *possessore* di fronte a tutti i sottoscritti nella cambiale.

38. Dispone l'articolo 256 che « la girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti. » La *girata* dà vita, nei rapporti tra girante e giratario, quasi alle stesse obbligazioni e alle stesse azioni che la cambiale genera fra il traente, o l' emittente, e il prenditore. Il giratario viene ad acquistare tutti i diritti del possessore, tanto principali che accessorii, contro il traente, o l'emittente, e contro tutti gli altri coobbligati cambiarii. Così, se la cambiale fosse garantita con ipoteca (il che sarebbe permesso, sia perchè non è contrario ad alcuna espressa disposizione di legge, sia perchè, per l'articolo 1978 del Codice civile, si può costituire ipoteca con privata scrittura), questa pure si trasferirebbe nel giratario.[2]

---

[1] Mittermaier, *Revue etrangére et francaise*, t. VIII, pag. 111 e 112.
[2] Vidari, *Lettera di cambio,* 169.

Così pure il giratario acquista il diritto di trasmettere ad altri la cambiale mediante ulteriore girata; [1] di promuovere azione di regresso non solo contro il suo girante immediato, ma contro tutti i coobbligati cambiarii in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; di agire contro alcuno degli obbligati, o contro tutti; di trarre una rivalsa, ecc.

Può accadere che la cambiale, nella serie delle successive trasmissioni mediante girata, ritorni, in forza di nuova girata, nelle mani di alcuno dei sottoscrittori cambiarii. Quali ne saranno le conseguenze giuridiche? Esse saranno diverse, secondochè la cambiale ritornerà nelle mani del traente, o dell' emittente, ovvero del trattario, ovvero di un girante anteriore.

Se la cambiale, nella serie delle trasmissioni, ritorna mediante girata nelle mani del traente (e qui contempliamo la cambiale tratta), il traente stesso non può avere altro diritto che contro l'accettante; nè gli compete azione, in caso di mancato pagamento, contro il suo girante o i suoi giranti anteriori, giacchè verso di loro ha da una parte dovere, come traente, di garantire; ha dritto come giratario, dall'altra, ad essere garantito: un diritto e un dovere che si elidono a vicenda per la massima « *quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio.* » Molte leggi proibiscono la trasmissione della cambiale al traente, attaccandosi al principio che il traente stesso non può acquistare alcun diritto resultante dalla cambiale contro il trattario che accettò. Ma, dichiarando il nostro Codice (art. 268) che l' accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, non si può più parlare di simile restrizione.

Se la cambiale, nella serie delle trasmissioni, ritorna mediante girata nelle mani dell'emittente (e qui contempliamo

[1] Una girata può essere fatta a più persone? Sebbene Brauer e Treitscke opinino di sì, riteniamo con Pöhls di no, perchè il carattere di una e indivisibile della cambiale ci sembra opporvisi. (Si veda Brauer, pag. 47).

la cambiale propria, detta più specialmente *vaglia cambiario,* o *pagherò cambiario*), allora l' emittente viene ad assumere in sè la duplice veste di creditore e di debitore: perciò la cambiale si estingue per confusione.

Se la cambiale ritorna nelle mani del trattario, bisogna distinguere. O egli pure gira alla sua volta la cambiale mediante girata trasmessagli, e allora, sia o non sia anche accettante, la girata da lui eseguita produce gli effetti ordinarii; però quando egli sia anche accettante, duplice diviene la obbligazione sua: come accettante e come girante. Ovvero il trattario non gira alla sua volta la cambiale mediante girata trasmessagli, e allora gli effetti variano secondochè esso sia anche accettante, o no. Se lo è, debito e credito si confondono, e tutti coloro, verso i quali egli è obbligato come accettante sono liberati. Se non lo è, egli può levare il protesto contro sè stesso per mancata accettazione, o per mancato pagameuto, ed agire di regresso contro tutti i coobligati; giacchè il trattario nou essendo accettante, può considerarsi in tal caso come un terzo possessore qualunque. [1]

Se finalmente la cambiale ritorna nelle mani di alcuno dei giranti, tutti i giratarii susseguenti alla prima girata di lui rimangono liberati: infatti, come girante egli ha il dovere di garantire i giratarii susseguenti alla sua prima girata: come giratario, per l'ulteriore ritorno della cambiale nelle sue mani, ha il diritto di essere garantito da tutti gli anteriori giranti: dunque, di fronte ai giratarii susseguenti alla sua prima girata, egli ha da una parte un diritto e dall'altra un dovere, eguali e contrarii ambedue, e che si elidono, sempre in forza della citata massima « *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.* » [2] Rimane però sempre ferma

[1] Vidari, *Opera sopra citata,* 71.

[2] Ritenendo una opposta opinione si aprirebbe l' adito a collisioni dannose per i giranti intermedii, che dovrebbero pagare in forza della loro girata, per esercitare a parte le loro ragioni di regresso contro quello cui fu retrocessa la cambiale. È nella natura stessa della cosa

l'azione del girante, nelle cui mani sia rientrata la cambiale, contro i giranti antecedenti alla sua prima girata, e rimane fermo altresì in lui l'obbligo verso coloro, ai quali ulteriormente trasmettesse la cambiale stessa.

39. La girata si distingue essenzialmente dalla ordinaria cessione sotto due rapporti. [1]

1° Colui, cui la cambiale è stata girata, non entra solamente nella posizione del suo girante, ma entra in rapporto immediato cogli obbligati cambiarii. Dunque i diritti derivanti dalla cambiale non passano tali quali sono, modificati dalla posizione personale del girante al di fuori della cambiale, ma passano come esistenti di per sè stessi, indipendentemente dalla posizione particolare del girante, determinati esclusivamente dalla cambiale, come diritti stabiliti in una maniera immediata e diretta verso gli obbligati: in conseguenza, colui a cui la cambiale è girata, non può vedersi apposta alcuna eccezione che riguardi il suo girante.

2° Il girante garantisce il pagamento della cambiale: non è come il cedente, che promette la garantia soltanto in una certa misura e verso il suo cessionario soltanto: il girante è tenuto come il traente, o l'emittente, a una garanzia totale e verso ogni legittimo possessore: la sua obbligazione ha lo stesso oggetto che quella del traente, o dell'emittente, e degli altri giranti: è sempre solidale. Ma nello stesso tempo la sua obbligazione è indipendente da quella degli altri garanti, specialmente da quella del traente, o dell'emittente, in questo senso che ogni girata è un atto che sussiste di per sè stesso, e che, quando la cambiale abbia le forme volute dalla legge, obbliga pienamente il girante anche se il traente, o l'emit-

---

che nel ritorno della cambiale da un giratario posteriore a uno anteriore, le girate intermedie rimangono distrutte. — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* 31. — *Gazzetta giudiziale di Vienna,* 1853 n. 27.

[1] Vedi la decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 15 giugno 1871 *(Legge,* XI, 691)

tente, vero o preteso, come incapace o a ragione di un falso, non sarebbe tenuto in virtù di quella [1] (art. 327 e 328).

3º La girata trasferisce senz'altro nel giratario il diritto contro i terzi coobbligati: nè vi è bisogno, come per la ordinaria cessione, di fare l'intimazione al debitore della seguita cessione cambiaria, nè di accettazione di questa da farsi con atto autentico dal debitore. (Cod. civ. art. 1539).

40. La cambiale è di per sè stessa trasmissibile mediante girata senza bisogno della clausola « *all'ordine* » voluta dal Codice abrogato. Soltanto una esplicita proibizione può menomare questa regola. E ciò che dispone l'articolo 257, pel quale se il traente, l'emittente, od il girante, ha vietato il trasferimente della cambiale per mezzo di girata, colla clausola « *non all' ordine,.* » od altra equivalente [2] le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione. Nel Progetto preliminare si era seguito il sistema della legge tedesca, la quale distingue se la clausola « *non all'ordine* » è apposta dal traente (art. 97 e 98 legge cambiaria tedesca) o da uno dei giranti (ivi, art. 15 e 98), stabilendo che nel primo caso la girata fatta malgrado il divieto non ha effetto cambiario: mentre nel secondo, il girante che appone la clausola è liberato dall'azione di regresso di fronte a coloro, che abbiano acquistato la cambiale per mezzo della girata fatta malgrado il divieto. Ma tal distinzione, censurata da molte Camere di commercio come contraria all'indole della cambiale, non fu ripetuta nel Progetto definitivo, nè tampoco nel Codice.

Adunque la clausola, « *non all' ardine* » apposta dal traente,

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung,* seconda edizione, pag. 44 e 45.

[2] La giurisprudenza tedesca ha ritenuto non significare divieto di girata il fatto di essersi cancellate le parole « *all' ordine,* » ponendosi in vece la parola « *medesimo* » dopo il nome del prenditore. (Archivio cambiario, II, p. 204.)

o dall'emittente, fa sì che egli sia obbligato cambiariamente soltanto verso il prenditore, e dispensato da qualunque garanzia cambiaria verso gli aventi causa da lui; ma a costui è permesso di girare il titolo con effetti cambiarii, rimanendo sempre il traente, o l'emittente, irresponsabile degli obblighi derivanti da siffatte trasmissioni. La stessa clausola, apposta da alcuno dei giranti, porta la conseguenza che il girante stesso è obbligato cambiariamente soltanto verso il suo giratario, e non verso i giratarii successivi, che abbiano avuto la cambiale in forza della girata fatta malgrado il divieto.

41. La girata, quanto alla sua forma, deve anzitutto essere *scritta sulla cambiale.* Questa disposizione dell'articolo 258 è in armonia col principio che la cambiale deve in sè medesima contenere tutti i suoi requisiti principali del pari che le sue modificazioni e i suoi mezzi di trasferimento: sarebbe un denaturare l'indole della cambiale l'ammettere che la girata, così strettamente connessa con lei, potesse farsi per atto separato. Perciò la girata fatta per atto separato, anche autentico, avrà gli effetti di una semplice cessione, e non porterà seco menomamente effetti cambiarii. Su ciò non può esser dubbio, giacchè la nostra legge toglie, esigendo che la girata sia scritta sulla cambiale, tale questione che in Francia si era agitata, ma che però era stata risoluta dalla dottrina prevalente nel senso che la girata per atto separato non porta effetti cambiarii. [1] Soltanto il Nouguier riteneva il contrario, perchè, diceva, gli avversarii partivano dal principio che la girata dovesse scriversi sulla cambiale e ponevano questo principio come provato; mentre appunto questo, aggiungeva, è ciò che dovea esser dimostrato secondo il Codice francese. Ma il Nouguier stesso sarebbe oggi del parere dei suoi contradittori, per ciò che riguarda la cambiale in Italia, di fronte alla esplicita disposizione dell'articolo 258. Adunque

---

[1] Pardessus, *Droit com.* 342 e *Contr. de ch.* 105. — Pothier, *Contr. de ch.* 105. — Dalloz, *Rèp.* v° *Effets de commerce,* 343.

una girata fatta per atto separato non produce che gli effetti, secondo i casi, di una cessione, e mai quelli cambiarii.

42. La girata deve essere *datata, e sottoscritta dal girante* (art, 258). La data è indispensabile per la girata come lo è per la creazione della cambiale. Essa serve a far conoscere se il girante era, all'epoca della girata, capace o no, in stato di fallimento (o presso a cadervi) o no. È necessaria inoltre, nel caso che un avallante abbia dichiarato di garantire per tutti i giranti di data anteriore a quella dell'avallo, per conoscere quali giranti siano favoriti da tale avallo. Inoltre, dovendo la data enunciare anche il *luogo* nel quale l'atto commerciale è creato, oltre che il tempo (art. 55), la indicazione del luogo nella girata è utile a far conoscere se essa fu fatta colle formalità volute dalla legge in esso vigente, giacchè *locus regit actum;* e finalmente è utile per conoscere dove il possessore debba esercitare l'azione di regresso, dove debba indirizzarsi l'avviso da darsi rispettivamente a ogni girante della mancata accettazione o del mancato pagamento. È a notarsi che il nuovo Codice non ripete la disposizione del Codice abrogato (art. 773), nella quale si permetteva di indicare la data colle parole « *data come retro.* » Questa disposizione era pericolosa e fonte di litigi, tantochè anche in Francia la magistratura e la dottrina le si mostrarono sempre avverse, nè il Codice francese volle accettarla.

La girata deve essere *sottoscritta:* abbiamo già detto, parlando della sottoscrizione del traente, o dell'emittente, che cosa essa deve contenere, e come si regola: là rimandiamo lo studioso lettore.

43. Non è necessario che la girata contenga, lo abbiamo veduto, la clausola « *all'ordine,* » nè importa che indichi il valore somministrato, requisiti ambedue voluti dal vecchio Codice. Per quello la cambiale non poteva considerarsi come illimitatamente girabile, rappresentando essa semplicemente il documento comprovante l'avvenuto cambio traiettizio: e ad imprimerle il carattere di girabile era necessaria la clausola

« *all'ordine* » espressa dal traente, senza la quale non poteva esser messa in circolazione. Ma il nuovo Codice, rendendo omaggio alla natura di carta-moneta acquistata dalla cambiale nell'odierno commercio, e sul riflesso che una cambiale non trasmissibile per girata è priva di uno dei principali officii economici cui è destinata, ha stabilito che la sua girabilità non può esser menomata che da una espressa dichiarazione contraria.

Quanto al valore somministrato, come la indicazione di esso non è prescritta per la creazione della cambiale (art. 251), tanto meno giustamente potrebbe esigersi per la girata.

44. La Commissione per la riforma del Codice di commercio non credè necessario di stabilire che la girata può scriversi anche su un foglio di allungamento della cambiale, perchè gli usi del commercio provvedono completamente al modo di render possibile una serie ulteriore di girate, quando lo spazio a tergo di questa sia esaurito.[1] Ed infatti è generale nel commercio l'uso di attaccare un altro foglio, presso a poco eguale a quello della cambiale, a una delle sue estremità: sul quale foglio attaccato si scrivono le successive girate. Esso si chiama *coda* o *foglio di allungamento*. Per evitare il pericolo che il giratario abusi di questo foglio di allnngamento e, staccandolo dalla cambiale originaria, lo attacchi a un'altra di maggior valore, sarà opportuno che il girante scriva la sua sottoscrizione, o altra parola, parte sul corpo della cambiale, e parte sul foglio di allungamento. Si consiglia anche da qualche scrittore di notare nel foglio di allnngamento la somma cambiaria.[2]

45. Sebbene a costituire la girata regolare, quella girata che dicesi *piena*, occorra la data, e il nome di colui al quale si trasmette la proprietà del titolo cambiario, e anche una

[1] *Atti della Commissione, ecc.* Verb. 256.

[2] Fulman, *Lettre de change,* XIV, 26, 5 — Nouguier, *Lettre de change,* 143 — Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca,* 32.

qualche frase che indichi la volontà di trasmetterla (per esempio: « *e per me pagherete al signor, ecc.* ») nondimeno essa è valida anche se il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale (art. 258). Si ha allora la così detta girata *in bianco*. Non importa qui ripetere quanti vantaggi siffatta girata arrechi al commercio, riducendo la cambiale una specie di titolo al portatore e permettendo a chi la possiede di trasmetterla anche colla sola consegna manuale senza obbligarsi e senza apparire sottoscritto su di essa.

Per verità, qualcuno nella Commissione per la riforma del Codice di commercio avrebbe voluto che nella girata fosse sempre richiesto il requisito della data a pena di nullità. Ma fu disposto diversamente appunto per rendere possibile l'uso della girata in bianco, il quale rimarrebbe distrutto colla esigenza della data. Inoltre fu osservato che il requisito della data voluto a pena di nullità avrebbe compromesso l'interesse dei terzi e avrebbe fatto nascere gravi questioni ogni qual volta dovesse decidersi sulla verità della data apposta: e si notò ancora che nelle provincie meridionali è da molto tempo in vigore per le fedi di credito del Banco di Napoli il sistema delle girate che possono dirsi *in bianco*, perchè soventi consistono nella sola firma, e che non solo non si ritenne mai necessaria la data delle girate, ma che anzi nessun inconveniente è mai derivato dalla più ampia libertà lasciata in quella materia: la girata in bianco, si concludeva dai propugnatori di essa, è incompatibile colla richiesta della data, e il commercio se ne vale con frequenza senza che ne siano derivati pregiudizii. [1]

46. Nel Codice abrogato la girata in bianco era proibita, perchè offre il pericolo che chiunque trovi o sia incaricato di negoziare una cambiale con girata siffatta potrebbe frau-

[1] *Atti della Commissione, ecc.* Verb. 255.

dolentemente riempirla a proprio favore e convertirla a proprio vantaggio. Nondimeno nella pratica commerciale si usava, perchè corrispondente ai bisogni e agli interessi del commercio; e avvenne spesso che la giurisprudenza, mettendosi in conflitto colla legge, la ritenne valida. Talchè la disposizione che permette di usare della girata in bianco fu generalmente approvata dalla Magistratura e dalle Camere di commercio.[1]

Però, ammettendola, la legge ha voluto che la girata in bianco sia scritta *a tergo* della cambiale, a differenza di quella *in pieno*, che può essere scritta anche sulla faccia anteriore.

La ragione sta in ciò che, se fosse la girata in bianco scritta sulla faccia anteriore della cambiale, potrebbe confondersi con una accettazione in forza dell' articolo 262 che riconosce la validità dell' accettazione quando l' accettante scriva anche soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale. L' espressione dell' articolo 258 viene a dire implicitamente che la girata in bianco scritta *sulla faccia anteriore* della cambiale non è valida; così almeno resulta interpretando *a contrario sensu:* perciò non possiamo convenire colla opinione dell' illustre Vidari, quando ritiene[2] che la girata in bianco sarebbe valida anche se scritta sul davanti, perchè l'essere scritta, egli dice, sul di dietro è piuttosto una misura di cautela pel girante che una obbligazione tassativa. A noi pare che la nostra legge attuale non possa permettere questa larga interpretazione, che il Vidari dava all'articolo 12 della legge di cambio tedesca, corrispondente nella sostanza al nostro articolo 258. Mettiamo anche in dubbio la validità nel caso che immagina il Basevi, quando dice che la girata in bianco scritta sul davanti varrebbe, se la sottoscrizione del girante susseguisse a una girata piena scritta sul davanti e nella quale apparisse come di giratario il nome di colui, la cui sottoscrizione sussegue poi come girata

[1] *Relazione al Progetto definitivo*, pag. 26.
[2] *Lettera di cambio.*

in bianco.[1] Del resto in questi casi il prudente discernimento del giudice saprà valutare le circostanze per pronunciare sulla validità di girate simili.

47. Ammessa la facoltà di usare la girata in bianco, ne segue che chi possiede una cambiale in forza di girata siffatta può trasmetterla ad altri in più maniere; sia con una semplice tradizione manuale, e allora il nuovo possessore è immediatamente legittimato per la girata in bianco: sia scrivendo nel bianco il nome del nuovo possessore, e così consegnando a lui la cambiale con girata in pieno e mettendo in comunicazione diretta, sul titolo cambiario, il girante in bianco col nuovo possessore stesso, in modo da rimanere egli trasmittente estraneo nella serie delle girate; sia riempiendo la girata in bianco a proprio favore, e così, completata la girata col proprio nome, trasmettere la cambiale o con girata in pieno, o con girata in bianco; sia finalmente alla girata in bianco facendo seguire alla sua volta la sola sua sottoscrizione, ossia un'altra girata in bianco, e così consegnando la cambiale ad altri. Fra tutti questi mezzi per il girante il migliore è la tradizione manuale del titolo, la quale gli permette di realizzare l'importo di quello senzachè il suo nome apparisca sul medesimo e senza assumere obbligazione di sorta.[2]

Ogni possessore ha diritto di riempiere tutte le girate in bianco (art. 158), comprese quelle intermedie. È questa, sebbene a primo aspetto possa sembrare strana, una savia disposizione. Infatti l'articolo 287 stabilisce che il possessore si dimostra proprietario di una cambiale girata con una serie continua di girate che giungano sino a lui. La girata in bianco non interrompe, di per sè stessa, questa continuità di serie. Ma non potrebbe un terzo di mala fede riempiere fraudolentemente le girate in bianco con nomi diversi da quelli dei veri

---

[1] *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, pag. 32.
[2] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione, pag. 51.

giratarii, e distruggere così la serie continua delle girate, rendendo impossibile al legittimo possessore di addimostrarsene proprietario? Ora, questo pericolo appunto è evitato dal momento che il possessore stesso è autorizzato a riempiere le girate in bianco e togliere così a chiunque il mezzo di riempierle a sua danno. E d' altronde questo riempimento fatto dal possessore non nuoce punto all' interesse dei terzi. [1]

È anzi da consigliarsi al possessore di voler sempre usare della facoltà concessagli dalla Legge, giacchè, se il pericolo cui accennammo si traducesse in realtà, la prova del falso gli potrebbe anche esser molto difficile. [2]

Il diritto di riempiere le girate in bianco si limita allo apporre nello spazio bianco il nome e cognome del giratario e la data, cioè il luogo e il tempo della girata; che se il possessore aggiungesse altre enunciazioni, toccherebbe a lui approvare essere ciò che ha scritto conforme al modo col quale la girata veramente avvenne. [3] Così ha ritenuto anche la giurisprudenza germanica. [4]

Il riempiere le girate è pel possessore una facoltà, non già un obbligo: egli può, anche lasciando stare le girate in bianco come sono, agire cambiariamente contro i coobbligati.

48. « La girata colla clausola « *per procura,* » *per incasso* » *per mandato* » *valuta in garantia* » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura » (art. 259).

In questo modo il giratario non è proprietario della cambiale, ma semplicemente un procuratore del suo girante per procura. Cosicchè le eccezioni, che si possono opporre al girante per procura, si possono opporre del pari al suo gira-

---

[1] Brauer, *op. sopra cit.*, Ivi.
[2] Vidari, *Lettera di cambio*, 196.
[3] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 33.
[4] Silvestri, *Raccolta di decisioni germaniche*, pag. 23.

tario, che è un semplice *alter ego* di lui. Rimanendo la proprietà della cambiale nel girante per procura, ne consegue che, se egli fallisse, i suoi creditori potrebbero far rientrare l'ammontare del titolo cambiario nell'attivo del fallimento.

I rapporti che intercedono tra girante e giratario per *procura* sono rapporti indipendenti dalla cambiale, regolati dalle convenzioni delle parti e delle regole sul mandato. I diritti e gli obblighi del giratario per procura sono per l'articolo 259, i seguenti:

1° Presentare la cambiale all'accettazione, ed esigere cauzione in caso che quella non venga data: specialmente nelle cambiali a certo tempo vista, domandare l'accettazione entro il termine stabilito dalla legge.

2° Presentare la cambiale pel pagamento, dare quietanza: o, in caso di mancato pagamento, levare il protesto e darne avviso all'immediato girante: il quale sarà non già il suo girante per procura, col quale egli forma una persona sola, ma l'immediato girante del suo girante per procura.

3° Ritirare la somma depositata iu giudizio dall'accettante, o dall'emittente.

4° Intentare azione entro il termine di legge contro il traente, o l'emittente, e contro i giranti, e gli avallanti, e l'accettante. Si comprende che, fra i giranti, non può intentare azione contro il suo girante per procura. Nell'esercizio dell'azione gli altri obbligati potranno opporgli, come abbiamo detto, le eccezioni opponibili al suo girante per procura, ossia le eccezioni emananti *ex persona indossantis*.

5° Trasferire il suo potere a un terzo per mezzo di altra girata per procura. Egli ha questo diritto, sia la girata *a suo ordine* o no, purchè non siavi espressa proibizione colla clausola « *non all'ordine* » od altra equivalente. [1] Questa ultima facoltà segna una innovazione del presente Codice, colla

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione, pag. 55, 56.

quale si è risoluta la questione sollevata in Francia, laddove Pothier [1] e Savary [2] ritenevano che il giratario per procura non potesse alla sua volta girare per procura la cambiale, mentre Nouguier [3] e Bravard-Veyrierès [4] ritenevano di sì. Così opinava, anche pel Codice abrogato, il Vidari. [5]

49. Se alla girata fu aggiunta la clausola « *senza garantia* » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria (art. 259). Secondo l'articolo 225 del Codice ora abrogato, si stabiliva che, qualora alla girata fosse aggiunta la clausola « *senza garantia, senza obbligo* » o simile riserva, il girante non assumeva alcuna responsabilità.

Queste parole fecero nascere questione se il girante fosse liberato da qualunque garantia, anche civile, oppure soltanto dalla garantia cambiaria: e in questo senso la giurisprudenza italiana e francese si pronunziò, stabilendo che il solo effetto di tale clausola fosse l'esclusione della garantia cambiaria, salve le altre obbligazioni civili o commerciali dipendenti dalla natura degli atti e dai rapporti giuridici intervenuti tra le parti. [6]

Sarà opportuno riferire su questo proposito un brano della Relazione che accompagna il Progetto definitivo del nuovo Codice di commercio, brano che riassume completamente quanto può dirsi in ordine alla clausola « *senza garantia* » apposta da un girante. Ecco come il Relatore si esprime: [7]

« Nel Progetto Preliminare, volendosi determinare gli effetti della clausola *senza garantia*, od altra equivalente, apposta ad una girata, e ritenendosi che gli effetti di quella clausola si concretino nel tramutare la girata (colla quale si assume garantia *propter veritatem et bonitatem nominis*) in una sem-

[1] *Contrat de change*, p. 229.
[2] *Parfait negociant, parère* 41.
[3] *Lettre de change*, 163.
[4] *Man. de dr. com.* edizione Hauman, n. 99.
[5] *Lettera di cambio*, 90.
[6-7] *Relazione al Progetto definitivo*, pag. 136.

plice cessione per la quale si guarentisce solamente la verità del credito, fu disposto che se alla girata fu aggiunta la dichiarazione *senza garantia*, od altra equivalente, il girante non guarentisce che l'esistenza del credito (art. 247), appunto perchè nella cessione civile dei crediti l'articolo 1542 del Codice civile di regola restringe l'obbligo dei cedenti alla semplice garantia della sussistenza giuridica del credito al tempo della cessione. Tuttavia siffatta disposizione fu censurata dalla Magistratura e dalle Camere di commercio, come quella che poteva far nascere dubbi e questioni, principalmente perchè non indicava di qual credito il girante doveva guarentire l'esistenza, se cioè del credito verso il trattario, ovvero del credito verso i suoi autori. Al che si aggiungeva, nel seno della Commissione, non esser conveniente di attribuire necessariamente alla sola apposizione della girata un effetto qualsiasi, ancorchè minimo, di garantia, altrimenti si creerebbero impacci al commercio, ricusandosi i corrispondenti di adoperarsi per la riscossione delle cambiali di commercianti lontani con apporvi la propria girata *senza garantia*. Or appunto ad evitare la necessità di codesto effetto, senza però escludere necessariamente la possibilità di preesistenti obbligazioni diverse dalla cambiaria, venne concepito l' articolo 253 del Progetto definitivo col quale si limitano gli effetti della clausola *senza garantia* alla sola esclusione degli effetti cambiarii, con una disposizione simile a quella del Progetto Svizzero (art. 361) e della Legge Germanica (art. 14), la quale dichiarando che il girante in tale ipotesi è liberato dall'obbligo dipendente *dalla sua girata*, non intende certamente, come opinano parecchi scrittori, [1] che esso sia liberato da ogni obbligazione, non soltanto cambiaria, ma anche civile o commerciale. [2] Ri-

---

[1] Cattaneo, *Della lettera di cambio*, n. 216 — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio germanica*, pag. 25.

[2] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*. II[a] Edizione. pag. 51 — Vidari, *Lettera di cambio*, n. 179.

mane quindi riconosciuto che allorquando la girata sia accompagnata dalla menzionata clausola, certamente il giratario è avvertito che non fu contratta in virtù della girata medesima la relativa obbligazione cambiaria; e se fuori del fatto della girata non esista verun altro fatto idoneo a produrre in chi la appose un obbligo civile o commerciale, invano il giratario stesso tenterebbe di assoggettarvelo. Ma se in tal guisa viene a dichiararsi la girata impotente *per sè sola* a creare qualsiasi obbligazione, non ne segue che, tolti gli effetti cambiarii, rimanga sempre un obbligo civile; ma si applicheranno dalla giurisprudenza i principii generali del diritto, secondochè esista o non esista un altro fatto produttivo di obbligazioni civili. Così, per esempio, nel caso di una firma di favore, tolta l'obbligazione cambiaria, la quale sarebbe inerente alla semplice forma dell'atto ed alla apposizione della girata, se non fosse accompagnata dalla clausola *senza garantia,* ben potrà sostenersi e decidersi che niun'altra obbligazione anche civile rimane a carico del girante, mentre in altri casi, in cui intervennero rapporti produttivi di qualche obbligo, il girante può tuttora considerarsi vincolato civilmente, ancorchè abbia con quella clausola avvertito il giratario che egli non contraeva veruna obbligazione cambiaria. A queste spiegazioni la Commissione si acquietò, mantenendo perciò la proposta formola dell'articolo 253. »

50. Crediamo utile qui far notare la differenza che passa, negli effetti, fra le due clausole *non all'ordine* e *senza garantia.* Quando colla clausola *non all'ordine* il girante proibisce una ulteriore girata, certamente la persona a cui la cambiale fosse girata malgrado il divieto, non avrebbe azione di regresso contro di lui; ma il girante che appose la clausola stessa sarebbe pienamente obbligato in via cambiaria verso il suo giratario. Invece, quando un girante appone la clausola *senza garantia,* egli non resta obbligato, nè verso i susseguenti giratarii, nè verso il suo immediato giratario, cambiariamente. Ecco il punto essenziale di differenza.

51. « La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione » (art. 260), mentre secondo il Codice abrogato (art. 224), la girata fatta dopo la scadenza non trasferiva la proprietà della cambiale, ma era una semplice procura. Nel sancire questa innovazione il legislatore non ha accettato la distinzione della legge germanica (art. 10) tra il caso in cui la cambiale sia stata alla scadenza protestata regolarmente, e il caso contrario; il che ha dato luogo in Germania a molte difficoltà. Lo avere stabilito che produca indistintamente gli effetti di una cessione soltanto è più corrispondente ai principii di diritto e ai bisogni del commercio:[1] infatti al momento della scadenza la cambiale non ha più ragione di essere, perchè o il debitore cambiario paga, e allora essa viene ad estinguersi col pagamento, o il debitore cambiario non paga, e allora essa viene a sparire per la inesecuzione dell'obbligo cambiario in lei contenuto: insomma il titolo in sè stesso viene a cessare, e non resta al possessore che un credito commerciale: non vi è più cambiale, ma soltauto un credito derivante da cambiale, la cui trasmissione non deve potersi compiere, che mediante le norme della cessione, notificandola, cioè, al debitore[2] e rimanendo ferma nell'accettante, nel traente, o nell'emittente, e nei giranti anteriori alla scadenza il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporre contro il girante che gli ha trasmesso la cambiale scaduta.[3]

---

[1] *Relazione che accompagna il Progetto, ecc.* pag. 26.

[2] Nouguier, *Lettre de change,* 55 — Savary, *Parfait negociant, parere* 15 — Delvincourt, *Ist. de dr. com.* II, 108 — Pardessus. *Droit com.*, 351 — Horson, *Questions,* 87 a 89.

[3] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung,* seconda edizione, pag. 55 — Cassazione di Parigi 24 Cennaio 1809 — Rennes, 8 gennaio 1820.

SEZIONE III.

DELL' ACCETTAZIONE

§ *1. Disposizioni generali.*

Sommario.

52. Generalità — 53. Presentazione del titolo all'accettazione - È facoltativa — 54. Cambiali a certo tempo vista - Presentazione obbligatoria entro un dato termine - Qual'è questo termine — 55. Può essere stabilito un termine diverso - Da chi - Osservazioni - Presentazione delle combiali non a certo tempo vista ordinata da alcuno dei coobbligati - *Quid iuris?* — 56. Accettazione e *vista* - Osservazioni — 57. Termine *unico* per la presentazione e termine *graduale* - Termine nei rapporti coll' estero — 58. Termine in tempo di guerra marittima — 59. È ammissibile accettazione nella cambiale *a vista?* — 60. Divieto di chiedere l'accettazione — 61. Chi può chiedere l'accettazione — 62. Dove - Cambiale domiciliata - Questione - Più trattarii — 63. Forma dell'accettazione - Deve essere scritta sulla cambiale accettazione per telegrafo - Osservazioni - Parola *accetto*; - è tassativa - La sottoscrizione sola è valida - Cautele — 64. Data nelle accettazioni a certo tempo vista - Omissione di essa - Si supplisce col protesto - Verità della data — 65. Accettazione nelle cambiali domiciliate — 66. Termine entro il quale l'accettazione deve esser data - Danni in caso di ritardo — 67. Irrevocabilità dell' accettazione - Qnando ha vita — 68. Rescindibilità dell'accettazione - Errore - Dolo - Violenza - Osservazioni — 69. Accettazione condizionata — 70. Mancanza o rifiuto di accettazioue - Il trattario è arbitro di accettare o no - Prova della mancanza o del rifiuto di accettazione — 71. Prova della mancanza o del rifiuto di accettazione nelle cambiali a certo tempo vista — 72. Obbligazioni dell' accettante — 73. Fallimento del traente — 74. L'accettante è obbligato in via cambiaria anche verso il traente — 75. Non il traente verso l' accettante.

52. *Accettare* una cambiale nel linguaggio commerciale e nella dottrina vuol dire *obbligarsi a pagare la somma in essa scritta.* « *Est vero acceptatio,* hanno insegnato i nostri sapienti maestri, *literarium cambialium generatim promissio*

praesentatori illarum facta de solutione pecuniae in illis contentae praestanda, promissorem obligans. »[1]

Per regola generale l' accettazione può darsi solamente nelle cambiali tratte, contenenti cioè obbligazione di far pagare. In esse il traente incarica il trattario di pagare una determinata somma: il possessore si presenta al trattario, il quale dichiara che pagherà o no, che *accetta* insomma o no l'invito fattogli dal traente.

53. Affinchè il trattario possa accettare o dichiarare che non vuole accettare, occorre, ciò è manifesto, che il possessore gli presenti la cambiale chiedendogli la sua determinazione. È però in facoltà del possessore di domandare o non domandare l' accettazione, giacchè la cambiale può, anche senza di essa, servire ai propri usi, nè essa è di essenza per la validità del titolo cambiario:[2] talvolta anzi accade nel commercio che il possessore non si presenta a domandarla, in segno di fiducia per la solvenza del traente; ma più spesso (e ciò è meglio a consigliarsi) il possessore presenta la cambiale all' accettazione, e così, ottenutala, viene ad acquistare un debitore di più ed aumenta le proprie garanzie.

In altri tempi la presentazione della cambiale all'accettazione era sempre un obbligo per parte del possessore, sotto pena del risarcimento dei danni: *Remittens ante omnia observare debet, ut in tempore cambium ad praesentantem mittat, si quidem alias omne damnum emergens ferre tenetur.*[3] Le teoriche allora insegnate intorno ai danni, cui andava sottoposto il prenditore che non provvedesse al più presto all' accettazione potranno essere utili ed applicabili quando il traente abbia

---

[1] Franck, *Instit. juris cambii,* lib. I, sez. III, tit. III, § 1.

[2] C. di Cass. di Torino, 22 luglio 1871 *(Legge,* XI, 853).

[3] Heineccius, *Elementa juris cambii,* cap. IV, § 22. Si veda sul proposito di questi danni: Franck, *Inst. juris cambii,* lib. I, sez. II, tit. VI, § 1 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* cap. I, § 3 — Du Puy, *Lettre de change,* cap. XIV, § 1 — Casaregis, *Il cambista istruito,* cap. VI, § 1, 2 e 3.

nella cambiale imposto al prenditore di chiedere al più presto l'accettazione, e che il prenditore abbia trascurato di adempiere l'ordine ricevuto: o anche quando il traente stesso o alcuno dei giranti abbia stabilito un termine preciso entro il quale il possessore debba presentare il titolo all'accettazione, purchè, beninteso, non si trattasse di cambiale *a certo tempo vista*, rispetto alla quale il possessore incorrerebbe non già nei danni, ma, come vedremo in seguito, nella decadenza, ove non la presentasse nel termine suddetto.

54. Abbiamo detto che, in genere, la presentazione della cambiale all'accettazione è una facoltà e non già un obbligo pel possessore. Questa regola subisce però eccezione riguardo alla cambiale tratta *a certo tempo vista*, la quale deve essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data: altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso (art. 261). Di questa disposizione si comprende a primo aspetto la giustizia e la opportunità. In materia commerciale le operazioni succedendosi rapidamente e senza interruzione, i commercianti hanno bisogno di presto liquidare i loro affari compiuti per poter consacrare il loro tempo e il loro denaro a compierne dei nuovi. Permettere che dessi vengano costretti a tenere inoperoso il loro denaro nelle casse e che rimangano indefinitamente sottoposti a una possibile responsabilità cambiaria, sarebbe un disconoscere le esigenze più elementari del commercio. Quando la cambiale è pagabile a giorno fisso o ad epoca precisa, non è possibile al possessore di abusare della scadenza: se egli sarà negligente nel domandare il pagamento alla scadenza stessa, perderà, nella legislazione commerciale di tutti i paesi, il diritto all'azione di regresso contro i coobbligati cambiarii e la sua negligenza, in caso di mancato pagamento da parte del trattario, ricadrà in tal modo sul suo capo. Ma invece, quanto alle cambiali *a certo tempo vista*, egli sarebbe padrone di presentarsi al trattario, per chiedere l'accettazione, al suo arbitrio; potrebbe trascurare di chiederla senza suo danno; avrebbe sempre aperta la via all'azione

di regresso contro i coobbligati cambiarii; dimodochè, se sopravvenisse il fallimento del trattario, non egli, ma i coobbligati ne dovrebbero risentire le dannose conseguenze: insomma i coobbligati sarebbero perpetuamente, e senza mezzo di sottrarsene, in balìa del suo capriccio. A questo inconveniente appunto ha rimediato il legislatore collo stabilire che la cambiale *a certo tempo vista* deve esser presentata all'accettazione entro un anno dalla data.[1]

55. Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore di un anno, e in questo caso colui che ha stabilito il termine minore e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito (art. 261 cap. 2). Dall'esame di questa disposizione si rileva che:

1° Non può essere dal traente o da alcuno dei giranti stabilito un termine *maggiore* di un anno, perchè ciò sarebbe contrario all'interesse generale del commercio. Se adunque un termine maggiore fosse pure stabilito, il possessore decadrebbe dall'esercizio dell'azione di regresso anche contro chi lo stabilì, qualora non presentasse entro un anno dalla data la cambiale all'accettazione.

2° Il possessore perde il diritto all'azione di regresso, quando sia stabilito un termine minore entro il quale debba presentarsi la cambiale all'accettazione ed egli non l'abbia presentata, soltanto nelle cambiali tratte *a certo tempo vista:* se adunque il traente o alcuno dei giranti imponessero l'obbligo al possessore di presentare entro un dato termine all'accettazione una cambiale, che non fosse tratta *a certo tempo vista,* il possessore, trascurando l'ordine ricevuto, non perderebbe certamente il diritto all'azione di regresso, ma potrebbe soltanto, secondo i casi, andar soggetto all'azione per risarcimento di danni.[2] E ciò è bene spiegabile. La legge

[1] Nouguier, *Lettre de change,* n. 206.

[2] Nouguier, *Lettre de change,* n. 108— Pardessus, *Droit commercial,* n. 585 — Cassazione Parigi, 3 marzo 1815.

infatti ha considerato l'accettazione sotto un duplice aspetto: come nuova garanzia aggiunta alla cambiale, e come punto di partenza per un decorso di tempo. Considerata sotto il primo aspetto, l'ha ritenuta una facoltà, anzichè un obbligo pel possessore. Considerata sotto il secondo, l'ha ritenuta un obbligo in quei casi, nei quali la fissazione di un punto di partenza pel decorso di un tempo è necessaria. Ora per una cambiale che non sia *a certo tempo vista*, l'ordine apposto dal traente o da alcuno dei giranti di presentarla all'accettazione entro un dato termine non può tendere ad altro scopo che quello di aumentare le garanzie della cambiale stessa, e non già di far decorrere un lasso di tempo, il quale è anzi determinato nella cambiale indipendentemente dal fatto della presentazione all'accettazione. E l'accettazione, considerata come mezzo di aumentare le garanzie cambiarie, non è obbligato il possessore a domandare sotto pena di perdere il diritto all'azione di regresso, ma soltanto sotto pena del risarcimento dei danni ne'rapporti con chi gli avea imposto di domandarla e in procedimento ordinario.

56. Dallo scopo che ha avuto la legge quando ha imposto l'obbligo della presentazione all'accettazione, cioè di stabilire un punto di partenza per il decorso di un lasso di tempo e non già di aumentare le garanzie della cambiale, consegue che non bisogna intendere in senso troppo rigoroso la frase adoperata dall'articolo 261 « presentata *per l'accettazione.* » La legge vuole che la cambiale tratta a certo tempo vista debba esser presentata collo scopo di far decorrere il *certo tempo*, non già d'aumentare le garanzie della cambiale: dunque tuttociò che può bastare a fissare il decorso del *certo tempo,* anche senza aumentare le garanzie cambiarie, corrisponde al voto di essa. Noi riteniamo perciò che ancora la semplice presentazione pel *visto,* senza una richiesta di vera e propria accettazione, sia sufficiente a impedire la decadenza. É bene stabilire ciò, giacchè la frase « presentare *per l'accettazione* » adoperata dal Codice potrebbe far credere, er-

roneamente, il contrario. Anche nella Relazione,[1] che accompagna il Progetto definitivo per la riforma del Codice di commercio, la opinione cui accenniamo trasparisce da queste parole: « soltanto per una specie di cambiali, allo scopo di conservare il diritto di regresso, fa mestieri presentare la cambiale per l'accettazione o *per il visto.* » Si è adunque riconosciuto dagli stessi compilatori del Codice che la presentazione è regolare anche se fatta al solo scopo di chiedere il *visto.*[2] La legge ha parlato soltanto di *accettazione*, perchè è senza dubbio il caso più ovvio che colla presentazione al *visto* si domandi anche l'accettazione: mentre il caso contrario non rappresenta che una eccezione rarissima, e di cui la legge, la quale non prende in considerazione che la regola, non doveva occuparsi.

57. Invece di stabilire il termine *unico* di un anno per la presentazione delle cambiali tratte a certo tempo vista, si era proposto nel seno della Commissione per la riforma del Codice di stabilire un termine *graduale* secondo i luoghi; ma la Commissione partendo dalla considerazione che per la grande mobilità dei titoli cambiarii si presentava più opportuno di non prendere, su questo argomento, riflesso a circostanze che potrebbero anche essere accidentali, accolse invece il concetto della legge Germanica, che, cioè, si stabilisse un termine *unico* per la presentazione delle cambiali a certo tempo vista.[3] Adunque il termine unico di un anno vale anche per le cambiali pagabili all'estero. Anche per queste la legge doveva provvedere, siccome provvide, alla tutela del traente e dei giranti della nostra nazione; è vero che, in questo caso, la

---

[1] Pag. 26.

[2] Così opinano anche Bravard, *Lettre de change*, pag. 211 — Bedarride, *Lettre de change*, I, 220 — Invece Nouguier, *Lettre de change*, n. 309, e Alauzet *Comm. du Cod. de comm.* II, 85, opinano il contrario.

[3] *Atti della Commissione per la riforma del Codice di Commercio.* Verbali, n. 42.

cambiale è pagabile all'estero, ma è altresì vero che, se la cambiale non vien pagata, l'azione di regresso si esercita in Italia contro il traente e i giranti italiani. Dunque il legislatore italiano aveva il dovere e il diritto di limitare l'esercizio dell'azione di regresso, e di prescrivere il tempo oltre il quale non potrà più aver luogo l'azione stessa e dentro il quale il possessore deve presentare all'accettazione la cambiale tratta a certo tempo vista. [1]

58. Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero, col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte dell'articolo 261 è raddoppiato in tempo di guerra marittima (art. 261 ult. capov).

Evidentemente la *prima parte* dell'articolo 261 è il primo alinea, quello nel quale si stabilisce il termine di un anno; perciò parrebbe che soltanto il termine di un anno sia suscettibile di raddoppiamento: non adunque il *minor* termine che il traente o alcuno dei giranti avesse stabilito usando della facoltà concessa dall' alinea secondo dell' articolo ridetto, e ciò in omaggio alla espressa volontà delle parti, tra le quali *legem contractus dedit.*

La dizione dall' articolo in esame può far nascere un dubbio. Il termine, cioè, di un anno raddoppierà in tempo di *qualunque* guerra marittima, ossivvero in tempo di quella sola guerra che si combatte nei mari intercedenti tra il luogo di creazione e quello di pagamento della cambiale? Stando alla litterale interpretazione del Codice, parrebbe che *qualunque* guerra marittima facesse raddoppiare il termine di un anno; ma evidentemente lo spirito della disposizione si oppone a una interpretazione siffatta. Che cosa si vuole infatti dalla legge? Si vuol provvedere a che il possessore non debba esser vittima di un invincibile impedimento nascente da forza maggiore,

---

[1] Si veda su questo proposito il Nouguier, *Lettre de change* n. 206.

come è appunto una guerra. Ma quando questa si combatte in mari che non sono affatto intermediarii fra il luogo di residenza del possessore e quello di pagamento della cambiale, ov' è la necessità di raddoppiare il termine? Si supponga, per esempio, una guerra combattuta sui mari di America; quale impedimento porterà siffatta guerra alla presentazione all'accettazione di una cambiale tratta sopra Tunisi per un possessore residente a Firenze? Nessuno certamente. È indubitato perciò che, allorquando la legge ha parlato di *guerra marittima*, ha implicitamente inteso parlare di quella guerra marittima che si combatte sui mari attraverso ai quali si fa il commercio tra il luogo di residenza del possessore e quello di pagamento della cambiale, altrimenti avrebbe potuto addirittura stabilire per massima il termine raddoppiato di due anni, piuttostochè quello di un anno, giacchè si può asserire con fondamento non passar giorno senzachè in qualche parte di mondo una guerra marittima si combatta.

59. La cambiale *a vista* potrà essere presentata per l'accettazione? Si è detto da qualche scrittore [1] che nelle cambiali *a vista* accettazione non può darsi. La nostra legge ha detto (art. 283) che la cambiale *a vista* scade all' atto della presentazione: dunque, se ne potrebbe concludere, la vista e la scadenza coincidono e l'accettazione si confonde col pagamento. Noi non la pensiamo così. A parer nostro quando la legge ha detto « scade all' atto della *presentazione* » ha inteso alludere a quella presentazione fatta *collo scopo di ottenere il pagamento:* e questa presentazione a scopo d' ottenere il pagamento deve esser fatta entro un dato termine, che è uguale a quello stabilito per la presentazione all'accettazione delle cambiali tratte a certo tempo vista. Ma ciò non esclude che durante il corso di questo termine, possa il portatore della cambiale a vista presentarla al trattario, non

[1] Treitschke, *Encyclopädie*, vol. II, pag. 545.

già con animo di ottenerne il pagamento (chè allora scadrebbe all'atto della presentazione) ma con quello di farla accettare. Forsechè è nella natura della cambiale a vista che non la si possa presentare per l'accettazione prima di presentarla pel pagamento? Supponiamo questo caso: un possessore di una cambiale *a vista* non ha, attualmente, bisogno di realizzarne l'ammontare; avrà però bisogno di realizzarlo, fra qualche tempo, ma prevede che a questo tempo egli si troverà lungi dalla residenza del trattario: da una parte adunque non gli conviene chiedere il pagamento subito al trattario, perchè non vuol portarsi dietro una gran somma nel viaggio che farà, mentre dall'altra parte teme che quando il denaro gli abbisognerà e che sarà costretto, in luogo lontano, a realizzare l'importo della cambiale, questa non sarà facilmente negoziabile, se non è garantita dalla accettazione del trattario. Che fa dunque il possessore? Si presenta al trattario e gli dichiara che non intende presentargli la cambiale affinchè la paghi, ma soltanto affinchè aggiunga ad essa la sua obbligazione, accettandola: in tal modo potrà, a suo tempo e in luogo eventualmente lontano, ritirarne più facilmente l'ammontare col negoziarla. Ciò non pare a noi che sia punto contrario alla legge. Non ne viene danno ad alcuno. Non al trattario, perchè egli invece di essere cercato all'improvviso con una domanda di pagamento, non è richiesto che di una promessa di pagamento, qual'è l'accettazione; il che gli offre agio a preparare i fondi occorrenti per quando il possessore attuale o un suo avente causa si presenterà di nuovo pel pagamento effettivo: non al traente od ai giranti, perchè in caso di mancata accettazione non saranno costretti che a dar cauzione, mentrechè se fosse mancato il pagamento sarebbero tenuti a pagare senz'altro.

60. Può il traente o alcuno dei giranti restringere il diritto di presentare la cambiale all'accettazione apponendoci, per esempio, la clausola « *non suscettibile di accettazione?* » Se-

condo qualche scrittore [1] sì, perchè l'accettazione non è indispensabile alla essenza della cambiale, che esiste anche prima di essa e senza di essa. In Germania si ritiene invece di no, perchè una Novella espressamente stabilisce che qualunque convenzione in contrario alla facoltà di presentare una cambiale all'accettazione non ha nessuna efficacia in diritto cambiario. [2] Lo stesso ci sembra doversi ritenere pel nostro Codice; giacchè, infatti, quale conseguenza porterebbe, se venisse apposta, la limitazione al diritto di fare accettare la cambiale? Quella anzitutto che il possessore non potrebbe, domandata l'accettazione malgrado il divieto e non ottenutala, levare il protesto se non a sue spese: [3] insomma trarrebbe di conseguenze, in ultima analisi, una limitazione al diritto di levare il protesto; ma per l'articolo 309 nessuna limitazione all'obbligo di fare il protesto è ammessa, e perciò neppure sarà ammessa, ma si riterrà per non scritta, qualunque clausola che porterebbe a menomare l'obbligo e il diritto di levare il protesto, come sarebbe appunto la clausola « *non suscettibile di accettazione.* »

61. È principio non controverso nella dottrina che la richiesta di accettazione può esser fatta da qualunque detentore della cambiale, [4] nè importa che chi la richiede abbia interesse alcuno nella cambiale medesima: basta semplicemente che abbia nelle mani il titolo, o un duplicato di esso, per essere autorizzato a richiederla, e, in difetto, a far levare il protesto per mancata accettazione. Anzi la maggior parte delle volte accade che per l'accettazione s'invia la cambiale a qualche persona ad essa estranea, senza neppur fare in nome di questa

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, n. 109.
[2] Thöl, *Diritto comm.* vol. II, 189.
[3] Ledru Rollin, *Rèp. Lettre de change*, n. 349.
[4] Thöl, *Diritto comm.* vol. II, 186. La legge tedesca stabilisce espressamente che il semplice possesso della cambiale autorizza alla presentazione della medesima e al protesto per mancanza di accettazione.

persona una girata per procura: *nec ad id possessor opus habet indossamento, aliave ad solutionem legitimatione.* [1] Questo sistema, mentre è comodo pei commercianti, non introduce alcuna complicazione, non essendo l'accettazione altro che un atto preservativo. [2]

62. L'accettazione deve chiedersi:

1° Al trattario. Egli è colui che principalmente ha ricevuto il mandato di pagare, ed è quindi a lui pel primo che il possessore deve rivolgersi onde richiedergli se intenda o no accettare il mandato ricevuto. Se nella cambiale è indicato un luogo per l'accettazione, dovrà a quello la cambiale esser presentata; se non lo è, sarà presentata al luogo indicato per il pagamento, o, in difetto, alla residenza, o alla dimora, o all'ultimo domicilio conosciuto del trattario (arg. a art. 304, n. 1°).

2° Alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno (arg. a art. 304, n. 2°).

Si è fatta questione in Francia a chi debba presentarsi all'accettazione una cambiale *domiciliata*, se, cioè, alla persona diversa, detta comunemente domiciliatario, presso la quale è pagabile, oppure al trattario. Qualcuno [3] ha ritenuto che debba esser presentata al domiciliatario, giacchè è presso di lui che tutte le obbligazioni debbono essere adempiute. Altri [4] invece hanno ritenuto che debba esser presentata al trattario anche quando la cambiale sia pagabile presso un'altra persona. Questa ultima opinione ci pare la vera, perchè il domicilio indicato non è obbligatorio per il trattario se non

---

[1] Franck, *Inst. iuris cambii*, lib. I, sez. III, tit. I, § 4 — Phoonsen, *Lois et coutûmes de change*, cap X, § 2 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, II, 3, 14 — Pardessus, *Contr. de change*, n. 138; *Droit comm.* n. 360 — Vincens. *Lègislation comm.* II, 248.

[2] Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, pag. 39.

[3] Vincens, *Lègislation comm.* II, 259.

[4] Pardessus, *Droit comm.* n. 366.

quando ha accettato di fare eseguire il pagamento presso l' altra persona, ossia presso il domiciliatario: ora, bisogna pur cercarlo per sentire se accetta di eseguire il pagamento presso questa persona, nè si può pretendere che una promessa personale si esiga da lui in un domicilio diverso dal suo, mentre d' altra parte egli non può sapere, e conseguentemente provvedere, in qual tempo il possessore sarà per presentarsi. Del resto con una sana interpretazione dell' articolo 304 n. 1°, si comprende come la richiesta di accettazione debba farsi sempre o al luogo per l' accettazione indicato, o alla residenza, o alla dimora del trattario, o al suo ultimo domicilio conosciuto. Dunque la cambiale domiciliata dovrà esser presentata per l'accettazione al trattario, per il pagamento alla persona presso la quale è pagabile. Qualche autore ha detto che su ciò non può nemmeno cader dubbio. [1]

Può accadere che una cambiale sia tratta sopra più individui. In questo caso, o dessi sono legati in società, e allora basta presentare per l'accettazione il titolo a chi di loro possiede la firma sociale, poichè la firma di lui obbliga solidamente tutti gli altri come se ciascuno dei soci firmasse l'accettazione: o dessi non sono legati in società (per esempio, vuole il traente trarre una cambiale sopra due o più individui, che siano, per avventura, suoi debitori di una complessiva somma eguale a quella per cui vuol trarre la cambiale), e allora deve il possessore presentare a ciascuno il titolo, affinchè ciascuno accetti per la sua quota, giacchè non potendosi il loro debito considerare come solidale, nessuno di essi ha la facoltà o il mandato di obbligare l' altro. Quindi è che se alcuno fra loro rifiutasse di accettare, dovrebbe il possessore levare il protesto per mancata accettazione contro quello che rifiuta di accettare e per la quota di lui, ammenochè gli altri non accettassero liberamente per tutto l'ammontare della cambiale. [2]

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, pag. 70, 71.

[2] Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, II, XXXVII, 2 — Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, pag. 38.

63. « L'accettazione dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante » (art. 262). Qualunque accettazione non scritta sulla cambiale non è valida: non è valida adunque se è data per lettera missiva. Molti autori, sotto il regime del Codice francese, hanno ritenuta valida l'accettazione data per lettera missiva; [1] ma tale opinione non può neppure accamparsi di fronte alla esplicita volontà del nostro Codice che si esprime colle parole: « *deve essere scritta sulla cambiale.* »

Tanto meno poi varrebbe un'accettazione verbale. Ma si noti che anche un'accettazione data per lettera missiva, anche una data verbalmente, tuttochè non abbiano alcuna efficacia cambiaria, possono però, a seconda dei casi, dar luogo ad azione per risarcimento dei danni. [2]

Quando si dice che l'accettazione deve essere scritta sulla *cambiale,* s'intende sulla cambiale o su un duplicato o copia di essa. Non conveniamo punto con qualche autore [3] che ritiene non potersi scrivere sulla copia: non ne comprendiamo la ragione.

Fu sollevata questione, nella compilazione del Codice, sulla convenienza di permettere l'accettazione per telegrafo: si osservò che, se a ciò si potrebbe opporre il pericolo di un dubbio sull'identità della cambiale, sarebbe facile il rimediare quando colui che si rivolga al trattario per l'accettazione avesse l'obbligo di descriverla esattamente e il trattario dovesse fare altrettanto per parte sua. Ma la Commissione non credè accogliere la questione in senso favorevole. [4] Di che non è forse

---

[1] Nouguier, *Lettre de change,* n. 114 — Merlin, *Rép. Lettre de change* § 4, 410; — Fulman, *Principes de droit, ecc.* § 99 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* § 10 e 11 — Pardessus. *Contr. de ch.* n. 146 e *Droit comm.* 967; — Vincens, *Esprit. raisonné, etc.* V, 18 — Carrè, *Législation, etc.* II, 260.

[2] Pothier. *Contrat de change,* n. 43 — Merlin, *Rèp. lettre de change,* § 4, n. 10 — Pardessus, *Contrat de change,* 147, 171.

[3] Thöl, *Diritto comm.* II, 195.

[4] *Osservazioni, pareri, ecc.* pag. 266.

a lodarsi, perchè l'accettazione eccezionalmente ammessa per telegrafo darebbe bellissimi resultati nella pratica.

L'accettazione deve essere *sottoscritta:* noi sappiamo, per quello che abbiamo osservato circa la sottoscrizione del traente, o dell'emittente, che cosa la sottoscrizione debba contenere, cioè il nome e cognome, o la ditta, di chi sottoscrive: sappiamo che non sono da ammettersi in luogo di sottoscrizione segnanomi autenticati da notaro: del resto, per tuttociò che riguarda questo tema, rimandiamo il diligente lettore a quanto allora esponemmo.

L'accettazione « si esprime colla parola « *accetto;* » ma per la validità di essa basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale » (art. 262 capov. ult.).

La parola « *accetto* » è tassativa? È da ritenersi affermativamente se si rifletta che, quando il Codice ha voluto ammettere equivalenti, lo ha dichiarato espressamente, come, per esempio, per l'avallo (art. 274), il quale può esprimersi colla parola « *avallo* » od altre *equivalenti*. È da ritenersi affermativamente anche perchè il nuovo Codice non ha ripetuto la frase del Codice abrogato del 1865, il quale disponeva che l'accettazione è *sufficientemente espressa colla parola « accettata,* » ammettendo così implicitamente che poteva esprimersi anche in altro modo (art. 209 Cod. abrogato). È da ritenersi affermativamente altresì perchè si è tolta la facoltà di esprimere l'accettazione con equivalenti, facoltà che era concessa secondo il Progetto preliminare. Però in Francia, quando l'articolo 122 § 2 di quel Codice si esprimeva precisamente come il nostro attuale, non si ritenne che la parola « *accettata* » fosse tassativa. [1] Ma, oltre le addotte ragioni, a far credere che secondo il nostro Codice la espressione « *accetto* »

---

[1] Art. 122: *L' acceptation est esprimèe par le mot « acceptèe »* — Nouguire, *Lettre de change*, n. 115 — Pardessus, *Droit comm.* 366.

sia tassativa, porta principalmente l' esame delle osservazioni e dei pareri della Magistratura e delle Camere di commercio. [1] Per esempio, la Corte di Appello di Bologna osservò in proposito come, prima di tutto, nessuna frase, per quanto si accosti al significato della parola « *accetto,* » può esprimere così esattamente il concetto, che in quella si racchiude: in secondo luogo, come questa espressione, di uso comune, sia alla portata di tutti, e che perciò non sarebbe stato opportuno di ammetterne altra di un senso meno noto e meno preciso, nel momento in cui, estendendosi la cambiale ad ogni maniera di persone, era più che mai necessario il far sì che ciascuno sia avvertito dagli stessi vocaboli che usa, della responsabilità che sta per assumere. E tutte le Corti di Appello e le Camere di commercio e le Facoltà legali del Regno in generale furono concordi in queste considerazioni.

La sola sottoscrizione, abbiamo detto, può valere come accettazione. Questa disposizione fu aggiunta al Codice dietro le osservazioni fatte al Progetto preliminare. [2] Si osservò come possa accadere che chi deve accettare una cambiale ometta ad arte di scrivere sopra la propria firma la parola « *accetto.* » Chi ritira la cambiale accettata potrebbe anche non accorgersene, e, venuto il giorno della scadenza, trovarsi con un titolo in mano, che non equivarrebbe certamente a quanto egli credeva di possedere. Gli usi del commercio d' altronde reclamano, si aggiungeva, la maggior possibile sollecitudine nel disbrigo degli affari, ed ogni inceppamento frappostovi, sia pure per guarentire maggiormente dalla malafede altrui, quando specialmente risulti in effetto ad uno scopo contrario, deve essere assolutamente tolto di mezzo. Del resto, questa disposizione non è una novità in diritto cambiario: la si trova anche nel diritto inglese e americano, nella Legge tedesca, nel Progetto svizzero e nella Legge belga. E invero, quando una

---

[1] Pag. 265.

[2] *Osservazioni, pareri, ecc.,* pag. 266.

persona invitata a pagare una data somma, in un dato luogo, appone la sua firma al documento che contiene l'invito, questa non può avere altro senso che di un' accettazione, e non si possono presumere limitazioni non espresse.[1]

Affinchè la sola sottoscrizione valga come accettazione, deve essere scritta *sulla faccia anteriore* della cambiale, onde non venga confusa con una girata *in bianco:* ricordiamo infatti come per l'articolo 258 la girata sia valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, *a tergo* della cambiale. Quando invece l'accettazione è *in pieno*, ossia non costituita dalla sola sottoscrizione, allora non avrebbe ragione di esistere la prescrizione che essa venga scritta sulla faccia anteriore della cambiale, non potendo, in tal caso, venir punto confusa con una girata in bianco. Nulla osta perciò a che l'accettazione in pieno sia validamente apposta anche *sul tergo* della cambiale.[2]

Il requisito della sottoscrizione non può, come qualche autore[3] ha ritenuto, essere appagato coll' apposizione delle sole iniziali del trattario corroborata da un giuramento decisivo. Che non solamente col giuramento, ma anche con ogni altro mezzo di prova possa completarsi la incompleta sottoscrizione, lo riteniamo noi pure; ma non mai agli effetti cambiarii, giacchè a produrre questi la legge esige, nel caso in esame, la piena sottoscrizione, ossia il nome e cognome, o la ditta, di colui che accetta.

Se i trattari sono più, bisognerà che ciascuno apponga, come sopra dicemmo, la sottoscrizione per la sua tangente, a meno che non siano soci e chi sottoscrive abbia la firma sociale.[4]

---

[1] *Osservazioni, pareri, ecc*, pag. 268.

[2] Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, pag. 44 — Kicka *Illustrazioni*, § 67, 291 in nota.

[3] Pothier, *Contrat de change*, cap. III, n. 43, pag. 229.

[4] Bartolus, *In legem Eamdem in princ. et fine ff. De duobus reis.* — Brunemann, *In legem Aequum Praet. ff. De inst. actione num. 1 et in legem Cuique 5 ff. eodem* 4 — Felicius, *De societate*, cap. 30. n. 15 — Baldus, *In rubrica cod. de exercit.*

Per evitare falsificazioni da parte di un possessore di mala fede, che potrebbe, come talvolta è avvenuto, scrivere sulla cambiale una somma maggiore di quella originaria, è da consigliarsi che il trattario, al quale forse potrebbe rimaner difficile la prova dell'avvenuta falsificazione, apponga accanto alla parola « *accetto* » l'enunciazione della somma per cui intende di accettare.

64. L'accettazione della cambiale *a certo tempo vista* dev'essere *datata;* in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato per mezzo di protesto (art. 263).

Si comprende che quando la cambiale è pagabile a giorno fisso, o in fiera, o a certo tempo data, la data nell'accettazione non è indispensabile; mentre invece lo è quando la cambiale è a certo tempo vista, perchè iu tal caso la data è il punto di partenza dal quale comincia a decorrere il *certo tempo vista.* Perciò il possessore, che abbia ricevuta un'accettazione senza data in una cambiale a certo tempo vista, deve, per far decorrere questo tempo, levare il protesto, e così colla data di questo viene a completare l'accettazione, aggiungendole quel requisito che l'accettante omise. Regolarizzata così l'accettazione, e cessato il diritto nel possessore, per la sopravvenuta regolarità, di agire di regresso contro i coobbligati cambiarii onde ottener cauzione per mancata accettazione, non rimarrà al possessore stesso altro diritto da sperimentare contro i coobbligati che quello al rimborso delle spese di protesto incontrate per completare l'accettazione mancante di data. È infatti cessato il diritto in lui ad ottenere cauzione, nè può dirsi applicabile l'articolo 314, che concede il diritto stesso, giacchè, nel caso in esame, l'accettazione non manca, ma è soltanto incompleta e la data del protesto viene a completarla.

Quello che fa decorrere il *certo tempo vista* non è già il giorno della presentazione effettiva, ma sibbene quello in cui essa viene accertata per mezzo di protesto. È vero che a tutto rigore il protesto si dovrebbe riferire al giorno della

effettiva presentazione, perchè è, teoricamente parlando, il fatto di questa presentazione che fissa la scadenza; ma, come l' inserzione nel protesto della menzione che la cambiale è già stata per lo avanti presentata inutilmente e non protestata subito, avrebbe portato soltanto a molte complicazioni nel processo cambiario, mentre d' altra parte il traente e i giranti hanno soltanto diritto a che la presentazione sia fatta entro un anno dalla data e basta che il protesto sia fatto dentro questo tempo, così è assai più opportuno che si abbia riguardo non al giorno della presentazione, ma al giorno del protesto che si considera come giorno di presentazione. [1]

La data dell'accettazione si ha per vera fino a prova in contrario? Parrebbe di no secondo l' articolo 54, il quale dispone che la data delle cambiali e quella delle loro girate fa piena fede contro i terzi sino a prova contraria. Parlandosi in tale articolo soltanto di *cambiali* e di *girate*, parrebbe, per la nota massima *inclusio unius exclusio alterius,* che le accettazioni non vi fossero comprese. Ma a noi pare piuttosto che l'interesse stesso, per cui si rende necessario presumere la verità della data nelle cambiali e nelle girate, militi anche per le accettazioni e sia anche alla data di essa applicabile la presunzione di verità, perchè *ubi eadem est ratio ibi et eadem est dispositio*. Così opina anche Pardessus. [2]

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung,* pag. 61 a 68. Per la legge tedesca, in difetto di protesto, l'ultimo giorno del tempo entro il quale deve presentarsi la cambiale a certo tempo vista si presume come punto di partenza per determinare la scadenza. L'accettante subisce così giustamente una più lunga responsabilità per non aver messo la data: e il possessore non può lamentarsi che la scadenza sia allungata, perchè dipende sempre da lui, facendo il protesto, di affrettarla. Simile disposizione, che a noi sembra molto equa, avremmo voluto vedere anche nel nostro Codice, pel quale si avrebbe a ritenere che, sebbene il possessore abbia in tempo utile presentata la cambiale a certo tempo vista e ottenuta accettazione priva di data, egli decada dall' azione di regresso, se in tempo utile non completa l' accettazione stessa: il che non è punto giusto.

[2] *Droit comm.* 368.

Per il citato articolo 55 la data deve contenere, oltrechè quella di *tempo*, l'indicazione di *luogo*. Però, avuto riguardo allo scopo per cui si richiede la data nella accettazione di una cambiale a certo tempo vista, quello cioè di fissare un punto di partenza pel decorso del *certo tempo*, crediamo che l'accettazione sarebbe regolare, e il possessore sarebbe dispensato dal fare il protesto per completarne la data, anche se questa indicasse soltanto il giorno, il mese e l'anno, ossia soltanto il *tempo*, e non il *luogo*.

65. Abbiamo veduto più sopra (n. 62) a chi si debba presentare per l'accettazione una cambiale *domiciliata*, tratta cioè sopra una persona e pagabile presso un'altra. Ci rimane ad esaminare un altro punto riguardo alla stessa cambiale domiciliata. Può in essa avvenire che il traente stesso indichi, oltre il luogo diverso ove la cambiale sarà pagabile, anche la persona presso la quale il pagamento verrà fatto; ma può avvenire altresì che il traente non faccia tale indicazione, e allora tocca al trattario a indicare nella sua accettazione questa persona; altrimenti s'intenderà che egli stesso voglia pagare nel luogo stabilito. Così dispone l'articolo 264.

Generalmente il mandato di pagare in un altro luogo è espresso dopo l'indirizzo del trattario; per esempio:

« Al Signor Antonio Ratti, Livorno.
Pagabile a Milano. »

Questo incarico di pagare a Milano potrà essere eseguito in più modi: o il trattario stesso si troverà e pagherà al luogo indicato, per esempio in occasione di una fiera: o egli farà eseguire il pagamento da un suo corrispondente là domiciliato. Però se la legge presume, nel silenzio del trattario sulla persona che dovrà pagare nel luogo indicato, che egli stesso voglia colà pagare, tale presunzione presuppoue che il traente non abbia indicato il domiciliatario, giacchè quando il traente stesso lo avesse indicato e il trattario accettasse puramente e semplicemente, senza dubbio la persona alla quale dovrebbe

domandarsi il pagamento: sarebbe quella dal traente indicata. Così, se nell'esempio surriferito alle parole «*pagabile a Milano*» si aggiungesse dal traente «*presso il signore*, ecc.» non importerebbe che il trattario indicasse la persona presso la quale provvederà al pagamento, giacchè accettando verrebbe implicitamente ad approvare tale indicazione, nè s'intenderebbe punto, nel suo silenzio, ch' egli stesso volesse pagare a Milano. [1]

66. Mentre è in facoltà del possessore il presentare o no la cambiale all' accettazione, è invece un obbligo pel trattario di dichiarare se intenda o no presentarla allorchè gli vien domandata. «L' accettazione deve esser data all' atto della presentazione della cambiale o al più tardi entro ventiquattr' ore» (art. 265). La legge ha accordato ventiquattr' ore di riflessione al trattario per dargli agio di esaminare i suoi conti col traente, verificare se la firma di lui è vera o falsa e ricevere la lettera di avviso che si suole mandare dal medesimo.

Il possessore, rilasciando la cambiale nelle mani del trattario, farà cosa prudente facendosene dare ricevuta: è questo un uso che può considerarsi come un diritto nel commercio. [2]

Stabilendo la legge un numero di ore, ventiquattro, entro il quale l' accettazione deve darsi al più tardi, ne viene di logica conseguenza che nel computo delle ventiquattr'ore deve tenersi conto anche nelle frazioni di giorno. [3]

Nel Codice abrogato all'articolo 212 si stabiliva che il trattario il quale non restituisce la cambiale, accettata o no, entro le ventiquattr' ore, è tenuto ai danni verso il possessore. Il presente Codice non ripete questa disposizione. Che se ne deve dedurre? Secondo l' antica dottrina il trattario, che riteneva abusivamente la cambiale per un tempo maggiore di

---

[1] Si veda in proposito Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, pag. 69, 70.

[2] Rogue, *Iurisprudence comm.* II, cap. 65 n. 1 pag. 360 — Nouguier, *Lettre de change*, 123.

[3] Pardessus, *Contrat de change*, 250.

quello stabilito dalla legge, si presumeva che l'avesse accettata: *acceptatio enim fit per receptionem et retentionem litterarum.* [1] Ma ciò non è ammissibile per l'articolo 262, il quale esige che l'accettazione sia *scritta.* Perciò le conseguenze, che incontrerà il trattario per una prolungata detenzione della cambiale, saranno quelle di esser tenuto ai danni che derivassero al possessore; e saranno applicabili le regole di diritto civile. La espressa comminazione dell'articolo 212 del Codice abrogato non si è ripetuta nel nuovo Codice, affinchè non si potesse credere, contrariamente al vero, che il possessore sia obbligato a rilasciare la cambiale nelle mani del trattario.

Si avverta che, onde si possa parlare di abusiva detenzione, occorre che il possessore richieda la cambiale da lui consegnata al trattario: il quale, se è obbligato a restituirla dietro richiesta, non è però punto obbligato a riportarla esso stesso nelle mani del possessore. [2] Cosicchè un ritardo nella restituzione della cambiale causato dal non essersi presentato questi o un suo incaricato a riprenderla, è totalmente a lui stesso imputabile e deve ridondare a suo danno. [3]

La legge non dispone nulla circa al modo di constatare l'ora ed il momento della presentazione, da cui dovrà poi decorrere il lasso delle ventiquattr' ore. Sarà opportuno pertanto che il possessore nella ricevuta di deposito si faccia segnare dal trattario l'ora precisa della consegna. In ogni modo, è questa una questione di fatto la cui risoluzione rientra nel pru-

---

[1] Scaccia, *De commerciis et cambio,* § 3 glossa 4, 355 — Jousse, *Note sur l'art.* 2 pag. 113 — Dupuy, *Lettre de change,* X, 4, 56 — Delaporte, *Science des negociants,* XVII, pag. 376 — Guy Rousseau de Lacombe, *Lettre de change,* n. 6, pag. 407.

[2] Horson, *Questions de droit comm.* 79 — Persil, *Lettre de change,* art. 125, n. 3.

[3] Turre, *De cambio,* disp. 1 quaest. 30, n. 11 — Rocco, *De liter. cambial. notab.* 64, n. 11 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* cap. 10.

dente arbitrio del magistrato, che terrà conto dei libri di commercio, della corrispondenza, dei testimoni, e di tutti gli altri mezzi di prova ammessi dalla legge. [1] In ogni caso di abusiva detenzione, sarà bene anche il far protestare immediatamente.

67. L' accettazione « non può esser revocata dopo che la cambiale è stata restituita » (art. 265). Così stabilendo la legge e ritenendo che l' accettazione possa essere revocata finche la cambiale non sia uscita dalle mani dell'accettante, è venuta a risolvere una gravissima controversia agitata nella dottrina e nella giurisprudenza. Nessuno ha mai messo in dubbio che l'accettante sia irrevocabilmente [2] vincolato dalla sua accettazione, una volta prestata: è il diritto dei terzi coobbligati nella cambiale contro l' obbligato principale, contro chi si presume aver ricevuto dal traente i fondi pel pagamento, è il diritto stesso che verrebbe leso, qualora si potesse l' accettazione revocare a beneplacito di lui. Ma la questione, cui accenniamo, sorgeva sul determinare il momento in cui l' accettazione diventa irrevocabile, *quando* insomma precisamente tale irrevocabilità ha vita. Alcuni [3] sostenevano che l' accettante ha diritto di revocare l'accettazione finchè la cambiale è nelle sue mani, purchè però tale accettazione non sia giunta ancora in nessun modo a cognizione dei soscrittori cambiarii. Altri invece che, una volta scritta, l' accettazione non è più revo-

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 124.

[2] L'accettante di una cambiale non può revocare la sua accettazione neppure allegando che questa dipese da convenzione non mantenuta dal traente. Così la C. Appello Cagliari, 4 gennaio 1870 (*Gazzetta G.* XXII, 1, 111).

[3] Dupuy, *Lettre de change*, cap. X — Delaporte, *Science des comm.* pag. 369, massima 16 — Rogue, *Iurisprudence comm.* cap. 65, n. 5, pag. 350 — Guy de Rousseau de Lacombe, *Lettre de change*, n. 5, p. 407 — Pothier, *Contrat de change*, III, § 3 pag. 23 — Pardessus *Droit com.* n. 377; *Lettre de change*, n. 156 — Vincens, *Lègislation comm.* n. 15, p. 47 — Gauthier-Ménars, 26 n. 889, p. 174.

cabile, e che i terzi hanno già acquistato diritto fin da quel momento che dessa non venga più a mancare. La nostra legge tronca la questione nel modo più conforme alla equità. Infatti il concorso delle volontà, che formano essenza del contratto, è un concorso che le parti si debbono reciprocamente manifestare, nè la volontà di un solo dei contraenti può far acquistare alcun diritto all' altra parte ed essere per conseguenza irrevocabile. Secondo tal principio, affinchè il contratto fra possessore della cambiale e accettante sia perfetto, non basta che questi abbia avuto durante qualche tempo la volontà di accettare la cambiale e che abbia tradotto questa sua volontà in una accettazione scritta; ma, finchè egli non l'abbia manifestata al possessore, il contratto non è completo, ed egli può cambiare proposito e cancellare la sua accettazione. Perchè una accettazione cancellata sia ritenuta valida, dovrebbe il possessore, o alcuno degli interessati, provare che la cancellatura è avvenuta dopochè la cambiale era stata restituita al possessore medesimo, ed il trattario l' abbia poi, per avventura, riavuta nelle mani.

Il trattario può adunque in ogni caso e senza distinzioni revocare la sua accettazione, purchè lo faccia prima di restituire la cambiale al possessore: lo può, ancorchè resulti dai suoi libri e dalla sua corrispondenza che tale accettazione non fu il frutto dell' errore: lo può, ancorchè egli voglia revocarla soltanto dopo aver conosciuto il fallimento del traente. In questo punto però qualche autore [1] opina il contrario, facendo delle distinzioni; ma per noi non è possibile dubitare nè distinguere, perchè la legge ha detto che l' accettazione è revocabile *fino alla restituzione* della cambiale: se adunque è vera la massima « *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus,* » è forza disconoscere qualunque altro fatto, eccetto la restituzione, come capace di menomare il diritto a revocare l' accettazione medesima.

---

[1] Pardessus, *Contrat de change,* 577.

La irrevocabilità è a vantaggio di tutti i sottoscrittori della cambiale: quindi, una volta data l'accettazione, se non son tutti annuenti non può revocarsi: nè lo si può per consentimento solo del traente, né del possessore; giacchè tutti sono interessati, traente, possessore, giranti, avallanti.

68. Come non è a dirsi revocabile l'accettazione, dopo restituita la cambiale al possessore, sarà del pari a dirsi non *rescindibile?* La rescissione di un contratto può avvenire per errore, per dolo o per violenza, da cui sia viziato il consenso di uno dei contraenti. Esaminiamo separatamente ciascuna di queste tre cause di rescissione.

1° *Errore.* Secondo i principii generali di diritto (Codice civile art. 1110) l'*errore* non è causa di nullità dei contratti, se non quando cade sulla sostanza della cosa che forma oggetto della convenzione, o quando cade sulla persona colla quale si è contrattato e che la considerazione della persona colla quale s'intende contrattare sia la causa principale della convenzione. Il primo caso non pare possibile in materia cambiaria, specialmente oggi che la legge esige la denominazione di « *cambiale* » o altra rispettivamente stabilita dall'articolo 251 a costituire un titolo cambiario: con questa denominazione, colle formalità che circondano quest'atto, coll'uso della carta bollata speciale in cui il trattario scrive la sua accettazione, è ben difficile che egli possa confondere la cambiale con un altro contratto senza peccare di una crassa negligenza, di colpa grave: e se ciò avviene egli può ripetersi la massima « *qui culpa sua damnum sentit, damnum sentire non videtur* » e le conseguenze dell'errore imputare a sè stesso. Il secondo caso parimente è ben difficile e inescusabile, perchè la lettera d'avviso e l'esame della firma del traente rendono quasi impossibile l'ammettere che uno si obblighi verso Tizio credendo obbligarsi verso Caio. Tanto meno poi si potrebbe parlare di rescissione per errore, quando questo cadesse sulla fiducia che agli occhi dell'accettante sembrava meritare il traente e che nel fatto poi questi non meritava. Neppure final-

mente scuserebbe l'errore dell'accettante circa la persona del possessore, perchè in un titolo di natura trasmissibile come la cambiale, la considerazione della persona del possessore, il quale è precario, non può avere influenza principale nella determinazione di accettare presa dal trattario.

Dunque, per regola, l'errore nou altera l'efficacia dell'accettazione. Ma con ciò non vogliamo già concludere che l'altra regola per la quale l'errore può, in certi casi, esser causa di nullità dei contratti, non sia applicabile *in diritto* all'accettazione: soltanto vogliamo concludere che *nel fatto* è quasi impossibile che errore tale da dar luogo a rescissione si possa verificare in chi accetta una cambiale, senza la concorrenza di una grave colpa da parte sua. Però se tale errore scompagnato da sua colpa potesse, in difficile ipotesi, verificarsi, ben secondo i casi a parlar si avrebbe di nullità causata da errore.

Non nascondiamo che, così ritenendo, ci allontaniamo un po' dalla opinione degli antichi maestri, i quali hanno insegnato: « *nec liberat errore in acceptando commissus*: » [1] regola, a parer nostro, espressa in un modo troppo rigido, mentre dovrebbe esser suscettibile di eccezioni, sia pure rarissime.

2º *Dolo*. Stabilisce l'articolo 1115 del Codice civile che il *dolo* è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che l'altro senza di essi non avrebbe contrattato. Per regola l'eccezione di dolo è opponibile a colui che lo ha messo in opera, giacchè sarebbe immorale che chi ha fatto uso di raggiri ne risentisse le vantaggiose conseguenze, mentre invece è canone di diritto che il dolo e la mala fede non devono esser di profitto a chi li commette, ma devono sempre ritorcersi contro di lui. [2] Ma

[1] Franck, *Inst. juris cambii*, cap. 4, § 56, pag. 100. Si veda anche Dupuy, *Lettre de change*, cap. X, n. 1 — Pothier, *Traité de la lettre de change*, cap. IV, art. 6 § 3, n. 18.

[2] Hoenigh, *De fideiussione*, cap. 20 § 3, n. 19 a 21.

chi non pose in opera i raggiri non può vederseli opposti: è perciò che il possessore il quale non prese parte al dolo usato contro l' accettante, non può vederselo opporre come causa di nullità dell' accettazione: *nec liberat dolus trassantis, per quem acceptatio elicita fuit, absque fraude possessoris,* [1] dice il dottissimo Franck. Ma se il dolo fosse messo in opera dal possessore, il quale avesse per mezzo di quello ottenuto l' accettazione della cambiale, l' accettazione sarebbe, rispetto a lui, rescindibile. [2]

3º *Violenza.* Mentre il dolo può essere opposto soltanto a chi lo pose in essere, la violenza invece nei contratti in genere è causa di rescissione che può opporsi a chiunque: in una parola, l' azione fondata sulla violenza è *actio in rem,* mentre quella fondata sul dolo è *actio in personam.* Infatti la violenza costituisce, di fronte a chi la soffre, una specie di forza maggiore, che non vale a obbligarlo. Nondimeno qualcuno [3] ha creduto che la violenza non potrebbe essere opposta ai terzi possessori di buona fede della cambiale, perchè, eguali in tutto nella posizione coll' accettante, essi hanno di più il vantaggio del possesso, e debbono perciò essere preferiti: di più, si è aggiunto, la cambiale essendo destinata a far l' ufficio di moneta, bisogna che chi la riceve per buona non possa esser privato dalle garanzie che essa gli offre, per una causa che a lui è impossibile conoscere. A noi repugna lo ammettere questa opinione: repugna pei principii generali di diritto, i quali hanno costantemente insegnato che la violenza è opponibile non

---

[1] Luogo sopra citato.

[2] Pothier, *Traité du contr. de change,* cap. 4, art. 6 § 3 n. 113 — Baldus, *In rubr. cod. De const, pec.* n. 10, *verso item* — Marquardi, *De mercat.* cap. 5 § 39 — Du Puy, *Art. des lettres de change,* cap. X, n. 80 e seg. — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* II, XII, 19 — Merlin, *Rép. Accept. des lettres, etc.* 9 — Pardessus, *Contr. de change,* 211 — Favard, *Rep. Lettre de change,* sez. II, § n. 6.

[3] Bravard, *Lettre de change,* pag. 248 — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio, ecc.* pag. 46.

solo al suo autore, ma a chiunque ne verrebbe a risentir vantaggio (Cod. civ. art. 1111). A noi non interessa punto considerare se al possessore sia o no facile il conoscere che la firma dell'accettante fu estorta colla violenza e nè ci preme di decidere chi dei due, fra il possessore estraneo alla violenza e l'accettante passivo della medesima, meriti più il favore della legge. Per noi la sola cosa da considerarsi è questa: l'accettazione data sotto l'influsso della violenza è o no accettazione? A parer nostro non è, perchè manca il concorso della volontà necessaria a costituirla: è sì un' accettazione materiale, ma non è accettazione giuridica: l' accettazione estorta colla violenza, per noi, ha lo stesso valore di un' accettazione falsa. Il ritenere che alcuno, dopo essere stato costretto violentemente a sottoscriverla, debba poi risentirne il peso senza potere opporre la nullità ai terzi, ci sembra una esagerazione del rigorismo cambiario, esagerazione contraria a ogni principio di equità, contraria alla libertà e alla dignità umana.

69. « L' accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale » (art. 266). Se nell'accettazione fosse indicata una somma maggiore, senza dubbio l' accettazione stessa varrebbe, perchè nel più si comprende il meno.[1] Quando il trattario accetta per una somma minore di quella indicata nella cambiale, il possessore dovrà protestare per il soprappiù. Qualunque altra limitazione e condizione (come sarebbe, per esempio, la condizione che siano provveduti i fondi, o che giunga la lettera di avviso, o che si verifichi un determinato avvenimento), equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all' azione di regresso, ma l' accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione (art. 266 cap:). Su questo proposito, nel Progetto preliminare si era stabilito che qualunque altra condizione, che non fosse una limitazione di somma, *si aveva come non scritta*. Però

---

[1] Pothier, *Contrat de change*, cap. 48.

ciò parve troppo pericoloso e troppo severo per gli accettanti, specialmente oggi che la capacità cambiaria è generalizzata: e si stabilì invece la presente disposizione, per la quale, mentre non sono alterati i rapporti e i diritti degli altri sottoscritti nella cambiale, rimane obbligato, come è più naturale, l' accettante nei limiti della sua accettazione. Così, per esempio, se l' accettante, invece di accettare puramente e semplicemente una cambiale con iscadenza a un dato giorno, l' ha accettata obbligandosi a pagarla in un altro giorno posteriore o l' ha accettata per pagare a sè stesso, il possessore ha il diritto di domandare cauzione ai coobbligati, a norma dell'articolo 314, pel tempestivo pagamento, e l'obbligo di interpellare alla scadenza originaria del titolo cambiario l' accettante se intenda pagare regolarmente alla scadenza stessa indicata dal traente, e, in caso di rifiuto, di levare il protesto per mancato pagamento. Oppure può, se non vuol far ciò o se avendolo fatto non ottenne pagamento, agire, alla scadenza apposta dall' accettante, contro di lui: ed egual diritto spetta a chiunque dei coobbligati abbia riscattata la cambiale pagandone l' ammontare.

Così il Codice è ritornato saviamente alla regole di diritto sancite dai nostri antichi e venerati giureconsulti, i quali hanno sempre sostenuto che l' accettante sotto condizione non contrae altra obbligazione che quella che si assume, giacchè essendo l' accettazione un atto puramente volontario, egli non deve restare obbligato al di là della sua promessa, che deve strettamente intendersi come quella che è *stricti iuris*. [1]

70. La mancanza o rifiuto totale o parziale di accettazione si prova mediante protesto, o, se il possessore vi acconsenta,

---

[1] *Leg. si ita stipul.* Crisogomos, *ff. de verborum obligatione* — *Leg. emptor* § fin. *ff. de pactis.* — *Leg. non omnis, ff. si certum petat.* — *Leg. si de certo, Cod. de transaction* — Mantua. *de tacit. et ambig.* lib. XXIII, tit. XXI, n. 14 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, 10, § 18 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio.* II. V.

mediante una dichiarazione di rifiuto sottoscritta dalla persona, che rifiuta di accettare, entro il termine per fare il protesto, e registrata entro due giorni dalla data (art. 267 e 307 comb.). Il trattario ha per regola il diritto di prestare o di non prestare l'accettazione, anche se egli sia debitore del traente: in questo caso il debito potrà fornire un'azione contro il trattario al traente, sia pure anche per rifacimento dei danni emergenti pel suo ingiusto rifiuto, ma non ha alcuna influenza nei rapporti fra trattario e possessore; nè questi, anche provando che il trattario ha la provvista dei fondi (ossia è debitore del traente per somma eguale all'ammontare della cambiale), ha azione alcuna per costringerlo ad accettare.[1] E come non può costringerlo in nessun caso ad accettare, tanto meno può impedirgli di apporre alla sua accettazione quelle condizioni o limitazioni che meglio creda. Tutto il diritto che gli compete, in confronto con lui, è di levare il protesto.

La legge colle parole *mancanza* e *rifiuto totale* o *parziale* di accettazione comprende tutti i casi nei quali è necessario levare il protesto. Propriamente, si ha *mancanza* di accettazione, quando il trattario nè rifiuta di accettare nè accetta: ciò accade, per esempio, quando il trattario è assente dal suo domicilio e che non si trovi chi lo rappresenti: in questo caso non può dirsi, esattamente parlando, che si levi il protesto per *rifiuto* di accettazione, perchè vero rifiuto non si ha, ma per *mancanza* della medesima.[2] Per lo più, il pericolo dell'assenza del trattario si previene colla indicazione di una persona al bisogno, alla quale deve presentarsi la cambiale. Si considera anche dalla legge come *mancanza* di accettazione, il fatto di essere apposta a questa una limitazione o condizione

---

[1] Scaccia, *De commerciis et cambio*, § 2, 9, n. 7 — Heineccius, *Elementa iuris cambii*, cap. 5 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, cap. X, § 5 — Ansaldus, *De commer. et mercat. disc.*, II, § 6.

[2] Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, cap, II, § 13 — Franck, *Institutiones iuris cambii*, lib. I, sez. IV, tit. I, § 12.

qualunque eccetto la limitazione per una somma minore. Parimente si considera come *mancanza* di accettazione il fatto di essere la medesima prestata senza data nelle cambiali a certo tempo vista.

Intorno al vero e proprio *rifiuto* di accettare, è poco a dire: quando esso è *totale,* ossia quando il trattario non accetta punto nè poco, il possessore deve levare il protesto per l'intiera somma: quando è *parziale,* ossia il trattario in parte accetta e in parte rifiuta di accettare, il possessore deve levare il protesto soltanto per la somma non accettata. Adunque deve levarsi il protesto quando il trattario rifiuta di accettare la cambiale; o quando rifiuta, per esempio, di accettare finchè non gli giunga la lettera di avviso o la provvista dei fondi; o quando accetti con altra condizione, come sarebbe a scadenza più lontana, o con limitazioni circa la qualità della moneta con cui pagherà, o circa la persona a cui pagherà, o, nelle cambiali a certo tempo vista, quando manchi la data nell'accettazione. Insomma si deve protestare ogni volta che l'accettazione sia imperfetta nella sua forma o nella sua sostanza: *itaque interponenda est protestatio quoties defectus quicumque circa acceptationem animadvertitur.* [1]

71. La prova della mancanza o del rifiuto di accettazione nelle cambiali a certo tempo vista può il possessore fare quando più gli piaccia, purchè dentro l'anno dalla data o dentro il minor termine stabilito dal traente o da alcuno dei giranti. È nel suo diritto di aspettare ad accertare la prova della mancata accettazione fino all'ultimo giorno del termine suddetto, nè importa se abbia presentato prima di quel giorno la cambiale all'accettazione. Per esempio, se egli presenta la cambiale all'accettazione dopo due mesi e non viene la cambiale accettata, può nondimeno aspettare ancora a fare il protesto fino all'ultimo giorno del tempo utile stabilito dall'ar-

---

[1] Franck, *Instit. iuris cambii,* lib. I, cap. I, tit. II, § 1.

ticolo 261. Fino a questo giorno egli non è obbligato alla formalità del protesto. Se anche tutti i giorni la chiesta accettazione nelle cambiali a certo tempo vista venisse rifiutata, egli potrebbe aspettare l'ultimo momento del termine fatale per ricorrere all' atto conservativo dei suoi diritti, cioè al protesto. E infatti, se un certo termine è accordato a lui, perchè impedirgli di rivolgerlo a benefizio dei suoi debitori?

72. L'accettante, col fatto della sua accettazione, rimane «direttamente obbligato al pagamento della cambiale» (art. 268). *Direttamente,* perchè gli altri sottoscritti nella cambiale non sono che garanti in solido del pagamento: il traente stesso, avvenuta l'accettazione, da debitore principale qual'era doventa garante in solido, mentre l'accettante, alla sua volta, doventa debitore *diretto.* È direttamente a lui che il possessore deve rivolgersi per ottenere il pagamento: è al suo domicilio che deve constatarsi il rifiuto di pagamento: è soltanto dopo aver contro di lui praticato le formalità volute dalla legge che il possessore può agire contro gli altri coobbligati in via di regresso. Quindi il possessore ha due azioni: una *diretta* contro l'accettazione, una *di regresso* contro gli altri coobbligati: diretta è quella contro l'accettante, perchè egli col fatto della sua accettazione ha contratto l'obbligazione *de constituta pecunia* [1] e deve pagar l'ammontare della cambiale alla scadenza senzachè possa disimpegnarsene per alcun motivo.

Dall' essere l'accettante direttamente obbligato verso il possessore consegue che, mentre quest' ultimo per conservare il

---

[1] Franck, *Inst. iuris cambii,* lib. I, sez. III, tit. III, § 1 — Heineccius, *Elementa iuris cambii,* cap. III, § 3, 12 — Strychius, *Disp.* 18, tom. VII, cap. IV, § 4 — Phoonsen *Lois et coutûmes du change,* cap. 10 § 7 — Du Puy, *Lettre de change,* cap. 2 § 2 — Scaccia, *De comm. et camb.* § 2, glossa 5, n. 327 — Ansaldus, *de comm.* disc. 2, n. 4 e 4 n. 3 — Turre, *De cambiis,* disp. I, quest. 17, n. 18 — Casaregi, *De commercio,* disc. 53, n. 6, 7 — Stypman, *Ius maritimum,* cap. 8, n. 82, fol. 96 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* I, 3, 20.

suo diritto all'azione di regresso contro i coobligati cambiarii deve domandare il pagamento precisamente il giorno della scadenza, e in difetto di pagamento deve levare il protesto sotto pena di decadenza nel secondo giorno susseguente non festivo, invece nei rapporti coll'accettante il possessore stesso può, durante tutto il lasso di tempo destinato per la prescrizione, ossia durante cinque anni dal giorno della scadenza, domandare ed ottenere la somma scaduta.[1] Insomma al possessore che non chieda il pagamento nel tempo stabilito, e non metta in opera le formalità stabilite dalla legge, è opponibile dal traente e dai giranti e dall' avallante la *decadenza* dall' azione cambiaria; dall' accettante la *prescrizione* quinquennale soltanto.

73. Abbiamo detto che l' accettante non può in nessun modo disimpegnarsi dal pagamento della cambiale. Non lo può neppure se « il traente fosse fallito prima dell' accettazione ed egli lo ignorasse » (art. 268 capov. primo). E ciò è di suprema giustizia, giacchè egli si è obbligato volontariamente non solo di fronte al traente, ma di fronte anche ai terzi. Cosicchè se il fallimento del traente avesse impedito che l' accettante ricevesse la somma occorrente al pagamento della cambiale e lo avesse costretto a pagare con danari proprii, non rimarrebbe a lui che un' azione, di natura non cambiaria però, contro il traente e il diritto d'intervenire come creditore nella liqnidazione del fallimento.

Supponiamo il caso che il trattario abbia accettato quando già il traente era fallito, ed egli non lo ignorasse: sarebbe valida l'accettazione? Certamente l'accettante sarebbe tenuto verso il possessore; ma al tempo stesso la massa dei creditori avrebbe diritto a far porre la provvista dei fondi, che fosse stata fatta dal traente nelle mani del trattario, a beneficio proprio: giacchè se è permesso al trattario, conosciuto

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel Ordnung*, pag. 67.

il fallimento del traente, di accettare per pagare coi propri denari, non è punto lecito a lui di accettare per pagare coi denari ricevuti dal traente, perchè in tal modo viene a favorire il possessore della cambiale a pregiudizio dei creditori del fallito.[1]

74. « L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente » (art. 268 ult. capov.). Questo principio, che è stato di recente introdotto nelle leggi cambiarie di altri paesi, fu generalmente soggetto a critica. Ma a noi pare che sia più che giusto. Infatti il trattario accetta nelle seguenti circostanze: o, cioè, ha ricevuto la provvista dei fondi dal traente o non l'ha ricevuta: se l'ha ricevuta, è suo debitore e con ragione è passivo di azione cambiaria verso di lui; se non l'ha ricevuta, accettando puramente e semplicemente si sottopone pel fatto suo alla presunzione che l'abbia ricevuta, e la conseguenza è logicamente la stessa. Si è obiettato da qualcuno che l'accettante non ha, nella pratica, l'intenzione di obbligarsi anche verso il traente; ma ciò non è vero, perchè anzi nel commercio si ritiene abitualmente l'accettazione nel senso di obbligazione anche verso il traente. Ammettere l'obbligazione cambiaria anche verso quest'ultimo nel caso di accettazione, è tanto più conveniente in quanto può il trattario, che non voglia obbligarsi in tal modo, accettare *come terzo interveniente:* la quale accettazione come interveniente si risolverebbe in una riserva nei suoi rapporti col traente. E se anche accetta puramente e semplicemente allo scoperto, ossia senza provvista di fondi da parte del traente, il trattario non può più nel procedimento cambiario affacciare la mancanza di provvista, perchè la base del procedimento cambiario è unicamente nell'accettazione, e per conseguenza l'allegazione che la prov-

---

[1] *Leg. iuris autem* § *6 Sciendum est, 7, ff. Quae in fraude creditorum facta sunt ut restituantur* — Scaccia. *De comm. ecc.* § 2 glossa 5, n. 391 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* II, XIII, 14.

vista dei fondi non fu fornita non può essere opportuna come mezzo di difesa.[1]

75. L'accettante invece « non ha azione cambiaria » verso il traente (art. 268 ult. cap.), perchè o egli ha ricevuto provvista dei fondi, e allora pagando non ha fatto che sdebitarsi verso di lui; o non l'ha ricevuta, e allora coerentemente la sua azione non si considera come cambiaria dal legislatore, il quale non ha considerato come tema cambiario la provvista dei fondi, rendendo così il derivante dalla cambiale affatto indipendentemente dalla provvista stessa e dai rapporti di debito e credito che possano esistere fra traente e trattario. Dunque il traente, nell'obbligarsi verso l'accettante contrae un'obbligazione civile o commerciale secondo i casi, ma ordinaria e non mai cambiaria. E il rapporto intercedente fra traente e accettante è regolato dai principii generali di diritto e dalle convenzioni tra loro stabilite.[2]

[1-2] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, 67, 68, 69.

§. 2. *Dell'accettazione per intervento o per onore.*

Sommario.

76. Generalità - L'accettazione per intervento deve essere preceduta dal protesto - Proibizione di accettare per intervento - Accettazione parziale per intervento - È ammessa — 77. Diverse specie di accettazione per intervento - Di un indicato al bisogno, in questa sua qualità - Di un terzo non indicato nella cambiale - Di un indicato nella cambiale, ma come terzo - Del trattario come terzo - L'accettazione dell'indicato al bisogno, in questa sua qualità, non può essere ricusata dal possessore - Il medesimo per essa perde il diritto ad ottenere cauzione - Osservazioni — 78. L'accettazione per intervento di un terzo non toglie al possessore il diritto a cauzione, se non è da lui consentita - Obblighi che contrae l'accettante per intervento - Chi è da considerarsi *terzo* all'effetto di poter accettare per intervento - Osservazioni sulla equità di esigere il consentimento del possessore nelle accettazioni per intervento di un terzo, e di farlo decadere, in caso di consentimento, dal diritto a cauzione - Chi possa consentire all'accettazione per intervento di un terzo - È questione di fatto — 79. Intervento del trattario, o dell'indicato al bisogno, come terzo - In quali casi può verificarsi - Il possessore può consentirvi o no - Critiche fatte a questa facoltà nel possessore - Osservazioni — 80. Effetti dell'accettazione per intervento - L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato - L'onorato, e i giratarii che lo precedono, conservano il diritto a cauzione verso i loro autori — 81. L'obbligazione dell'interveniente si estingue se non gli sia domandato il pagamento della cambiale entro il termine per fare il protesto - Non importa però che il protesto sia effettivamente levato — 82. Se non è indicata dall'interveniente la persona in onore della quale accetta, l'accettazione s'intende data pel traente - Questioni — 83. Concorso di più intervenienti - Deve preferirsi quello che libera il maggior numero di obbligati - A parità di liberazioni, *quid iuris?* — 84. L'accettante per intervento deve trasmettere senza ritardo all'onorato il protesto per mancata accettazione - Sotto pena dei danni.

76. Ognuno comprende come a chi sottoscrive una cambiale debba interessare grandemente che la medesima sia accettata da qualcuno. La mancanza di qualunque accettazione, oltrechè l'obbligo di prestar cauzione, porta seco un grave crollo al credito, tanto necessario nel commercio, del sotto-

scrittore cambiario. Quando la firma di un traente rimane *in sofferenza* (così vien chiamato nella pratica lo stato di una cambiale non accettata, o non pagata alla scadenza), ciò è presto conosciuto nelle piazze commerciali e, come si comprende, tal notizia non giova davvero al buon andamento degli affari di lui. È per evitare siffatte pericolose conseguenze che il traente, quando ha poca fiducia nel trattario, indica nella cambiale una o più persone incaricate di accettare al bisogno, cioè in caso di rifiuto di accettazione per parte del trattario medesimo. Altre volte invece d'indicare una o più persone al bisogno nel corpo della cambiale, il traente prega per lettera separata o in altro modo uno dei suoi corrispondenti a voler accettare per intervento, se occorra. Altre volte poi spontaneamente, anche senza preghiera del traente, interviene qualcuno dei suoi amici, in caso di rifiuto di accettazione da parte del trattario o delle persone indicate al bisogno, ad accettare per onore. Altre volte finalmente il trattario, o qualcuna delle persone indicate al bisogno, mentre non ha voluto accettare in questa sua qualità, accetta per intervento in qualità di terzo.

Affinchè possa darsi accettazione per intervento è necessario che sia stato levato il protesto per mancata accettazione:[1] su ciò non può cader dubbio. Infatti il Codice stabilisce che può essere accettata per intervento da una delle persone indicate al bisogno la cambiale non accettata dal trattario, e può essere accettata per intervento da un terzo la cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno (art. 269 e 270). Avendo inoltre disposto l'articolo 267 che la mancanza o il rifiuto to-

---

[1] Franck, *Inst. iuris camb.* lib. I, cap. IV, tit. III, § 18 — Turre, *De camb. disp.* I, quaest. 13, n. 37 — Ansaldus, *De comm, et merc.* disc. 79, n. 9 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* cap. XII, n. 11 — Pothier, *Traité du contrat de change,* cap. XIV, art. 5 — Heineccius, *Elem. iuris camb.* cap. VI, § 9.

tale o parziale di accettazione si prova mediante protesto (o mediante, se il possessore vi acconsente, una dichiarazione sottoscritta dalla persona che rifiuta di accettare entro il termine per fare il protesto, e registrata entro due giorni dalla sua data) (art. 307), ne viene di conseguenza che finchè tale mancanza o rifiuto di accettazione non sia in siffatto modo accertata, non può legalmente parlarsi di accettazione per intervento. E che debba procedere il protesto all'accettazione per intervento lo dice chiaramente inoltre l'articolo 273, il quale stabilisce che l'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto provante la mancata accettazione per trasmetterlo senza ritardo all'onorato. È perciò opinione concorde negli autori che la promessa di pagare una cambiale non accettata, primachè la mancanza di accettazione sia accertata mediante protesto, sarebbe un semplice avallo. [1]

Non importa dire che non può ammettersi accettazione per intervento o per onore di chi l'ha espressamente proibita: l'accettazione per intervento è una *negotiorum gestio*, la quale se può farsi a insaputa di colui del quale si voglion trattare gli affari, non può però farsi contro il suo volere. [2]

Qualche autore, [3] esaminando il Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio, aveva proposto che si proibisse esplicitamente l'accettazione per intervento che non fosse diretta a promettere il pagamento della somma *intera*, o almeno della parte non accettata nel caso di precedente accettazione parziale: e ciò affinchè non si complicassero troppo i rapporti cambiarii, inquantochè, ammettendosi una accetta-

---

[1] Heineccius, *Elementa iuris cambii*, cap. XI, § 16 — Pothier, *Traité du contr. de change*, n. 114 — Pardessus, *Droit commercial*, 383.

[2] Scaccia, *De comm. et camb.* § 2 glossa 5 — Menochius, *Consilia 151*, n. 30 e 17 n. 11 — Barbosa, *Axiomata iuris* 99, n. 4 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, cap. XII, § 6 — Du Puy, *Lettre de change*, cap. IX, § 16.

[3] Cattaneo, *Osservazioni alla cambiale nel Progetto preliminare*, 32.

zione per intervento parziale, si avrebbe diritto, aggiungeva il predetto autore, a cauzione da parte dell' onorato contro i suoi autori, per l' importo della cambiale accettata per intervento, e da parte del possessore contro tutti i coobbligati, per la parte non accettata. Ma il non essersi dalla legge stabilita nessuna disposizione in proposito, nonostante tali osservazioni, [1] ci fa credere che sia ammessa anche una parziale accettazione per intervento. E ci conferma in questa opinione l' osservare come la disposizione dell' articolo 266, che permette un' accettazione parziale, sia applicabile anche all' accettazione per intervento, poichè certamente il legislatore ha dettato in quello e negli altri articoli del paragrafo stesso regole generali all' accettazione applicabili anche all' accettazione per intervento; il che si rileva dal titolo stesso di « *disposizioni generali* » preposto al paragrafo primo della sezione terza, che tratta appunto dell' accettazione. Ricordiamo come tra gli argomenti adoperati a persuadere il legislatore della utilità di proibire un' accettazione parziale per intervento, si fece tesoro, dal citato autore, di questo: essere opportuno, cioè, il sanzionare tale proibizione anche per coerenza dell' articolo 258 del Progetto preliminare, pel quale non si ammetteva parziale pagamento per intervento; ma questa disposizione, come disposizione speciale al solo pagamento per intervento, non si è ripetuta nel presente Codice: dunque siffatto argomento non è più accampabile. Del resto non mancano autori che opinano potersi dare accettazione parziale per intervento. [2]

77. Tutti i diversi casi di accettazione per intervento possono ridursi a quattro, cioè:

---

[1] La Commissione per la riforma del Codice di commercio tenne grandissimo conto delle osservazioni, via via pubblicate da valenti scrittori, intorno alle disposizioni del Progetto preliminare. Specialmente le modificazioni proposte dal Cattaneo nell' aureo opuscolo sopraccitato furono in gran parte accolte nel nuovo Codice.

[2] Pardessus, *Droit commercial,* 387.

1° Accettazione per intervento di un indicato al bisogno nella cambiale, in questa sua qualità.

2° Accettazione per intervento di un terzo non indicato nella cambiale.

3° Accettazione per intervento di un indicato al bisogno nella cambiale, il quale accetti non in tal qualità, ma come terzo.

4° Accettazione per intervento del trattario non in questa sua qualità, ma come terzo.

Esaminiamo ciascuno di questi quattro casi separatamente.

1° Quando l'accettazione per intervento è data da una delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno, il possessore non la può ricusare. Ciò resulta chiaramente dall'articolo 269 confrontato coll' articolo 270. E la prestazione di tale accettazione toglie al posssessore il diritto all' azione di regresso per ottenere cauzione. Non così era disposto dal Codice abrogato del 1865, il quale stabiliva all' articolo 215 che il possessore conservava in qualunque accettazione per intervento, sia che fosse fatta da persona indicata al bisogno, sia che fosse fatta da un terzo, i diritti contro il traente ed i giranti per la mancata accettazione da parte del trattario: i quali diritti consistevano precisamente, secondo l'articolo 207 di detto Codice, nella fideiussione da prestarsi dagli obbligati pel pagamento della somma cambiaria alla scadenza e per le spese. Questa innovazione è ben più conforme ai principii di equità. Infatti, il possessore col prendere una cambiale contenente la menzione di un indicato al bisogno, è venuto tacitamente a dichiararsi pago dell' accettazione dell' indicato, in mancanza di quella del trattario. In fondo l' indicato al bisogno è una specie di trattario sostituito, un trattario *di sussidio*, come felicemente lo chiama l' illustre Vidari.[1] E non è anzi improbabile che talvolta qualcuno acquisti una cambiale

---

[1] *Lettera di cambio*, 300.

in omaggio principalmente alla fiducia che ripone in lui. Se adunque, non accettando il trattario, accetta l'indicato al bisogno, il possessore non ha di che lamentarsi. La obbligazione alternativa assunta dal traente (cioè o di fare accettare dal trattario, o, in difetto, di fare accettare dall'indicato al bisogno) è adempiuta, e un rifiuto da parte del possessore sarebbe un rinnegare il fatto proprio. È vero che il parificare, nei suoi effetti, l'accettazione di un indicato al bisogno a quella del trattario parve un po' pericoloso ai compilatori del Codice. Si osservò che se la persona al bisogno può essere indicata nella cambiale dal traente, può anche però essere indicata da alcuno dei giranti, od anche da uno per le cui mani sia passata la cambiale con girata in bianco, e anche da un estraneo qualunque: che d' ordinario tale indicazione si fa senza formalità, e quindi anche in modo che non può vedersi da chi sia stata fatta l' aggiunta del bisognatario. [1] Si disse che, siccome il possessore della cambiale è obbligato a presentarla per l'accettazione, in caso di rifiuto del trattario, a tutti i raccomandatarii al bisogno che vi sono indicati, e l'accettazione fatta da uno di essi lo priva del diritto di ottonere cauzione dai coobbligati; così sarebbe stato opportuno aggiungere qualche garanzia perchè le indicazioni dei bisognatarii non venissero fatte a capriccio e con possibile danno dell' ultimo possessore. Ma si obiettò a queste asserzioni che nessun pregiudizio può derivare da ciò che sia, o meno, indicata la persona che aggiunse la raccomandazione. Il possessore, che ricevette la cambiale con quella indicazione, non può certo lagnarsi se vi si trovano bisognatarii poco solidi. Egli poteva infatti rifiutarla, e col fatto di averla acquistata si è assoggettato alle condizioni che le sono comuni, fra le quali quella di doverla presentare ai bisognatarii e di accontentarsi, in caso di rifiuto del trattario, dell' accettazione di

[1] *Atti della Commissione per la riforma del Codice di commercio,* Verbale n. 273 *bis.*

uno di loro. Nè alcun danno, si concluse, può derivare ai giranti anteriori e al traente, giacchè l'accrescere il numero degli obbligati non può che scemare la loro responsabilità, e perciò appunto il possessore può accettare anche l' intervento di un estraneo. [1]

78. 2° Abbiamo detto che qualche volta si presenta ad accettare per intervento la cambiale non accettata dal trattario nè dalle persone indicate al bisogno un estraneo. In questo caso però l'accettazione non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall' atto di protesto che fu da lui consentita (art, 270). È adunque in facoltà del possessore di ricusare o di consentire questa accettazione a differenza di quella del trattario e del bisognatario, perchè prendendo la cambiale il possessore è venuto, come sopra dicemmo, implícitamente ad accontentarsi della loro accettazione; mentre verso un terzo qualunque egli non può essersi punto pregiudicato.

Per mezzo dell'accettazione per intervento il terzo si rende adunque direttamente obbligato verso il possessore al pagamento della cambiale alla scadenza, qualora esso non venga eseguito dal trattario; il che egli fa per *onorare* la firma del traente o di alcuno dei giranti, e perciò nella pratica chiamasi *onorante*.

Affinchè si possa accettare per intervento bisogna essere un terzo. Vedremo in seguito come possa considerarsi *terzo* il trattario e l'indicato al bisogno, che non abbia voluto accettare in tal qualità. Intanto possiamo stabilire che non è *terzo* nel senso inteso dalla legge, non può perciò accettare per intervento, il traente, perchè egli non può garantire sè stesso; quanto ai giranti, essi non possono accettare per intervento a favore di sè stessi o di alcuno dei giranti posteriori, perchè nè possono garantire sè stessi nè coloro che son da essi già

[1] *Atti della Commissione per la riforma del Codice di commercio*, Verbale n. 276.

garantiti; ma possono bensì accettare per intervento a favore dei giranti a loro anteriori, poichè non è punto inconcepibile che un girante posteriore garantisca un girante anteriore, verso il quale non ha alcuna obbligazione, talchè, rispetto a lui, può considerarsi come *terzo*. Può accettare per intervento il possessore, giacchè egli non è punto obbligato verso alcuno dei soscrittori cambiarii, ed è un *terzo* estraneo alla cambiale, nella quale il suo nome non figura: cosicchè se gli piace di fare onore alla firma di qualcuno dei coobbligati, può benissimo accettare per intervento a suo favore. [1]

Poichè il consentimento dato dal possessore all'accettazione per intervento di un terzo gli toglie il diritto all' azione di regresso per ottenere cauzione, così è da consigliarsi al possessore medesimo di essere oculato, prima di prestarlo, nello assicurarsi che l' accettante per intervento sia persona solvente e tale da meritare in tutto e per tutto quella fiducia che meritavano il trattario e la persona o le persone indicate al bisogno.

Sulla perdita del diritto all' azione di regresso per ottenere cauzione incontrata dal possessore che acconsenta all'accettazione per intervento di un terzo non indicato al bisogno nella cambiale, qualche dotto scrittore [2] ha osservato che questa disposizione nuoce grandemente all' interesse del commercio e al credito della cambiale; giacchè in tal modo si rende difficile tale specie d' intervento, che il possessore si guarderà bene dall' accettare. Ciò porterà, aggiungeva, un impedimento agli interventi per onor di firma tanto vantaggiosi al commercio e degni del favore della legge. Inoltre anche secondo il diritto civile e romano l'accettazione di un nuovo debitore, che per delegazione od espromissione si assuma verso

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 136 — Pardessus, *Droit commercial*, 384 — Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione, pag. 106.

[2] Giovanni De Gioannis Prof. Gianquinto, *Osservazioni al titolo della cambiale nel Progetto preliminare*, (*Annali*, VIII, 3).

il creditore l'obbligo altrui, lascia di per sè stessa salve le azioni ed i diritti tutti verso l'anteriore obbligato, meno il caso di una espressa rinuncia. Perchè il creditore perda questi diritti verso il suo precedente debitore, non basta che accetti il nuovo debitore, ma si richiede che egli espressamente dichiari la sua volontà di liberare il debitore principale (art. 127 Codice civile).

Noi non conveniamo col precitato scrittore. Ci sembrerebbe contrario a ogni principio di equità lo ammettere che il possessore da una parte col fatto proprio (cioè acconsentendo all'accettazione per intervento di un terzo) venga a sanare la mancata accettazione del trattario o del bisognatario, e dall'altra parte si lamenti, chiedendo cauzione, della poca fiducia di tempestivo pagamento offertagli dall'accettante per intervento. Che cosa viene a fare in sostanza il possessore coll'acconsentire all'accettazione per intervento di un terzo? Viene a riconoscere tacitamente che la promessa dell'interveniente lo rende tranquillo quanto lo avrebbe reso la domandata, e rispettivamente rifiutata, promessa del trattario o del bisognatario. Perchè adunque domandare cauzione pel tempestivo pagamento di una cambiale, mentre questo pagamento non può ragionevolmente esser messo in dubbio agli occhi del possessore dacchè egli stesso ha mostrato fiducia, acconsentendo alla sua accettazione, nel terzo interveniente? Nè tampoco a noi suffragano le addotte ragioni di diritto civile (Cod. civ. art. 1271), giacchè nel caso in esame non si trattava di applicare o interpretare una disposizione di legge, ma sibbene di crearla: e quando la natura della cambiale richiedeva una deroga ai principii generali di diritto, il legislatore non poteva esitare a introdurla nel nuovo Codice. In diritto costituito ci inchiniamo reverenti al Codice e al diritto romano, ma in diritto costituendo molte volte riteniamo essere necessario staccarsi dai vecchi criterii; tanto più poi in materia di cambiali, che oggi certamente non hanno più che fare con quegli embrioni di cambiali dei tempi di Baldo.

Abbiamo detto altrove che per ottenere l'accettazione basta avere la semplice detenzione della cambiale, nè importa avere in essa interesse alcuno. Ora cade in acconcio di domandare se il semplice detentore della cambiale, incaricato dal proprietario di presentarla all'accettazione, abbia facoltà di consentire all'accettazione per intervento di un terzo, e se consentendo, faccia perdere o no al proprietario il diritto all'azione di regresso per ottenere cauzione. Dopo la pubblicazione del Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio, qualche autore [1] proponeva che alla disposizione del Progetto stesso corrispondente a quella che stiamo esaminando dell'articolo 270 del Codice, si aggiungesse una clausola così concepita: « il consenso dell'incaricato equivale a consenso del possessore. » Ma nel Codice non vediamo nulla di simile. Che dobbiamo pensarne? A noi pare che il determinare se il consentimento dell'incaricato vincoli o no il possessore sia una circostanza di fatto da rilasciarsi al prudente discernimento del giudice: naturalmente il detentore incaricato di chiedere l'accettazione avrà ricevuto, nella maggior parte dei casi, istruzioni in proposito, e forse anche un mandato speciale che lo autorizzi a consentire all'accettazione per intervento di un terzo. In ogni modo poi, qualora egli oltrepassi i limiti del suo incarico, sarà responsabile dei danni e tenuto in proprio per l'abuso commesso.

79. 3° e 4° Ci resta finalmente ad esaminare il caso in cui il trattario, o l'indicato al bisogno, non avendo voluto accettare in questa sua respettiva qualità, voglia accettare per inintervento come un terzo qualunque. Dice l'articolo 270 capoverso che « può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione. » Così è affermativamente risoluta una questione dibattuta nella giurisprudenza francese.

---

[1] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio.*

Come possa avvenire che il trattario, o l'indicato al bisogno, voglia accettare per intervento in qualità di terzo, è facile comprendere. Il trattario, per esempio, non è debitore del traente, non ha provvista di fondi pel pagamento, nè vuole con un'accettazione pura e semplice obbligarsi cambiariamente verso di lui, ma al tempo stesso neppur vuole lasciare la firma di lui in sofferenza: ecco che accetta per onore, ossia viene a fargli questo ragionamento: « io non sono punto vostro debitore, nè intendo assumere il mandato da voi affidatomi di pagare come tale o di assumere obbligazione verso di voi, ma al tempo stesso non voglio che la vostra firma cada in discredito, e perciò accetto per vostro onore, ossia intervengo non come vostro debitore, ma come vostro amico, come vostro *negotiorum gestor*. » L'indicato al bisogno parimente non è che nn trattario di sussidio, e può quindi intervenire come un terzo per le medesime ragioni e nel medesimo caso che sopra abbiamo indicato pel trattario principale. Oppure, caso più frequente, trattario o bisognatario, non volendo accettare a favore del traente, ma d'altra parte neppure volendo permettere che venga screditata la firma di qualche girante loro amico, intervengono ad accettare per onore del girante stesso.

L'accettazione per intervento del trattario o del bisognatario come terzo può essere rifiutata dal possessore? A noi non pare dubbia la risposta. Infatti nell'ultimo alinea dell'articolo 270 è detto che il trattario o l'indicato al bisogno può intervenire *come terzo:* ma più sopra nello stesso articolo è detto che l'accettazione « del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita. » Adunque, se il trattario, o il bisognatario, accetta *come terzo,* e se l'accettazione *del terzo* può essere o no consentita dal possessore, ne scende per logica conseguenza che anche l'accettazione del trattario, o del bisognatario, *come terzo*, potrà essere o no consentita dal possessore: e solo quando sia consentita, e ciò risulti dall'atto di protesto, farà a quest'ultimo perdere il diritto a cauzione.

A dire il vero, si sono fatte critiche a questa disposizione, dopo la pubblicazione del Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio. [1] Si è detto che non v' è ragione di accordare il rifiuto in questo caso al possessore, giacchè sia che il trattario, o l'indicato al bisogno, accetti in questa sua qualità, sia che accetti come terzo interveniente, pel possessore non c'è differenza: l'effetto è sempre lo stesso, cioè che l'accettante rimane direttamente verso di lui obbligato al pagamento della cambiale. Perchè adunque, se la condizione del possessore non è punto peggiorata dalla accettazione per intervento di chi riscuoteva la sua fiducia per una accettazione pura e semplice, perchè, si osservava, si concederà a lui il diritto di rifiutarla? Le ragioni per le quali nondimeno il legislatore stabilì che il possessore abbia facoltà di rifiutare l'intervento come terzo del trattario, o dell'indicato al bisogno, furono le seguenti: non credersi opportuno tenere obbligato il possessore di una cambiale a perdere il diritto di aver cauzione, mentre le condizioni del contratto vengono sostanzialmente modificate: il rifiuto del trattario, o dell'indicato al bisogno, di accettare puramente e semplicemente, venire a togliere alla cambiale quella fiducia, in contemplazione della quale il possessore la acquistò: pel rifiuto di accettazione pura e semplice opposto dal trattario, o dall'indicato al bisogno, avere il possessore acquistato un diritto a cauzione da parte degli altri obbligati, diritto che non gli si può togliere, come preacquisito, per un fatto posteriore, qual' è quello della sopravvenuta accettazione per intervento come terzo fatta dal trattario, o dall'indicato al bisogno. A queste considerazioni il già citato chiarissimo Cattaneo opponeva le seguenti obiezioni: « Non par mutata, e tanto meno *sostanzialmente*, la condizione del contratto, per ciò solo che la firma del trattario (o di un bisognatario) appaia sulla cambiale nella qualità di

[1] Cattaneo, *Op. cit.* 32.

onorante; nè può dirsi seriamente che il possessore perda la fiducia nella cambiale, per ciò solo che il trattario accetti in qualità di onorante, ciò non mutando nulla nell' originario grado di sicurezza della cambiale stessa; e il dire come il rifiuto di accettazione da parte del trattario abbia fatto nascere nel possessore il diritto alla cauzione, nè possa esserne spogliato per un fatto posteriore non preveduto dalla cambiale, non è altro per fortuna, dal punto di vista della legge da farsi, che una petizione di principio, perchè è evidente che quella legge che dà al possessore della cambiale il diritto alla cauzione, può anche determinare le condizioni sotto le quali soltanto questo diritto appartenga, e può quindi disporre che non abbia questo diritto se non a condizione che non sopravvenga accettazione per intervento da parte del trattario (o bisognatario). E se la legge accoglierà questo sistema, non sarà più vero, nè che il possessore sia spogliato del suo diritto per un fatto posteriore del trattario, nè, e tanto meno, che questo fatto non sia preveduto dalla cambiale, e da tutti i possessori, in forza della disposizione stessa della legge. [1] »

Nonostante queste savie considerazioni, il legislatore mantenne il primiero concetto, ed ammise sì che il trattario, o l'indicato al bisogno, potesse intervenire come terzo, ma che in tal caso rimanesse, come abbiamo sopra veduto, ferma nel possessore la facoltà di consentire o no al suo intervento; e, in caso di non consentimento, quella di domandare cauzione.

Però non nascondiamo che con una cavillosa interpretazione dell'articolo 270 si potrebbe anche scendere nel concetto che il trattario, o l'indicato al bisogno, il quale intenda accettare come terzo, ha diritto di farlo nonostante il rifiuto del possessore. Certamente non così va interpretato l'articolo stesso. Ma nondimeno vogliamo dimostrare la possibilità di questa interpretazione, non fosse altro che per provare come tavolta le disposizioni di legge possano intendersi in maniere affatto con-

[1] Ivi, 33.

trarie. Anzitutto il capoverso dell'articolo 270 adopra le parole « *può intervenire:* » parrebbe adunque che le parole stesse eguali nella sostanza a quelle adoperate dell'articolo 269, colle quali si nega al possessore la facoltà di rifiutare l'accettazione del bisognatario, dovessero essere intese nello stesso modo. Ma, si opporrà, il capoverso dell'articolo 270 dopo le parole « *può intervenire* » aggiunge altresì: « *come terzo.* » E siccome la prima parte dell'articolo stesso ha stabilito che l'accettazione del terzo può essere o no consentita dal possessore, così l'accettazione del trattario o bisognatario *come terzo* subirà la stessa sorte. Ma si potrebbe rispondere che accettare *come terzo* non vuol dire *essere veramente terzo:* la legge aver parlato nel primo capoverso dell'articolo 270 di *terzo che accetta* e non già di chi *accetta come terzo.* Finalmente l'argomento più valido in favore di questa cavillosa interpretazione sarebbe l'osservare come il Codice abbia usata questa dizione: « La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

« Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione; » mentre invece avrebbe potuto usare quest'altra: « La cambiale non accettata dal trattario nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata da un terzo, o, come terzo, dal trattario o dall'indicato al bisogno benchè abbia ricusato in questa sua qualità l'accettazione.

« Però l'accettazione stessa non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita. » Dal che si potrebbe, lo ripetiamo, a torto dedurre che, se il legislatore non ha adoperata questa locuzione, che avrebbe tolto ogni dubbio, lo

ha forse fatto appunto perchè intese stabilire come nell'articolo 269, una facoltà non limitata.

80. « L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato (art. 271.) La sua obbligazione è, come quella dell'accettante in genere, irrevocabile. *Qui in honorem trassantis literas cambiales ad se non directas acceptavit, perinde ac trassatus tenetur.* [1]

L'onorante non si obbliga verso coloro che precedono l'onorato, perchè, rispetto a loro, l'accettazione per intervento è *res inter alios acta:* nè si obbliga verso l'onorato perchè sarebbe iniquo che l'onorante stesso rimanesse obbligato verso di quegli a cui beneficio è fatto l'intervento. Del resto, quali siano gli effetti dell'accettazione per intervento si comprenderà di leggieri quando si rifletta che l'onorato aveva, prima dell'accettazione per intervento, un obbligo da una parte, e godeva un diritto dall'altra: aveva l'obbligo di procurare l'accettazione, di fronte ai sottoscrittori della cambiale e al possessore, a lui susseguenti e da lui garantiti: godeva il diritto a che l'accettazione fosse procurata, di fronte ai precedenti sottoscrittori, che garantivano lui: ora l'accettante per intervento, come *negotiorum gestor,* fa sì che l'onorato si consideri avere adempiuto l'obbligo suo di procurare l'accettazione della cambiale; talchè pel fatto dell'intervento rimane modificata la primitiva situazione in questo senso: i giratarii che susseguono l'onorato, e verso i quali questi garantiva dell'accettazione, sono soddisfatti nè hanno altro ad esigere, perchè l'onorante, rimanendo obbligato verso di loro, ha adempiuto all'accettazione: l'onorato conserva il diritto che aveva di essere garantito dell'accettazione dai precedenti giranti, di fronte ai quali l'accettazione per intervento si ha come non avvenuta, come *res inter alias acta,* per cui può

---

[1] Heineccius, *Elementa iuris cambii,* cap. VI, § 9.

sempre contro di loro agire per ottenere cauzione: finalmente i giranti medesimi, per questa ragione, conservano l'azione di regresso per mancata accettazione, nonostante l'accettazione per intervento.

È quello che dispone l'articolo 271, così concepito:

« L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato (alin. I).

« L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento (alin. 3). »

81. L'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue, se la cambiale non gli sia presentata entro il termine stabilito per fare il protesto (art. 271 alin. 2). Il che costituisce una differenza tra l'obbligazione dell'accettante puro e semplice e quella dell'interveniente. L'accettante puro e semplice è tenuto per la sua obbligazione finchè non sia prescritta, ossia per il lasso di cinque anni. Infatti egli si presume aver ricevuta la provvista dei fondi, e colla accettazione pura e semplice viene a confermare questa presunzione; altrimenti accetterebbe per intervento. Egli adunque si riconosce debitore principale, ed è obbligato direttamente verso il possessore (art. 268). Invece l'accettante per intervento non si può ragionevolmente presumere vero debitore: egli non ha fatto che costituirsi debitore spontaneamente, come garante del suo onorato: ed è giusto che questo suo spontaneo legame sia sciolto al più presto, anche per rendere nella pratica più facili gl' interventi, i quali ben raramente sarebbero messi in opera se l'accettante per intervento dovesse rimanere obbligato per il lasso di cinque anni, come lo è l' accettante puro e semplice per l'articolo 919.

Si noti che, mentre il possessore deve presentare la cambiale pel pagamento entro il termine per fare il protesto, non importa però che il protesto sia effettivamente levato. Se il

possessore non si presenta a chiedere il pagamento in tempo utile, è giusto che l'accettante per intervento sia liberato, in forza della sua posizione speciale. Ma una volta che il possessore si è presentato, entro il termine di legge, a domandargli il pagamento, e che gli è stato rifiutato, rimane l'accettante per intervento obbligato, ancorchè non sia levato il protesto. L'omissione del protesto farà sì decadere il possessore dall'esercizio dell'azione di regresso contro il traente ed i giranti; ma non nuocerà punto ai suoi diritti verso l'accettante per intervento, il quale, chiestogli il pagamento in tempo utile, rimane obbligato per cinque anni, come l'accettante puro e semplice. Opiniamo così perchè l'articolo 270 esige soltanto che la cambiale sia *presentata* entro il termine per fare il protesto: ma oltre la *presentazione* non esige anche espressamente, nei riguardi dell'accettante per intervento, che il protesto sia veramente levato: cosicchè per la nota regola « *in rebus odiosis lex magis restringenda quam amplianda est* » deve credersi che la decadenza dell'azione contro l'interveniente abbia, come cosa odiosa, a restringersi alla sola omissione di presentazione della cambiale pel pagamento entro il termine per fare il protesto, e non già allargarsi anche alla omissione del protesto. Ma vi è di più per confermarci in questa opinione: nel progetto preliminare all'articolo 263 alinea 2 si aveva una disposizione così concepita: « Epperò il possessore che entro tal termine non domanda il pagamento all'accettante per intervento, e *non protesta* per mancanza di pagamento, perde ogni azione contro lo stesso ». A questa necessità di *protesta*, di fronte all'interveniente, furon fatte critiche:[1] e nel Codice non si vede riportata la frase « *e non protesta* »: mentre invece, se non le parole precise, certamente il concetto dell'articolo 263 alinea 2 del Progetto preliminare si è mantenuto fermo nel resto all'articolo 271

---

[1] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare,* ecc.

del Codice, in quanto parla di decadenza dal diritto contro l'interveniente.

82. Colui che accetta per onor di firma deve, com'è naturale, indicare per onore della firma di quale tra gli obbligati accetta. Lo stesso indicato al bisogno, come ogni accettante per intervento, deve fare altrettanto. Di fronte a lui, sarebbe forse stato più logico il presumere nel suo silenzio che intervenga a favore della persona che lo ha indicato. Ma siccome bene spesso nella pratica non è facile conoscere da chi emani l'indicazione al bisogno, così si è posta come regola generale, anche pel caso in cui si conosca colui che ha fatto l'indicazione, che l'accettazione per intervento si reputa data, in mancanza di esplicita indicazione, per onore del traente (art. 272). Dunque anche se dalla cambiale può conoscersi che l'indicato al bisogno è stato apposto da alcuno dei coobbligati, ma l'indicato stesso non dichiari per quale persona intenda intervenire, si reputerà che l'accettazione sia per onore del traente. Il dubbio piuttosto nasce nel caso in cui dal protesto, ma non dal corpo della cambiale, resulti per la dichiarazione dell'interveniente a favore di chi sia fatto l'intervento. In questo caso sarà a ritenersi che l'intervento sia stato fatto a favore dal traente? Secondo qualche autore, [1] competentissimo in materia cambiaria, anche in questo caso si reputerà fatta l'accettazione a favore del traente, giacchè l'indicazione della persona per cui interviene deve dall'interveniente esser fatta nella cambiale, dalla quale soltanto ha da resultare tuttociò che la concerne. E questa opinione ci sembra ragionevole: la indicazione che vale è adunque quella scritta sulla cambiale, perchè questa deve in sè contenere tuttociò che serve a dimostrare i rapporti cambiarii tra i diversi interessati, e conseguentemente anche la natura e la portata dell'accettazione per intervento.

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel- Ordnung*, seconda edizione pag. 111.

83. Quando il traente gode molta fiducia nel commercio, quando ha numerosi corrispondenti ed amici, può accadere che si presentino più persone ad accettare per onore. Se ciò accade, si deve preferire quella persona « che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati (art. 272 cap.) » Supponiamo adunque che due persone vogliano intervenire: una pel traente, l'altra per alcuno dei giranti: sarà preferita la prima, perchè libera tutti i coobbligati, mentre invece la seconda libera soltanto il girante onorato, e tutti i giratarii che lo susseguono. Ciò è chiaro. Anche la antica sapienza aveva stabilito questa massima: *quod si plures diversorum nomine honoraturi concurrant, praefertur qui plures liberaturus est.* [1] Così parimente sarà preferibile colui che vuole accettare per onore del primo girante, a colui che vuole accettare per onore del secondo, e via di seguito.

Un dubbio può sorgere quando si presentino più persone ad accettare per onore dello stesso obbligato. Si è detto da qualcuno [2] che in questo caso sarebbe da preferirsi anzitutto chi ha un mandato speciale da parte di tutti gli obbligati, poi il trattario, poi il bisognatario, che si presentino in qualità di terzi. A noi parrebbe che la scelta in questo caso dovesse pienamente rilasciarsi all'arbitrio del possessore: quando diverse persone si offrono di accettare per coobbligati diversi si comprende che il possessore debba preferire quella che libera il maggior numero di essi, sotto pena di perdere l'azione di regresso contro quelli fra loro che sarebbero stati liberati dall'intervento di alcuno dal possessore posposto, e ciò perchè sarebbe contrario ad ogni principio di equità che quest'ultimo

---

[1] Franck, *Inst. iuris cambii*, lib. I, sez IV, tit. III, § 6 — Si veda in proposito anche Du Puy, *Lettres de change*, cap. IX, n. 15 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, II, XXIII, 2 e 3 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, cap. XVIII, § 12.

[2] Nouguier, *Lettre de change*, n. 156.

potesse far perdere a coloro che sarebbero stati liberati il vantaggio di tale liberazione, a suo capriccio: è il sacro interesse dei terzi che in questo caso rende necessaria una limitazione alla libera scelta di lui. Ma quando diverse persone concorrono a onorare uno stesso coobbligato, nessuno può lagnarsi di risentire alcun danno dalla sua libera scelta: chiunque egli preferisca, del pari i medesimi coobbligati vengono liberati dall'obbligo di dare cauzione, ed egli solo è il giudice di scegliere chi più agli occhi suoi meriti fiducia. Nè possiamo ammettere che per questa sua libera scelta vada responsabile, secondo i casi, dei danni che eventualmente risentisse alcuno dei coobbligati, o tutti insieme; nè che la sua scelta possa in modo alcuno formare oggetto di censura da parte del magistrato, come qualche valente scrittore ha opinato.[1] Egli ha diritto di acconsentire o no all'accettazione di un terzo: in caso che consenta può sceglier chi vuole: la sola limitazione a lui imposta dalla legge è quella per la quale deve, sotto pena di perdere l'azione di regresso contro chi sarebbe stato liberato, scegliere colui che libera il maggior numero di coobbligati. Questa è la sola limitazione: a questa nessun'altra se ne può aggiungere, perchè la legge *ubi voluit dixit ubi noluit tacuit.* E quando il possessore a questa limitazione ha ottemperato, rinasce in lui il diritto a provvedere liberamente e come meglio crede ai proprii interessi.

84. Affinchè l'onorato possa prendere le sue misure contro il trattario e astenersi, per esempio, dal fornirgli una provvista di fondi resi orami inutili per il suo rifiuto di accettare, « l'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato » (art. 273). Sarebbe stato opportuno che la legge, invece di adoperare la frase « *senza ritardo,* » avesse stabilito un termine preciso per l'invio del protesto.

---

[1] Nouguier, *Lettre de change,* 136.

Ma poichè si è preferito disporre così, userà adunque l'interveniente la massima diligenza: e sarà nel dominio del magistrato il giudicare se questa diligenza da parte di lui sia stata posta in essere. [1] I nostri regolamenti postali non offrono mezzo di prova circa l'adempimento dell'obbligazione imposta dall'articolo 273 che esaminiamo. Per esimere quindi le parti dal ricorrere agli uscieri, si espresse il desiderio della Corte di appello di Bologna [2] che si provocasse una riforma dei regolamenti suddetti, obbligando gli ufficii postali a tener un registro a madre e figlia, nel quale fosse annotata la natura dell' atto trasmesso. Si può ritenere con fondamento che sarebbe in ritardo chi spedisse il protesto con mezzo meno celere di quello della posta. [3]

Nel caso di negligenza da parte dell'interveniente nell'invio del protesto all'onorato, la legge non ha stabilito alcuna sanzione penale; perciò saranno applicabili le regole generali di diritto sul risarcimento dei danni e sulla gestione di negozii [4] (art. 1151 e 1143 Cod. civ.).

---

[1] Nouguier, *Lettre de change,* 140.

[2-3] *Osservazioni, pareri,* ecc. 289 e 290.

[4] Du Puy, *Lettres de change,* cap. IX, § 11 — Scaccia, *De comm. et cam.* § 2, glossa 5, n. 388 — Franck, *Inst. iuris camb.* lib. I, cap. IV, tit. IX, § 26 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* cap. VII, § 15, — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* II, XXXIII, 4.

SEZIONE IV.

DELL' AVALLO

Sommario.

85. Generalità - L'avallo è l'atto col quale un terzo estraneo garantisce, per qualcuno dei coobbligati, il pagamento della cambiale - Chi è *terzo* - Natura dell'avallo - Differenza tra esso e la fideiussione — 86. Forma dell'avallo - Formula «*per avallo*» o altra equivalente - Può essere scritta da un terzo - Osservazioni - Sottoscrizione - L'avallo è scritto sulla cambiale - Avallo per atto separato - Osservazioni — 87. Avallo *in bianco* — 88. Effetti dell'avallo - Non si ammettono condizioni nell'avallo - Si ammette avallo parziale - Non si ammette l'avallo per la sola accettazione — 89. Il datore d'avallo indica per chi dà l'avallo - Presunzioni legali nel suo silenzio. — 90. Obblighi del possessore verso il datore d'avallo — 91. Diritti del datore d'avallo che paga la cambiale.

85. La legge, sempre premurosa per il credito della cambiale, permette tutte quelle stipulazioni che concorrono ad assicurare vieppiù il regolare pagamento di essa alla scadenza e a garantire il possessore. Abbiamo veduto come la cambiale acquisti maggior credito per la obbligazione che assume il girante coll'apporre su di essa la propria girata: abbiamo inoltre veduto come acquisti maggior credito per l'obbligazione in essa assunta dal trattario o dall'indicato al bisogno o da un terzo, che accetti la cambiale stessa puramente e semplicemente o per intervento: ci rimane ora da esaminare un altro mezzo di accrescere il credito del titolo cambiario, cioè l'*avallo*.

L'*avallo* è l'atto per mezzo del quale un terzo estraneo alla cambiale garantisce, per qualcuno dei coobbligati, il pagamento di essa (art. 274). Diciamo un *terzo estraneo*, giacchè è evidente che, essendo l'avallo una nuova obbligazione assunta in favore del possessore per meglio assicurargli il pagamento della cambiale alla scadenza, non può essere prestato che da un estraneo a quella. Non può adunque prestare

avallo il traente, non i giranti, non l'accettante, perchè tutti sono già obbligati verso il possessore.[1] Mentre però non può prestarlo l'accettante, che è già obbligato, ben lo può il trattario o l'indicato al bisogno, il quale finchè non ha accettato è da considerarsi, agli effetti dell'avallo, come un terzo.[2]

L'avallo secondo il nuovo Codice non corrisponde propriamente all'avallo quale si considerava sotto il regime dell'abrogato Codice del 1865. Per quest'ultimo era una vera fideiussione, mentre pel presente costituisce una obbligazione cambiaria di per sè stante, obbligazione avente un'esistenza propria, sebbene si connetta colla cambiale e da essa tragga la sostanza e la forma.[3] Non è una vera fideiussione, perchè mentre questa, per l'articolo 1899 del Codice civile, non può sussistere che per una obbligazione valida, invece l'avallo porta obbligazione cambiaria valida « ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato » (art. 275 alin. 1): non è una vera fideiussione, perchè colui che presta l'avallo può esser passivo di domanda di pagamento e della conseguente azione, anche senza che il possessore abbia prima escusso il debitore cambiario principale, mentre invece il fideiussore non è tenuto, per l'articolo 1907 del Codice civile, a pagare il creditore se non in mancanza di pagamento da parte del debitore principale.[4]

86. L'avallo, quanto alla sua forma, è costituito da due elementi.

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 166 — Favard, *Rèpertoire, Lettre de change*, sez. 2, § 1, n. 1 — Pardessus, *Droit comm.* 396 — Gouiet et Merger, *Dict. de dr. com.* v° *Aval* n. 5 — G. Say, *Encyclop. de dr. com.* v° *Aval* n. 18 — Cassazione Roma 21 Maggio 1876 (*Legge*, XVI).

[2] Vidari, *Lettera di cambio* 328.

[3] Si esamini in proposito la elaborata sentenza della Corte di appello di Venezia, riportata dal Bettini 1880, I, II, 855.

[4] L'avallante può esser condannato al pagamento anche indipendentemente dal debitore principale. Cass. Napoli 7 Febbraio 1870, (*Gazzetta Proc.* V, 309).

Uno consiste nella formula « *per avallo* » od altra equivalente (art. 274), che può essere scritta, come resulta e dalla lettera del Codice e dal consentimento degli scrittori, anche da persona diversa di quella del datore d'avallo. [1] Si capisce che il decidere se la frase adoperata equivalga o no a quella « *per avallo* », costituisca apprezzamento di fatto che rientra nelle attribuzioni del magistrato, il quale terrà conto dell'intenzione delle parti emergente dalle parole usate: per esempio, si è ritenuto costituire avallo la frase « *per cauzione* ». [2] La facoltà di usare equivalenti per indicare l'idea di obbligarsi per avallo fu criticata da qualche Camera di commercio: fu osservato che la parola *avallo* è sacramentale, e viene costantemente ed esclusivamente usata nelle cambiali per l'effetto giuridico voluto: lasciar quindi adito alla sostituzione di altre parole non potrà, si osservava, essere che pregiudicevole; mentre chi le sostituisse forse il più delle volte non lo farebbe che per infirmare possibilmente l'efficacia cambiaria dell'avallo stesso: donde avranno luogo, si concludeva, contestazioni e liti. [3] Siamo perfettamente dello stesso parere. Nella cambiale avrebbe dovuto evitarsi tuttociò che può condurre a complicazioni, stabilendosi invece tutte quelle disposizioni, che viemmeglio riescissero a mantenerle il carattere uno e formale di carta-moneta.

L'altro elemento è la *sottoscrizione* dell'avallante (art. 274). Questa sottoscrizione dovrà essere costituita dal nome e cognome o dalla ditta dell'avallante: e, per quanto la concerne, rimandiamo il lettore a quello che dicemmo intorno alla sottoscrizione del traente o dell'emittente.

---

[1] Sirey, t. 14, I, p. 62 — Nouguier, *Lettre de change*, 170 — Gouiet et Merger, *Dict. de dr. co. v° Aval*, n. 41 — Pardessus, *Droit. com.* 396 e *Cont. de ch.* 183 — Vincens, *Legisl. com.* II, pag. 221 — Savary, *Parfait negociant, parère*, 37 — Bornier, sull'art. 33: tutti concordano nel ritenere che le parole « *per avallo* » o altre equivalenti, possono essere scritte da un terzo.

[2] Riom 26 Luglio 1882 (Ledru Rollin, *Rép. v° aval* 22).

[3] *Osservazioni, pareri,* ecc. pag. 302.

Tanto la formula «*per avallo*» (od altra equivalente) quanto la sottoscrizione dell'avallante debbono essere scritte sulla cambiale (art. 274). In questo modo la legge è venuta a togliere la facoltà concessa dal Codice del 1865 (art. 227) di prestare l'avallo per atto separato. Su questo proposito crediamo opportuno riferire le seguenti parole della Relazione che accompagna il Progetto definitivo pel Codice attuale, [1] che portano assai luce sull'argomento: «Fu elevato il dubbio intorno alla convenienza di essersi soppressa nel Progetto definitivo la facoltà di concedere l'avallo di una cambiale sopra un atto separato dal titolo cambiario, mentre ciò era permesso nel Progetto preliminare (art. 265), e sembrasse conforme alle esigenze del commercio. Giova rammentare che per antico sistema l'avallo apponevasi sulla stessa cambiale, ed un tal sistema fu mantenuto nell' Ordinanza Francese del 1673 (art. 33) come necessario a produrre gli effetti dell'obbligazione cambiaria. Ciò non ostante si venne introducendo nel commercio l'uso di cotesta fideiussione mediante documento separato dalla lettera di cambio, quando fosse piaciuto tenerlo occulto, sia per la ripugnanza dei garanti a far comparire i loro nomi sopra titoli cambiarii, sia nell' interesse degli stessi traenti e trattarii, per non elevare sospetti pregiudizievoli al credito della loro firma. Nella compilazione del Codice di commercio Francese fu vivamente disputato se dovesse preferirsi il mantenimento dell' Ordinanza, cioè della legge, ovvero legittimarsi quell'uso; e la Commissione legislativa, compilatrice del Progetto, sul voto concorde di molte Corti e di molti Tribunali, espresse un avviso favorevole al primo sistema; ma il Consiglio di Stato adottò promiscuamente ambe le forme dell'avvallo nell'articolo 142 di quel Codice, al quale si uniformò il Codice di commercio Albertino nell'articolo 155, divenuto l'articolo 227 del Codice

---

[1] Pag. 187.

di commercio Italiano attualmente in vigore. Da ciò però derivarono non lievi incertezze, in Francia ed in Italia, nella dottrina e nella giurisprudenza, dubitando alcuni se l'avallo sopra atto separato dalla cambiale costituisse per sè una garentia reale in favore di qualunque futuro possessore della lettera di cambio, ed inducesse solidarietà dell'avallante con tutti gli altri coobbligati, o invece si riducesse ad una fideiussione personale, limitata a favore del solo attuale creditore cui fu conceduto l'avallo. [1] Fu anche dubitato della solidarietà dell'obbligazione contratta dall'avallante, e finanche della natura commerciale dell'obbligazione nell'avallo dato da un non commerciante. [2] Nella compilazione del Progetto preliminare del Codice Italiano codesta controversia si rinnuovò, e dopo lunga discussione prevalse il mantenimento delle disposizioni dei vigenti Codici Francese ed Italiano, sopra tutto per la considerazione che nel nuovo Codice era scritta la regola che la solidarietà si presume in tutte le obbligazioni commerciali. Con ciò evidentemente non rispondevasi a tutte le obiezioni ed alle maggiori, e lasciavasi sussistere il germe d'incerti e frequenti litigi, pericolosa minaccia per la sicurezza e prontezza dei pagamenti cambiarii. Quindi nel Progetto definitivo giustamente si reputò preferibile ritornare alla purezza del sistema originario, e sopprimere l'avallo per atto separato, per molte e buone ragioni. Primamente il testo del Progetto preliminare era stato approvato a ben debole maggioranza, dietro vivo contrasto, [3] e dopo essere stato comunicato alla Magistratura ed alle rappresentanze commerciali, parecchie Corti ed i voti di numerose Camere di commercio si pronunziarono pel sistema contrario. [4]

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, n. 534 — Bravard-Veyrières, *Traité de Dr. Com.* tom. II, pag. 319, 320.

[2] Massè, *Le droit com. dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil*, tom. IV, n. 3403.

[3] *Atti della Commissione del 1869*, n. 286.

[4] *Sunto delle osservazioni*, etc., pag. 206.

In secondo luogo, poichè nello stesso Progetto preliminare e nel definitivo gli *avalli* non veggonsi specificatamente annoverati tra gli atti di commercio come lo sono nel Codice vigente (art. 2 n° 6), ragionevolmente sarebbero cresciuti i dubbi intorno alla natura civile o commerciale dell'avallo conceduto *per atto separato.* In terzo luogo l'esempio delle più recenti legislazioni straniere sulla cambiale, le quali non riconoscono l'*avallo* se non quando è scritto sul medesimo titolo cambiario (Legge Germanica art. 81. Progetto Svizzero art. 416), confortava ad imitarlo. Ma in ultimo luogo una considerazione decisiva fu suggerita dalla necessità di regolare l'avallo in modo coerente ai principii del nuovo sistema cambiario. Ben poteva comprendersi nel sistema francese e nell'attuale italiano un *avallo per atto separato,* quando la lettera di cambio non era che la prova di un' obbligazione civile o commerciale, secondo la qualità degli obbligati e la causa del debito. Ma sarebbe inconciliabile nel nuovo concetto della cambiale consistente nel crearsi colla medesima un'obbligazione strettamente *formale,* la cui sorgente non può cercarsi fuori dello stesso titolo cambiario ed in atti e documenti separati e di forma diversa. Quindi, acciò l'avallo produca le azioni e gli effetti cambiarii, debbonsi per logica necessità restringere le une e gli altri ai soli avalli apposti sulla medesima cambiale. Nè con ciò rimane assolutamente vietato, per chi se ne contenti, di ricevere una garentia del debito cambiario *per atto separato,* specialmente da coloro cui non piaccia far figurare la loro firma sulla cambiale; ma gli effetti non saranno quelli dell'obbligazione cambiaria, bensì di una fideiussione civile od anche commerciale in genere, secondo la qualità delle persone obbligate e la causa dell'obbligazione. Queste considerazioni dissiparono gli elevati dubbi, e persuasero la Commissione a mantenere senza modificazioni od aggiunte il progetto ministeriale. »

87. La sola sottoscrizione discompagnata dalle parole « *per avallo* », o oltre equivalenti, potrà valere come avallo? Si

potrebbe dubitare di no, quando si osservi che la legge allorchè ha voluto che la sola sottoscrizione produca effetti cambiarii, lo ha dichiarato espressamente: così, per la girata, l'articolo 258 ha dichiarato che essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome o la sua ditta a tergo della cambiale: così per l'accettazione l'articolo 262 ha dichiarato bastare che l' accettante scriva il suo nome e cognome o la sua ditta sulla faccia anteriore della cambiale: insomma si è ammessa espressamente la girata *in bianco* e l' accettazione parimente *in bianco*. Perchè la legge non ha fatto altrettanto rispetto all'avallo? Forse si è voluto escludere l' avallo in bianco? Non lo crediamo. A senso nostro il legislatore ha taciuto sull' avallo *in bianco*, perchè ammettendolo espressamente avrebbe dato luogo a confusioni: infatti, secondo le disposizioni degli articoli 258 e 262 la sola sottoscrizione posta sulla faccia posteriore della cambiale si presume una girata e quella posta sulla faccia anteriore un'accettazione. Ora, un avallo in bianco sarà per regola confuso coll'una o coll'altra delle due obbligazioni, secondochè venga apposto nella faccia anteriore o in quella posteriore della cambiale, e conseguentemente sarà da evitarsi l' uso di esso. Ma quando dall' esame della cambiale resulti chiaramente che una sottoscrizione in essa apposta non è nè un'accettazione nè una girata, certamente potrà valere come avallo. Così opinano concordemente gli autori. [1]

88. « Chi dà l' avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato » (art. 275). Abbiamo veduto come l' esser valida l' obbligazione dell' avallante indipendentemente dalla validità della obbligazione di colui, per cui l'avallo è pre-

---

[1] Pothier, *Contrat de change*, 50 — Bornier, *Sull'art. 33 dell'Ordinanza francese* — Merlin, *Rèp. v° Aval* — Nouguier, *Lettre de change*, 510 — Pardessus, 396.

stato, costituisca una differenza colla fideiussione (art. 1899 Cod. Civ.). L' avallante è obbligato *cambiariamente*: dunque è obbligato in solido e direttamente verso il possessore, il quale può agire di regresso contro di lui anche senza prima agire contro colui in favore del quale fu prestato l'avallo. Insomma l'avallante assume obbligazione diretta e solidale versoil possessore. [1]

Qui sorge spontanea la questione se il datore d'avallo possa subordinare l' esistenza della sua obbligazione a qualche condizione o limitazione, come sarebbe il restringere la somma per la quale si obbliga, sottrarsi alla solidarietà, imporre l' obbligo di escutere prima quella per cui presta l' avallo, e simili. Secondo qualche autore queste condizioni potrebbero validamente apporsi dall' avallante. Quanto a un avallo per somma minore di quella portata dalla cambiale, opiniamo così anche noi: il garantire per una somma minore non altera la natura e gli effetti giuridici dell'avallo; e d' altronde vediamo che anche quanto all'accettazioue, la legge ha considerato accettazione relativamente perfetta quella che si fa per una parte della somma cambiaria. Ma quanto alle altre condizioni, opiniamo il contrario, perchè desse altererebbero la natura e gli effetti giuridici dell' avallo: specialmente quella condizione, colla quale l' avallante volesse sottrarsi alla solidarietà, perchè la legge ha stabilito come regola essenziale all'avallo che esso produca obbligazione cambiaria, e la obbligazione cambiaria *non solo si presume* solidale come si presume solidale, salve le convenzioni contrarie, qualunque obbligazione commerciale in genere per l'articolo 40, ma *è in ogni caso* solidale per sua natura indipendentemente dal volere delle parti ed anche contro di esse. Del resto, che non si ammettano condizioni nell'avallo fa crederlo anche il non essersi ripetute nel nuovo Codice le parole dell'articolo 227 del vecchio così

---

[1] Pardessus, *Contrat de change*, cap. 179 — Heineccius, *Elementa juris camb.*, cap. 6, § 10 — Delvincourt, n. 123.

concepite: « l' avallante è obbligato in solido, *salvo le diverse convenzioni delle parti.* » [1]

Può l'avallo esser limitato alla sola accettazione? Secondo qualche autore l' avallo può essere ristretto alla garanzia dell'accettazione, e in questo caso l'avallante si obbliga soltanto a procurare al possessore l'accettazione della cambiale: ottenuta quella, il possessore non ha più alcun diritto contro di lui. Ma pel nostro Codice non pare che l'avallo per la sola accettazione possa ammettersi, perchè l' articolo 274 dice soltanto « *il pagamento* della cambiale può essere garantito, etc. » ; ma non parla punto di *accettazione*. E non è lecito aggiungere alla legge. Questa opinione è poi confermata anche dall'essersi omesso di riprodurre nel Codice la dsposizione contenuta nel Progetto preliminare (art. 267), che suonava così: « l'avallo può essere limitato alla sola accettazione colla clausola « *per accettazione* » od altra equivalente. » Parimente la disposizione del Progetto preliminare così concepita: « l'accettazione o il pagamento possono essere garantiti, ecc. » fu riportata senza parlare di *accettazione*. Da queste modificazioni si rileva in modo non dubbio che il solo avallo per pagamento è ammesso dalla nostra legge. Crediamo anzi opporportuno, prima di terminare questo punto, riferire le osservazioni che determinarono i compilatori del Progetto a togliere l'avallo per la sola accettazione. È la Camera di commercio di Milano che così si esprime: « Una rilevante innovazione è stabilita nell' articolo in esame, e consiste nell'avere introdotto due specie di avalli, l'uno per la semplice accettazione, l'altro per il pagamento: il primo cessa di aver effetto, quando

[1] Insistiamo di frequente sulle differenze tra il Codice abrogato e il presente come somministratrici di giusto criterio per una buona interpretazione, perchè nella Commissione per la riforma del Codice di commercio fu stabilito a base il principio di non introdurre al Codice del 1865 che quelle innovazioni e modificazioni *che fossero strettamente necessarie*. Dunque il confronto tra i due Codici è la stregua migliore di ermeneutica.

sia intervenuta l'accettazione del trattario, o di altri in sua vece; il secondo al contrario sussiste fino alla scadenza, ed è garanzia del buon fine dell'effetto. Questa innovazione, è duopo il dirlo, sarebbe stata adottata in omaggio ad una consuetudine, che si dice vigente in Sicilia, per le cambiali, a cui dà luogo il commercio di esportazioni dei cereali, delle quali essendo difficile il conseguire la sollecita accettazione da parte della casa estera committente, si suole ricorrere all'avallo per accettazione, ottenuto il quale, esse diventano commerciabili, e sono anche ricevute dalle Banche per lo sconto. Di queste ragioni di opportunità, per così dire locali la Camera non ha mancato di farsene carico, ma tutto considerato, è d'opinione, che per un titolo come la cambiale, di sua natura internazionale, le convenienze locali non debbano prevalere in confronto delle considerazioni di carattere generale. Esaminando la questione sotto questo punto di vista, è facile l'avvedersi che la suaccennata duplice distinzione dell'avallo manca di fondamento, così nella pratica come nella legislazione dei paesi commerciali; onde sembra fuor di luogo la innovazione, tanto più dopo il voto del commercio, espresso al Congresso di Genova del 1869, pel quale il Governo nostro era invitato a farsi iniziatore di un accordo coi Governi esteri, per ottenere la unificazione della legislazione cambiaria. Questo voto per vero non fu punto soddisfatto; ma non perciò conviene di introdurre nella nuova legge delle istituzioni, che, in luogo di contribuire a renderla possibilmente uniforme alle legislazioni estere, abbiano il contrario effetto di farne qualcosa di sostanzialmente diverso.[1]

89. Il datore d'avallo può prestare la sua garanzia a favore di chi meglio creda fra i coobbligati cambiarii: a favore del traente, o dell'emittente, o dell'accettante, o di alcuno dei giranti. Spetta a lui il dichiarare a favore di chi intenda

---

[1] *Osservazioni, pareri,* ecc. pag. 296.

prestare l'avallo. Ma nel suo silenzio la legge stabilisce che se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato, nelle cambiali tratte per l'accettante, quando accettazione sia stata prestata; se invece non fu prestata accettazione, si reputa dato a favore del traente. Quanto poi ai vaglia cambiarii, o pagherò cambiarii, si reputa, dato, nel silenzio sempre dell'avallante, a favore dell'emittente (art. 275). Ciò è troppo chiaro perchè abbisogni di più ampie dilucidazioni. Diremo soltanto che la presunzione in parola sembra abbia ad essere *iuris et de iure* e non già *iuris tantum,* cosicchè non ammette prova in contrario: ciò desumiamo e dal principio che tutte le obbligazioni cambiarie debbono resultare nei loro effetti e nei loro limiti dalla cambiale stessa completata dalle presunzioni di legge, senzachè possano emergere da prove esteriori: e dall'avere la legge nell'articolo in esame adoperato la parola *reputa* invece di quella *presume:* ora, in tutto il Codice di commercio si è fatto uso dal legislatore della prima o della seconda parola secondochè si è voluto intendere, nei rispettivi casi, parlare di presunzione *iuris et de iure,* o di quella *iuris tantum,* la quale ammette prova contraria.

90. Dal principio che l'avallo non è una vera fideiussione, ma un'obbligazione cambiaria di per sè stante, deriva che il possessore per conservare l'azione cambiaria contro l'avallante dovrà adempiere anche verso di lui tutti quegli atti che sono necessarii per conservare l'azione verso la persona, a favore della quale è dato l'avallo. Questo principio trovò opposizione nel seno della Commissione per la riforma del Codice di commercio. [1] Si diceva che chi prestò l'avallo assunse responsabilità solidale con quello per il quale ha garantito: perciò gli atti eseguiti verso di questo dover essere efficaci anche per l'avallante: e non esservi ragione sufficiente per

---

[1] *Atti della Commissione,* ecc. Verb. 67.

accrescere a danno del possessore le formalità necessarie per la conservazione dei diritti derivanti dalla cambiale. Ma si ritenne meglio il non estender soverchiamente la responsabilità dell'avallante, e stabilire che il possessore deve adempiere anche verso di lui tutti gli atti che sono necessarii a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato. Perciò il possessore dovrà anche citare l'avallante personalmente in giudizio entro il termine stabilito dalla legge; dovrà, se l'avallo fu dato per un accettante per intervento, chiedere all'avallante il pagamento entro il termine stabilito per fare il protesto; e così via dicendo. Che il possessore abbia questo dovere verso l'avallante, mentre per noi è la legge che lo stabilisce, in Francia lo ha ritenuto la dottrina e la giurisprudenza. [1]

91. « Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori » (art. 276). Perciò, se ha dato l'avallo pel traente, non avrà azione contro i giranti, verso i quali il traente è garante del pagamento della cambiale, ma l'avrà verso tutti gli obbligati susseguenti. Se lo ha dato per alcuno dei giranti, avrà azione contro il girante stesso, contro l'accettante, e contro i giranti anteriori a colui pel quale ha dato l'avallo, perchè quest'ultimo garantisce i susseguenti giranti, ed è garantito dai precedenti. Se lo ha dato per l'accettante, non avrà azione contro i giranti, verso i quali tutti questi è garante del pagamento, ma sarà surrogato nell'azione che spetta al possessore contro l'accettante stesso.

[1] Pardessus, *Dr. com.* t. II, p. 442 — *Encyclop. de dr.* n. 27 — Corte di Rouen 15 Marzo 1844 (*Journal du Palais* 1844, II, pag. 372).

SEZIONE V.

DEI DUPLICATI E DELLE COPIE

§ 1. *Dei duplicati*

Sommario.

92. Generalità - Utilità dei duplicati — 93. Diritto di avere duplicati nel prenditore - Nel possessore - Rifiuto di rilasciarne - Limitazione al diritto stesso - Le spese per ottenere un duplicato sono a carico di chi lo chiede — 94. Forma dei duplicati - Devono essere dello stesso tenore, salva la diversa indicazione di « *prima, seconda,* » ecc. - Mancanza di tale indicazione — 95. Possessore che gira più duplicati a diverse persone - Giranti posteriori - Accettante di più esemplari — 96. Indicazione del depositario del duplicato spedito per l'accettazione - Obblighi del possessore, quando non potè ottenere l'esemplare spedito alla accettazione, se voglia agire di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento.

92. L'uso dei *duplicati* è così generale che quando alcuno, nella pratica commerciale, trae una lettera di cambio od emette un vaglia cambiario a un solo esemplare, invece di chiamare il titolo « *solo,* » lo chiama « *primo,* » affinchè il rilascio ulteriore di duplicati possa farsi più facilmente.

L'impiego dei duplicati è molteplice e vario. In esso si può trovare *comodità* in quanto permette di inviare un esemplare all'accettazione, mentre che l'altro vien negoziato: così, per esempio, un esemplare è girato e l'altro viene spedito a un amico residente nel luogo ov'è il trattario, coll'incarico di presentarlo all'accettazione e di rimettere il titolo stesso accettato al possessore dell'altro esemplare girato, che giustifichi di esserne il legittimo proprietario: o, in caso di mancata accettazione, coll'incarico di fare il protesto per mancanza di accettazione e di rimetterlo al medesimo legittimo possessore dell'altro esemplare negoziato. In esso si può trovare *sicurezza* in quanto al possessore rimane ancora altro esemplare, se un esemplare viene a perdersi: questa sicurezza si mani-

festa specialmente per le cambiali che debbono essere spedite oltre mare per l'accettazione o pel pagamento; nel qual caso se ne inviano più duplicati sopra diverse navi, e in tal modo qualcuno ne giunge con tutta probabilità a destinazione.[1]

L' uso pel quale il traente sottoscrive due o tre esemplari di una stessa cambiale redatti nello stesso tenore è antichissimo nel commercio: esso fu sempre riconosciuto come capace di facilitare e assicurare il rapido pagamento della cambiale, e nacque naturalmente e necessariamente dall'esser le cambiali scritte su piccoli fogli di carta, che possono perdersi o rompersi. Dice Scaccia[2] che ai tempi suoi si rimettevano tre esemplari della cambiale dal traente al prenditore. E questo, che prima era uso, per la nostra legge è un diritto da parte del prenditore della cambiale: in tal modo, allorchè questa è consegnata al prenditore stesso, e se egli la manda in altro luogo per farla accettare, non sarà più obbligato ad aspettare, per poterla negoziare, un tempo forse assai lungo primachè gli venga rimandata, il che potrebbe accadere quando il trattario abitasse in paesi stranieri; ma egli spedirà la cambiale al trattario e al tempo stesso farà circolare in commercio il duplicato.

93. Stabilisce adunque il Codice (art. 277) che « il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale; » come pure « eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 120 e 121.

[2] *De commercio et cambio*, § *2*, glossa 6 — Sui duplicati possono consultarsi anche Cleirac, *Usance du négoce, ou commerce de la banque et des lettres de change*, cap. II, n. 10, pag. 31 e 32 — Nouguier, *Lettre de change*, 39 — Iean Trenchant, *Discours de change*, Rouen pag. 352 — Franck, *Inst. iuris camb.* lib. I, sez. IV, § 4 — Heinneccius, *Elementa iuris cam.*, cap. II, § 17 e cap. IV, § 22 — Phoonsen, *Lois et coutûmes du change*, cap. V, § 15 e 20 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, I, XX.

dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente. » Tale disposizione e le altre che si riferiscono al medesimo soggetto, sono sostanzialmente prese dalla legge Germanica. Il possessore adunque ha diritto di avere uno o più duplicati colle firme originali. E ciò tanto per le cambiali tratte che per i vaglia cambiarii, a differenza, in questo solo punto, della precitata legge Germanica, la quale restringe le disposizioni riguardanti i duplicati alle sole cambiali tratte. Ma ben a ragione il nostro Codice ha esteso le regole intorno ai duplicati anche ai vaglia cambiarii, giacchè, se è più frequente l'uso dei duplicati per le cambiali tratte, nulla giustifica il divieto che se ne volesse fare ai possessori dei vaglia cambiarii, impedendo loro i vantaggi che se ne possono trarre. La legge non determina il numero dei duplicati che il prenditore, o il possessore, può esigere; certamente non sarà in sua facoltà di esigerne un numero straordinario o superiore al bisogno. Secondo le antiche consuetudini, come sopra dicemmo, non se ne potevano chiedere più di quattro. [1] In ogni modo, in caso di controversia, deciderà secondo le circostanze il prudente arbitrio del magistrato. Si comprende bene perchè la legge abbia contemplato e regolato in due distinti capoversi il caso in cui il duplicato venga richiesto dal prenditore, e quello in cui venga richiesto dal possessore della cambiale. Nel primo caso il prenditore ha ricevuto la cambiale dal traente, o dall'emittente: questi adunque lo conosce e non può rifiutargli un duplicato della cambiale a lui data. Ma nel secondo caso la cosa è ben differente: il possessore della cambiale, un giratario insomma, non è conosciuto di regola dal traente o dall'emittente: è però conosciuto dal suo immediato girante, al quale deve rivolgersi: ma non può esigere dal suo immediato girante un duplicato completo, a formare il quale oc-

---

[1] Baldasseroni, *Leggi e costumi di cambio,* I, II, 3 — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 95.

corre il concorso di tutti i sottoscrittori della cambiale: potrà però esigere che gli fornisca il modo di ottenere un duplicato nei rapporti coi suoi giranti anteriori, e così di girante in girante di risalire fino al traente, o all'emittente: e se qualcuno dei sottoscrittori si rifiutasse a firmare un nuovo esemplare, ben potrà il possessore domandare il suo aiuto al proprio girante immediato, e questi successivamente ai giranti anteriori, per agire nelle vie giudiziali contro chi si rifiuta di firmare.

Quando di girante in girante la domanda è giunta fino al traente, o all'emittente, questi sottoscrive una nuova cambiale, nelle forme che vedremo in seguito, e la rimette al suo prenditore primitivo, il quale alla sua volta la rimette al suo immediato giratario; e così di giratario in giratario perviene il duplicato nelle mani dell'ultimo fra essi, cioè del possessore.

Rimane a vedere che cosa stabilisca le legge nel caso di rifiuto per parte del traente, o dell'emittente, o di alcuno dei giranti, a rilasciare o a procurare il rilascio di un duplicato. La legge commerciale nulla stabilisce; perciò saranno applicabili al caso le regole generali di diritto sul danno procurato dal fatto dell'uomo (Cod. civ. art. 1151). E il risarcimento di tali danni non potrà chiedersi mai coll'azione cambiaria, ma soltanto coll'azione ordinaria civile o commerciale secondo le circostanze. [1]

Al diritto di ottenere un duplicato pongono gli autori una limitazione quando il primo esemplare, cioè l'originale del titolo cambiario avesse la clausola di «*solo*»: per esempio: «pagherete per questa *solo* lettera di cambio» o «pagherò per questo *solo* vaglia cambiario, ecc.» In tal caso, se il possessore vuole ottenere un duplicato, deve in qualche modo garantire chi ha da fornirglielo che, quantunque egli sia per avere più esemplari della cambiale, il pagamento che potrà esigere sarà

---

[1] Kitka, *Illustrazioni*, § 7, pag. 54, lettera p. — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 96.

uno solo, dichiarandosi così responsabile dei danni che da un doppio pagamento derivassero. E ciò perchè, mentre se il traente, o l'accettante, fa susseguire un duplicato a una cambiale originale che sia qualificata come *prima,* e non come *sola,* egli è garantito, perocchè il pagamento dell'una annulla gli effetti dell'altra: invece se prima è qualificata coma *sola,* specialmente nelle cambiali tratte, il trattario non è messo in guardia, e può ragionevolmente pagarle tutte e due. [1]

Non fa mestieri il dire che le spese necessarie per ottenere il duplicato vanno sempre a carico di chi lo richiede, giacchè è soltanto per suo vantaggio, e per sua negligenza nel caso di perdita, che il duplicato vien rilasciato. È dunque giusto che egli ne sopporti le spese. [2]

94. Come ciascun esemplare della cambiale rappresenta da solo la cambiale originaria, talchè, per principio, il pagamento fatto sopra uno di essi fa divenire inefficaci gli altri, così il legislatore doveva vegliare acciocchè la persona che acquista un esemplare possa conoscere da quello che ne esistono altri. Perciò « ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di « *prima,* » « *seconda,* » ecc. In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte » (art. 278). Il primo esemplare adunque, cioè l'originale, suonerà: « pagate (o pagherò) per questa *prima* cambiale, ecc. » il secondo: « pagate (o pagherò) per questa *seconda* cambiale, ecc. » e così via di seguito. In questo modo il traente, nelle cambiali tratte, viene a dire al trattario che il pagamento di un esemplare annullerà gli altri, e il trattario, così prevenuto, dopo aver pagato dietro rilascio di un esemplare, considererà gli altri come annullati e si rifiuterà ad ogni ulteriore pagamento su di essi.

---

[1] Franck, *Inst. iuris. camb.* lib. II, tit. IV, § 6 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* III, XX.

[2] Nouguier, *Lettre de change,* 46.

Si suole poi aggiungere nella pratica, dopo la indicazione diversa di *prima, seconda,* ecc. la clausola «la prima, seconda, ecc. *non essendolo*:» per esempio: «pagherete per questa seconda lettera di cambio, *la prima non essendolo*» oppure « pagherete per questa terza lettera di cambio, *la seconda o la prima non essendolo,*» e via dicendo. Con questa frase chi deve pagare non solo è avvertito che della cambiale esistono duplicati, ma ne conosce anche il numero, e può conseguentemente regolarsi. Questa cautela, che è generale, non deve mai trascurarsi nella pratica del commercio. [1]

Abbiamo detto che tutti i duplicati devono essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione del numero d'ordine. Dovranno dunque esser concepiti esattamente nei medesimi termini, sì rapporto alla somma, che alla data, che alla indicazione della scadenza, della persona del trattario, di quella del prenditore: insomma non dovranno differire l'uno dall'altro nella più piccola parte. [2] Però se uno dei duplicati è difettoso, gli autori ammettono che si possa rettificare l'omissione colla regolarità di un duplicato susseguente. [3]

In mancanza della diversa indicazione di *prima, seconda,* ecc., i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte, giacchè niente prova che uno degli esemplari sia il duplicato dell'altro, e niente impedisce al trattario di pagarli tutti considerandoli come altrettanti titoli originali. E come non si può mai supporre che uno fornisca contro sè stesso doppio

---

[1] Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* I, XX — Heineccius, *Elementa iuris camb.* cap. IV, § 10 — Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung,* 121.

[2] Phoonsen, *Lois et coutûmes du change,* cap. V, § 21 — Heineccius, *Elementa iuris camb.* cap. II, § 17 — Torre, *De cambiis,* disp. II, quaest. 2, § 5 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* I, XX, 4.

[3] Savary, *Parfait nègociant, parère 95* — Pardessus, *Contr. de change* 192 e *Droit com.* 342 — Nouguier, *Lettre de change,* 41 — Pothier, *Contr. de change.* p. 162.

titolo per le stesse obbligazioni, [1] così giustamente la legge ha disposto in tal modo.

95. È manifesto che se un possessore di più duplicati, abusando di tale pluralità, li gira a diverse persone, egli deve essere obbligato verso queste persone. Infatti l' articolo 279 stabilisce che « se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate », perchè per ciascuno di loro i duplicati vengono ad essere, respettivamente, altrettante cambiali originali, e perchè avendo essi causa dal girante che abusò dei duplicati, sono sottoposti a tutte le conseguenze derivanti dal fatto del loro autore.[2]

Noi sappiamo che l'accettante contrae obbligazione diretta verso il possessore col fatto della sua accettazione; da ciò consegue che, se egli accetta più esemplari, « è obbligato per ciascuna accettazione » (art. 279). Questa obbligazione però verrebbe meno quando si presentasse a chiedere il pagamento per tutti gli esemplari accettati quello stesso che di tali esemplari abusò ottenendo fraudolentemente da lui altrettante accettazioni. In tale ipotesi l'accettante potrebbe opporre a lui

---

[1] Vidari, *Lettera di cambio,* 71 — Pardessus, *Contr. de change,* n. 91; *Droit com.* n. 342.

[2] Naturalmente il trattario che paga a colui il quale pel primo gli si presenta legittimandosi, paga validamente, e ai possessori degli altri duplicati, i quali si presentino in seguito, non rimane altro che un regresso contro il loro girante e i giranti anteriori fino a colui inclusivamente, che giri più duplicati. Il traente della cambiale e i giranti di colui che trasmise più duplicati non possono risentirne danno alcuno, giacchè contro il regresso che loro intentasse il possessore di uno dei duplicati non pagati basterebbe loro opporre l' avvenuto pagamento del duplicato presentato prima. Se al tempo stesso più possessori si presentassero a reclamare il pagamento, allora sarebbe il caso pel trattario di non pagarne nessuno, depositando giudizialmente la somma cambiaria (Brauer, pag. 123).

l'eccezione *doli mali* e giustamente rifiutargli più pagamenti, pagandogli soltanto il valore della cambiale originale.[1]

Se più esemplari sono girati a persone diverse, e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione (art. 279). Ciò è la logica conseguenza dei principii sopra stabiliti.

96. Generalmente sotto al nome del traente si indica nei duplicati a chi è stato spedito l'esemplare per l'accettazione, e a chi perciò dovrà esser chiesto il medesimo. La formula tradizionale è: « *la seconda per l'accettazione presso il signor*, ecc. » Quando il possessore dell'esemplare negoziato reclama l'esemplare accettato e che gli viene rimesso, si cancella la formula stessa e si esprime sotto che è stato restituito l'esemplare munito di accettazione; « *la seconda accettata rimessa al signor..... il giorno* ecc.[2] Quest'uso sanziona la legge all'articolo 280, quando stabilisce che « chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona[3] cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale », nè porta alcuna nullità.

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 57 — Kitka, *Illustrazioni*, 57, pag. 247 — Nelle discussioni sulla legge tedesca si propose che almeno all'accettante di più duplicati si concedesse la prova del pagamento già eseguito sopra uno fra essi. Ma fu risposto che ciò sarebbe contrario agli usi ed ai bisogni del commercio, e che in tal modo ogni possessore sarebbe esposto al pericolo che il possessore di altro esemplare accettato lo prevenisse nella riscossione della cambiale. (*Conferenze di Lipsia, Protocolli*, pag. 144, 145).

[2] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 120 e 121 — Pardessus, *Cont. de change*, 342.

[3] Fra chi spedisce l'esemplare e chi lo riceve intercede un rapporto di mandato: perciò l'incaricato è obbligato a trattenere l'esemplare ricevuto, qualora l'incaricante gli contromandi l'ordine di conseguirlo: e ciò sotto pena del risarcimento dei danni. Il possessore del duplicato conserva però, nonostante il contrordine, il diritto alla consegna dell'esemplare accettato, ed ha sempre azione (non però cambiaria) per far valere il diritto stesso. (*Conferenze di Lipsia, Protocolli*, pag. 145).

Quegli che riceve una cambiale colla indicazione di colui presso il quale si trova l'esemplare per l'accettazione, viene ad assumere tacitamente l'obbligo di fare il possibile per avere in sue mani l'esemplare stesso. Perciò deve adempiere tutte le diligenze necessarie e giustificare per mezzo di protesto, se vuole procedere all'esercizio dell'azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento:

1° Che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario.

2° Che l'accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato (art. 280).

Adunque due protesti dovrà levare. Uno, da farsi al luogo indicato nella cambiale come quello ove si trova l'esemplare per l'accettazione, comprovante o il rifiuto da parte del depositario di consegnare l'esemplare spedito all'accettazione o l'assenza di lui o la mancanza dell'esemplare stesso. L'altro da farsi presso il trattario o l'emittente o l'accettante secondo i casi e presso le persone indicate al bisogno, comprovante la mancanza o il rifiuto di pagamento o di accettazione sul duplicato che possiede.

« Ciò che procede per il caso, dice il Basevi,[1] in cui sia notato presso chi si trovi l'esemplare spedito per l'accettazione procede ben anche nel caso che l'accettazione porti che presso alcuno esista un esemplare della cambiale già accettata. Se ciò non si verifica, pare che si debba prima far constare che non fu dal supposto depositario esibita se non una cambiale non accettata, o nulla affatto, e quindi si debba levare il protesto contro la persona indicata per l'accettazione. »

Si è fatta questione, riguardo alla disposizione di legge tedesca che corrisponde quasi nelle parole all'articolo 280, contro quali coobbligati possa agire di regresso il possessore, quando non ottenga consegna dell'esemplare spedito

---

[1] *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, pag. 98.

per l'accettazione e non ottenga accettazione o pagamento sul duplicato che possiede. E Brauer ha sostenuto che bisogna distinguere: o, dice egli, il duplicato non viene accettato o pagato dal trattario, perchè egli non vuol saperne assolutamente, e allora il possessore ha regresso contro tutti i coobbligati: oppure il trattario non accetta o non paga, perchè ha già accettato il primo esemplare il quale non riesce il possessore ad ottenere, e allora questi ha regresso soltanto contro i giratarii di colui e contro colui che spedì l'esemplare all'accettazione e che è il vero responsabile.

Noi non possiamo convenire in questa distinzione, perchè *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.* L'articolo 280 parla in genere di « azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento », e ciò basta. Il possessore non può e non deve risentire influenza alcuna da fatti che possono soltanto influire nei rapporti fra i coobbligati: fra questi in tema di risarcimento di danni, è importantissimo lo stabilire chi fu che diede causa al regresso, ma al possessore rimane illimitato contro tutti il diritto stesso.

---

§ 2. *Delle copie*

Sommario.

97. Generalità - Differenze tra *copia* e *duplicato* - Forma delle *copie* — 98. Accettazione e girate originali sulle *copie* - Obbligano per l'accettante e pel girante come se scritte sulla cambiale originale.

97. Non si debbono confondere i *duplicati* colle *copie* di una cambiale. Per trovar la differenza che passa tra i primi e le seconde, supponiamo che il possessore di una cambiale abbia bisogno di avere un altro esemplare insieme al titolo che già possiede: se vuole ottenere un duplicato, dovrà risalire fino al traente, o all'emittente, e domandare a tutte le persone sottoscritte nella cambiale originale di appor la loro sottoscrizione di nuovo nel duplicato col medesimo ordine: se al contrario si accontenta di una *copia*, egli stesso riprodurrà sopra un secondo foglio di carta tutto quello che si trova scritto sul titolo primitivo. La qual copia fatta dalla stessa persona è perfettamente suscettibile di esser girata. Generalmente la copia anzi è fatta per esser girata mentre l'originale è all'accettazione. Insomma, le copie sono di gran vantaggio al possessore: esso non può ottenere che con difficoltà un duplicato colle firme originali del traente, o dell'emittente, e dei giranti, il numero dei quali può essere grande e tale che farebbe perder molto tempo prima che tutti fossero sottoscritti in esso: mentre d'altra parte il possessore potrebbe avere una sfuggevole occasione di negoziare la cambiale. Coll'uso delle copie invece il possessore trascrive letteralmente il corpo del titolo cambiario e tutte le girate e tutte le indicazioni che in esso si trovano: poi appone la clausola « *fin qui copia* », od altra equivalente: e, ciò fatto, consegna al suo giratario l'originale e la copia, affinchè questi possa negoziare questa e al tempo stesso inviare l'originale al trattario per

l'accettazione.[1] Così è risparmiato il tempo e la spesa necessaria a ottenere un duplicato: così i terzi, mercè la clausola « *fin qui copia,* » non saranno tratti in inganno: e d'altra parte colui a cui profitto è girata la copia, veglierà a che l'originale non sia girato a profitto d'un altro. Chi fa e mette in circolazione la copia contrae l'obbligo di non negoziare l'originale, ma di tenerlo a disposizione della persona che sarà per essere possessore della prima.[2]

La legge dà il diritto di fare copia a *qualunque possessore* della cambiale (art. 281).

98. Se il possessore che ha fatta la copia avesse apposta la propria girata sull'originale, dovrà aver cura, rifacendola nella copia, di apporre la clausola « *fin qui copia* » dopo e non già prima della sua sottoscrizione, per impedire al suo giratario di negoziare come due titoli distinti l'originale e la copia e così realizzarne due volte il prezzo; e la medesima cura avrà l'accettante, giacchè l'accettazione e le girate originali scritte sulle copie (e naturalmente sono da reputarsi originali quelle che seguono alla clausola « *fin qui copia* ») producono obbligazione per l'accettante e per i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale (art. 282). In Francia non è nuovo il caso che altri abbia negoziato originale e copia di una cambiale. Accadde là una volta che certi Thuret e C. girarono una cambiale a un certo Courtet, rilasciandogliene al tempo stesso anche copia, sulla quale scrissero le parole « *fin qui copia* » prima della loro girata. Courtet abusivamente mise in circolazione e l'originale e la copia. Alla scadenza si presentò il possessore dell'originale e fu pagato: poi si presentò anche il possessore della copia (fratelli Chevalier):

---

[1] Vincens, *Lègislation com.* p. 280 — Dalloz, *Rép. Met.* v° *Effet de com.* § 6, p. 569 — Horson, *Questions,* 55, p. 185 — Nouguier, *Lettre de change,* 41 — Pardessus, *Droit com.* 342 — Demangeat sur Bravard-Veyrières, *Lettre de change,* pag. 94.

[2] Pardessus e Vincens, *Luoghi sopra citati.*

rifiuto, naturalmente, di pagamento e conseguente protesto. Il Tribunale di commercio della Senna ritenne che Thuret e C. essendosi conformati a un uso di commercio, non potevano essere obbligati a pagare anche la copia. Portata la causa in appello, la Corte di appello ritenne che, mentre non si aveva il diritto di esigere il pagamento della copia, soltanto per ragioni speciali ed estranee alla questione che trattiamo, al tempo stesso però, in massima, era da ritenersi che il girante, il quale, riportando nella copia tutte le girate, omette di riportare la propria prima della clausola « *fin qui copia* », ma la appone dopo la clausola stessa, può far credere ai terzi, ai quali la copia è negoziata, che le girate scritte nell'originale si arrestano alle parole « *fin qui copia* », e che l'originale non è stato da lui girato: che così crea due titoli distinti, e commette una imprudeuza, che lo rende responsabile di doppio pagamento: che questo inconveniente sparisce quando sulla copia si trova riportata e copiata la girata apposta sull'originale, giacchè allora i terzi sono avvertiti che il possessore della copia è al tempo stesso provvisto dell'originale. [1]

Del resto, il principio stabilito dal nostro Codice che, cioè, chi appone sopra una copia la sua girata dopo le parole « *fin qui copia* », viene a creare due titoli originali e ne deve subire le conseguenze, è quasi concordemente ritenuto dagli autori. [2]

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 41.

[2] Pardessus, *Droit com.* 842 — Horson, *Quest.* n. 55 — Vincens, *Législation com.* 280 — Persil, sull'art. 110 n. 38.

SEZIONE VI.

DELLA SCADENZA

Sommario.

99. Abbiamo già trattato il tema della scadenza per ciò che riguarda la *forma;* seguendo, come è nostro programma, l' ordine adottato dal Codice, tratteremo qui il tema stesso per ciò che riguarda la *sostanza.* Ritorniamo adunque sopra i diversi modi di stabilire la scadenza, i quali sono, come noi sappiamo:

1° A vista.
2° A certo tempo vista.
3° A certo tempo data.
4° A giorno fisso.
5° In fiera.

La scadenza *ad usi,* come vedemmo anche al numero 18, non è più ammessa. Infatti, se prima del Codice Francese del 1807, quando l'*uso* variava secondo le piazze, vi era uua ragione di ammettere tal maniera di fissare la scadenza, sarebbe stato superfluo il mantenerla dopo che quel Codice dichiarò all' articolo 132, e il Codice Italiano abrogato all' articolo 218, che l'*uso* è di trenta giorni; perchè l'*uso* sarebbe venuto a confondersi quasi col mese e avrebbe potuto esser causa d' incertezze e d' imbarazzi. Del resto, come si osservò

dalla Corte di appello di Brescia, [1] se in qualche parte d'Italia si veggono ancora delle cambiali con scadenza *ad usi*, basterà l'attuazione del presente Codice, che non le riconosce, perchè tale antica abitudine debba cessare. Anche in Germania la scadenza *ad usi* fu abolita, per voto unanime, alla Conferenza di Lipsia: e fu abolita perchè da essa possono derivare malintesi e questioni internazionali: per esempio, mentre in Inghilterra l'*uso* è di novanta giorni, e non di trenta, tutte le tratte su Londra, che vengono regolate colla scadenza *ad usi*, nella pratica commerciale di Roma s'intendevano pagabili a novanta giorni e non a trenta. [2]

100. Scadenza *a vista*. La cambiale a vista è utile specialmente per i viaggiatori, che hanno poco tempo da fermarsi nella città ove risiede il trattario. Il possessore della cambiale *a vista* non subisce gl'inconvenienti che arreca quella a *giorno fisso*: non è costretto, cioè, sotto pena di perdere i suoi diritti di regresso, a trovarsi, al giorno fissato, nel luogo del pagamento, il che potrebbe essere per lui, specialmente quando la cambiale è pagabile in luogo molto lontano, fonte di noie e di danni: non gli sarebbe permesso soffermarsi in una città intermedia quanto tempo gli fosse necessario per compiere i suoi affari: potrebbe esser costretto in viaggio a subire dei ritardi e arrivare dopo la scadenza. Invece quando la cambiale è *a vista*, il possessore ha un anno di tempo (art. 289 e 261) per recarsi nel luogo del pagamento: nel quale basterà che si presenti appena arrivato al trattario, per rendere la cambiale esigibile. Non arriverà dunque mai nè troppo presto nè troppo tardi: il che è un gran vantaggio, specialmente per un commerciante a cui il tempo è moneta.

101. « La cambiale *a vista* scade all'atto della presentazione » (art. 283). Noi abbiamo altrove sostenuto come non ci sembri incompatibile la scadenza *a vista*, in una cambiale

---

[1] *Osservazioni, pareri*, ecc. pag. 311.
[2] Camera di Commercio di Roma, Luogo sopra citato, pag. 312.

tratta, coll'accettazione. Coerentemente al principio stesso stabiliamo ora che, se la cambiale a vista scade *all'atto della presentazione*, scade bensì all' atto della *presentazione al pagamento*, e non già della *presentazione all'accettazione*, ove per avventura questa venga domandata: onde consegue che, in caso di mancata accettazione di una cambiale a vista, il possessore non decade dall'azione di regresso per ciò solo che non levi il protesto per mancato pagamento nel secondo giorno non festivo susseguente a quello in cui l'accettazione gli venne rifiutata: e ciò perchè la cambiale non è scaduta pel fatto solo della sua presentazione a tutt'altro scopo che quello di domandare il pagamento. Su questo proposito il Thöl [1] colla sua aurea brevità così si esprime: « Una tratta *a vista* accettata non è per questo affatto scaduta, e può ancor più tardi venir protestata a tempo opportuno per mancanza di pagamento, il che è il pnnto principale. Adunque il prenditore può presentare la tratta a vista quando meglio gli piace pel pagamento, o prima per l'accettazione; e quando egli fa questa ultima cosa, allora sono ammissibili il protesto ed il regresso per mancata accettazione. Il giorno in cui la tratta a vista è presentata pel pagamento è il giorno di scadenza della tratta. »

Si capisce che questa distinzione fra presentazione *pel pagamento* e *presentazione per l' accettazione* non ha luogo nei vaglia cambiarii: nei quali non essendo accettazione, qualunque presentazione produce la scadenza.

102. Scadenza *a certo tempo vista*. « La scadenza della cambiale a certo tempo vista, dice l' articolo 284, è determinata dalla data dell' accettazione, o da quella della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. » Adunque, o la cambiale a certo tempo vista è accettata con accettazione completa, cioè contenente anche la data,

[1] *Diritto commerciale*, II, 106.

e in tal caso dalla data dell' accettazione stessa comincia a decorrere il *certo tempo*. O è accettata con accettazione incompleta, cioè non contenente la data, e allora è dal giorno del protesto destinato a supplire a siffatta mancanza di data che il *certo tempo* decorre. O non è accettata del tutto e allora il *certo tempo* comincia a decorrere dal giorno parimente del protesto, ossia della presentazione accertata mediante il protesto stesso. O, caso rarissimo, il possessore si contenta, senza esigere l' accettazione, di una dichiarazione del trattario apposta sulla cambiale, da cui resulti il fatto della presentazione; e in tal caso decorre il *certo tempo* dal giorno di questa dichiarazione, che si chiama comunemente col nome di *visto*. Questo, che abbiamo detto caso rarissimo per le cambiali tratte, è regola per i vaglia cambiarii, giacchè, come si comprende, sarebbe strano che si domandasse l'accettazione all' emittente che già si è obbligato coll'emettere il vaglia cambiario. Dunque possiamo stabilire che nelle cambiali a certo tempo vista l'accettazione include necessariamente la vista: quando vi è accettazione, per questo solo fatto, vi è vista, e il *certo tempo* comincia a decorrere. Invece la vista non include necessariamente l'accettazione: talchè può una cambiale a certo tempo vista essere non accettata, o nemmeno presentata per l'accettazione, e nondimeno contenere la dichiaraziane della vista, o come si dice, il *visto* del trattario, e decorrere così il *certo tempo*.

103. La legge per *certo tempo* vista intende (art. 232) uno o più giorni, uno o più mesi vista. Sarà qui il luogo di stabilire come questi giorni, o mesi, debbano essere computati. Anzitutto ricordiamo come noi ammettemmo altrove (n. 17) la validitá della indicazione a *settimane*: infatti, ognuno lo sa, la settimana è un periodo di sette giorni: quindi, una scadenza a un dato numero di settimane vista non offre difficoltà; si avrà non altro che una scadenza a tante volte sette giorni vista quante sono le settimane indicate. Nella scadenza a un certo numero di giorni vista non si computa il giorno della

vista pel trito principio « *dies a quo non computatur in termine.* » Il giorno legale comincia a mezzanotte e finisce alla mezzanotte susseguente per la massima « *more romano dies a media nocte incipit, et sequentis noctis media parte finitur.*[1] » Il modo di scadenza a un certo numero di giorni è troppo scevro di difficoltà perchè ci dobbiamo più soffermare ad esplicarlo. Quello che offre piuttosto qualche difficoltà è il modo di indicazione della scadenza a un certo numero di mesi vista. Però molte di queste difficoltà sono tolte di mezzo dal disposto dell' articolo 285, il quale stabilisce anzitutto che i mesi sono computati secondo il calendario gregoriano. La Corte di appello di Bologna[2] aveva proposto che, invece di stare al calendario gregoriano, i mesi si avessero a calcolare di trenta giorni ciascuno, anche per mettere la relativa disposizione del Codice di commercio in armonia con quella dell' articolo 2133 del Codice civile. Ma non si credè opportuno accettare la proposta.

Ognuno sa che cosa sia il calendario gregoriano. Nell' anno 1582 il pontefice Gregorio XIII corresse il calendario giuliano, che era divenuto erroneo. Per tale correzione bisognò accorciare quell' anno di dieci giorni, cosicchè dal 4 ottobre si passò al 15 ottobre. Il calendario gregoriano divide il tempo in anni di 365 giorni; ogni quattro anni n' è uno di 366, detto *bisestile.* Ciascun anno è suddiviso in 12 mesi, uno dei quali ha 28 giorni (e 29 se l' anno è bisestile) ed è febbraio: sette hanno 31 giorno, e sono gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, decembre: quattro hanno 30 giorni e sono aprile, giugno, settembre e novembre.

Seguendo il calendario gregoriano, la scadenza di una cambiale a uno o più mesi vista si verifica il giorno dell' ultimo mese corrispondente al giorno della vista senza aver riguardo

---

[1] *Leg. 8 ff. De feriis et dilationibus.*
[2] *Pareri, Osservazioni,* ecc. pag. 313.

se i mesi siano più lunghi o più corti. Per esempio, una cambiale creata a un mese vista e presentata alla vista il 15 gennaio, scade il 15 febbraio: a due mesi vista e presentata il 30 luglio, scade il 30 settembre. Se il giorno della vista non ha un corrispondente nel mese della scadenza, allora questa si verifica nell'ultimo giorno di questo secondo mese; per esempio, una cambiale a un mese vista presentata il 31 gennaio scade il 28 febbraio, e il 29 se l'anno è bisestile.

104. Scadenza *a certo tempo data.* Le regole esposte sopra per la scadenza a certo tempo vista sono, in parte, applicabili alla scadenza a certo tempo data, se si ponga il giorno della data, di fronte alle considerazioni da noi svolte, invece del giorno della vista. Anche per la scadenza a certo tempo data è da ritenersi che:

1° Il *certo tempo* comincia a decorrere dal giorno della data.

2° Il giorno della data, se il *certo tempo* è determinato a giorni, non si computa nèl termine.

3° I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

4° La scadenza avviene nel giorno dell' ultimo mese corrispondente al giorno del mese in cui fu creata la cambiale: per esempio, una cambiale a un mese data creata il 10 gennaio, scade il 10 febbraio. Però in Francia sorse questione una volta sull' applicazione di questa regola. Si trattava di una cambiale tratta il 28 febbraio, in anno non bisestile, a dieci mesi data: si fece quistione se scadesse il 28, o il 31 decembre. La Corte di Parigi ritenne che, essendo il 28 febbraio di un anno non bisestile l' ultimo giorno del mese, la scadenza a dieci mesi cadeva l'ultimo giorno del decimo mese, cioè il 31 di decembre. Ma la Cassazione annullò questo erroneo giudicato, e molto bene a ragione lo annullò, ritenendo essere universalmente riconosciuto che una cambiale tratta a uno o più mesi data è pagabile nel giorno, il quale, nel mese indicato per la sua scadenza, corrisponde al

giorno della data, a differenza delle cambiali tratte a usi, che non sono pagabili al giorno corrispondente, perchè gli usi sono indipendenti dai mesi. [1] Questa decisione è stata criticata da qualche valente scrittore, perchè, diceva, contiene una giusta regola di diritto e una falsa applicazione di fatto al caso speciale. [2] Ma a noi non pare. Nessuno nel commercio ha mai messo in dubbio (eccetto forse nel caso dibattutosi in Francia) che una cambiale tratta a dieci mesi data il 28 febbraio, di anno bisestile o no, scada il 28 decembre: e la pratica commerciale può talvolta dar lezione agli scrittori e ai tribunali medesimi: tanto è ciò vero che l'articolo 1 del Codice di commercio stabilisce che, in mancanza di disposizioni speciali di esso, si osservino gli usi mercantili.

105. Scadenza *a giorno fisso.* La determinazione della scadenza *a giorno fisso* non offre difficoltà di sorta: basta leggere la cambiale per conoscere, senz'altro, la scadenza stessa. Però la legge ha provvidamente tolto di mezzo qualche dubbio che certe espressioni, certi modi speciali usati nella pratica per indicare un giorno fisso potevano far nascere. Infatti ha stabilito che se la scadenza è fissata *per la metà di un mese,* la cambiale scade nel giorno quindici del mese stesso (art 285); e ciò per togliere l'incertezza riguardo ai mesi di 31 giorni e al mese di 28 giorni (o di 29 negli anni bisestili). Dunque *a metà* di gennaio, *a mezzo* gennaio, significa il quindici di gennaio. Così è stato appagato il voto degli scrittori, e specialmente quello dell' illustre Vidari, il quale rimproverava il Codice italiano, ora abrogato, perchè lasciava dubbio come si avesse a intendere la scadenza *alla metà* di un mese. » E per vero, egli diceva, suppongasi che la scadenza di una cambiale sia fissata per la metà di maggio; in questo caso

---

[1] Dalloz, *Rép. Eff. de com.* n. 362 — Vincens, *Législation com.*, cap. I, n. 7, pag. 172 — Rogron sull'art. 132 — Favard, *Rèp.* t. III, pag. 266. — Horson, *Quest.* 80 e 81, II, pag. 27.

[2] Vidari, *Lettera di cambio,* 355.

scadrà essa al 15 o al 16? Rigorosamente, nè nell'uno nè nell'altro giorno. Quando, adunque? ecco la grandissima difficoltà. »[1]

Ha stabilito inoltre la legge che se la scadenza è fissata *per il principio* di un mese, la cambiale scade nel primo giorno del mese (art. 285). Dunque *al principio* di gennaio vuol dire al primo giorno di gennaio. Così fu stabilito anche dalla Novella settima in Germania.

Ha stabilito finalmente (art. 285) che se la scadenza è fissata *per la fine* di un mese, la cambiale scade nell'ultimo giorno del mese. Però una cambiale *alla fine* di gennaio scadrà il 31 gennaio. Così parimente stabilì in Germania la sopradetta Novella.

Rimane però non contemplata dalle speciali disposizioni di legge qualche altra difficoltà che può sorgere nella pratica. Supponiamo, per esempio, che il giorno fisso sia scritto sulla cambiale senza indicazione dell'anno in cui il giorno stesso s'intenderà contemplato: in questo caso, ha ritenuto concordemente la giurisprudenza tedesca, l'anno non indicato si presume essere quello in cui è emessa la cambiale; e se in questo il giorno della scadenza è già decorso anteriormente alla data della cambiale, si presume l'anno non indicato essere il seguente.[2] Così una cambiale creata il 3 luglio 1883 e pagabile « il 15 agosto » si ha da intendere scadere il 15 agosto 1883: un'altra creata il 3 luglio 1883 e pagabile « il 15 giugno » s'intenderà scadere il 15 giugno 1884.

Quid iuris se l'indicato giorno fisso manca nel mese della scadenza? Per esempio « al 30 febbraio pagherete, ecc. » Certamente non si avrebbe scadenza: perciò la cambiale sarebbe, come titolo cambiario, inefficace.

106. Scadenza *in fiera.* L'articolo 286 stabilisce che la cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera,

---

[1] *Lettera di cambio,* 354.

[2] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. II, 101.

se essa dura più giorni; e nel giorno della fiera, se essa non dura che un giorno. Intorno all'uso di stabilire la scadenza *in fiera,* riportiamo il seguente brano del Basevi: [1]

« Nei secoli addietro v'erano fiere istituite a bella posta, nelle quali i banchieri si giravano a vicenda tutte le partite di credito e debito cambiario: e in Italia si era prescelta la città di Piacenza, ove si tenevano quattro fiere all'anno. Lo scartafaccio di fiera era un libro importantissimo che faceva prova in giudizio. Quelle operazioni si chiamavano impropriamente cambio nundinario, sul quale il Merenda scrisse un trattato. Ma non era una specie di cambio a parte. Era il bilancio delle partite dei banchieri che caricandosi per lo più alla scadenza di quelle fiere, si costituivano vicendevolmente debitore e creditore. Le fiere cambiarie non sono più in uso, ma ne è restata la traccia nelle cambiali pagabili in fiera. »

Rimasto adunque l'uso di stabilire la scadenza delle cambiali in fiera, ed essendovi fiere che durano più giorni, [2] provvidamente il legislatore stabilì in qual giorno, tra quelli si verifichi la scadenza. E si cercò da lui di conciliare due interessi: quello del possessore, a cui importa riscuotere i suoi crediti un giorno prima almeno che finisca la fiera, onde poter fare quelle compre e quei pagamenti che meglio crede: quello del debitore cambiario, affinchè egli possa realizzare nella fiera la somma occorrente al pagamento della cambiale. Inoltre l'essere stata stabilita come giorno di scadenza, nella fiera che dura più giorni, il penultimo giorno, porta il vantaggio che il possessore, potendo fare il protesto l'ultimo giorno della fiera, non sarà obbligato a prolungare il suo soggiorno in quella città al di là del tempo per la fiera stessa stabilito: come pure il debitore avrà il tempo di pagare fino all'ultimo

[1] *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 62, 63.

[2] Per es. la fiera di Beaumaire dura 15 giorni: quella di Leipzig un mese (Bravard-Veyrières, *Lettre de change,* pag. 201).

giorno della fiera, cosicchè potrà forse in quest'ultimo giorno aver realizzata la somma ed evitare il protesto.

Se una cambiale scade in una fiera che duri un giorno solo e questo sia festivo, verrà il pagamento protratto al primo giorno seguente non festivo secondochè dispone l'articolo 288? Secondo qualcuno, [1] mentre quando il penultimo giorno di fiera (nel caso che duri più giorni) è festivo, si può ritenere che il pagamento vien protratto all'ultimo giorno, invece, nel caso che la fiera duri un giorno solo, non si avrebbe ad ammettere la protrazione, poichè, si dice, ne deriverebbero molti inconvenienti. Ma noi non possiamo convenire punto in questa opinione: la legge stabilendo che quando il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento il giorno susseguente non festivo non ha fatto distinzione. Nè d'altronde può il possessore della cambiale lamentarsi che il poter chiedere il pagamento soltanto dopo finita la fiera disturbi i suoi interessi, giacchè egli sapeva quando prese la cambiale che la legge protrae il pagamento, quando la scadenza cade in giorno festivo, al primo giorno seguente non festivo, e, poichè *ignorantia legis in nemine admittitur,* avrebbe dovuto non prender la cambiale.

Un altro dubbio, risoluto in diverso modo dagli scrittori, si aggira sul caso di anticipazione o protrazione della fiera: se ciò accade deve intendersi anticipato o protratto il giorno della scadenza ancora? Alcuni [2] hanno ritenuto di no. Altri [3] di sì. Confessiamo che la questione offre gravi difficoltà: infatti, in caso di anticipazione della fiera, da una parte il possessore può affacciare che egli ha inteso, prendendo la cambiale, di aver denari per quel giorno per riguardo al fatto della fiera e non già per riguardo al giorno in sè stesso: gli obbligati invece, e specialmente il trattario, o l'emittente, potrebbero obiettare

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 62.

[2] Vidari, *Lettera di cambio,* 558 — Cesarini, *Principii di Giurisprudenza commerciale,* cap. XXIV.

[3] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* pag. 62.

che essi non hanno dovere di essere apparecchiati al pagamento che per il giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la fiera. In caso di protrazione, mentre il possessore potrebbe affacciare che egli ha bisogno di quei denari al giorno in cui la fiera avrebbe dovuto verificarsi, il debitore cambiario potrebbe rispondere che egli si è obbligato al pagamento per il giorno in cui questa doveva aver luogo, soltanto col proposito di potere, nella fiera, realizzare i fondi necessarii: protratta la fiera, egli non potrà realizzarli che nel giorno in cui dessa avrà effettivamente luogo. A parer nostro, la questione si può però risolvere distinguendo; o la circostanza della fiera è scritta nella indicazione della scadenza come principale, e il giorno in cui la fiera accadrà come accessorio, per esempio « pagherò alla fiera di Firenze che si tiene il 5 maggio 1883, » e allora i contraenti hanno certamente voluto aver riguardo al fatto della fiera anzichè al giorno in cui essa cade: quindi la scadenza sarà anticipata o protratta secondochè anticipata o protratta sarà la fiera. O la indicazione del giorno è scritta come principale, mentre la circostanza della fiera lo è come accessorio, per esempio « pagherò il 5 maggio 1883, giorno di fiera in Firenze, » e allora i contraenti hanno avuto riguardo piuttosto al giorno fisso che al fatto accidentale della fiera: la scadenza è a giorno fisso, e la anticipazione o la protrazione della fiera, circostanza accessoria, non la cangia. O, finalmente, il giorno in cui cade la fiera non è neppur mentovato nella cambiale, per esempio « pagherò alla fiera di maggio a Firenze, » e allora certamente la protrazione o l'anticipazione della fiera cambierà la scadenza. Ben altra cosa sarebbe se la fiera non avvenisse più del tutto: allora non vi sarebbe ragione nè per protrarre nè per anticipare la scadenza: in tal caso sarebbe il tempo in cui la fiera avrebbe dovuto verificarsi quello che la determinerebbe.[1]

[1] Su questa ultima questione consulta Thöl, *Diritto com.*, vol. II, 116, e Treitschke, *Encyclopädie*, vol. II, pag. 567 e 568.

SEZIONE VII.

DEL PAGAMENTO

§ 1. *Disposizioni generali.*

Sommario.

107. Generalità — 108. Come si legittima il possessore della cambiale - Chi paga non ha il *dovere* di indagare l'autenticità delle girate - Ha però il *diritto* di farlo? - Lo ha rispetto all'*ultima* girata soltanto - Le girate in bianco non interrompono la continuità della serie — 109. Le girate cancellate si hanno per non scritte - Anche se tuttora leggibili — 110. Il pagamento deve essere chiesto, ed eseguito, nel luogo indicato nella cambiale, e nel giorno della scadenza - *Quid iuris*, se è indicata pel pagamento un'ora determinata? — 111. Se il possessore presenta la cambiale pel pagamento soltanto nei giorni del protesto, non incorre in decadenza — 112. A chi deve chiedersi il pagamento — 113. Scadenza in giorno festivo — 114. Quando deve chiedersi il pagamento della cambiale tratta a vista, e del pagherò o vaglia cambiario *a vista* o *a certo tempo vista* - Il termine per la presentazione al pagamento è regolato dalla legge del luogo di creazione — 115. Non si ammettono dilazioni di grazia, di favore e di uso per il pagamento della cambiale — 116. Differenza fra la somma scritta in lettere e quella in cifre — 117. Pagamento parziale - Non può rifiutarsi dal possessore — 118. Censure mosse contro tal disposizione — 119. Il possessore non può rifiutare, neppure in caso di accettazione parziale, il pagamento di una parte soltanto della somma accettata — 120. Con qual moneta deve farsi il pagamento della cambiale — 121. Con quale, quando il prenditore non si presenta alla scadenza a ricevere il pagamento — 122. Il possessore non può essere costretto a ricevere il pagamento prima della scadenza — 123. Chi paga avanti la scadenza risponde della validità del pagamento - Ne risponde anche chi paga alla scadenza - Con quale differenza però - Pagamento fatto ad un incapace — 124. Chi paga ha diritto di ritirare la cambiale - Quietanza - 125. Questo diritto di ritirare la cambiale cessa in caso di pagamento parziale — 126. Come e quando si prova la mancanza o il rifiuto di pagamento - Giorni festivi — 127. Deposito giudiziale della somma cambiaria - Quando e come si fa — 128. Non si ammette opposizione al pagamento, che nei casi di smarrimento della cambiale, o di fallimento del possessore — 129. Esame del caso di fallimento del possessore — 130. *Quid iuris* nel caso di fallimento di colui che paga — 131. Esame del caso di smarrimento - Come si fa opposizione.

107. Noi sappiamo che la cambiale contiene obbligazione *di pagare*, oppure obbligazione *di far pagare* una data somma.

Tutti gli istituti cambiari che finora abbiamo esaminato concernono il modo o di trasferire il diritto ad ottenere il pagamento, come la girata: o di assicurarne vieppiù la regolare effettuazione, come la stessa girata, l'accettazione, l'avallo: o di renderlo più spedito e più facile, come la moltiplicazione del titolo cambiario per mezzo dei duplicati e delle copie: o di determinare esattamente l'epoca in cui dovrà esser chiesto, come la scadenza. Rimane ora a trattare del modo col quale il pagamento effettivamente si opera. È quanto faremo nella presente sezione.

Il pagamento è il mezzo naturale con cui la cambiale si estingue. Può per altro essa estinguersi anche con altri mezzi, come sarebbe la novazione, la remissione del debito, la confusione, la prescrizione, la compensazione. [1] Della prescrizione in materia cambiaria tratteremo in separata sede. Degli altri mezzi di estinzione traccia le regole il Codice civile (Cod. civ. cap. IV) e a quelle rimandiamo il diligente lettore. Il pagamento adunque è lo scopo ultimo della obbligazione cambiaria. Affinchè esso operi la effettiva liberazione del debitore, occorre che venga fatto nelle mani del legittimo creditore o in quelle di colui che ha qualità e incarico di essere pagato in sua vece (Cod. civ. art. 1241): tale qualità può essere legale, come l'avrebbe il marito, il tutore: o giudiziale, quale è quella del sindaco del fallimento nominato dai giudici: o convenzionale, come quella del mandatario. Questa ultima qualità potrà emergere sia da regolare mandato; sia, per evitare inutili spese, da una lettera missiva che verrà presentata e rilasciata a colui che paga; sia da girata *per procura*.

108. Essendo la cambiale trasmissibile per natura, a conoscere la persona del creditore non bisognerà aver riguardo al momento in cui il titolo è stato creato nè considerare come esclusivo creditore colui al quale il traente promette di far

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 179.

pagare, o l' emittente promette di pagare, cioè il prenditore: ma bisognerà aver riguardo alle successive operazioni, alle girate cioè compiutesi nel titolo cambiario: e il pagamento dovrà perciò farsi dal debitore all' attnale legittimo possessore di esso, a quegli che per una serie continua di girate che giungano sino a lui se ne addimostri proprietario (art. 287).

Il possessore è pienamente legittimato come proprietario quando una serie non interrotta di girate giunge fino a lui: così, per esempio, se il prenditore Tizio ha girato la cambiale a Caio, questi alla sua volta l'ha girata a Sempronio, e finalmente quest'ultimo a Mevio, Mevio, ultimo giratario, deve essere considerato come legittimo possessore. Per consegnenza poco importa che il prenditore Tizio, che il giratario Caio, che il successivo giratario Sempronio fossero o no capaci, perchè la legge esige la continua serie delle girate e non di più. L'incapacità di Tizio, o di Caio, o di Sempronio, non ha influenza alcuna nella validità dell'obbligazione degli altri soscrittori (art. 327): perciò l'accettante o l'emittente deve pagare al legittimo possessore Mevio. Se l'accettante, o l'emittente, allegasse che la cambiale è stata girata da nn incapace, invocherebbe una eccezione derivante dal diritto di un terzo, eccezione che l'articolo 324 vieta di opporre, e che d'altronde è per lui senza valore, giacchè pagando a Mevio egli rimane liberato. Poco importa del pari se le girate sieno vere o false (art. 327). Il possessore, legittimato dalla non interrotta serie delle medesime, ha qualità per ricevere il pagamento anche quando una o più fra esse siano false. Egli non ha bisogno di esaminare le girate precedenti: altrimenti non si potrebbe aver mai sicurezza nel ricevere una cambiale.

Parimente « chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate » (art. 287). Ma come egli non ha il *dovere* di indagarla, potrà anche dirsi che non ne abbia il diritto? Parrebbe che questo diritto non gli si possa contestare: la legge dicendo « *non è tenuto* » pare che ammetta implicitamente che egli lo *possa,* ove lo creda opportuno. Pur nondimeno

riteniamo che egli non lo possa. Colui al quale si offre di negoziargli una cambiale, ha incontestabilmente il diritto di assicurarsi della verità delle firme di essa, perchè non dipende che dalla sua volontà il prenderla o non prenderla: e quindi egli può subordinare il suo consenso alla condizione che la sincerità delle girate gli venga dimostrata. Diversa invece è la posizione dell'accettante, o dell'emittente. In forza della sua accettazione, o della sua emissione, egli è tenuto puramente a pagare, e il pagamento fatto al possessore che si legittima con una serie continua di girate che ginngono fino a lui, lo libera ancorchè quest'ultimo sia legittimato con girate false. Dunque la sua allegazione che una delle girate è falsa sarebbe poco ricevibile come quella che alcuno dei giranti è incapace.[1] « Il solo esame, così si esprime la Relazione al Progetto definitivo,[2] che si deve permettere al debitore cambiario è quello della serie delle girate che giungono fino all'attuale possessore della cambiale; imperocchè la capacità giuridica di ciascun girante, e i rapporti giuridici che stanno a base di ciascuna girata, derivano da fatti esteriori al titolo formale dell'obbligazione, e se il debitore dovesse inoltre accertarsi dell'autenticità delle singole girate, la cambiale mancherebbe totalmente al suo scopo. »

Non è tenuto chi paga ad indagare l'autenticità neppure dell'*ultima* girata, o la capacità dell'*ultimo* girante: perchè egli non sempre conosce l'ultimo girante, e la legge d'altronde quando stabilisce che chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate non fa alcuna distinzione. Ma non bisogna dire però che chi paga non possa, sebbene non ne abbia il dovere, opporre la falsità dell'*ultima* girata, o la incapacità dell'*ultimo* girante. Non ne ha l'obbligo, ma ne ha la facoltà. Infatti, il dire che per le girate false o emananti da persona incapace l'obbligazione degli altri soscrittori cambiarii non

---

[1] Merlin, *Rép.* v.° *Endossement* n. 3.
[2] Pag. 28.

viene menomata, significa soltanto che laddove si hanno persone rispettivamente obbligate per cambiale, l'esistenza intermediaria di una girata falsa, o emanante da persona incapace, non cambia nulla nei loro rapporti. Ma quando l'ultima girata stessa è falsa o di persona incapace, il possessore rimane al di fuori della cambiale, e per conseguenza non può parlarsi di obbligazione, per parte del debitore, di pagare nelle sue mani. [1]

Noi sappiamo che la girata in bianco secondo la nostra legge è valida: perciò non è interrotta la serie continua delle girate pel fatto di una o più fra esse lasciate in bianco, purchè la girata in bianco sia la sottoscrizione di colui che è indicato come giratario nella girata in pieno che immediatamente precede. La prima girata dovrà naturalmente essere sottoscritta dal prenditore, e dal traente nelle cambiali tratte a suo favore: altrimenti vi sarebbe interruzione. L'ultima girata potrà esser voluta in pieno da chi paga, affine di conoscere la persona dell'ultimo giratario, cioè del possessore: questo riempimento può essere validamente fatto dal possessore stesso (art. 258). Che abbia diritto chi paga di avere in pieno l'ultima delle girate, lo desumiamo dalle parole adoperate dal Codice (art. 287) « il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate *che giungano sino a lui.* » Ora, per conoscere se effettivamente la serie *giunga sino a lui*, occorre che il nome *di lui* sia indicato nella girata: occorre insomma una girata in pieno.

Invece del proprietario può presentarsi a ricevere il pagamento un incaricato del proprietario. Per maggior cautela colui che paga potrà esigere un mandato regolare; ma più spesso si fa il pagamento a chi prova l'incarico con una semplice lettera del proprietario della cambiale. Sia il proprietario stesso o un suo mandatario o un suo incaricato colui

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, IIª Edizione pag. 84 e seguenti.

che esige il pagamento, chi paga ha diritto ad accertarsi della identità di lui, se gli è sconosciuto, colla persona che afferma di essere.[1]

109. Le girate cancellate si hanno per non scritte (art. 287). E tali si considerano, nella pratica commerciale, anche quando nonostante la cancellatura sia leggibile o riconoscibile la sottoscrizione o il contesto della girata.

110. Essendo cosa della più alta importanza per il regolare andamento del commercio che i pagamenti avvengano in un giorno esattamente prestabilito, così è della più alta importanza per il possessore il conoscere con precisione quando e dove il pagamento dovrà essere da lui chiesto: come pure è della più alta importanza per il debitore cambiario il sapere che fino a quel determinato giorno non dovrà pagar nulla; il che gli permetterà di preparare per allora i denari necessari al pagamento. Perciò il benefizio di un' epoca precisa pel pagamento ridonda tanto a benefizio del creditore che del debitore cambiario; il primo dei quali potrà per quella data epoca fare assegnamento sulla riscossione del suo credito; il secondo provvedere alla somma per la dimissione del suo debito. Essendo il giorno del pagamento stabilito nell'interesse e del credito e del debitore cambiario, ne consegue che non si potrà mutarlo, nè costringere il possessore a ricevere o il debitore ad eseguire un pagamento anticipato, come vedremo nell'esame dell'articolo 294.

Adunque il pagamento deve essere chiesto ed eseguito nel

---

[1] Dupuy, *Lettre de change*, cap. 13 — Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, § 58 — Prima di lasciare il tema della legittimazione del possessore, rammentiamo una decisione della Corte d'Appello di Venezia in data 30 marzo 1872 (*Legge*, XII, 518), la quale ritenne che la circostanza di essere stato il nome di un giratario (tedesco, nel caso in questione) scritto con un errore materiale di ortografia, non dà diritto al debitore di rifiutare il pagamento della lettera di cambio, se non quando vi sia ragionevole e fondato dubbio sulla identità della persona del giratario che presenta la lettera di cambio al pagamento.

luogo indicato nella cambiale, e nel giorno della scadenza (art. 288). Si potrebbe domandare che cosa si abbia a ritenere nel caso che sia indicata nella cambiale una determinata ora per la presentazione al pagamento. V'è chi ritiene [1] che in tal caso dovrebbe chiedersi nell'ora stessa. E noi pure ne conveniamo. Se non che riteniamo che la sanzione penale comminata per la inosservanza dell'obbligo di presentare la cambiale a quell'ora non abbia ad esser mai la perdita del diritto all'azione di regresso, ma sibbene lo sottoposizione, secondo i casi, al risarcimento dei danni. Nè possiamo diversamente ritenere, giacchè la legge nel determinare i mezzi coi quali si può stabilire la scadenza, non parla mai di ore, ma di giorni e di mesi.

111. Può farsi una questione intorno all'articolo 288 che stiamo esaminando. Noi vedremo in seguito che il protesto per mancato pagamento può levarsi soltanto nel secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento (art. 296). Cosicchè il debitore viene in certo modo a godere di un lasso di 24 ore. Si domanda: se il possessore presenta la cambiale pel pagamento non il giorno della scadenza, ma in quelli destinati pel protesto, decadrà esso dall'azione di regresso? A noi pare di no: ordinando che la cambiale sia presentata pel pagamento nel giorno della scadenza, la legge non può avere inteso infliggere alcuna decadenza, e non l'ha inflitta certamente, pel caso che invece fosse presentata nei giorni destinati pel pretesto, perchè altrimenti verrebbe trattato più duramente il possessore che il debitore cambiario. Se il giorno della scadenza appartiene tutto intiero al debitore, appartiene egualmente al creditore. D'altronde l'insolvenza del debitore non nasce, in generale, da un giorno all'altro, e il difetto di presentazione alla scadenza non impedisce che si paghi il giorno dopo: nè da tale tardiva presentazione i

---

[1] Pardessus, *Contrat de change*, 254.

coobbligati verrebbero, nella massima parte dei casi, a risentire danno alcuno. Ma un' altra ragione più potente sta in appoggio del nostro asserto: infatti, come constatare che la presentazione fu fatta soltanto nei giorni del protesto? Il protesto non può farsi che nei giorni destinati, ossia quando è già decorso il giorno in cui la cambiale avrebbe dovuto presentarsi al pagamento. Il possessore da una parte asserirebbe che la cambiale fu da lui presentata nel giorno della scadenza: il debitore dall'altra parte asserirebbe che gli fu presentata soltanto nei giorni del protesto; fra i due asserenti il contrario, nesssuna prova di natura cambiaria potrebbe giustificare chi affermasse il vero. E quando per discernere il vero si dovesse ricorrere ad altri mezzi di prova che quelli di natura cambiaria, fra i quali è il protesto, perciò solo sarebbe inopportuno parlare di decadenza cambiaria. Oltre a ciò la legge ha comminato la decadenza soltanto per la omissione del protesto in mancanza di pagamento (art. 325, n. 2), e non già per la omissione di presentazione al pagamento nel giorno della scadenza; e trattandosi di materia odiosa, quale è quella della decadenza da un diritto, la legge non può interpretarsi che restrittivamente. Dice in proposito Vincens: « Il possessore di una cambiale deve esigere il pagamento nel giorno della scadenza: in difetto di pagamento, il rifiuto deve essere accertato il giorno dopo per mezzo di protesto: perciò il debitore ha tutto il giorno della scadenza per pagare: e poichè il possessore per tutto quel giorno non può protestare, la presentazione a quel giorno non è di rigore: la legge non commina alcuna pena.[1]

---

[1] *Législation com.* cap. 6, pag. 283 — Così la pensa anche Nouguier, *Lettre de change,* 208 — Invece Dalloz, *Rèp. met. v.° Effets de com.* opina diversamente. — Si noti che Vincens parla di *giorno* di protesto, mentre per noi è d'uopo parlar di *giorni* in virtù dell'articolo 296. Ma nel resto le considerazioni del Vincens sono esattamente applicabili.

112. Il pagamento deve essere chiesto:

1° All'accettante o al trattario, ovvero all'emittente.

2° Alle persone indicate al bisogno.

3° A chi avesse accettata la cambiale per intervento. Vedremo in seguito, parlando del protesto, dove queste persone si abbiano a ricercare per ottenerne il pagamento. Intanto qui giovi osservare come il trattario sia in diritto di pagare alla scadenza ed esser preferito, nonostante che abbia rifiutata l'accettazione allorchè gli venne domandata. Perciò il possessore deve, nonostante il rifiuto stesso, chiedere a lui per il primo il pagamento. E ciò tanto nel caso che al rifiuto del trattario non sia susseguita accettazione di sorta, quanto nel caso che sia la cambiale stata accettata da qualcuno per intervento. Se poi il trattario anche questa volta si rifiuta di pagare, il possessore deve chiedere il pagamento alle persone indicate dal bisogno: e in mancanza o rifiuto di queste, all'accettante per intervento.

113. « Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo » (art. 288). Non importa avvertire che la legge, parlando di giorni festivi, intende contemplare i giorni festivi *di precetto*, ossia quelli legalmente e per tutto lo Stato espressamente dichiarati tali.

114. Abbiamo veduto altrove che la cambiale tratta a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso (art. 261 all. 1). Abbiamo visto come il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore, e in questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito (art. 261, all. 2). Finalmente abbiamo veduto che se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine di un anno è raddoppiato in tempo di guerra marittima (art. 261 all. 3). Ora la cambiale a vista deve essere

presentata entro lo stesso termine per il pagamento, come la cambiale a certo tempo vista deve esserlo per l'accettazione.

Parimente il vaglia cambiario emesso *a certo tempo vista* deve essere presentato entro il medesimo termine affinchè decorra *il certo tempo*, e non già presentato *per il pagamento*, come, poco felicemente per ciò che riguarda la presentazione del pagherò cambiario a certo tempo vista, si esprime l' articolo 289. Infatti, con più esattezza parlando, il vaglia cambiario a certo tempo vista può dirsi che deve essere presentato pel pagamento non già entro l' anno della data, ma sibbene appena decorso *il certo tempo* dal giorno della presentazione fatta all'emittente per far decorrere il tempo stesso. La cambiale tratta a vista sta benissimo che entro il termine stabilito dall'articolo 261 debba esser presentata *per il pagamento:* ma il vaglia cambiario a certo tempo vista deve, nel termine medesimo esser presentato non già *per il pagamento*, ma *per la vista*, o meglio *per la nuova vista*, conciossiachè l' emittente abbia già veduto il vaglia cambiario quando lo emise.

Come per la presentazione all'accettazione, così per la presentazione al pagamento, si è fatto questione se il termine entro il quale essa deve farsi si abbia a regolare secondo la legge del luogo ove la cambiale è tratta o emessa, oppure di quello ov' è pagabile. Ma, come dicemmo altrove, anche qui è applicabile la massima *locus regit actum*: perciò una cambiale tratta a vista dall' Italia sopra un paese straniero deve essere presentata per il pagamento nel termine stabilito dalla nostra legge: tratta da un paese straniero in Italia, nel termine stabilito dalla legge del paese straniero. Questo principio in Francia è chiaramente stabilito dall' articolo 2 della legge 19 marzo 1817: in Germania fu ammesso da una grande maggioranza alla Conferenza di Lipsia.[1]

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 59-60.

115. Sotto il regime dell'Ordinanza francese si accordavano dieci giorni di grazia al debitore per il pagamento della cambiale. [1] Questo lasso di tempo concesso in origine a favore del possessore, onde lasciargli una risorsa quando per forza maggiore non avesse potuto presentare la cambiale alla scadenza, in seguito divenne una vera e propria dilazione di grazia a favore del trattario. Tale significazione di lasso di grazia assunta dalla concessione di quei dieci giorni fu quella che decise unanimemente ad abolirla in Germania. [2] E provvidamente anche la legge nostra dichiara (art. 290) che « non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale. » E infatti la rapidità delle operazioni commerciali è incompatibile colla concessione di dilazioni: « *mercatorum,* dice un celebre antico scrittore, [3] *sunt magis negotia periculosa, quia mercatores sunt semper in proximo periculo decoquendi: et ubi maius est periculum ibi cautius est agendum.* » E un altro famoso scrittore [4] di cose cambiarie sentenzia che « *ultra dies honorarios dilationem concedere non licet* » per la ragione che nel commercio accadono con celerità dei cambiamenti, talchè i commercianti che oggi si trovano forniti di danaro, con tutta facilità possono domani cadere in istato di fallimento: essi, dicono gli autori, « *hodie sunt solvendo, cras non* ». Donde la necessità di vietare dilazioni che potrebbero arrecar danni irreparabili.

116. Permettendosi dalla legge di enunciare la somma cambiaria tanto con lettere che con cifre, a differenza di quanto stabiliva il vecchio Codice che esigeva in ogni caso fosse la somma scritta in tutte le lettere, si è dovuto naturalmente prevedere e risolvere il caso in cui tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre siavi differenza. E la questione

---

[1] Pothier, *Contrat de change*, 172.
[2] Brauer, *Loc. sopra citato*, pag. 82.
[3] Casaregis, *De commercio*, *disc.* 54 n. 28.
[4] Franck, *Inst. juris camb.* lib. I, sez. III, tit. 6 § 1.

che certamente sarebbe stata sollevata, anzi fu sollevata altra volta l'articolo 291 risolve colla scorta delle regole di equità disponendo che se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore. Su questo proposito abbiamo fatto altrove (n. 13) delle considerazioni, e là rimandiamo la diligenza del lettore.

117. Può accadere che il debitore cambiario invece della intiera somma portata dalla cambiale abbia disponibile alla scadenza una parte soltanto di quella, e l'offra al possessore. Avrà questi o no il diritto di rifiutarla? Per regola generale il creditore non può essere costretto a ricevere un pagamento parziale (Cod. civ. art. 1246). Secondo l'articolo 242 del vecchio Codice il possessore non aveva l'obbligo, ma aveva la facoltà, di ricevere un pagamento parziale: nel qual caso doveva protestare la lettera di cambio per il soprappiù. Ma il nuovo Codice, preoccupandosi dell'interesse dei coobbligati, ai quali il rifiuto di un pagamento parziale offerto dal trattario potrebbe arrecare grave pregiudizio qualora il medesimo divenisse insolvente in modo da non potere neppure eseguire quel pagamento parziale precedentemente offerto, stabilisce (art. 292) cbe il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intera somma; e che in questo caso per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata, deve accertare la mancanza parziale di pagamento. Su questa questione così risoluta dal nostro Codice gli autori stranieri sono divisi. Alcuni ritengono che il possessore non possa rifiutare un pagamento parziale, perchè non si comprende, dicono, come debba essere a lui permesso di togliere col suo rifiuto agli obbligati il vantaggio di essere liberati del tutto fino a concorrenza della parziale somma pagata.[1] Altri ritengono il contrario.[2] Per ve-

[1] Pardessus, *Droit. com.* 207 — Bravard, *Lettre de change*, pag. 90.
[2] Nouguier, *Lettre de change*, 193.

rità, alla disposizione del nuovo Codice che sancisce la opinione dei primi, si sono mosse aspre censure.

118. Fra coloro che hanno mosso le censure stesse rammentiamo il dotto De Gioannis,[1] il quale così si esprime:

« Io penso che non possa accettarsi questa nuova disposizione desunta di peso dalla legge Germanica, senza rinnegare i principii inconcussi di diritto tradizionale dai romani giureconsulti fino ai nostri giorni. Con quest'articolo s'impone al possessore della lettera l'obbligo di accettare il pagamento parziale della cambiale, quando anco la medesima sia stata accettata intiera e senza riduzione di somma. Io lo dirò in buona pace dei sapienti compilatori del progetto: la mia coscienza giuridica si rivolta all'udire questo pronunciato. È la prima volta che si dice, che *invito creditori licet solvere partem* contro le leggi *41 § 1 Dig. de usur.; leg. 9, Cod. de solut. leg. 19, Dig. de pignorat. act.; leg. 77. Dig. de legat. 2; leg, 13, § 58, Dig. de act. empt.* Non v'han che tre casi eccezionali in tutto il diritto comune nei quali è autorizzato il pagamento parziale del debito, e il creditore è costretto a riceverlo: 1° quello in cui il debitore confessi una parte del debito, e sul resto neghi, e sia pronto a litigare, *leg. 21, Dig. de rebus cred.*; 2° nel caso di libertà lasciata coll'onere di pagare una certa somma, e ciò *favore libertatis, leg. 4, § 6, Dig. de stat. lib.*; 3° nel caso di possessori di fondi demaniali, a cui fu particolarmente conceduto di pagare parzialmente l'annua pensione, purchè non eccedessero la terza rata, e ciò per allievare la gravosa condizione di quei possessori, *leg. 4, Cod. de collat. fund. patrim.* Ma in tesi generale è grave errore ammettere che il creditore sia costretto ad accettare il pagamento parziale di un debito certo e liquido. *Saepe*, dice il giureconsulto Gaio nella *leg, 3, Dig. famil. ercisc., saepe et solutio et exactio par-*

---

[1] Giovanni De Gioannis prof. Gianquinto, *Osservazioni al Progetto preliminare*, ecc. (*Ann.*, vol. VIII).

tium non minima incommoda habet. Il Codice civile perciò prescrive nell'articolo 1246: « *Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagameuto di un debito, ancorchè divisibile.* E questo principio è proclamato da tutti i Codici dei popoli civili. Or non v' ha ragione peculiare al commercio, che richiegga una deroga a questo principio in materia cambiaria, ed anzi le utilità ed esigenze commerciali ne esigono una più rigorosa applicazione. Perocchè egli è specialmente nel commercio che si fa sentire la verità di quel pronunciato, che i pagamenti parziali e minuti producono non piccoli incomodi; i negozianti hanno bisogno della somma intiera, per far fronte ai loro affari: più specialmente il portatore della cambiale fa certo assegno sulla somma intera, della quale per avventura abbisogna in certa piazza alla data scadenza: egli vi ha seriamente calcolato, massime dopo l'accettazione, che gli fu fatta dal trattario senza riduzione. E d'altra parte il sistema adottato dal progetto obbliga il possessore della lettera a numerosi e piccoli protesti. La prima volta che il possessore si presenta all' accettante pel pagamento di 10,000 lire di tratta, se l' accettante glie ne offre 3,000 egli è obbligato ad accettare, e dovrà protestare per le 7,000 residue. Poi il possessore si presenta pel residuo, e sarà tenuto a protestare di nuovo pel rimanente, e così a spizzico va dicendo. Non vale punto il dire che così si facilita la liberazione delle persone obbligate, e si agevola lo sviluppo degli affari (Atti della Commissione, vol. I, pag. 27). Perocchè non è soltanto alla liberazione dei garanti, che devesi riguardare, ma altresì direttamente ai diritti del possessore della lettera, che ha fatto certo assegnamento sulla totale somma alla scadenza, e massime dopo l' accettazione datagliene senza riduzione di sorta: per facilitare la liberazione dei garanti, non si debbono calpestare i diritti del creditore: ciò non mi pare sia un agevolare lo sviluppo degli affari. E poi si scoraggerebbero i prenditori, temendo che alla scadenza non venisse loro pagata la intiera somma della tratta.

« E meno ancora vale l'opporre che l'obbligo di accettare il pagamento parziale non possa nuocere al creditore, cui restano liberi i mezzi legali per lo incasso del residuo, nè giovi indebitamente al debitore che del pari deve sempre rispondere per la parte non pagata (ivi). Ma da allora se questa logica è buona, la eccezione in materia di cambio perchè non si eleva a regola generale, e cancellando l'articolo 1246 del Codice civile, perchè non si dirà che il creditore è costretto a ricevere in parte il pagamento del credito suo, giacchè questo pagamento non può nuocergli, cui stanno salvi i mezzi legali per la riscossione del residuo, nè mai giovi indebitamente al debitore, che rimane sempre obbligato per la parte non pagata? Ma il vero si è, che si nuoce di tal modo al possessore della lettera, che in virtù della tratta e dell'accettazione ha diritto certo ed assoluto a tutta la somma in tale piazza ed a tale scadenza: e i parziali pagamenti portan seco *non minima incommoda*. Io non mi sento il coraggio di dire, che il rifiuto di una parte del debito sia *un capriccio del portatore*. (Ivi) Questo rifiuto non accresce, nè diminuisce la responsabilità dei garanti: esso mantiene il loro obbligo nella sua forma e condizione giuridica: i garanti responsabili del solido, non possono spezzare in parti il diritto del possessore. Io non ho bisogno di aggiungere lume all'evidenza. »

119. Qualcuno [1] ha ritenuto però che il possessore potrebbe rifiutarsi a ricevere soltanto una porzione della somma per cui fosse stata accettata la cambiale, in caso di accettazione parziale; e ciò perchè ha già una volta l'accettante usato del suo arbitrio di restringere, accettando, la somma cambiaria, ed ha inoltre colla sua accettazione parziale implicitamente rinunziato ad una ulteriore restrizione di somma. Ma, come giustamente obietta il Basevi, [2] anche in questo caso rimane

---

[1] Kitka, *Illustrazioni*, § 70, pag. 300.
[2] *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 65.

fermo l' argomento che non deve essere in arbitrio del possessore il rinunziare a un fatto capace di diminuire la responsabilità dei coobbligati. E d' altronde il nostro Codice stabilisce, senza distinguere, che il possessore non può rifiutare *un pagamento parziale:* nè è lecito aggiungere alla legge.

120. Acquistando la cambiale, il prenditore ha stipulato che il pagamento gli debba esser fatto con una specie determinata di moneta; il trattario, accettando la cambiale, è venuto ad accettare anche questa condizione; come pure l' emittente, emettendo il vaglia cambiario, si è sottoposto alla condizione medesima. Così ne è sorto un contratto, che tiene luogo di legge fra i contraenti, a norma dell' articolo 1123 del Codice civile, così concepito: « I contratti legalmente formati hanno forza di legge fra coloro che li hanno fatti. » E come per l'articolo 1245 del Codice stesso il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore, tanto più a ragione il Codice di commercio dispone (art. 293) per la cambiale che il pagamento deve esser fatto colla moneta in essa indicata, e se la moneta in essa indicata, non ha ha corso legale o commerciale nel Regno, e se il corso non fu espresso, il pagamento può esser fatto colla moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento; e, qualora ivi non sia un corso di cambio, al corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola « *effettivo* » od altra eqnivalente (art. 39). In questo modo la legge ha tolto ogni dubbio che fin qui si era verificato in proposito. Quando nella cambiale c' è la clausola « *effettivo* » od altra eqnivalente, l' accettante, o l' emittente, è obbligato ad eseguire il pagamento colla moneta indicata anche se tal moneta non avesse corso nel paese: e non può pagare con altra moneta neppure offrendo il valore del cambio. Infatti egli coll' accettazione, o colla emissione, della cambiale si è riconosciuto depositario di quella specie di moneta, o si è obbligato a trovarla per la scadenza: egli non può

dunque offrire l'equivalente: il possessore sarebbe in diritto, se gli venisse offerto, di protestare e di rifiutare il pagamento, potendo a lui interessare di ricevere la moneta determinata e non altra.[1] Nondimeno questo sistema fu criticato da qualche Camera di commercio: quella di Mantova,[2] per esempio, così si espresse: « È da osservare, che la regola, per cui la cambiale indicante una moneta non avente corso nel luogo o una valuta di conto, se non è aggiunta la parola « *effettivo,* » abbia ad essere pagabile in qualunque moneta del paese, non sembra commendevole, non essendo conforme all'intenzione delle parti, nè adatta a sostenere il credito del commercio cambiario, segnatamente nei rapporti internazionali.

« Così, a cagion d'esempio, come notano i giureconsulti, ad un commerciante di Londra, che, avendo spedito ad un suo corrispondente di Milano una partita di merci, avesse tratta sul medesimo una cambiale in sterline senza aggiungere *in effettivo*, non potrebbe certo accomodare di vedersi costretto a ricevere in pagamento della cambiale tanti pezzi da cinque centesimi. La cambiale dovrebbe essere sempre, o il più possibile, pagata nella moneta in essa indicata; ed infatti nelle stesse discussioni sulla legge germanica si era sollevata una voce a combattere il principio ora sancito, sostenendo quello ora detto che la cambiale dovesse sempre pagarsi nella moneta in essa indicata, senza la necessità della clausola « *effettivo* » od « *in natura;* » e quella voce, quantunque rimasta non esaudita, è pur tuttavia meritevole di riguardo. »

121. Se il possessore non si presentasse alla scadenza per evitare la perdita resultante dal ribasso di cui è minacciata la moneta colla quale dovrebbe eseguirsi il pagamento e ritardasse la domanda di questo finchè il ribasso si fosse verificato,

---

[1] Vincens, *Législation comm.* cap. 6 — Bravard, *Lettre de change,* pag. 92 — Nouguier, n. 187.

[2] *Osservazioni, pareri,* ecc. pag. 322, 323, 324.

sarebbe tenuto a ricevere il pagamento in base al valore che la moneta aveva al giorno della scadenza.[1]

122. Noi sappiamo che l'epoca del pagamento è stabilita e nell'interesse del possessore e nell'interesse del debitore cambiario. Si comprende adunque come non possa essere costretto il possessore a ricevere un pagamento anticipato, prima cioè della scadenza (art. 294). Nel commercio la regolarità delle riscossioni è di sommo interesse: l'andamento di esso esige che i pagamenti siano fatti esattamente in un determinato giorno: al commerciante può essere di peso il trovarsi, in un'epoca anteriore a quella da lui preveduta, pieno di capitali che non sappia come collocare. Inoltre, il corso del cambio può variare da un giorno all'altro, e non sarebbe giusto che il possessore dovesse, per un forzato pagamento anteriore alla scadenza, rinunziare al benefizio che il corso medesimo potrebbe offrirgli al giorno della scadenza. Tutti gli autori convengono nel riconoscere l'equità di non permettere a chi paga una cambiale il costringere il possessore a ricevere un pagamento anticipato.[2] Questa regola è sancita nella dottrina più antica: fra gli altri scrittori, Franck[3] dice: « *solutio possessori litterarum cambialium ante terminum obtrudi nequit, ac multo minus interusurium eo nomine deduci.* » La regola stessa è una deroga ai principii di diritto civile, pel quale il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore (Cod. civ. art. 1175).

123. Quando anche però il possessore e il debitore fossero d'accordo sull'anticipare il pagamento, questa anticipazione offrirebbe dei gravi pericoli. Supponiamo che la cambiale perduta fosse caduta nelle mani di un possessore illegittimo, e che

---

[1] Pothier, *Contrat de change*, n. 173.

[2] Pothier, *Contrat de change*, 173 — Dupuy, 12.

[3] *Institut. juris camb.* lib. I, sez. III, tit. 6 § 4 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, III, XVIII, 4.

egli, presentandosi come legittimo possessore, si facesse pagare anticipatamente: il debitore potrebbe essere tenuto a rispondere di fronte al proprietario, il quale giustamente gli contesterebbe che se egli avesse aspettato ad eseguire il pagamento alla scadenza, egli, il proprietario, avrebbe avuto agio di smascherare la frode del possessore illegittimo, di fare in tempo utile opposizione al pagamento, e d'impedire così che si eseguisse un pagamento a proprio danno. Supponiamo anche che il possessore, cui venga fatto un pagamento anticipato, sia capace al tempo di questo, e incapace oppure fallito al tempo della scadenza. In questo caso colui che avesse pagato prima di essa, avrebbe con ciò privato i terzi dei diritti da loro eventualmente acquistati prima della scadenza.

È perciò che giustamente il Codice stabilisce all'articolo 294 che « chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento. » Secondo il Baldasseroni,[1] colui che paga una cambiale avanti la scadenza può essere o no tenuto responsabile secondochè agì con mala fede o no. Rammentiamo però come qualche altro autore ha ritenuto che, essendo rari fra i negozianti i pagamenti anticipati, la precipitazione di chi paga anticipatamente fa presumere il dolo.[2]

Mentre il pagamento fatto prima della scadenza può essere dichiarato nullo di fronte ai terzi, è sempre valido nei rapporti fra possessore legittimo e debitore, nè può dar luogo a ripetizione alcuna.[3]

L'articolo 294 col disporre che è responsabile della validità del pagamento chi lo esegue prima della scadenza, non viene punto ad escludere che lo possa essere anche chi lo esegue alla scadenza, quando egli ometta di assicurarsi dell'autenticità delle girate, o della identità del possessore con chi si presenta a chiedere il pagamento, o della legittima qualità di

[1] *Leggi e costumi del cambio*, I, V, 34.
[2] Marré, *Diritto commerciale*, parte I, § IX, n. 297.
[3] Pardessus, *Lettre de change*, 240 e 255 — *Droit com.* 401.

chi si asserisce mandatario ad esigere del possessore, oppure se paghi nonostante opposizione. [1] Senonchè nel caso di pagamento anticipato spetterà al debitore il provarne la validità: mentre nel caso di pagamento alla scadenza, toccherà a chi ne impugna la validità il fornire la prova. Chi paga adunque avanti la scadenza rende peggiore la propria condizione, assumendo sopra di sè l'onere di una prova, alla quale, diversamente, non sarebbe tenuto. Insomma, se ha pagato nelle mani di un possessore illegittimo, sarà costretto a pagare due volte così: nel caso di pagamento anticipato e di successivo fallimento del possessore, dovrà pagare di nuovo nelle mani dei sindaci del fallimento, ammenochè provi che la somma pagata è andata a profitto della massa dei creditori. Però se nel tempo che intercede fra il momento in cui il pagamento anticipato avvenne e quello della scadenza, il possessore diventa incapace, la cosa è indifferente: il tutore non ha diritto di esigere un nuovo pagamento, perchè qui non c'entra l'interesse dei terzi creditori del possessore, come nel caso di fallimento: qui il tutore non forma che una persona sola coll'incapace, al quale il pagamento venne fatto: e sarebbe contro ogni principio di equità il permettere a lui di esigere un novello pagamento, col quale in sostanza l'incapace verrebbe a profittare indebitamente. Non potrebbe essere tenuto responsabile il debitore nel caso suespresso se non quando concorresse grave colpa da parte sua; come, per esempio, se avesse pagato non solo avanti la scadenza, ma anche quando già era stata introdotta, ed egli lo sapeva, domanda di interdizione contro il possessore. [2]

Se il pagamento venisse fatto ad un incapace, ma alla scadenza, sarebbe applicabile l'articolo 1243 del Codice civile così espresso « non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi

---

[1] Vedi Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare*, ecc. pag. 49.
[2] Bravard, *Lettre de change*, 343.

che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore? » Riteniamo di no, perchè il Codice civile contempla il pagamento dei titoli a favore di persone prestabilite; in questi il debitore conosce perfettamente, per regola, il creditore: egli è in grado di conoscere se quest'ultimo sia capace o no; ne ha il mezzo e il tempo, non essendo obbligato a pagare rigorosamente alla scadenza, ma potendo domandare al creditore una dilazione. Trattandosi invece di titoli trasmissibili, come può il debitore conoscere la capacità di un creditore che avrà fors'anco acquistato la cambiale nel giorno stesso della scadenza? E poi, in ogni modo, ancorchè la scadenza fosse lontana, egli non lo conosce se non quando si presenta a chiedere il pagamento: nè può verificare se sia o no capace: nè può differire il pagamento per fare delle indagini; ma deve pagare senza ritardo sotto pena di sottostare alle cattive conseguenze di un protesto. Sarebbe dunque poco ragionevole il tenerlo responsabile di una incapacità che, il più delle volte, non può conoscere. [1]

124. Per ottenere il pagamento non basta che il possessore esibisca la cambiale, ma deve rilasciarla quietanzata nelle mani di chi paga (art. 295 al. 1°) e insieme con essa rilasciare tutti i duplicati o le copie contenenti firme originali. [2] Diversamente il debitore potrebbe opporsi al pagamento.

La quietanza è per chi paga la prova certa dell' avvenuto pagamento: [3] inoltre essendo costituita anche dalla sottoscrizione di colui che la rilascia, è importante, specialmente nelle cambiali contenenti l'ultima girata in bianco, per riconoscerlo in caso di illegittimità. Sarà anche opportuna cautela che l'accettante cancelli, pagando, la propria accettazione; [4] tanto più

[1] *Op. sopra citata*, 357.
[2] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, § 59.
[3] *Leg. 18 Cod. de testibus.*
[4] *Leg. 24 Dig. De probationibns* XXII, 3 — Thöl, *Diritto comm.*, vol. II, § 59.

quando egli restituisca il titolo con accettazione parziale, onde evitare il pericolo di essere obbligato a doppio pagamento, qualora, per esempio, la quietanza fosse scritta sopra un allungamento, e questo venisse distaccato dalla cambiale, oppure fosse scritta sopra un duplicato.

Non si creda che la omissione di quietanza impedisca la liberazione del debitore che paga: egli rimane liberato nonostante la mancanza di questa formalità, ammenochè si provi che egli è detentore della cambiale abusivamente e senza averla pagata. [1] Insomma il semplice possesso della cambiale non munita di quietanza, farebbe nascere a favore del debitore una presunzione *iuris tantum.* [2]

Se non c'è che un esemplare della cambiale, l'accettante, o l'emittente, può senza pericolo dispensare il possessore dal rilasciargli quietanza: ma se ve ne fossero più, potrebbero nascere cattive conseguenze, potendo il debitore aver bisogno di provare per mezzo della quietanza l'avvenuto pagamento contro chi lo perseguisse in base a un duplicato. [3]

La legge non stabilisce la forma con cui la quietanza deve essere data: generalmente si dà colle parole *ricevuto* o *per quietanza* seguite dalla indicazione della somma e dalla sottoscrizione di chi la diè. Anche la sola quietanza che si trovi sopra una cambiale rimasta però nelle mani del possessore, può, secondo i casi, formare in favore dell'accettante, o dell'emittente, una presunzione di avvenuto pagamento. [4]

125. Naturalmente chi paga soltanto in parte non ha diritto a ritirare la cambiale, giacchè il possessore ha bisogno tuttora di ritenerla nelle sue mani fino a perfetto pagamento

---

[1] Nouguier, *Lettre de change,* 183.

[2] Pardessus, *Droit comm.* 401 — Horson, *Quest.* 98.

[3] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung,* seconda edizione pag. 87, 88.

[4] Bruxelles 27 Maggio 1825 — Ledru Rollin, *Rèp. v.° Lettre de change,* 572.

per poter provvedere al protesto e agire, per la somma non pagata, contro i coobbligati cambiarii.[1]

Tutto il diritto che spetta a chi paga parzialmente si è che il creditore faccia menzione sulla cambiale dell'eseguito parziale pagamento, rilasciandone quietanza separata (art. 295, al. 2); la qual menzione serve di avvertimento ai terzi cui si volesse trasmettere la cambiale, che essa non vale più per la intiera somma, ma per il residuo.[2]

Sarà, anche in questo caso, opportuno che l'accettante cancelli la propria accettazione.

È intuitivo che chi paga non può esigere la consegna della cambiale nel caso di smarrimento della medesima.

Se il pagamento ha luogo dopo avvenuto il protesto, a colui che paga deve essere consegnata non solo la cambiale quietanzata, ma anche tuttociò che ha con essa attinenza, cioè l'atto di protesto e il conto di ritorno (art. 295 al. 3°). Così, per esempio, l'indicato al bisogno è in diritto di esigere come condizione del suo pagamento la consegna della cambiale quietanzata e dell'atto di protesto fatto contro il debitore principale.[3]

126. Sia che il debitore cambiario ricusi del tutto il pagamento, sia che lo ricusi in parte, il possessore deve provare tal rifiuto per mezzo di protesto o di dichiarazione sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto da chi rifiuta in tutto od in parte di pagare, registrata entro due giorni dalla data. Nel primo caso il protesto, o la dichiarazione, si farà per la somma intiera, nel secondo caso per la somma non pagata. La prova della mancanza o del rifiuto di pagamento deve farsi nel secondo giorno non festivo susseguente a quello stabilito per il pagamento (art. 296 e 307).

---

[1] Vincens, *Législation com.* II, 294.

[2] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 67.

[3] Horson, *Quest.* n. III.

È questa una importante modificazione recata alla legislazione anteriore, per la quale il protesto doveva farsi nel *primo* giorno non festivo dopo quello della scadenza. Nella sua Relazione al Re così il Ministro Zanardelli giustifica tale innovazione:

« Il Codice votato nel Parlamento disponeva che il protesto dovesse essere fatto nel primo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. Ma già nelle osservazioni intorno al progetto preliminare, parecchie Camere di commercio aveano chiesto che questo termine venisse prolungato e fosse ammesso il protesto anche nel secondo giorno dopo la scadenza della cambiale. E queste istanze vennero recentemente rinnovate e nell' ultima discussione ebbero autorevole eco anche nella Camera dei deputati, siccome quelle che venivano avvalorate di nuovi argomenti in seguito alla legge del 7 aprile 1881 sulla abolizione del corso forzoso, la quale ingiunge al Governo di promuovere nelle principali nostre città la istituzione delle stanze di compensazione.

E invero le stanze di compensazione non potrebbero completamente adempiere il proprio officio quando il termine per levare il protesto fosse mantenuto ad un sol giorno. Protraendosi infatti le operazioni di questi istituti ad ora tarda, col termine suddetto non rimarrebbe più il tempo per fare agevolmente nella sera il protesto di quelle cambiali pagabili il giorno precedente che presso le stanze restassero senza incontri e senza saldo nel giro delle compensazioni; nè d'altro canto si potrebbe anticipare la chiusura delle stanze senza porre ostacolo al compimento delle loro operazioni, senza turbare l' andamento di queste potenti istituzioni di credito di cui conviene anzi augurarsi e favorire il massimo svolgimento nell' avvenire.

Perciò, allo scopo di coordinare alle necessità inerenti agli istituti medesimi la disposizione del Codice che stabilisce il termine per il protesto, nel testo definitivo si prorogò d' un giorno questo termine, prescrivendo che il protesto debba es-

sere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento, e quindi sia in facoltà del possessore di procedervi tanto nel primo che nel secondo giorno successivo, non però nel giorno stesso stabilito per il pagamento, il quale dev' essere per intiero a beneficio del debitore.

Questo termine di due giorni fu accolto nella legge di cambio germanica, e anche in essa fu precisamente concesso per soddisfare i bisogni delle Banche-giro, sopra istanza dei rappresentanti di Amburgo, i quali dichiararono che nelle banche stesse il portatore della cambiale non può sapere con certezza entro un solo giorno se sia avvenuto il pagamento mediante un utile incontro a suo favore.

Anche nella recente legge di cambio belgica del 20 maggio 1872, il termine del protesto da uno, quale era nel Codice del 1808, fu portato a due giorni, e lo stesso termine è pure stabilito nella legge di cambio ungarica del 1876 e nel Codice delle obbligazioni decretato dall'Assemblea federale svizzera il 14 giugno 1881.

Mentre pertanto la modificazione che il testo definitivo arreca al Codice lo mette in armonia coll' ufficio che devono adempiere le stanze di compensazione, la nuova disposizione, considerata anche soltanto in se stessa, non produce alcun inconveniente, dacchè il termine di cui trattasi non altera la scadenza, non è una dilazione accordata al debitore, ma è una facoltà lasciata al possessore della cambiale, facoltà che può riuscire utilissima ad agevolare accordi amichevoli, evitando dispendi ed atti litigiosi. Chè se il nuovo termine può ritardare d'un giorno la liberazione dei coobbligati soggetti all' azione di regresso, una sì minima differenza, inattendibile per se stessa, può anzi in molti casi giovare ai coobbligati medesimi, poichè essi, allorchè nelle stanze di compensazione avvenga in via d'incontro il saldo della cambiale, ovvero dal ritardo sia prodotto il pagamento in via amichevole, vengono sottratti completamente all' azione di regresso che altrimenti avrebbero dovuto subire. »

L'applicazione dell' articolo 296 non offre, in generale, difficoltà di sorta: se la cambiale scade in lunedì, il protesto dovrà farsi non più tardi di mercoledì; se scade in martedì, non più tardi di giovedì; se in mercoledì, non più tardi di venerdì; se in giovedì, di sabato; se in venerdì, di lunedì, se in domenica, non più tardi di mercoledi, perchè per l'articolo 288 in tal caso il giorno della scadenza viene a essere il primo giorno non festivo, ossia lunedì. Un dubbio può però sorgere quando la cambiale scada in sabato: in tal caso l'ultimo giorno utile pel protesto sarà lunedì o martedì? Secondo qualcuno sarebbe lunedì.

Questa opinione ci sembra addirittura errata: a parer nostro, quando la legge ha stabilito che il protesto deve esser fatto non più tardi del secondo giorno non festivo ha inteso che tra il giorno della scadenza e quello ultimo pel protesto interceda un giorno non festivo: altrimenti la legge invece di esprimersi « non più tardi del secondo giorno non festivo » si sarebbe espressa « non più tardi del secondo giorno che non sia festivo. » E, valga il vero, se si ammettesse tale teoria, che cioè in una cambiale con scadenza a sabato, l'ultimo giorno pel protesto cada in lunedì, si avrebbero le seguenti illogiche conseguenze; che, cioè, l'ultimo giorno pel protesto sarebbe eguale tanto in una cambiale con scadenza a sabato che in una con scadenza a venerdì; che nella cambiale con scadenza in domenica si avrebbe manifesta sproporzione, cadendo in essa l'ultimo giorno pel protesto in mercoledi, quando invece per quella a sabato scadesse in lunedì; finalmente che la nuova disposizione dell'articolo 296, che innalza a due giorni il giorno stabilito dalla legislazione anteriore, non porterebbe influenza alcuna, giacchè anche quando il protesto doveva farsi nel *primo* giorno non festivo dopo quello della scadenza, la cambiale che scadesse in sabato doveva evidentemente protestarsi non più tardi di lunedì. Adunque è a ritenersi indubitatamente che nel computo dei giorni intercedenti fra la scadenza e il protesto *i giorni*

festivi non si calcolano; cosicchè il secondo giorno non festivo dopo sabato è martedì, e la cambiale con scadenza a sabato può essere protestata fino a tutto martedì.

Una questione che sarà forse sollevata nella pratica è quella circa l'applicabilità dell' articolo 296 alle cambiali create prima del 1° gennaio 1883 e con scadenza dopo quel giorno: in esse il protesto potrà farsi nel secondo giorno secondo la legge nuova, oppure dovrà farsi nel primo secondo la legge vigente all'epoca della loro creazione? La questione non ci pare dubbia: è canone giuridico che le disposizioni di diritto non sono retroattive, ma che quelle di procedura hanno immediata applicazione. Ora la disposizione dell'articolo 296 è di diritto o di procedura? Evidentemente di diritto: essa non colpisce soltanto la forma del protesto, ma sibbene i rapporti fra i diversi coobbligati. Mentre i rapporti stessi non subiscono alcuna alterazione per la applicazione immediata, per esempio, dell' articolo 303 che toglie la necessità dell'assistenza di due testimoni nell' atto di protesto, la subirebbero e grave per l'applicazione immediata dell'articolo 296. È indifferente ai giranti che il protesto sia fatto sotto una forma, piuttostochè sotto un' altra; ma non è del pari loro indifferente il venir liberati dalla loro responsabilità in un giorno anzichè in un altro. Ormai si tratta di diritti acquisiti sui quali una legge nuova non può avere influenza veruna. Perciò a noi pare ovvio che soltanto per le cambiali create dal primo gennaio 1883 in avanti sarà applicabile l' articolo 296.

Non vi sono altri giorni festivi che quelli riconosciuti dalla legge; per cui non varrebbe per differire il protesto che la Borsa e gli altri stabilimenti commerciali fossero chiusi in occasione di una solennità puramente locale. [1] Vedremo in seguito come il possessore non sia dispensato dal fare il pro-

[1] Pothier, *Contrat. de change,* n. 146 — Merlin, *Rèp. v.° Protet.* § 6.

testo neppure in caso di morte o di fallimento del trattario, o dell' accettante, o dell' emittente, nè in caso di precedente protesto per mancanza accettazione.

127. Nella cambiale tratta l'accettante o il trattario, e nel vaglia cambiario l'emittente, ha interesse di versare al giorno della scadenza nelle mani del creditore la somma cambiaria ed essere così liberato. D'altra parte il creditore non può costringersi renuente a ricevere il pagamento, giacchè *nemo praecise potest cogi ad factum*. Perciò, secondo le regole di diritto comune, non rimarrebbe altro spediente al debitore che quello di fare un'offerta reale seguita dal deposito della somma, offerta e deposito che, quando siano validamente fatti, operano la liberazione del debitore (Cod. civ. art. 1259). Ma come far ciò, come fare un'offerta reale a un creditore cambiario che non si conosce, che può variare da oggi a domani, in un titolo così facilmente e così celermente trasmissibile mediante girata? Il debitore non può certamente offrire il pagamento a chi non conosce. Quindi essendo materialmente impossibile a lui l'applicazione della procedura di offerta reale, era necessario stabilire un mezzo che provvedesse alla sua liberazione senza che, al tempo stesso, danneggiasse l'interesse del creditore. E questo mezzo è appunto il deposito giudiziale, che, se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, oppure l'emittente, ha diritto di fare della somma cambiaria, dopochè sia trascorso il termine utile a fare il protesto, senza bisogno di avviso alcuno, ed a spese e rischio del possessore (art. 297). Siffatto sistema di deposito scompagnato dall'avviso al creditore è una deroga agli articoli 902 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'articolo 297, contemplando soltanto il deposito da farsi quando il pagamento non venga domandato, provvede al caso più comune, ma non esclude certamente il deposito in altri casi consimili. I principii generali di diritto si opporrebbero alla esclusione. Se una cambiale fosse tratta o emessa a più

esemplari, e più possessori legittimati dalla non interrotta serie delle girate si presentassero simultaneamente a chiedere il pagamento: o se il possessore fosse fallito o spogliato perciò della capacità di riscuotere: o se un decreto dell'autorità avesse proibito il pagamento: o se il portatore non provasse la sua identità col proprietario della cambiale:[1] o in altri casi di questo genere, potrebbe il debitore, nonostante i termini apparentemente limitativi dell'articolo 297, depositare in giudizio la somma.

Altra agevolazione arrecata al commercio si è che il deposito può farsi, sempre in deroga a quanto dispone il titolo IX del Codice di procedura civile, presso qualunque istituto di credito, ed anche presso un privato banchiere, se le parti interessate vi acconsentano (art. 878). E in questo caso, come ognuno comprende, la parti interessate, il cui consentimento sarebbe necessario, non potrebbero essere che i coobbligati cambiarii: non già anche il possessore, perchè è appunto la sua assenza che dà luogo al deposito.

Il debitore non può depositare immediatamente alla scadenza la somma, ma lo può soltanto dopo trascorso il termine per fare il protesto. Benchè, rigorosamente parlando, il possessore sia già in ritardo quando non si è presentato a chiedere il pagamento alla scadenza, pur nondimeno si è creduto dovergli accordare questo lasso di tempo per prevenire possibili complicazioni e inutili spese.

Al deposito giudiziale della somma cambiaria è applicabile l'articolo 906 del Codice di procedura civile, in quanto dispone che il deposito in generale deve esser fatto per mezzo di notaro, o di usciere, o per mezzo del cancelliere della pretura, che ne fa risultare con processo verbale contenente i requisiti enumerati nell'articolo 903 del Codice stesso: dei quali

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, IIa edizione pag. 89 — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 67.

requisiti però non saranno applicabili al verbale di deposito della somma cambiaria che i seguenti:

1° L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, e del luogo, in cui si fa il deposito.

2° Il nome e cognome dell'ufficiale che lo riceve o che attesta essere fatto, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto, o della residenza in cui esercita le funzioni di notaro.

3° Il numero e la qualità delle monete depositate.

4° La sottoscrizione dell'ufficiale che procede al verbale.

Non saranno applicabili gli altri requisiti, perchè riguardano l'offerta reale, incompatibile, come dicemmo, col deposito cambiario.

5° Tra i requisiti deve essere anche l'indicazione delle condizioni del deposito, se sia condizionato. Ma è però da osservare che il deposito perchè liberi il debitore, non deve essere sottoposto a condizioni: altrimenti non equivale al pagamento effettivo. « *Quando autem depositum non est liberum, tum nullius est momenti.* »[1]

128. L'articolo 298 dichiara che non è ammessa opposizione al pagamento di una cambiale, fuorchè nei casi di smarrimento di essa, o di fallimento del possessore. In tal modo si prevengono le frodi di un accettante, o di un emittente, di mala fede, il quale mettendosi d'accordo con qualche altra persona si facesse fare opposizione per titoli immaginarii e così ritardasse il pagamento. Si noti che qui s'intende parlare soltanto di opposizione da parte di un terzo.

Ma con questa disposizione la legge esclude assolutamente che si possa fare opposizione in altri casi? Per verità, non parrebbe molto equo che non si permettesse, per esempio, al tutore di fare opposizione affinchè non si eseguisca il paga-

---

[1] Caballerio, *Decisiones,* 156 n. 3 — Bartolus, *In leg. item* § *Qui paratus* — ff. *Quibus modis pignus vel hypoth. tol.* — Alexandri, *Consilia,* 75 n. 8, lib. 7 — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* III, VIII, 3.

mento nelle mani dell'interdetto: ed anzi qualche autore ha ritenuto che in simile caso il curatore non solo potrebbe, ma dovrebbe fare opposizione, sotto pena di cadere in colpa. [1] Ricordiamo ancora che sotto il regime del Codice passato, il quale conteneva una disposizione eguale a quella dell'articolo 298 del Codice nuovo, la Corte di Cassazione di Torino con decisione del 29 luglio 1872 [2] ritenne che certamente la legge col non ammettere opposizione al pagamento della cambiale, salvo in caso di perdita di essa o di fallimento del possessore, non esclude le molte e svariate eccezioni che si possono elevare contro il possessore che chiede il pagamento fuori dei due casi accennati. Ma a noi sembra che la dizione del Codice si opponga a questa larghezza: infatti il citato articolo 298 si esprime così: « non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale, e di fallimento del possessore. » Questa dizione è troppo rigorosamente tassativa per ammettere ampliazioni. Potrà sì anche in altri casi farsi opposizione; ma colla differenza che nel caso di fallimento del possessore o di smarrimento della cambiale l'opposizione sospenderà il pagamento, negli altri casi no.

129. Esaminiamo ciascuno dei due casi nei quali è ammessa opposizione al pagamento.

Quando il possessore all'epoca della scadenza è fallito, un pagamento fatto nelle sue mani sarebbe fatto in frode e in danno dei creditori di lui: e il debitore che pagasse nelle sue mani nonostante opposizione si esporrebbe a rischio di pagare due volte. [3]

Il fallimento è proprio dei commercianti: ma se il possessore non fosse commerciante e si trovasse in istato, non già

---

[1] Bravard, *Lettre de change*, 349.

[2] *Legge*, XIII, 168.

[3] *Leg. quod autem* 6, § 77 — *ff. Quae in fraud. credit. facta sunt ut restituantur* — Scaccia, *De commercis et cambio* § 2, *glossa* 6, n. 391 — Du Puy, *Lettre de change*, cap. 9, § 16 — Casaregis, *Il cambista istruito*, cap. III, § 22.

di *fallimento*, ma di non solvenza, detta propriamente *decozione*, si potrà negare il diritto all'opposizione? Qualche autore [1] dopo la pubblicazione del Progetto preliminare proponeva un'aggiunta su questo proposito, ma il legislatore non ha accolto il consiglio. Cosicchè parrebbe doversi ritenere che l'opposizione al pagamento di una cambiale non sia ammissibile che nel caso di fallimento vero e proprio.

Quando il possessore di una cambiale è fallito, se non cessa di essere proprietario di essa, è per lo meno privato del diritto di riscuoterne l'ammontare, perchè è venuto a perdere l'amministrazione dei propri beni, passata ai suoi creditori rappresentati dal curatore. Il fallito non ha più l'esercizio dei suoi diritti e delle sue azioni: anche l'antica dottrina stabiliva « *decoctorem, qui bonis cesserit, nec agere, nec conveniri posse* » Esso si considera quasichè morto « *tamquam si in humanis esse desiisset propter decoctionem :* » e più volte la Ruota Romana ha detto « *videmus etiam iura adeo in miserabili statu habere decoctos, ut ipsis mortuis aequiparent.* » I diritti e le azioni del possessore fallito passano nel curatore del fallimento: perciò, se questi ha ragione di credere che il fallito sia rimasto in possesso di cambiali o altri titoli di commercio, proibirà al debitore di pagare nelle mani del fallito medesimo. Dunque il diritto all'opposizione è perfettamente giustificato.

Per ciò che riguarda il tempo nel quale può parlarsi di fallimento, è l'articolo 683 che lo determina quando stabilisce essere in istato di fallimento il commerciante, che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali. Però il solo rifiuto di alcuni pagamenti fatto dal debitore e basato sopra eccezioni che egli in buona fede possa ritenere fondate, non è prova di cessazione dei pagamenti; mentre il fatto materiale della continuazione dei pagamenti, con mezzi rovino-

---

[1] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto preliminare*, ecc. 58.

samente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante sia realmente in stato di cessazione dei pagamenti (art. 705).

130. Giacchè siamo ad esaminare il caso del fallimento del possessore, sarà qui opportuno considerare il caso del fallimento di colui che paga. In questo caso, o il fallimento è stato dichiarato prima che si eseguisse il pagamento, e allora questo è nullo di pieno diritto, perchè l'articolo 707 dispone che tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di pieno diritto. E naturalmente lo sono contro chiunque senza distinzione. Ossivero il fallimento è avvenuto dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della sentenza dichiarativa di esso, e allora l' azione per la restituzione del denaro sborsato può promuoversi soltanto contro l' ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale (art. 711).

131. Nel caso poi di smarrimento della cambiale, il proprietario ha giusta ragione di temere che essa cada nelle mani di qualche uomo disonesto, che cerchi appropriarsela presentandosi come possessore a reclamarne il pagamento: ed è giusto che per impedire tale abuso, egli possa formare opposizione nelle mani del debitore, avvisandolo della perdita sofferta, e proibendogli di pagare l'ammontare del titolo a chi l' abbia trovato e si presenti illegittimamente ad esigerlo. Se non si permettesse al proprietario di fare opposizione nelle mani del debitore, questi non sapendo nè potendo immaginare che chi gli si presenta a riscuotere ha trovato e si è indebitamente appropriata la cambiale, sarebbe scusabile se a lui facesse il pagamento: tanto peggio per chi non lo avesse avvertito, giacchè il debitore sarebbe totalmente liberato.

Il Codice di commercio non traccia il modo di fare la opposizione in parola: saranno dunque applicabili le regole di procedura civile, e la opposizione si farà col ministero di usciere.

§ 2. *Del pagamento per intervento o per onore.*

Sommario.

132. Abbiamo finora contemplato il pagamento fatto dal trattario, o dall'accettante, o dall'emittente, o dalle persone indicate al bisogno: pagamento che è il più naturale e il più frequente. Ma può accadere anche che tutte le rammentate persone rifiutino di pagare alla scadenza il titolo cambiario, e ciò per molte ragioni; sia perchè, per esempio, il trattario non abbia ricevuto avviso dal traente della cambiale tratta su lui, o non abbia ricevuto regolare provvista di fondi, o l'abbia, dopo ricevuta, dissipata; sia perchè, per esempio, l'emittente non abbia denari in cassa il giorno della scadenza; sia perchè, quanto alle persone indicate al bisogno, esse non nutrano pel traente quella fiducia ch'egli sperava riscuotere da loro, oppure, anche nutrendola, non si trovino forniti di denaro; sia perchè trattario, o accettante, o emittente, o indicati al bisogno si trovino momentaneamente assenti dal luogo ove deve effettuarsi il pagamento: e via dicendo.

In tutti questi casi un terzo estraneo alla cambiale può intervenire, o spontaneamonte, o dietro precedente preghiera di qualcuno dei coobbligati che prevedeva la non solvenza del debitore principale, e pagare la cambiale per onorare la sottoscrizione di qualcuno dei coobbligati cambiarii (art. 299). Questo intervento ha per iscopo di impedire le cattive conseguenze di un rifiuto di pagamento e di prevenire il discredito che potrebbe nascere nel pubblico verso i soscrittori di una cambiale che non venisse in modo alcuno pagata.

Intorno ai principii generali sul pagamento per intervento è applicabile quanto dicemmo sull' accettazione per intervento.

Il pagamento per intervento deve essere preceduto dal protesto e in esso dichiarato (art. 299). [1] Se non fosse preceduto dal protesto, l' interveniente non sarebbe considerato se non come un semplice mandatario del trattario, o dell' accettante, o dell' emittente, o degli indicati al bisogno, secondo i casi. [2] È dunque soltanto dopochè il possessore ha chiesto invano il pagamento ai debitori cambiarii, e del loro rifiuto ha fatto constare mediante protesto; è soltanto allora che il terzo può intervenire e pagare per onore di alcuno dei coobbligati. E il suo intervento deve essere dichiarato nell' atto di protesto, affinchè ne risulti la prova in modo non dubbio.

133. Mentre la legge ha stabilito (art. 270) che l' accettazione di un terzo estraneo alla cambiale può essere o no consentita dal possessore, invece quanto al pagamento fatto da un terzo non ha ammessa del pari questa facoltà nel possessore. Ciò resulta dalla parola *può* adoperata, senz' altra limitazione successiva, dall' articolo 299. Con questa parola si viene a stabilire nel terzo il diritto di pagare nonostante rifiuto da parte del possessore. Nel Progetto preliminare si era stabilito all' articolo 296 che la cambiale protestata per mancanza di pagamento può essere pagata da un terzo, *se il possessore vi consente,* ma contro questo inciso sorsero unanimi la Magistratura e le Camere di commercio e le Facoltà legali, [3] sostenendo che i principii di diritto civile (Cod, civ. art. 1238) insegnano le obbligazioni potersi estinguere col pagamento fatto da un terzo nonostante questi non vi abbia interesse: che i principii di diritto romano hanno insegnato la

---

[1] Heineccius, *Elementa iuris camb.* cap. VI, § 9 — Pothier, *Contrat de change,* n. 114 — Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca,* 90.

[2] Pardessus, *Droit commercial,* 4-5.

[3] *Osservazioni, pareri,* ecc. pag. 358 e seg.

massima « *quoniam et alius pro me solvendo me liberat* » e l'altra « *quod tibi non nocet et alteri prodest faciendum est* » e l'altra ancora « *solvendo quisque pro alio, licet invito et ignorante, liberat eum.* [1] Perciò la necessità del consenso nel possessore fu tolta, e bene a ragione. Infatti, quanto all'accettazione per intervento, non è giusto che il possessore sia costretto ad accontentarsi dell'obbligazione assunta da persona che non conosce o che non stima solvente: sarebbe ingiusto il coartare la sua volontà e costringerlo a rinunziare a un'azione di regresso per mancata accettazione e a vedersi sostituire a tale azione l'accettazione di persona che non gli offra garanzia di pagamento alla scadenza. Mentre invece, quanto al pagamento per intervento, la condizione è ben diversa. Il possessore ha diritto soltanto ad ottenere per la scadenza il pagamento della somma cambiaria: egli prevedeva, è vero, che la somma gli sarebbe pagata dai debitori scritti sulla cambiale, ma se invece il pagamento vien fatto da un terzo, che danno ne risente egli? Certamente nessuno. All'incontro, potrebbero risentire gravi danni i coobbligati cambiarii per un rifiuto capriccioso che il possessore facesse del pagamento da parte di un terzo interveniente.

Per queste ragioni non possiamo punto convenire nell'opinione del Pardessus, [2] il quale ritiene che il possessore potrebbe rifiutare un pagamento per intervento quando l'interveniente non avesse altro scopo che di guadagnare un conto di ritorno. E poi, com'è possibile, domandiamo noi, nella pratica il provare che l'interveniente non ha avuto altro scopo che quello?

Quale adunque sarà la conseguenza se il possessore rifiuta il pagamento offerto da un terzo per onore di alcuno dei coob-

---

[1] *Leg. 39, in fin. Dig. De solut. et lib.; Leg. 11 in fin. Dig. De legat.; Leg. 31 Dig. De solut.*

[2] *Droit commercial,* 409.

bligati? La legge non lo stabilisce espressamonte, come lo stabilisce la legge tedesca all'articolo 62 disponendo che « il portatore che rifiuta il pagamento per onore, offerto da un altro interveniente, perde il diritto di regresso contro quelli che vengono dopo l'onorato. » Nondimeno, sebbene la legge non lo dichiari espressamente, riteniamo che la conseguenza debba anche per noi esser quella stabilita dalla legge di cambio suddetta.

134. Chi vuol pagare per intervento deve essere *un terzo.* La sola limitazione dunque posta dalla legge alla facoltà di pagare per intervento si è che colui che paga in siffatto modo non sia già obbligato nella cambiale: se pagasse alcuno già obbligato in essa, non potrebbe pagare per intervento, giacchè egli non farebbe che adempiere la sua obbligazione di debitore già contratta verso il possessore.

135. Nella pratica, l'intervento pel pagamento avviene così: mentre l'usciere, o il notaro, compie l'atto di protesto, sopravviene il terzo e dichiara che avendo saputo la cambiale essere in sofferenza, intende di pagarne egli stesso la somma in favore di qualcuno dei coobbligati ed in sua vece. L'usciere, o il notaro, aggiunge questa dichiarazione nell'atto di protesto, riceve il pagamento dalle mani dell'interveniente e gli consegna la cambiale divenuta ormai sua proprietà. [1]

La prova dell'intervento deve resultare dall'atto di protesto: in esso deve esser dichiarato (art. 299). Nè tal prova potrebbe resultare dalla sola consegna del titolo cambiario. [2] Ma dalla disposizione del Codice per la quale il pagamento per intervento deve essere dichiarato nell'atto di protesto, ne seguirà che non sia ammissibile se non *al momento in cui il protesto si leva?* Crediamo di no: la legge non può aver inteso apporre una limitazione che non sarebbe giustificata: essa non

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 196.
[2] Ledru Rollin, *Rèp. v.° Lettre de change*, 644.

ha voluto altro che fornir la prova del fatto pagamento a chi paga per onore, onde possa ottenere il rimborso delle spese e far valere i diritti di cui parleremo in seguito. Se adunque alcuno si presentasse a pagare per intervento dopo fatto il protesto, non si avrebbe a fare altro che aggiungere una postilla al protesto già fatto, nella quale si dichiarasse il pagamento per intervento.[1] Così ha ritenuto anche una sentenza della C. R. di Tolosa[2] e un' altra della Cassazione francese,[3] la quale ultima ha stabilito che « perchè la surrogazione nei diritti del possessore di una lettera di cambio protestata abbia luogo a profitto di chi paga per intervento, non è necessario che il pagamento sia fatto al momento stesso del protesto. La surrugazione esiste ancorchè il pagamento non abbia avuto luogo che dopo una sentenza di condanna ottenuta dal possessore. »

136. Fatto adunque il protesto, chi paga per intervento è surrogato nei diritti del possessore in questi limiti; cioè, se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, o dell' emittente, tutti i giranti sono liberati; se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti (art. 300, 301). Se il protesto non precedesse, chi pagasse per intervento non sarebbe, come dicemmo, considerato se non come un mandatario, nè sarebbe punto surrogato nei diritti del possessore contro i giranti.

Da quanto abbiamo esposto può rilevarsi che il pagamento per intervento porta conseguenze del tutto opposte a quelle dell' accettazione per intervento: per questa ultima contrae l' interveniente obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale è fatta l'accettazione, mettendosi così al posto del trattario (art. 271);

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 196.

[2] 12 Maggio 1829 (Sirey, t. 30, 2, pag. 35).

[3] 19 Giugno 1832 (Sirey t. 32, I, pag. 547).

invece per il pagamento l' interveniente si mette nel luogo del possessore contro gli obbligati antecedenti alla persona per la quale il pagamento è fatto. Nel primo caso l'interveniente contrae obbligazione: nel secondo acquista un diritto; al qual diritto vanno naturalmente uniti gli obblighi del possessore, quelli cioè di adempiere, sotto pena di decadenza, le formalità di cui parleremo al titolo dell'*azione cambiaria.*

Se chi interviene paga pel traente, o per l'emittente, è naturale che tutti i giranti siano liberati, giacchè il traente, o l'emittente, ha in tal modo compiuto il suo obbligo, qual è quello di provvedere al pagamento della cambiale; e, sebbene questa venga pagata da un terzo, si presume che il pagamento venga fatto dal traente, o dall' emittente per mezzo di un *negotiorum gestor*, come sarebbe giuridicamente da considerarsi chi paga per intervento. Se poi chi interviene paga per un girante, si presume che il girante stesso paghi per mezzo di lui, che del pari vien considerato come un *negotiorum gestor* del girante; e siccome questi non era garantito che dai giranti anteriori, mentre alla sua volta era in obbligo di garantire i posteriori giratarii, ne consegue che egli, pagando per mezzo di chi interviene a suo favore, non abbia alcun diritto da far valere contro questi ultimi, ma soltanto contro gli anteriori giranti. [1]

Se l'interveniente non avesse esplicitamente dichiarato a favore di chi intenda pagare, si avrebbe ad applicare la regola dell'articolo 272, pel quale l'accettazione per intervento si reputa, nel silenzio di chi interviene, data per onore del traente: il pagamento per intervento s'intenderà dunque, nel silenzio, dato pel traente, o per l'emittente. [2]

L'effetto del pagamento per intervento, quello cioè di far subentrare l'interveniente nei diritti del possessore contro i giranti anteriori alla persona onorata, è una deroga al diritto

---

[1] Pardessus, *Droit com.* 441.
[2] Nouguier, *Lettre de change,* 198.

civile, il quale stabilisce (Cod. civ. art. 1238) che possono le obbligazioni essere estinte anche col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, *purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del creditore*. Questa deroga ha fatto il legislatore in favore del commercio per impegnare gli amici dei coobbligati cambiarii a pagare in loro onore e a sostenere così il decoro della mercatura. [1]

137. Può darsi, e ciò accade anzi di frequente, che più persone si presentino a offrire un pagamento per intervento. Ciò può accadere o perchè uno degli obbligati è in relazione con molti commercianti residenti nel luogo ove deve eseguirsi il pagamento: o perchè alcuno sia debitore di uno degli obbligati, e voglia così in un tempo pagare il proprio debito e fare un servigio al proprio creditore, il cui nome potrebbe essere danneggiato nel commercio dal mancato pagamento di una cambiale da lui sottoscritta; oppure può alcuno dei coobbligati essere un banchiere che goda molta fiducia e che abbia numerosi corrispondenti: o, finalmente, possono nella cambiale essere state indicate più persone al bisogno, le quali facciano a gara per pagarne l'ammontare. [2] In questi casi, deve accettarsi il pagamento da colui che libera il maggior numero di obbligati (art. 301). Su questo proposito rimandiamo il lettore a quanto esponemmo circa al concorso di più persone che vogliano accettare per intervento; giacchè le regole ivi stabilite sono applicabili, in genere, anche al concorso di più persone che vogliano pagare per intervento. Perciò sarà preferito chi si presenta a pagare pel traente, o per l' emittente; poi chi si presenta a pagare pel primo girante; poi chi si presenta pel secondo; e così via di seguito.

---

[1] Massè, *Droit commercial*, I, § 10, 316.

[2] Bravard-Veyrières, *Lettre de change*, 397.

Se, nonostante il dovere di ricevere il pagamento da chi libera il maggior numero di obbligati, il possessore volesse piuttosto ricevere quello di un altro, ne conseguirebbe che quei coobbligati che sarebbero stati liberati dall'offerto pagamento per intervento, al quale ne fu preferito uno meno comprensivo, non potrebbero più esser passivi di alcuna azione di regresso. Nel caso che più persone intervenissero per onorare lo stesso coobbligato, toccherebbe al possessore a scegliere chi meglio credesse, secondochè dicemmo per l'accettazione per intervento. Ma qualcuno però ritiene che in questo caso si avrebbe a preferire colui che giustificasse di aver incarico di pagare da parte della persona che egli vuole onorare: giacchè in tal caso, si opina, egli sarebbe da considerarsi come un bisognatario, e non potrebbe quindi il possessore rifiutare il pagamento da lui offerto senza divenire responsabile del danno che eventualmente arrecasse. [1] Il che noi invece non riteniamo punto, perchè, lo ripetiamo, a parità di liberazioni da parte dei concorrenti a pagare per intervento, il possessore è padrone di scegliere chi più crede, senzachè alcuno possa risentirsene.

138. Può darsi che il trattario voglia pagare dopo levato il protesto.

In questo caso, o egli si presenta a pagare in qualità di trattario; e allora, ancorchè non sia accettante, dev'essere preferito ad ogni altro (art. 302), perchè egli ha ricevuto il mandato di pagare dal traente ed è il più naturale pagatore della cambiale: e d'altra parte libera col suo pagamento tutti i coobbligati, compreso il traente, contro il quale potrà rimanere sì un'azione, ma giammai cambiaria (art. 268).

139. Ma può avvenire anche che il trattario voglia pagare non come tale, ma per intervento: allora cessa la ragione di dargli preferenza, ed egli doventa un terzo interveniente qualunque, pel quale rivive, come per tutti, la regola che si deve

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 94.

accogliere il pagamento di colui che libera il maggior numero di obbligati (art. 301). L' intervento come terzo da parte del trattario può accadere nella pratica quando, per esempio, egli non voglia pagare se non a favore di persona diversa del traente. In tal caso, come ogni *terzo* può pagare per intervento (art. 299), egli certamente, non avendo accettato, e non avendo perciò contratta veruna obbligazione verso il possessore, è da considerarsi come un terzo qualunque, e come tale può pagare per onore di alcuno dei coobbligati cambiarii. [1]

---

[1] Pardessus, *Droit com.* 405.

SEZIONE VIII.

DEL PROTESTO.

Sommario.

140. Generalità - Il protesto è la prova di un fatto, non già una riserva — 141. Chi possa validamente far levare il protesto — 142. Il protesto è fatto da un usciere o da un notaro - Senza l'assistenza di testimoni — 143. *Quando* il protesto deve levarsi - Per mancata accettazione nelle cambiali *non a certo tempo vista* - In quelle *a certo tempo vista* - Per completare l'accettazione senza data - Protesto per mancanza di pagamento - Questioni che sorgono riguardo al protesto per mancato pagamento di una cambiale *a vista* - Può levarsi in qualunque ora — 144. Il protesto è fatto con un solo atto - Si fa a una *determinata persona* in un *determinato luogo* — 145. Il notaro, o l' usciere, deve *personalmente* recarsi al luogo del protesto — 146. *Dove* deve farsi il protesto - Luogo indicato - Residenza, dimora, ultimo domicilio conosciuto del trattario - Mancanza d'indicazione del luogo pel pagamento - Osservazioni — 147. Dove si fa il protesto della cambiale *domiciliata* mancante d' indicazione del domiciliatario. — 148. Residenza, dimora delle persone indicate al bisogno - Pluralità di esse - È indifferente che la persona al bisogno sia stata indicata da un girante — 149. Residenza, o dimora, dell'accettante per intervento — 150. Assenza di colui contro cui deve farsi il protesto — 151. Data - Errore o falsità nella indicazione del luogo ove si dovrebbe fare il protesto — 152. *Quid iuris* se il protesto è fatto in un luogo qualsiasi ove s'incontri colui a cui vuol farsi? — 153. Forma del protesto - Trascrizione della cambiale - Persona cui è fatto - Oggetto della richiesta - Data - Risposta ricevuta — 154. Descrizione della cambiale, in caso di perdita — 155. Non si richiede la sottoscrizione del protestato — 156. Sottoscrizione dell'ufficiale - Osservazioni - È necessaria la presentazioue della cambiale? — 157. I requisiti del protesto sono richiesti a pena di nullitá — 158. Obblighi del notaro e dell'usciere relativi ai protesti - Copie del protesto - Chi, e verso chi, risponde delle nullità del protesto — 159. Nessun atto, per parte del possessore, può supplire al protesto - Può però supplirvi una dichiarazione, sotto certe forme, del protestato - Osservazioni — 160. Non dispensa dal protesto la morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza d'accettazione — 161. La clausola « *senza protesto* » o « *senza spese,* » od altra, che dispensi dall' obbligo di protestare, si ha per non scritta — 162. La forma e l' obbligo del protesto seguono la legge del luogo di pagamento - Moratorii francesi — 163. Forza maggiore.

140. La mancanza od il rifiuto totale, o parziale, di accettazione (art. 267), l'accettazione condizionata, la mancanza

totale, o parziale, di pagamento (art. 296), la non avvenuta consegna al possessore, da parte del depositario, dell' esemplare spedito per l'accettazione (art. 280), la presentazione all' accettazione d'una cambiale a certo tempo vista, quando siasi fatta accettazione mancante di data (art. 263), tutti questi fatti si provano cambiariamente per mezzo di un atto, che è chiamato *protesto*. Il protesto non è altro che *la constatazione di un fatto* per mezzo di un pubblico ufficiale. Come in diritto cambiario l'azione è speciale e rigorosa, così per la prova di tutti quei fatti che possono costituire inadempimento dell' obbligo cambiario, la legge ha voluto stabilire una forma speciale e rigorosa, indispensabile per l'esercizio dell' azione di regresso. Il protesto, abbiamo detto, non è che un modo di constatare un fatto. L' ufficiale che lo compie non fa altro che *attestare* essere quel determinato fatto avvenuto veramente in quel determinato modo. Nè è da intendersi, come da qualcuno si è inteso, che nella parola *protesto* si racchiuda alcuna idea di *protesta*, di riserva, cioè, di un diritto fatto dall' ufficiale a nome del possessore contro chi di ragione. Si è usato, è vero, e si usa tuttora che il notaro o l' usciere procedente, dopo aver constatato il fatto, dichiara di riserbarsi il diritto e l' azione per le spese, danni, ecc. Ma questa clausola, se non è dannosa certamente, non è neppur necessaria, giacchè la legge considera il protesto soltanto come un mezzo di prova: e d' altra parte si comprende, anche senza espressa riserva di danni e spese, come colui che leva il protesto, con questo solo atto fa indubbiamente resultare, senz' altro, la volontà riservatasi di agire contro chi di ragione. [1] Questa è opinione generale tra gli scrittori moderni, [2] che non consuona però con quella degli antichi, i quali vedevano nel protesto la dichiarazione di riservare un diritto: « *Protestationem*, scrive il dottissimo Franck, [3] *definio actum, quo,*

[1-2] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. 2, § 80.
[3] *Inst. iuris camb.* lib. I, sez. 4, tit. I, § 3.

deficiente adimplemento litterarum cambialium, earum possessor adversus trassatum, ac coeteros obligatos jura quaevis competentia solemniter ac tempestive reservat, ecc. »

141. A richiesta di chi può validamente farsi dall'ufficiale il protesto? Gli autori per rispondere a siffatta domanda sogliono distinguere. Se il protesto è fatto per constatare la mancanza o il rifiuto di accettazione, tutti sono concordi nel ritenere che, come un semplice detentore della cambiale può chiedere l'accettazione, così anche possa egli levare il protesto per mancata accettazione: su ciò non può cader dubbio. Se poi il protesto è fatto per constatare il rifiuto di pagamento (o il rifiuto nel depositario di consegnare al possessore l'esemplare speditogli per l'accettazione) allora gli autori sono discordi circa al punto di sapere se il protesto levato da un semplice detentore della cambiale, e non anche mandatario convenzionale o giudiziale o legale (Cod. civ. art. 1241), sia valido o no agli effetti d'impedire la decadenza dall'azione cambiaria. Alcuni autori, su questa questione, distinguono ancora; o, dicono essi, il protesto è levato dal semplice detentore in nome del possessore dalla cambiale, e allora il protesto è valido: o è levato da lui in nome proprio, e allora, non avendo egli il diritto di chiedere il pagamento, non ha neppure quello di fare il protesto, in proprio nome, per mancanza di pagamento. [1] Questa opinione è criticata dall'illustre Vidari, [2] il quale così si esprime: « Se è la mancanza di qualsivoglia legittima procura ciò che colpisce di nullità il protesto levato dal semplice detentore della lettera di cambio, e se questo difetto di procura si ha e nel primo e nel secondo caso, non si capisce come la volontà sola del detentore, a cui piuttosto piace di agire in nome del portatore che in nome proprio, possa mutare la

---

[1] Persil, sull'art. 173 — Nouguier, *Lettre de change*, 748 — Alauzet, *Lettres de change*, 938 — Bedarride, *Lettre de change*, 547 — Pardessus, *Droit com.* 418.

[2] *Lettera di cambio*, 492.

condizione giuridica delle cose; e permettere a lui l'esercizio di di un diritto senza mandato, mentre questo mandato appunto è giudicato necessario alla legittimità dell'esercizio. Se si dice che il *negotiorum gestor* non ha diritto di levare il protesto, davvero ci pare assai ragionevole la meraviglia del Costi, il quale non sa intendere come, *negotiorum gestio* pur vi essendo in ambedue i casi accennati, non si voglia venire del pari per ambedue ad un'unica conchiusione. »

A parer nostro questa questione avrebbe a risolversi sotto un altro punto di vista: distinguendo, cioè, se il rifiuto di pagamento fatto dal debitore cambiario fu causato o no dalla mancanza di mandato ad esigere nel detentore della cambiale. Se il rifiuto ebbe per causa tale mancanza, il protesto non è validamente levato agli effetti d'impedire la decadenza dall'azione cambiaria. Ma se ebbe altre cause, è levato validamente. E infatti, una delle due: o il debitore cambiario al detentore che si presenta a chiedere il pagamento risponde esser pronto a pagare purchè gli si mostri un mandato, e allora, con qual giustizia potrebbe il possessore perseguire i coobbligati, in difetto di ulteriore pagamento, mentre la cagione per cui non ottenne il tempestivo pagamento fu niente altro che la propria negligenza, giacchè il debitore cambiario si dichiarò pronto a pagare dietro l'esibizione però di regolare mandato? Se, per esempio, il debitore viene a fallire, di chi è la colpa del perduto pagamento se non del possessore? Il quale giustamente risentirà ogni danno, se pure può giuridicamente dirsi sentir danno colui *qui culpa sua damnum sentit*. Oppure, allorchè il detentore della cambiale si presenta a chiedere il pagamento, il debitore non oppone a lui la mancanza di mandato, ma si ricusa di pagare per altre ragioni, come sarebbe per mancanza di fondi, o per altra qualsiasi indipendente dalla deficienza di mandato nel detentore. Oppure il debitore è assente. In questi e simili casi sarebbe ingiusto che si volesse far decadere il possessore dall'azione cambiaria per mancato pagamento, quando non fu già la sua negligenza

causa di non averlo ottenuto, ma la insolvenza o l'assenza del debitore, o altra ragione insomma indipendente dalla mancanza di mandato nel detentore della cambiale. Infatti, di fronte ai coobbligati, l'essersi presentato a chiedere il pagamento un semplice detentore anzichè una persona munita di regolare mandato non ebbe influenza alcuna sul rifiuto che sarebbe del pari e nelle stesse circostanze avvenuto se anche il possessore della cambiale in persona si fosse presentato al debitore. Questa ci sembra la migliore soluzione, che del resto nella pratica riesce anche facile ad applicare dal momento che il protesto deve enunciare la risposta avuta da colui contro cui il protesto si leva, o i motivi per i quali non si ebbe alcuna risposta (art. 305).

142. Il Codice attuale ha portato qualche innovazione sulle disposizioni del vecchio Codice diretta specialmente a facilitare lo svolgimento degli affari e a diminuire le spese al protesto attinenti. Mentre ha mantenuto fermo che il protesto deve esser fatto da un notaro o da un usciere, al tempo stesso non ha più richiesto, come lo richiedeva l'articolo 259 del Codice del 1865, la presenza di due testimoni. Questa modificazione è stata fatta sull'esempio della legge tedesca (art. 87), e per aderire al voto espresso dalle Corti e dalle Camere di commercio, le quali hanno sempre mostrato di essere contrarie all'intervento di due testimoni all'atto di protesto, intervento superfluo e che potrebbe anche nuocere coll'introdurre, dicevano esse, una pubblicità dannosa al credito e non necessaria. Infatti un protesto divenuto notorio può essere per un negoziante causa irreparabile di rovina, sebbene non sempre una cambiale in sofferenza sia indizio sicuro di fallimento. [1] D'altronde, la presenza dei due testimoni era nella pratica una illusione, perchè gli uscieri si facevano assistere da persone mercenarie, che sottoscrivevano senza neppur leggerlo l'atto

[1] *Atti della comm.*, ecc. Verb. n. 143.

che erano e in procinto di sottoscrivere, l' attestazione delle quali valeva ben poco: cosicchè queste due persone pagate dall' usciere e a lui devote formavano, può dirsi, una sola persona con lui. [1]

Il protesto può esser fatto senza distinzione da qualunque usciere, sia di pretura, di tribunale, o di Corte.

È stato generalmente ritenuto che l' articolo 41 del Codice di procedura civile, in forza del quale l' usciere non può fare atti del proprio ministero che riguardino parenti fino al quarto grado inclusivamente, è applicabile agli uscieri anche riguardo al protesto. Così opina l' illustre Borsari, [2] e così in Francia decise il Tribunale di commercio di Parigi [3] ritenendo nullo un protesto fatto da un usciere nell' interesse di una società, uno dei membri della quale era cugino germano di lui.

Il vecchio Codice si occupava all' articolo 262 dell' obbligo dei notari e degli uscieri di non ricusare il loro ufficio negli affari di protesto, e delle sanzioni penali destinate ad assicurarne l' adempimento. Ma tali disposizioni non sono state ripetute nel Codice attuale, perchè, dopo l' unificazione dell' ordinamento giudiziario e della legge sul notariato, si rendevano inutili. [4]

143. Ed ora esaminiamo *quando* debba farsi il protesto, secondochè è per mancata accettazione, o per mancato pagamento, o per altro inadempimento dell' obbligo cambiario.

Protesto per mancata accettazione nelle cambiali che non siano a certo tempo vista. L'accettazione essendo nell' interesse e in facoltà del possessore, egli può dispensarsi dal levare

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 216 — Persil sull' art. 362.

[2] *Commento agli articoli 259-260 del Codice di commercio del 1865.*

[3] 16 Gennaio 1846 — Così opina anche Nouguier, *Lettre de change*, 736.

[4] Si veda su questo proposito la *legge sull' ordinamento giudiziario*, art. 180 e seg.; e la *legge notarile* del 25 Maggio 1879 n. 4700 (Serie II); e il suo *regolamento* 23 Novembre 1879 n. 5170 (Serie I).

il protesto per mancata accettazione, anche quando, avendola egli domandata, gli venne rifiutata. Però quando il traente o alcuno dei giranti abbia raccomandato nella cambiale al possessore di presentarla all'accettazione al più presto, egli, in caso di rifiuto, farà cosa opportuna levando subito il protesto: se non lo levasse non incorrerebbe, è vero, nella decadenza, ma potrebbe andar soggetto all'azione per rifacimento di danni.[1] Percui nei riguardi dell'azione di regresso il protesto per mancata accettazione nelle cambiali con scadenza *non a certo tempo vista* può farsi o non farsi, può farsi quando al possessore piaccia, e finchè la cambiale non sia scaduta.[2]

Protesto per mancata accettazione nelle cambiali a certo tempo vista. Nelle cambiali *a certo tempo vista*, dovendo esse venir presentate entro il termine di un anno, o in quello diverso stabilito, secondo i casi, a norma dell'articolo 261, e dovendo l'accettazione esser data subito, o al più tardi entro ventiquattr'ore, così il protesto dovrà levarsi al più tardi entro le ventiquattr'ore successive all'ultimo giorno del termine stabilito rispettivamente dall'articolo 261, e che per regola generale è quello di un anno. Nondimeno per maggior cautela, giacchè potrebbe sorgere l'idea nei coobbligati, qualora il possessore facesse il protesto entro ventiquattr'ore dopo decorso il termine suddetto, d'impugnare che veramente la presentazione sia avvenuta nel giorno precedente, e non avrebbe egli un atto autentico qual'è il protesto, per provare indiscutibilmente il contrario,[3] per maggior cautela, dicevamo, il possessore farà bene a levare il protesto primachè il termine di legge per la presentazione della cambiale a certo tempo

---

[1] Bruxelles 20 Aprile 1811 — Vincens, *Lègislation com.* tom. II pag. 248.

[2] Favard de Langlade, *Rèp. v° Lettre de change,* sez. 4, § 2, n. 7 — Persil, *Lettre de change,* art. 119, n. 3.

[3] Però, anche facendosi il protesto dopo decorso il termine stabilito dall'articolo 260, ma prima delle 24 ore, si avrebbe a presumere la tempestiva presentazione. Vedasi su questo proposito la bellissima monografia dell'Armelani, Scansano, 1881.

vista decorra: in tal modo tutto il danno che potrebbe derivargliene quando anche il trattario, usando del suo diritto, accettasse entro le successive ventiquattr'ore dal fatto protesto, sarebbe di aver fatto inutilmente le spese a questo relative.

Protesto nella cambiale a certo tempo vista per completare l'accettazione mancante di data. Questo protesto da farsi in virtù dell'articolo 263, e che è una specie di protesto suppletivo dell'accettazione incompleta, deve levarsi nel termine utile stabilito dall'articolo 261, che in massima è di un anno, per la presentazione delle cambioli a certo tempo vista: o al più tardi nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza di esso.

Protesto per mancanza di pagamento. Il protesto per mancanza di pagamento dev'esser fatto nel secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento (art. 295). Ora, il giorno del pagamento combina generalmente con quello della scadenza (art. 288 al. 1), eccettuato quando il giorno della scadenza è festivo, nel qual caso il giorno del pagamento è il primo giorno seguente non festivo (art. 288 al. 2). Se adunque una cambiale scade di domenica, il giorno del pagamento sarà il lunedì successivo, e quello del protesto il successivo mercoledì: ma supponendo che anche quel mercoledì sia giorno di festa civile riconosciuta, il protesto dovrà levarsi giovedì. Ecco come dal giorno della scadenza a quello del protesto possono correre molti giorni. Sul proposito del giorno nel quale il protesto deve esser fatto e sulle questioni relative abbiamo lungamente trattato nella sezione VII § 1, e là rimandiamo lo studioso lettore. È stato giudicato che il protesto è nullo se fatto il giorno stesso della scadenza, e non nel giorno da esso destinato; [1] e ciò ancorchè sia stato fatto in una delle ultime ore del giorno della scadenza, giacchè questo giorno tutto intero è accordato al trattario, o all'ac-

---

[1] Corte di Agen, 2 Aprile 1824 — Bordeaux, 10 Decembre 1832.

cettante, o all' emittente, per provvedere al pagamento.[1] Non importa dire che tanto meno può validamente levarsi prima della scadenza, quando l' obbligazione di pagare non è ancora matura.[2] Se la scadenza fosse indicata nella cambiale in modo dubbio, se, per esempio, potesse intendersi del pari, per una scrittura poco corretta, e a *sessanta* e a *settanta* giorni, il protesto potrebbe validamente farsi a ciascuna di queste scadenze, giacchè il possessore non deve esser vittima dell'incertezza del titolo, e i giranti ed il traente, o l' emittente, debbono a sè stessi imputare d' aver trasmesso o creato un titolo, in cui il giorno del pagamento non è chiaramente indicato.[3]

Sebbene il determinare *quando* il protesto per mancato pagamento debba farsi non offra in generale luogo a difficoltà, queste sorgono però per quel che riguarda la cambiale *a vista*. Si possono formulare due questioni:

1° Ammesso che la cambiale pagabile a vista deve essere presentata pel pagamento, a pena di decadenza (art. 289), entro il termine stabilito dall'articolo 261, che è in massima di un anno; ammesso che una cambiale *a vista* presentata l' ultimo giorno del termine stesso scade in detto giorno di presentazione (art, 283); si domanda, il protesto dovrà farsi nel secondo giorno non festivo susseguente a quello stabilito per pagamento, considerando sempre come giorno di pagamento quello della scadenza determinata dal fatto della presentazione? Oppure il protesto dovrà farsi prima che decorra il termine stabilito dall'articolo 289 per la presentazione delle cambiali *a vista*? Qualcuno ha sostenuto che il protesto per mancato pagamento nelle cambiali *a vista* deve levarsi prima che decorra il termine per la presentazione, perchè si po-

---

[1] Pardessus, *Contrat de change*, n. 348 — *Droit. com.* 420.
[2] Savary, *Parfait negociant. par.* 16.
[3] Horson, *Quest.* n. 110 — Tommi, *Del protesto* — Nozzoli, *Dell'errore*, pag. 56.

trebbe temere che, come dicemmo per le cambiali a certo tempo vista, mancasse la prova al possessore dell' avvenuta presentazione in tempo utile. Ma si risponde essere a reputarsi che chi ha levato il protesto nel secondo giorno dopo il decorso del termine, si fosse già presentato due giorni avanti, primachè decorresse il termine, ad ottenere il pagamento. E poi la legge non distingue: essa stabilisce (art. 296) che il protesto per mancanza di pagamento dev' esser fatto nel secondo giorno non festivo dopo quello stabilito pel pagamento; ma il giorno del pagamento è stabilito dalla scadenza: questa, nelle cambiali *a vista*, avviene all' atto della loro presentazione (art. 283); combinando qnesti principii, ne consegue che se una cambiale a vista è presentata al pagamento nell' ultimo giorno del termine, scade in quel giorno ed è pagabile in quel giorno, se non è festivo: e il protesto può levarsi soltanto nel secondo giorno non festivo susseguente a quello.

2º Presentata pel pagamento una cambiale *a vista* e rifiutato il pagamento stesso, il protesto deve farsi *subito*, il secondo giorno susseguente non festivo, oppure può farsi nel secondo giorno non festivo susseguente *all'ultimo giorno* del termine di un anno stabilito dall' articolo 261? Può il possessore presentare la cambiale, e nonostante un rifiuto di pagamento, rimettere ad altra epoca il protesto? Secondo alcuni, la presentazione della cambiale a vista dentro l' anno non ne fissa la scadenza in modo che si debba levare il protesto il primo giorno seguente non festivo sotto pena di decadenza; ma il possessore conserva la facoltà di levarlo fino allo spirare del termine di legge.[1] Secondo altri, il protesto deve levarsi subito.[2] Non nascondiamo che la questione è

---

[1] Horson, *Quest.* n. 109 — Nouguier, *Lettre de change,* 625 — Alauzet, *Lettre de change,* 35.

[2] Persil sull' art. 160 — Vidari, *Lettera di cambio,* 511 — Bedarride, *Lettre de change,* 78.

seria ed offre campo ad incertezza. Da una parte infatti la legge, senza distinzione, dispone che la cambiale a vista scade all'atto della presentazione: la scadenza determina il pagamento: questo il protesto: dunque la presentazione determina il giorno in cui deve farsi il protesto. Da un'altra parte però, come il semplice fatto di *qualunque presentazione* non basta a costituire scadenza, ma sibbene ci vuole una *presentazione diretta ad ottenere il pagamento*, così può più largamente interpretarsi la legge che il fatto della scadenza dipende dalla volontà del presentatore: che, cioè, non si abbia a ritenere avvenuta presentazione agli effetti di determinare la scadenza, quando il presentatore ebbe in animo sì di domandare il pagamento, ma riserbandosi di presentarsi di nuovo, se gli venisse rifiutato, entro il termine di legge. E veramente, se un anno è accordato a lui per la presentazione della cambiale a vista, perchè impedirgli di rivolgerlo a profitto dei suoi debitori? Se il trattario ha, per esempio, consumato la provvista dei fondi, perchè impedire al possessore di permettergli che si rifornisca nuovamente di denaro, che si metta in grado così di pagare? Perchè costringere il possessore a spese e regressi che può evitare, mentre ha ancora tempo per presentare la cambiale?[1] Noi riteniamo che, avvenuta la presentazione, non per questo debba subito, a pena di decadenza, levarsi il protesto per mancato pagamento. E riteniamo così anche per la impossibilità, o almeno grave difficoltà, di provare che la cambiale venne presentata, *per ottenere il pagamento*, in un tempo anteriore: fatto questo che in ogni modo bisognerebbe accertare con altri mezzi di prova che quelli cambiarii, con un procedimento non consono alla speditezza cambiaria, e da evitarsi sempre.

Il protesto può farsi in qualunque ora, oppure soltanto nelle ore in cui a norma dell' articolo 42 del Codice di procedura

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 207.

civile possono farsi gli atti di usciere? Secondo gli autori [1] può levarsi validamente a tutte le ore. La giurisprudenza non è d'accordo in questo proposito. Infatti la Cassazione di Firenze con sua decisione del 18 febbraio 1875 [2] ha ritenuto che non è nullo il protesto di un recapito cambiario perchè fatto di notte. E con decisione del 5 maggio 1874 [3] la stessa Corte aveva ritenuto che il protesto per mancanza di pagamento può per regola farsi in qualunque ora del giorno posteriore a quello della scadenza, e quindi anche nelle ore notturne. Però ritenne altresì che questa regola non procede nei paesi nei quali i banchi e le taberne dei negozianti, indicate nei recapiti mercantili come luogo del loro pagamento, sogliono per costante consuetudine esser chiuse in certe ore determinate del mattino o della sera: che a tale effetto si ha riguardo alle consuetudini generali del paese, e tutto al più a quelle del ceto dei negozianti cui appartiene il domiciliatario del recapito, non già agli usi personali di questo: che finalmente le disposizioni dell'articolo 42 del Codice di procedura civile non si applicano ai protesti. Invece la Corte di Cassazione di Roma con sua decisione del 6 novembre 1879 [4] ha ritenuto che il disposto dell'articolo 42 del Codice di procedura civile, da cui vien fissata una determinata ora del giorno, dopo la quale non può procedersi ad atti di citazione, notificazione ed esecuzione, si estende anche ai protesti. Ma noi non possiamo punto convenire in tale opinione per più ragioni. Primieramente l'articolo 42 del Codice di procedura civile stabilisce il limite di una determinata ora, soltanto per gli atti di *citazione*, di *notificazione* e di *esecuzione*: ma il protesto non appartiene a nessuna di queste tre classi, essendo invece

---

[1] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. 2, § 80.

[2] (Racc. XXVII, 1, 544 — *Gazzetta G.* XXVII, 1, 254 — *Giorn.* IV, 370 — *Annali* IX, I, 86).

[3] (*Legge* XIV, I, 960).

[4] (*Legge*, XX, 3).

esso un atto di *constatazione*: dunque evidentemente lo stesso esame litterale dell'articolo 42 combatte la decisione della Cassazione di Roma. Secondariamente, potendo esser fatto l'atto di protesto tanto da un usciere quanto da un notaro, non è giusto che ad esso si applichino esclusivamente le regole degli atti di usciere o quelle degli atti di notaro; ma sibbene le regole di ciascuno saranno applicabili in quanto compatibili fra loro. In terzo luogo, l'interesse del commercio esige che si lascino al creditore tutti liberi ed intieri i due giorni per fare il protesto: può darsi che anche nell' ultima ora del secondo giorno pel protesto destinato il debitore provveda il denaro: perchè defraudare l' uno e l' altro, specialmente nella stagione invernale, della più gran parte delle ventiquattr' ore della giornata? Un banchiere che abbia da far levare diversi protesti, sarebbe, seguendo il sistema ritenuto dalla Cassazione di Roma, nella assoluta impossibilità di provvedere a tutti nelle pochissime ore concesse d'inverno dall'articolo 42 più volte rammentato.

144. Il protesto deve farsi *con un solo atto* (art. 304) in tutti quei luoghi ove un rifiuto o una mancanza di adempimento dall'obbligo cambiario si vuol constatare. Deve esser fatto *con un solo atto* per due ragioni: e per risparmiare inutili spese, e perchè tutte le prove riferentisi alla negoziazione cambiaria siano ristrette nel minor numero possibile di documenti. Le parole *con un solo atto* includono anche il concetto di un medesimo contesto d'azione. Nondimeno opina qualche autore che, se l'ufficiale non potesse, per la pluralità delle persone da interpellarsi, terminar l' atto quel giorno stesso, avrebbe facoltà, facendone menzione nel protesto, di rimandare al domani il seguito dell'operazione. [1] In Germania la giurisprudenza ha ritenuto che basta un solo atto di protesto per più cambiali protestate. [2]

[1] Pardessus, *Droit com.* 441.

[2] Thöl, *Diritto comm.* vol. II, § 80 — R. D. H. G. Sentenza del 21 Aprile 1861 (*Decis.* vol. 2, pag. 216, 218).

Il protesto, in generale, deve esser fatto in un *determinato luogo* a una *determinata persona*, e non già a una *determinata persona* in un *luogo qualunque*. In tal materia si deroga completamente alle regole di procedura civile dettate per la notificazione delle citazioni dagli articoli 135 e 139 combinati del Codice di procedura civile; poichè, mentre le citazioni debbono esser notificate alla persona del convenuto e, non potendosi alla persona, alla sua residenza o domicilio, invece, quanto al protesto, la constatazione fatta alla *persona*, e non anche al *luogo*, non varrebbe punto. Ed è facile il comprendere la ragione di questa diversità: il trattario, o l'accettante, o l'emittente, non può avere indosso i denari necessarii al pagamento: per esempio, i banchieri, che alla fin del mese hanno da pagare centinaia di migliaia di lire, non possono certamente averle sempre con sè. La provvista per i pagamenti è presso il loro domicilio, nella loro cassa: naturalmente adunque la legge ha voluto che non alla persona soltanto, ma anche, e principalmente, al luogo ove la persona si è obbligata a provvedere al pagamento, questo sia chiesto e, in mancanza o rifiuto, ivi sia levato il protesto. Parimente per ciò che concerne l'accettazione, il trattario ha diritto che questa gli venga domandata, e il caso di mancanza o di rifiuto constatati, nel luogo ove si presume che egli abbia libri e carte e corrispondenza per giudicare se gli convenga o no accettare, per conoscere specialmente se egli sia o no del traente debitore e per qual somma. Del pari nel caso che al depositario venga chiesto l'esemplare speditogli per l'accettazione, egli ha diritto di esigere che la richiesta gli venga fatta al luogo indicato nella cambiale; giacchè non può pretendersi che egli porti sempre seco l'esemplare stesso. E d'altronde sarebbe stato poco conveniente il permettere che il protesto, atto odioso nella pratica, potesse farsi in qualunque luogo si ritrovasse colui a cui deve farsi, e così, per esempio, anche in un pubblico ritrovo.

145. Il notaro, o l'usciere, deve veramente portarsi di

persona al luogo ove il protesto ha da levarsi: nè corrisponde a quest' obbligo l' uso seguito da qualcuno di essi di mandare un avviso al debitore cambiario affinchè risponda se vuole o no pagare, se vuole o no accettare, ecc., e in mancanza o rifiuto di acccettazione, o di pagamento, ecc., redigere presso di sè l'atto di protesto. Questo sistema, adottato talvolta per un riguardo a qualche persona, e in generale per risparmiare fatica e perdita di tempo, è irregolare e dannoso: viola le disposizioni di legge, e non permette di prestar piena fede alle risposte attribuite a colui a cui il protesto vien fatto. [1]

146. Esaminiamo ora più specialmente *dove* il protesto debba farsi. Naturalmente le prime persone tenute all'adempimento dell'obbligazione cambiaria sono quelle alle quali il possessore deve rivolgere le sue domande. Quindi, nelle cambiali tratte deve per l'accettazione rivolgersi in primo luogo al trattario, e in secondo luogo alle persone indicate per accettare o per pagare al bisogno: per il pagamento, deve in primo luogo rivolgersi al trattario, ancorchè non abbia accettato, o all'accettante, e in secondo luogo alle persone indicate per accettare o per pagare al bisogno; e in terzo luogo a chi avesse accettato per intervento. Nelle cambiali proprie, ossia nei vaglia cambiarii, dovrà rivolgersi pel pagamento all'emittente anzitutto; poi, se ce ne sono, alle persone indicate per pagare al bisogno. Infatti l'articolo 304 stabilisce che il protesto deve farsi: « 1° Al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto; 2° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento; 3° alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento. »

---

[1] Nouguier, *Lettre de change*, 236.

Esaminiamo partitamente ciascuno di questi tre numeri contemplati dal Codice.

1° Cominciamo a stabilire anzitutto la differenza che intercede tra *domicilio, residenza* e *dimora*. Il *domicilio* di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi (Cod. civ, art. 16). La *residenza* è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (ivi). La *dimora* è nel luogo in cui la persona ha la permanenza precaria.

A questo punto ci ritorna in mente una osservazione che l'illustre Vidari [1] faceva al vecchio Codice, perchè all'articolo 259 contemplava il caso in cui mancasse la *indicazione del luogo per il pagamento* mentre poi l'articolo 196 dello stesso Codice richiedeva come condizione essenziale per la lettera di cambio l'enunciazione *del luogo in cui il pagamento doveva effettuarsi*. Ora, il Vidari giustamente osservava che la legge non avrebbe dovuto nemmeno parlare del modo con cui doveva farsi il protesto in una cambiale mancante di un elemento sostanziale, qual'è l'enunciazione del luogo del pagamento, e che per ciò solo cessava di aver forza cambiaria. Senonchè a questa critica egli soggiungeva che sarebbe stata ammissibile tale disposizione di legge, che regolasse il modo di fare il protesto per le cambiali mancanti d'indicazione di luogo, quando all'articolo con cui si esigeva nella cambiale l'enunciazione del luogo del pagamento, si fosse aggiunta l'altra disposizione dell'articolo 4 § 8 della legge cambiaria tedesca, la quale dichiara che se il luogo del pagamento non è specialmente designato, il luogo apposto al nome od alla ditta del trattario vale per la lettera di cambio come luogo di pagamento ed altresì come domicilio del trattario. Il nuovo Codice, all'articolo 253, ha adottato la disposizione dell'articolo 4 § 8 di cui parlava il Vidari, ed ha stabilito che

[1] *Lettera cambio,* 503.

in mancanza di speciale designazione del luogo del pagamento, il luogo indicato accanto alla designazione del trattario nelle cambiali tratte, e il luogo dell'emissione dei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa come il luogo di residenza del trattario, o dell'emittente, e vale per luogo di pagamento. Ebbene, nonostante l'introduzione di tale disposto della legge tedesca, a noi sembra che stuoni tuttora, come stuonava nel Codice del 1865, la frase adoperata dall'articolo 304 del nuovo Codice « al luogo indicato, ecc., per il pagamento, *ed in mancanza di tale indicazione*, ecc. » Infatti il sopra rammentato articolo 253 non è già diretto a permettere che la indicazione del luogo possa mancare affatto: ma è diretto soltanto a chiarire un dubbio sorto nella giurisprudenza, quello cioè di sapere se può dirsi non mancare la richiesta indicazione del luogo del pagamento quando il luogo stesso è apposto accanto al nome del trattario, o dell'emittente, senza designazione esplicita: questo soltanto la legge ha voluto. Perciò tanto nel caso in cui il luogo del pagamento sia designato colla *speciale indicazione* voluta per regola generale (art. 251 n. 6), quanto nel caso in cui sia designato un luogo *che la legge reputa come quello del pagamento* (art. 253), in ambedue i casi non è a dirsi che manchi *il requisito del luogo del pagamento:* in ambedue il requisito c'è: nel primo caso c'è in modo esplicito: nel secondo c'è in modo implicito, per disposizione stessa di legge. Or dunque, se così è, come può la legge parlare nell'articolo 304 di *mancanza di tale indicazione*, quella cioè del luogo del pagamento? A parer nostro non si esce da questo dilemma: o la legge ha inteso, parlando all'articolo 304 di *mancanza d'indicazione del luogo del pagamento*, alludere a quella *speciale designazione* richiesta dagli articoli 251 n° 6 e 253 combinati, pur sempre presupponendo che non manchi almeno il luogo indicato accanto alla designazione del trattario nelle cambiali tratte, o il luogo dell'emissione nei pagherò cambiarii (luogo, e l'uno e l'altro, che la legge reputa come quello in cui deve farsi il pagamento); e allora

l' articolò 304 avrebbe dovuto essere cosi concepito: «... al luogo indicato per ... il pagamento, ed, in mancanza di tale indicazione, al luogo reputato come tale dall' articolo 252. » Oppure la legge ha inteso per *mancanza d'indicazione del luogo del pagamento* la mancanza di *qnalunque* indicazione, sia di quella speciale voluta dall' arttcolo 251, sia di quella reputata come tale dall' articolo 253: e allora ci domandiamo con quanta coerenza la legge stessa possa prevedere e provvedere al modo di fare il protesto in una cambiale, che evidentemente non è cambiale, perchè manca di uno dei suoi requisiti essenziali (art. 254), qual è quello della indicazione, o speciale o reputata tale dalla legge, di un luogo pel pagamento. Parrebbe adunque una incoerenza il disporre che il protesto si fa anche alla residenza o alla dimora o all' ultimo domicilio conosciuto del trattario o dell' accettante, ovvero dell' emittente; giacchè o sulla cambiale é designato un luogo speciale pel pagamento, e lì il protesto deve esser fatto: o non è designato che come residenza accanto al nome del trattario o dell' emittente, e, ancora, il protesto deve farsi lì, nel luogo cioè reputato da una espressa disposizione di legge come quello del pagamento: o, finalmente, non è designato in modo alcuno, e allora non si ha cambiale valida, nè può parlarsi di altro luogo in cui debba farsi il protesto.

A parer nostro non c' è che un modo di conciliare la legge colla legge stessa: un modo di metter d' accordo, cioè, la disposizione che esige il requisito, a pena di nullità, della indicazione di un luogo pel pagamento, con quella che prevede e provvede alla mancanza di tal requisito essenziale. Non c' è altro mezzo che una interpretazione, un po' cavillosa se vogliamo, ma necessaria allo scopo: che, cioè, il Codice quando ha richiesto il requisito della indicazione di un luogo pel pagamento, ha inteso esigere (come abbiamo sostenuto altra volta al n. 19) soltanto la indicazione di una *città*. [1] Ed ha poi voluto preve-

[1] Oppure, ciò si comprende, paese, terra o castello.

dere all'articolo 304 il caso che di questa città non sia designata precisamente la via, il quartiere, la casa, il numero, ecc., ove deve farsi il pagamento. E in tal caso, allo scopo di supplire a tale omissione soltanto, ha dettata la disposizione del ridetto articolo 304 in quanto contempla la mancanza di una indicazione di luogo pel pagamento. In questo senso, è ben giusta e coerente la disposizione: è ben giusto, per esempio, che se in una cambiale «*pagabile a Firenze*» non si è anche indicato il luogo preciso ove il pagamento verrà fatto; o se in altra cambiale non si è neppure designato un luogo speciale pel pagamento, ma si è scritto per esempio «*Firenze*» accanto al nome del trattario, o dell'emittente, è ben giusto che debba il possessore far ricercare il trattario, o l'accettante, ovvero l'emittente, in quella località di *Firenze* nella quale si presuma più facile il trovarlo, ossia alla sua residenza, o alla sua dimora, o al suo ultimo domicilio conosciuto; ossia a quella via, a quella casa, a quel numero di Firenze, nei quali egli ha residenza, dimora, o domicilio. Ma se mancasse nella cambiale ogni indicazione, anche quella, nell'esempio addotto, di «*Firenze*» non si potrebbe, a parer nostro, parlare di protesto da farsi alla residenza, o alla dimora, o all'ultimo domicilio, giacchè la cambiale sarebbe nulla.

Osserviamo finalmente come la incoerenza fra l'articolo 251 che esige la indicazione del luogo del pagamento, e l'articolo 304 che pare ammettere la validità di una cambiale mancante di tale indicazione, non si spiegherebbe neppure interpretando che l'articolo 304, quando parla di *mancanza di tale indicazione*, voglia alludere alla mancanza del luogo per l'accettazione, e non anche a quella del luogo per il pagamento (e con questa interpretazione il Codice non peccherebbe più d'incoerenza, potendosi benissimo non indicare affatto nella cambiale un luogo per l'accettazione), giacchè evidentemente l'articolo 304 colle parole *mancanza di tale indicazione* intende alludere anche alla indicazione del luogo del pagamento, come resulta dall'esame letterale di detto articolo, e special-

mente dalla parola *emittente:* infatti esso è così concepito: «... ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'*emittente*, ecc.» Ma se nei vaglia cambiarii non si dà accettazione, il Codice parlando di *emittente* (così chiama sempre colui che crea un vaglia cambiario) ha voluto alludere non l'accettazione, ma al pagamento.

Spiegando le parole *residenza, dimora, domicilio* adoperate dall' articolo 303 nel senso di luogo più speciale[1] di una data città indicata nella cambiale, si viene anche ad escludere che il Codice abbia voluto, in caso di mancanza d'indicazione precisa, che il possessore faccia il protesto contro il debitore in qualunque città quest'ultimo si trovi. Infatti noi non riesciremo mai a persuaderci che il possessore debba (come qualcuno opina) cercare il debitore e fargli il protesto in qualunque città egli si trovi. Ciò è contrario all'indole stessa della cambiale e impossibile poi a mettersi in pratica quando vi sono delle persone indicate al bisogno: in questo caso, come fare un protesto contro di esse in una città, e contro il trattario, o l'accettante, oppure l'emittente, in un'altra? Come obbedire alla legge che vuole si faccia il protesto *con un solo atto?* (art. 303).

Adunque, concludendo, o nella cambiale è indicato un luogo di pagamento in modo dettagliato, ossia col nome della città, della via, del quartiere, ecc.: e in tal caso il protesto deve farsi lì, anche se il debitore ha cambiato domicilio, nè il possessore ha punto il dovere di cercarlo altrove; per esempio, se la cambiale fosse così concepita «*pagabile in Firenze, via Ricasoli, n° 27, p.° p.°*» il possessore non avrebbe altro obbligo che di fare il protesto in quella città, in quella via, a quel numero, a quel piano: se anche gli venisse risposto che il debitore è domiciliato in altra via, che ha cambiato

[1] Per esempio la via, il quartiere, ecc.

domicilio, egli potrebbe sì, ma non sarebbe obbligato a cercarlo anche in questa nuova via: il pagamento doveva esser fatto in *via Ricasoli n° 27, p.° p.°*; è lì ove il debitore doveva provvedere a che si trovasse il denaro alla scadenza: è lì che doveva farsi trovare egli stesso, o un suo incaricato.

Ovvero il luogo non è indicato in modo dettagliato, ma è indicata la sola città, come sarebbe « pagabile presso il signor tal di tale *in Firenze* », e allora il possessore dovrà cercare il debitore, a norma dell' articolo 304, alla sua residenza o dimora o ultimo domicilio conosciuto, sempre, beninteso, *entro la città di Firenze:* e se gli venisse risposto che il debitore ha cambiato domicilio e si è stabilito *in altro luogo che Firenze*, per esempio a *Napoli*, il possessore non sarebbe punto obbligato a fargli fare il protesto là.

147. Nessun dubbio che nelle cambiali tratte sopra una persona e pagabili presso un'altra, dette *domiciliate*, il protesto per mancato pagamento debba farsi al *domiciliatario*, nel luogo indicato per il pagamento, o se non è indicato, alla residenza, o alla dimora, o all'ultimo domicilio conosciuto di esso; mentre invece il protesto per mancata accettazione deve farsi al trattario [1] nel luogo indicato per l'accettazione, o se non è indicato, alla residenza, o alla dimora, o all' ultimo domicilio conosciuto di lui.

Una questione su questo proposito è sorta in Francia: si è dubitato a chi debba farsi il protesto di una cambiale, nella quale il traente dichiara ch'essa è pagabile in una città diversa da quella ove abita il trattario, senza poi aggiungere anche l'indicazione della terza persona che dovrà, nel luogo diverso, eseguire il pagamento. Supponiamo una cambiale che finisca così:

« Al Signor Antonio Ratti, Livorno, via Cavour n. 27 p.° p.°
Pagabile a Milano. »

---

[1] Pardessus, *Droit. comm.* n. 381 e n. 421.

Ora, se il trattario Antonio Ratti non indica nella sua accettazione la persona incaricata di eseguire il pagamento a Milano, il *domiciliatario* insomma, dove si farà il protesto? A Livorno, domicilio del trattario? A Milano, luogo ove la cambiale è pagabile e nel quale dovrà per conseguenza farsi la provvista dei fondi? Alcuni scrittori ritengono che in tal caso debba farsi un protesto con ricerche nel luogo ove il pagamento deve esser fatto: quindi, nel caso nostro, a Milano. Altri invece che debba farsi il protesto al domicilio del trattario, nella città sua: nel caso nostro, a Livorno. A noi pare che la questione non offra difficoltà secondo il Codice che esaminiamo; giacchè per esso, quando l' accettazione di una cambiale, pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell' accettante, non indica la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento, s'intende che l' accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito (art. 264). Dunque, nel caso portato in esempio, se il trattario Antonio Ratti accetta senza indicare la persona che pagherà a Milano, il protesto si leverà a Milano contro di lui, e, se non vi si trovasse, si faranno le debite ricerche e poi si leverà il protesto in un luogo qualunque di Milano. Quando il trattario neppure accetta una cambiale pagabile in luogo diverso della sua residenza, allora la cosa è ben differente: allora non può intendersi che il trattario stesso voglia pagare nel luogo stabilito, giacchè anzi egli col non accettare ha dichiarato che non pagherà in alcun modo. Nondimeno anche in questo caso il protesto deve levarsi al luogo ove la cambiale è pagabile, primieramente perchè il Codice ha stabilito che esso deve levarsi *al luogo indicato nella cambiale per il pagamento,* e soltanto in mancanza di tale indicazione alla residenza, o alla dimora, o al domicilio ultimo conosciuto del trattario: ora, nel caso portato ad esempio, l'indicazione del luogo del pagamento si avrebbe, e sarebbe *Milano.* Secondariamente perchè là, al luogo diverso indicato, si presume trovarsi la provvista dei fondi. Finalmente, ed è questo forse l' argomento

più persuasivo, perchè se il protesto dovesse farsi al trattario nella sua residenza, e non al diverso luogo indicato, non potrebbe il possessore, qualora vi fossero persone indicate al bisogno per pagare nel luogo suddetto (nel caso nostro a *Milano*), aver disponibile a un tempo la cambiale, necessaria per levare il protesto, e alla residenza del trattario e al luogo diverso indicato, nel quale dovrebbe levare il protesto anche contro le persone indicate al bisogno.

148. (2°). In secondo luogo, dicemmo, il protesto deve farsi alla residenza, o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento (art. 304, n. 2). Mentre che il trattario, o l'emittente, o l'accettante, deve cercarsi anche al suo ultimo domicilio conosciuto, invece la persona indicata al bisogno deve cercarsi soltanto alla sua residenza o dimora, perchè la legge suppone che sia presente nel luogo di pagamento o di accettazione. La indicazione di un bisognatario ha per iscopo di facilitare il corso spedito del titolo cambiario, il quale sarebbe intralciato se si esigesse dal possessore che levasse il protesto anche all'ultimo domicilio conosciuto di quello.

Se più persone fossero indicate al bisogno, il possessore non sarebbe padrone di seguire, nel fare il protesto, l'ordine che più gli piacesse; ma dovrebbe seguir quello con cui esse fossero indicate. Infatti si presume che chi le ha indicate abbia voluto, con una molteplice indicazione, ordinare che non si ricorra alla seconda persona prima di avere interpellato la prima e averne constatato il rifiuto di accettare, o di pagare; e così di seguito.

Il protesto deve esser fatto a qualunque persona indicata al bisogno, sia essa indicata dal traente o da alcuno dei giranti? La giurisprudenza francese ha ritenuto che il possessore non è obbligato a farlo se non alla persona indicata dal traente. Ma giustamente Nouguier[1] disapprova questa

[1] *Lettre de change*, 249.

opinione. Per noi la questione non è dubbia; abbiamo già dimostrato altrove come l'indicazione di un bisognatario possa venir fatta sia dal traente, sia da un girante. Ora, ammesso ciò, e ordinando l'articolo 304 n. 2 che si faccia il protesto alle persone indicate al bisogno senza far distinzione è evidente che anche al bisognatario scritto da un girante debba farsi il protesto.

149 (3°). Finalmente abbiamo veduto che il protesto deve farsi alla residenza o alla dimora di colui che avesse accettato la cambiale per intervento (art. 304, n. 3). Le stesse ragioni che per la persona indicata al bisogno, fanno ritenere opportuno per l'accettante per intervento ch'egli non debba esser cercato al domicilio ultimo conosciuto, ma soltanto alla residenza o alla dimora.

150. In caso di assenza di colui a cui deve farsi il protesto, bisogna prima di protestare usar la diligenza di ricercare alle persone di sua relazione, ai suoi commessi di banco, ai suoi parenti o seco conviventi, se qualcuno di essi abbia incarico di eseguire o di rifiutare quello che si viene a domandare dal possessore e che forma oggetto del protesto.[1]

151. Se il luogo indicato nella cambiale come quello ove si deve trovare il debitore non è il vero, si applica il disposto dell'articolo 304 ultimo alinea, pel quale, in caso di errore o di falsità nella indicazione del luogo stesso, il notaro o l'usciere devono dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarlo. Si noti che il protesto è necessario in ogni modo: nè basterebbe un atto che indicasse le inutili ricerche eseguite, senza

[1] Casi pratici di protesti ritenuti validi. L'ufficiale si è presentato al domicilio ed ha parlato al domestico, il quale ha risposto che il trattario, suo padrone, non era in casa (Cassazione Francese 23 novembre 1829) — L'ufficiale ha parlato con un vicino, il quale si è trovato nel domicilio, ecc. ed ha dichiarato di essere incaricato di rispondere (Parigi 14 aprile 1835) — Il protesto è stato fatto nelle mani del portiere (Lione 25 maggio 1816).

poi contenere le speciali enunciazioni nel protesto volute.[1] Le suddette ricerche sono di suprema giustizia: infatti il rendere e traente e giranti responsabili di un errore di penna, e il far loro ricadere addosso un' azione di regresso, mentre con un po'di diligenza si può trovare il luogo erroneamente indicato, sarebbe troppo rigoroso: del pari sarebbe troppo rigoroso, in caso di falsità, il far ricadere su tutti la mala azione del solo che indicò falsamente il luogo.

La legge non traccia il modo col quale le ricerche debbono eseguirsi. Ma le circostanze daranno luce su questo punto; certamente la prima indagine, che dovrà farsi sarà all' uffizio di anagrafe municipale, poi si consulteranno gli almanacchi di commercio, si farà ricerca alla Borsa, ecc.[2]

Per analogia, al caso di errore o falsità nella indicazione del luogo sarà da parificarsi il caso in cui fosse indicata nella cambiale soltanto la città ove deve farsi il pagamento, senza la enunciazione della via, del numero, ecc. Anche in questo caso si faranno le opportune ricerche, delle quali si farà constare nel protesto. Non va confuso il protesto con ricerca con quello che si fa al debitore assente; poichè l' ultimo si fa in un luogo determinato, conosciuto: l'altro, non conoscendosi alcun luogo dove debba eseguirsi, si può fare in qualunque luogo quando il luogo veritiero non si trovi.

152. Se il protesto invece che al luogo indicato, o alla residenza, o alla dimora, o all'ultimo domicilio conosciuto chi di ragione fosse fatto a lui in un luogo qualsiasi ove s'incontrasse, varrebbe? Qualche autore e qualche Corte francese hanno ritenuto l' affermativa senza neppure distinguere

---

[1] Cassazione francese 6 decembre 1831 (Sirey, t. 32, I, 46) — Pardessus, *De com.* n. 423 — Nouguier, *Lettre de change*, n. 244.

[2] Se il luogo indicato nella cambiale per l' accettazione o pel pagamento avesse un omonimo senza che vi fosse altra indicazione da togliere ogni dubbio, spetterebbe ai giudici il dichiarare, secondo le circostanze, la validità o invalidità del protesto (Ledru Rollin, *Rép. v.° Protet* 364).

se le parti abbiano o no da questo fatto risentito pregiudizio.[1] Ma altri autori e altre Corti francesi hanno ritenuto la negativa.[2]

Noi faremmo volentieri una distinzione. O l'interpellato rifiuta l'adempimento della obbligazione cambiaria adducendo una ragione nascente dal fatto di essere interpellato fuori del luogo ove dovrebbe regolarmente esserlo; e allora il protesto è nullo: per esempio il trattario, richiesto della accettazione fuori del luogo indicato per essa nella cambiale, potrebbe rispondere che lì su due piedi e senza esaminare i suoi libri non intende accettare: oppure il debitore cambiario, richiesto del pagamento in un luogo qualunque fuori di quello pel pagamento stesso nella cambiale indicato, potrebbe giustamente rispondere che lì non ha i denari. E il protesto che per constatare simile rifiuto si facesse, sarebbe nullo. Ma allorchè l'interpellato desse al suo rifiuto ragioni indipendenti dal fatto di essere stato richiesto di accettazione o di pagamento in luogo che non è quello a tale effetto indicato come se rispondesse che non accetta perchè non ha fiducia nel traente, o che non paga perchè non ha nè lì nè altrove denari, allora ci parrebbe contrario all'equità il ritenere nullo il protesto, che a constatare tal rifiuto si levasse, e il ritenere che il possessore incorresse nella decadenza dell'azione cambiaria, tanto più nel riflesso che il Codice non dichiara nessuna esplicita sanzione di nullità pel caso in cui il protesto venga fatto fuori del luogo stabilito.

153. Dopo avere esaminato che cosa è il protesto, quando, dove e contro quali persone debba levarsi, ci rimane a esaminare che cosa esso debba contenere, cioè la sua *forma*.

---

[1] Locré, *Esprit du Code com.* t. II, p. 291 — Pardessus, *Droit com.* n. 419 — Bioche, *Dict. de pròc.* v° *Effets de com.* n. 103 — C. Cassaz. francese 20 gennaio 1835.

[2] Bordeaux, 18 giugno 1834 — Favard, *Rèp.* v° *Lettre de change*, sez. 4, § 2, n. 1 — Parere del Consiglio di Stato francese del 25 gennaio 1807.

Anzitutto, se il protesto è destinato a constatare l'inadempimento di qualche obbligo resultante da una cambiale, è ovvio il comprendere che debba di questa contenere notizia esatta, tale da togliere ogni dubbio sulla sua identità. Perciò stabilisce l'articolo 305 che il protesto deve contenere prima di tutto *la trascrizione* esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova.

Riteniamo opportuno riferire un brano di sentenza della Corte di Cassazione di Firenze [1] sopra una controversia ch'ebbe a decidere a questo riguardo: « Il 18 agosto 1877, Giuseppe Uccelli rilasciò un biglietto all'ordine [2] di G. Battista Duranti nella somma di L. 1000, pagabile a tre mesi al proprio domicilio. Il recapito fu girato dal Duranti ad altri finchè pervenne nelle mani dei fratelli Corradini: questi alla loro volta lo girarono al Dufresne. Non essendosi pagato alla scadenza, il Dufresne retrocesse il credito ai fratelli Corradini, a istanza dei quali il 12 novembre 1877 fu fatto il protesto, nel quale però si omise la girata dei Dufresne. » Si domandò la nullità del protesto per tale omissione; ma la citata Cassazione ritenne che: « Avendo ricuperato i Corradini il biglietto dal Dufresne, che loro retrocesse il credito, e gli stessi Corradini esercitando l'azione del pagamento, dopo ciò, e in effetto, quella girata era stata tolta di mezzo, e più non esistendo giuridicamente, non era necessario trascriverla nell'atto di protesto. » Però è questa una eccezione alla regola; la quale ultima sarà opportuno seguire scrupolosamente, non omettendo di trascrivere la più piccola particolarità che si trovasse sulla cambiale.

In secondo luogo il protesto deve contenere l'*indicazione della persona alla quale è fatto*, trattario, emittente, accet-

[1] Decisione del 18 Luglio 1878 (*Ann.* XII, II, 508).

[2] La sentenza parla di *biglietto all'ordine* secondo il vecchio Codice, ma al nostro intento è compatibile la massima in essa sancita anche colle disposizioni del nuovo Codice.

tante, indicato al bisogno, chiunque esso sia: poi l'*indicazione della richiesta* che si fa a lui, richiesta di accettazione, di pagamento, di consegna d'un esemplare spedito all'accettazione: poi ancora *l'indicazione della data* in cui la richiesta è fatta: e la data enuncierà e il luogo e il tempo; così si potrà conoscere se il protesto vien fatto laddove e nel giorno in cui deve esserlo (art. 305 n. 2).

Deve in terzo luogo contenere l'enunciazione della risposta avuta, ossia delle ragioni che adduce colui, contro il quale si fa il protesto, per giustificare il suo rifiuto: o l'enunciazione dei motivi, per i quali non fu data alcuna risposta (art. 405 n. 3).

È importantissima l'inserzione di dette ragioni, le quali possono ben influire nei rapporti fra i coobbligati. Perciò non riproveranno mai abbastanza l'uso per cui dagli uscieri, per delicatezza, si suole mettere nel protesto che il rifiuto è stato dato o perchè manca l'avviso, o perchè manca la provvista da parte del traente. [1]

Tale uso, oltre a costituire falsità, toglie tutti i vantaggi a cui la disposizione dell'articolo 305 n. 3 è diretta.

Non importa dire che contro la verità delle dichiarazioni del debitore inserite nel protesto, che è un atto autentico, o contro la verità di quello che in esso si asserisce fatto o detto anteriormente o posteriormente, non è ammissibile il giuramento deferito al creditore. [2]

154. Non essendo possibile trascrivere nel protesto una cambiale smarrita, e della quale non esista un duplicato od una copia, in caso di smarrimento esso conterrà, invece della trascrizione, una precisa descrizione della cambiale stessa (art. 305 ult. al.).

Per analogia, sarà applicabile la stessa disposizione quando il trattario trattiene abusivamente oltre le ventiquattr' ore una

---

[1] Thöl, *Diritto com.* vol. II, § 80.

[2] Cass. Napoli 1 febbraio 1870 (*Racc.* XXII, I, 131 — *Legge,* X, I, 641 — *Temi,* II, I, 71).

cambiale consegnatagli per l'accettazione, e di cui non si abbia un duplicato o una copia. Anche allora certamente la cambiale non può esser trascritta: perciò l'ufficiale procedente farà prima intimazione al trattario di restituirla, e in caso di rifiuto leverà il protesto facendo in esso una precisa descrizione della cambiale indebitamente trattenuta.[1]

155. Nel Progetto preliminare fra gli altri requisiti del protesto si esigeva la sottoscrizione di colui contro cui il protesto è fatto, o la menzione della sua impossibilità o del suo rifiuto a sottoscrivere; ma tal requisito fu tolto, perchè per esso si prescriveva una formalità inutile, inquantochè il protesto è un atto del protestante, eseguito per la conservazione dei suoi diritti, nè è conforme alla natura delle cose che sia attestato da colui contro cui si leva. D'altra parte, nella pratica, quella sottoscrizione veniva di regola rifiutata.[2]

156. Finalmente il protesto deve contenere la *sottoscrizione* del notaro, o dell'usciere che lo redige. Il Codice non lo dichiara espressamente perchè non era necessario il dichiararlo, essendo il requisito della sottoscrizione voluto da qualunque atto di notaro o di usciere a pena di nullità. Però su questo proposito il Codice non ha, a parer nostro, seguito la via migliore omettendo di esigere espressamente il requisito stesso. Infatti, o si voleva nell'articolo 305 enumerare tutti i requisiti necessarii e sufficienti alla validità del protesto, e allora si doveva esigere anche quello della sottoscrizione: o si volle, come si volle, rimandare per il compimento dei requisiti alle leggi speciali sugli atti di notaro e di usciere, e allora nasce fondato dubbio se tra i requisiti omessi nell'articolo 305, e da cercarsi altrove, sia la sola sottoscrizione dell'ufficiale procedente, o se invece siano ancora tutti quelli richiesti dalle leggi speciali per gli atti di notaro o per quelli di usciere. Il protesto fatto dal notaro

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, 119 — Kitka, *Illustrazioni*, 39, pag. 60.

[2] Cattaneo, *La cambiale nel Progetto*, ecc., 90.

dovrà insomma contenere anche tutti i requisiti voluti per gli atti notarili? Ecco il dubbio che fa nascere la legge. Oppure basterà per la validità del protesto che esso contenga i requisiti dell' articolo 305, più la sottoscrizione dell' ufficiale? Qualcuno ha detto che oltre le formalità prescritte dal Codice per i protesti, essi debbono contenere quelle speciali volute dalle leggi per gli atti di usciere o di notaro, respettivamente: secondochè, cioè, son fatti da uno o dall' altro debbono contenere quelle enunciazioni a pena di nullita. [1] Ma noi invece riteniamo il contrario. E in un caso speciale lo ritenne anche la Corte di Cassazione di Roma, [2] la quale sancì che l' articolo 49 della legge sul notariato 25 luglio 1875 si riferisce esclusivamente agli atti demandati al ministero del notaro, e non può mai applicarsi agli atti che per loro natura possono, come il protesto, indistintamente eseguirsi e dal notaro e dall' usciere, e che sono retti dalle norme della legge comune.

È necessario per la validità del protesto che venga presentata al debitore la cambiale? A noi pare che su questo punto abbia libero campo l' apprezzamento prudente del magistrato, il quale avrà riguardo principalmente alla *risposta* data dal protestato. Se egli, supponiamo, si dichiara pronto a pagare, ma obietta la mancanza della cambiale, certamente il protesto non è valido. Se dichiara che non ha denaro, o se è assente, la mancanza di presentazione della cambiale non può avere influenza alcuna sulla efficacia di quello.

157. Tutti i requisiti voluti dall' articolo 305 a costituire il protesto lo sono *a pena di nullità?* Veramente nessuna nullità è comminata espressamente: talchè parrebbe potersi applicare la disposizione dell' articolo 56 del Codice di procedura civile, la quale vieta di pronunciare nullità non dichiarata dalla legge. Ma osserviamo che lo stesso articolo 56 aggiunge che possono

---

[1] Pardessus, *Droit com.* 419.

[2] Decisione del 6 novembre 1879 (*Legge* XX, 3) — Vedi anche *Atti della Commissione*, ecc. verbal. 346.

però annullarsi gli atti mancanti degli elementi necessarii a costituirne l'essenza. Ora, quali elementi costituiscono l'essenza del protesto? A parer nostro, tutti i requisiti voluti dall'articolo 305 costituiscono l'essenza del protesto, e la omissione di alcuno di essi trarrebbe conseguentemente a nullità. Perciò l'ufficio del giudice potrà aggirarsi sul conoscere se concorrano, o meno, i requisiti stessi :[1] ma, data la mancaza di alcuno fra essi, non potrà egli entrare a esaminare se tal mancanza porti nullità o no. Essa la porta certamente.

158. I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto, e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii (art. 306).

Intorno a quest' obbligo e al modo con cui debbono esser tenuti i repertorii rimandiamo alle tassative disposizioni delle leggi speciali e degli speciali regolamenti.[2]

La trascrizione del protesto è ordinata perchè ogni interessato possa averne copia. Sul diritto di ottenere copia degli atti pubblici e sul modo di ottenerlo dispongono gli articoli 913 e seguenti del Codice di procedura civile. Circa le copie degli atti di protesto rammentiamo una sentenza in data 26 luglio 1871 della Corte di cassazione di Torino,[3] che ritenne non essere applicabile agli atti di protesto il disposto dell'articolo 1333 del Codice civile, in virtù del quale le copie degli atti pubblici fanno fede, come gli stessi originali, solo quando siano state estratte dagli originali, e siano

---

[1] Soltanto in questo senso concordiamo colla Cassazione di Torino, la quale con sentenza del 26 luglio 1871 ritenne esser rimesso alla prudenza del giudice del merito il giudizio sulla regolarità di un atto di protesto (Racc. XXIII, I, 531 — *Legge* XI, I, 764 — *Ann.* V, I, 797 — *Giur.* VIII, 583).

[2] Ordinamento giudiziario — Legge sul notariato 25 maggio 1879, N.º 490, (Serie II), e Regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie I).

[3] *Annali,* V, I. 1. 397.

autenticate dal notaro che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarli, e ciò « perchè, ammesso il contrario sistema, la necessità, cioè, di domandare una copia autentica del protesto all' ufficiale che lo ha ricevuto, si aprirebbe l'adito a gravi inconvenienti, inquantochè si creerebbero imbarazzi in opposizione alle esigenze del commercio, inconvenienti che potrebbero doventare maggiori nel caso di morte, destituzione, sospensione dell' ufficiale che ha levato il protesto. »

Anche l' obbligo del registro pei protesti è stabilito per facilitare le ispezioni che ogni interessato volesse fare sull'avvenuto protesto di una cambiale. [1]

L' usciere, o il notaro, che avesse commesso qualche nullità nel redigere l' atto di protesto verso chi ne dovrà rispondere? La giurisprudenza in Francia è controversa su questo punto, giacchè la Corte di Cassazione di Parigi con sentenza del 29 agosto 1832 [2] ha ritenuto che esso sia responsabile soltanto verso chi gli ha dato incarico di fare il protesto, mentre la Cassazione stessa con sentenza del 9 marzo 1839 e la Corte Reale di Parigi con sentenza del dì 8 gennaio 1834 [3] hanno ritenuto che lo sia anche verso gli altri coobbligati. Però noi non possiamo dubitare nel ritenere che la responsabilità sua si limiti verso colui che gli ha dato incarico di fare il protesto. E, veramente, qual contratto intercede fra chi incarica un ufficiale di fare il protesto e l'ufficiale medesimo? Un vero e proprio contratto di mandato con retribuzione, nel quale, in forza dell'articolo 1746 del Codice civile, la responsabilità si applica più rigorosamente che nel mandato gratuito. Ora, per l'articolo 1747 del Codice stesso, il mandatario non è tenuto a rendere conto che verso il suo mandante. E in questo

---

[1] Basevi, *Spiegazione della legge cambiaria tedesca*, 12.
[2] Sirey, t. 32, I, p. 724.
[3] Sirey, t. 34, pag. 235 e t. 37, I, pag. 301.

caso il mandante dell'ufficiale sarebbe il possessore: dunque è a lui solo che l'ufficiale deve rispondere e risarcire i danni delle nullità commesse nell'atto di protesto. [1] Questi danni essendo dipendenti da un mandato che non ha nulla di commerciale, dovranno esser chiesti in sede civile: ciò è costante nella giurisprudenza. [2] E se venisse adito il tribunale di commercio, potrebbe esso, in base all'articolo 187 del Codice di procedura civile, pronunziare l'incompetenza d'uffizio. [3]

Oltre i suddetti, anche un altro obbligo hanno gli uscieri e i notari, cioè di trasmettere, nei primi sette giorni di ogni mese, al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, e la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento. Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia. Il notaro o l'usciere che non adempie a quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta (art. 689).

159. Come rigorosa è l'azione cambiaria, così rigorosamente prestabilite sono le formalità necessarie a promuoverla. La legge, custode gelosa dell'interesse dei coobbligati, ha stabilito che nessun atto, *da parte del possessore* della cambiale, può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti

---

[1] In questo senso Nouguier, 243 — Thöl, § 8 — Borchardt pag. 351, e nota 442.

[2] Cass. fr. 30 novembre 1813 (Sirey, tom. XIV, 1, 16) e 20 luglio 1815 (Sirey, t. 26, 1, 379) e 2 gennaio 1816 (Sirey, t. 17, 1, pag. 15) e 16 maggio 1816 (Sirey, t. XVI, p. 342).

[3] Cass. fr. 2 gennaio 1816.

necessari a preservare l'azione cambiaria (art. 307). E questa sanzione non è che l'eco di un'antichissima e inconcussa regola di dritto cambiario.[1] Siffatta regola è così rigorosa che neppure una intimazione fatta a colui che deve accettare o pagare la cambiale varrebbe a servir di base a un'azione di regresso contro i coobbligati cambiarii. Sarebbero parimente inammissibili gli interrogatorii diretti a provare una denunzia verbale del protesto: ed è in proposito di nessun valore la corrispondenza epistolare.[2]

Abbiamo detto come nessun atto possa supplire al protesto *da parte del possessore*: giacchè *da parte di altri* può sotto certe condizioni supplirsi al protesto. L'articolo 307 aggiunge infatti che il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data. Una tale dichiarazione fu reputata sufficiente ad accertare il rifiuto di accettazione o di pagamento, e a servir quindi di base all'azione di regresso: e non parve che da siffatta larghezza introdotta ad imitazione della legge belga (art. 66-68) potesse derivare alcun inconveniente, mentre si favorisce così la rapidità delle operazioni mercantili e si mira a far risparmiare spese inutili e inutile pubblicità.

Però, noi domandiamo, perchè limitare la facoltà di surrogare il protesto con siffatta dichiarazione soltanto al caso di mancata accettazione e di mancato pagamento? Se il rifiuto che fa il depositario dell'esemplare speditogli all'accettazione di consegnar l'esemplare stesso deve essere accertato cambiariamente (art. 280), perchè non permettere, anche per con-

---

[1] Iousse, *Nota sull'articolo 10 dell'Ordinanza francese*, p. 407.

[2] C. app. Genova 27 giugno 1871 (Racc. XXII, 2, 502 — *Gazz. Proc.* VI, 502 — *Legge*, XI, I, 912 — *Gazzetta G.* XXIII, I, 556 — *Monit. M.* XII, 918).

statare quel rifiuto, un mezzo surrogatorio del protesto, come lo si permette per ciò che riguarda il pagamento e l'accettazione? Per verità, ci riesce difficile, per non dire addirittura impossibile, il comprendere questa differenza di trattamento fra casi analoghi. Se una dichiarazione fatta nelle forme di legge da chi rifiuta il pagamento o l'accettazione serve a surrogare il protesto, per la stessa ragione dovrebbe servire a surrogarlo una dichiarazione parimente fatta nelle forme di legge da chi si rifiuta di consegnare l'esemplare della cambiale a lui rimesso per l'accettazione, o allega che non gli è stato rimesso. Noi non saremmo alieni dal decidere, nella pratica, che, sebbene l'articolo 307 parli di rifiuto di pagamento e di accettazione soltanto sia applicabile anche al rifiuto opposto dal depositario di consegnare l'esemplare a lui spedito: e che se il legislatore ha contemplato soltanto il rifiuto di accettazione o di pagamento, lo ha fatto (non diremo per dimenticanza, perchè sarebbe poco conveniente perfino l'immaginare che un legislatore dimentichi), perchè essendo il rifiuto di accettazione o di pagamento il caso più ovvio e più comune, contemplando questo ha inteso non escludere quello più raro del rifiuto da parte del depositario di consegnare l'esemplare spedito all'accettazione. Ed è giusto ritenere così anche perchè la stessa ragione milita a favore di ambedue i casi, e *ubi eadem est ratio ibi eadem est et dispositio.*

Quando la dichiarazione, di cui teniamo parola, è fatta per atto separato dalla cambiale, essa deve contenere la trascrizione esatta della medesima come è disposto per protesto (art. 307). E ciò è logico; giacchè in un atto che serve a provare l'inadempimento di qualche obbligo cambiario da parte del debitore, e l'adempimento dell'obbligo cambiario da parte del possessore, deve resultare in modo esatto e non dubbio di qual cambiale s'intenda parlare.

160. La necessità del protesto è imprescindibile: in nessun caso può farsene a meno, sotto pena di decadenza dall'azione di regresso contro i coobbligati. La legge si è presa cura di

dichiarare, a scanso di equivoci, che l'obbligo del protesto per mancato pagamento non può venir meno nè in caso di *morte* o di *fallimento del trattario*, nè in caso di *protesto per mancata accettazione* (art. 308). Esaminiamo ciascuno di questi casi.

Se il trattario viene a morire, e la sua vedova o i suoi eredi presunti allegano che essi non hanno ancora rivestita in fatto la qualità di eredi, questa allegazione non basta a dispensare il possessore dal protesto; anzi il protesto deve farsi, e le risposte di essi nel medesimo debbono inserirsi: queste risposte terranno luogo di rifiuto, in base al quale il possessore potrà agire di regresso. Se neppur ci fossero o vedova, o eredi presunti, o parenti, il possessore dovrebbe fare il protesto del pari alla casa del defunto. [1]

Anche nel caso di *fallimento*, non potendo la formalità del protesto essere sostituita da nessun altro atto, così non può esserlo dalla dichiarazione di quello. D'altra parte la dichiarazione di fallimento non è un fatto tanto notorio da mettere di per sè stesso in guardia tutti i coobbligati cambiarii e farli tener pronti a una possibile azione di regresso. [2]

Nè la mancanza di accettazione accertata mediante protesto è prova sicura che il trattario non voglia pagare alla scadenza. Infatti, anche dopo di aver rifiutato l'accettazione, egli può benissimo, ricevuta la provvista dei fondi e la lettera di avviso, non aver più motivi legittimi per rifiutare il pagamento, ed essere quindi pronto a pagare. [3]

La legge dicendo all'articolo 308 che non dispensa dal protesto neppure « il protesto per *mancanza* di accettazione, » non ha abbondato di esattezza: giacchè all'articolo 267 ha distinto la *mancanza* e il *rifiuto* di accettazione. Potrebbe dunque artifiziosamente sostenersi che il *rifiuto* di accettazione

---

[1] Pothier, *Contrat de change*, cap. V. n. 146 — Nouguier, *Lettre de change*. 211.

[2] Savary, *Parfait négociant*, *parere*, 45.

[3] Nouguier, *Lettre de change*, 211.

accertato mediante protesto dispensa dal protesto per mancato pagamento, mentre non dispensa la *mancanza* di accettazione, per la quale intende veramente il Codice non un rifiuto in termini, ma un'accettazione limitata o condizionata (art. 266); ciò per la nota regola *inclusio unius exclusio alterius,* ossia l'inclusione della *mancanza* di accettazione suona esclusione di *rifiuto* dell'accettazione. Ma questa interpretrazione non ci parrebbe la vera.

Perchè l'art. 308 parla della morte e del fallimento del *trattario* soltanto? O non sarebbe lo stesso dell'accettante, o dell'emittente? Evidentemente sì. E allora perchè non uniformarsi al sistema tenuto costantemente dal Codice di rammentare espressamente, quando occorre, e accettante e trattario ed emittente? (art. 253, 257, 275, 277, 297, 304, n. 1, 316).

161. La giurisprudenza e le legislazioni si sono sempre trovate in pieno disaccordo intorno agli effetti della clausola, colla quale si tende a limitare il diritto o l'obbligo di fare il protesto. Tuttora vediamo in disaccordo la giurisprudenza francese, la legge germanica e la legge belga. Il Codice abrogato disponeva all' articolo 261 che la clausola apposta dal traente nella cambiale « *senza spese e senza protesto* » od altra che dispensasse dal protesto, esclude la qualità di lettera di cambio, convertendola in un assegno o mandato di pagamento con effetti di semplice obbligazione. La stessa clausola invece apposta dai giranti si aveva per non scritta ed era nulla. Ma questa disposizione non fu ripetuta, e bene a ragione, nel nuovo Codice, il quale, avuto riguardo all'indole economica e giuridica della cambiale secondo il moderno diritto, indole che esige di sottrarre all'arbitrio dei contraenti la possibilità di distruggere con patti repugnanti all'assenza della obbligazione le guarentigie e l'efficacia legale che sono la base principale del credito cambiario, [1] stabilì che clausole siffatte si hanno per non scritte da chiunque vengano apposte.

---

[1] *Relazione al Progetto* ecc., pag. 30.

« La clausola « *senza protesto* » o « *senza spese* » od altra che dispensi dall' obbligo di protestare apposta dal traente, dall' emittente o da un girante, si ha per non scritta » dice l' articolo 309.

Il progetto preliminare era andato invece nello stesso concetto del vecchio Codice, ed aveva disposto che la clausola « *senza spesa e senza protesto* » od altra che dispensi dal protesto, apposta dal traente, esclude la qualità di cambiale, mentre apposta da un girante è nulla e si ha per non scritta (art. 326 Prog. prel.) Crediamo opportuno riferire qui le considerazioni fatte alla disposizione del Progetto stesso dal dotto Cattaneo,[1] considerazioni che gioveranno assai a portar luce sulla questione: » Mi parrebbe più semplice adottare per la clausola « *senza protesto* » apposta dal traente la stessa disposizione data nel secondo capoverso per la detta clausola apposta da un girante, cioè disporre in uno: « la clausola *senza protesto* si ha come non scritta. » Questa disposizione, oltre che semplificherebbe il corso della cambiale, e ne faciliterebbe la determinazione degli effetti, non sarebbe meno giustificabile dell' altra disposizione data dal Progetto, che esclude la qualità di cambiale, e sarebbe anche, a mio parere, più logica. Infatti il Progetto, escludendo la qualità di cambiale, contravviene alla volontà espressa, e, direi solennemente espressa, dall'autore che chiamò *cambiale* il suo documento, e vi impresse anche tutte le altre (così si suppone) condizioni essenziali alla di lei validità; contravviene, dico, a questa solennemente espressa volontà dell'autore, per seguire un'intenzione semplicemente presunta e dubbia assai, che l'autore colla clausola « *senza protesto* » volesse disfare tntto il resto, e ridurre al nulla la cambiale. Presunzione questa tanto meno ammissibile nel sistema del Progetto, che interpreta la clausola « *senza protesto* » non nel senso di un *divieto*, ma nel

---

[1] *La cambiale nel Progetto preliminare*, ecc., pag. 92.

tali decreti avessero efficacia internazionale, osservando: « Che da ultimo la natura stessa delle cose, le supreme esigenze del commercio cosmopolita coartano a questo resultato, siccome indeclinabile effetto del rapido avvicendarsi delle molteplici forme del giro cambiario, imperocchè uno dovendo essere il protesto, al quale nell'interesse di tutti i giranti e del traente proceder deve il possessore del titolo, nel luogo ove doveva farsi e si rifiuta il pagamento, un solo modo, una sola forma, un solo termine era escogitabile, senza del che, se la legge del luogo d'ogni rispettivo girante, possibilmente diverso, avesse in ciò da seguitarsi, non uno e di una forma riescirebbe il protesto, ma multiplo invece, e cosi tanti protesti, tanti modi, forme e termini diversi, quanti possibilmente i respettivi giranti e le dette varie leggi; lo che è inammissibile, siccome impraticabile, contradittorio ed assurdo. Che pertanto non poteva farsi carico al possessore della lettera di cambio onde si trattava, se rispettando la legge del luogo, non procedette al protesto prima che cessasse l'impedimento che quelle disposizioni legislative francesi frapponevano a che questo venisse più presto praticato, ecc. »

In questo senso decise anche la Corte suprema di Vienna, la Corte di appello di Ginevra, e quella di Bruxelles. [1]

---

[1] *Annali*, VII, I, 47 nota. In questo senso consulta anche Norsa, *Monit. dei Trib.*, 1871, n. 18-22 — Buscemi, *Arch. Giur.*, vol. VIII, fasc. 1 e 2, 1871 — Sibilla, *Gaz. dei Trib. di Genova*, 1872, n. 3 — Orefici, *Monit. dei Trib.*, 1871, 18 — Saredo, *Legge*, XII, 1, 385 — Tribunale supremo di com. di Lipsia, Decis. 21 febbraio 1871 (*Legge* XI, pag. 291) — Corte d'appello di Genova 27 giugno 1871 — Corte d'appello di Torino 24 gennaio 1871 (*Giur. ital.*, XXIII, 11, 28 e nota) — Trib. com. di Milano 21 luglio, 1 agosto, 16 settembre 1871 — Contro: Vidari, *Arch. giur.*, vol VII, fasc. 3 e vol. IX, fasc. 2 — Lebano, *Temi ital.* anno V, n. 17-18 — Cambon, *Gaz. dei Trib. di Trieste*, 1871 — C. d'appello di Torino 11 settembre 1871 (*Legge*, XII, I, 398) — Cass. di Torino 3 luglio 1873 (*Legge*, XV, 32) — Corte d'appello di Firenze 27 gennaio 1874 (*Legge*, XIV, 792) — Trib. com. di Porto Maurizio 24 gennaio 1871 (*Gior. delle Leggi*. vol. II, 1871, 223).

163. Si è discusso fra gli autori se la forza maggiore da cui il possessore sia impedito di fare il protesto debba ricadere a suo danno o a quello dei coobbligati. In Francia, sotto il regime dell'Ordinanza del 1673, la forza maggiore salvava il possessore dalla decadenza, qualora egli non avesse potuto fare il protesto: e ciò in applicazione della massima « *impossibilium nulla est obligatio.* »[1] Nondimeno si raccomandava da qualcuno[2] di applicare colla più grande riserva questa regola, giacchè non è giusto, si diceva, il far ricadere sopra i terzi la disgrazia o l'impedimento che colpisce altri. Quando, sempre in Francia, fu discusso il Codice di commercio, siffatta questione fu trattata dal Consiglio di Stato: in esso, alcuni volevano ammettere, altri escludere l'eccezione alla decadenza cambiaria nel caso d'impedimento per forza maggiore. Il Consiglio di Stato, dopo lunga discussione, stabilì che « per non aprire la porta agli abusi, vincolando la coscienza dei giudici con una regola troppo precisa, si reputava opportuno non inserire nel Codice di commercio alcuna disposizione sull'eccezione di forza maggiore.[3] » Eguale decisione fu presa anche in Germania nelle conferenze di Lipsia, quantunque qualcuno, e specialmente Einert, volesse che la legge contemplasse esplicitamente il caso di forza maggiore.

La giurisprudenza e la dottrina francese, anche nel silenzio del Codice, ebbero a ritenere quasi concordemente che il possessore di una cambiale può invocare gli avvenimenti di forza maggiore che l'hanno impedito sia di fare il protesto, sia di promuovere tempestivamente l'azione cambiaria.[4]

---

[1] Savary, *Parf. nègoc. parére,* 70 — Pothier, *Contr. de change*, n. 144.

[2] Bécane, *Sull' ordinanza del 1673,* tit. V, art. 15.

[3] Locrè, *Esprit,* ecc. t. II, pag. 207 e 270.

[4] Parigi 30 agosto 1809 — 29 novembre 1809 — 28 marzo 1810 — 23 febbraio 1831 — Bruxelles 20 giugno 1831 — Tra gli autori: Merlin, *Rép. v° Prescription,* sez. I, § 3, art. 2, *quest.,* 10; e *Questions v.° Protêt* § 7 e 8 — Pardessus, *Droit com.* n. 426 — Vincens, *Lèg. com.* t. II, p. 209 — Persil, *Lettre de change,* art. 162, n. 11 — Contro: Parigi 25 gennaio 1810 e 12 marzo 1812.

Un parere del sopradetto Consiglio di Stato francese, del 25 gennaio 1814, ritenne essere applicabile l'eccezione di forza maggiore al caso d'invasione del nemico e di fatti di guerra: che in tal caso il possessore della cambiale può, secondo le circostanze, andare immune dalla decadenza: che, in ogni modo, spetta al prudente arbitrio del giudice il distinguere quando concorra veramente la forza maggiore. E che il giudicare se o no dessa concorra sia nel dominio del magistrato, è incontrastato nella giurisprudenza e nella dottrina. [1] Per portare un esempio di forza maggiore ritenuta tale dalla giurisprudenza rammenteremo quel caso in cui al possessore fu impossibile il far pervenire la cambiale alla residenza del debitore, a causa della contrarietà dei venti. [2] Se la cambiale fosse indirizzata a un corrispondente incaricato di esigere l'ammontare, e il corrispondente morisse prima di poter fare il protesto, il proprietario potrebbe validamente farlo, purchè al più presto possibile. [3] Quanto ai ritardi postali, essi possono esser ritenuti come casi di forza maggiore soltanto col massimo riserbo e dietro rigorosa constatazione. [4]

Ammessa la eccezione di forza maggiore, tutti però concordano nel ritenere che tale eccezione ha vita soltanto in quanto il possessore faccia quanto è prescritto dalla legge, appena che l'impedimento cessi. [5]

Sul proposito della forza maggiore riferiamo il seguente brano della già rammentata sentenza della Corte di Cassazione di Firenze. [6] Sostenendo che quella è ammissibile nonostante

---

[1] Cass. francese 28 marzo 1821 — Pardessus, *Droit. com.* 426 — Nouguier, *Lettre de change.*

[2] Cass. Francese 23 febbraio 1831.

[3] Pardessus, *Contr. de change,* 366.

[4] Merlin, *Rèp. v° Prôtet* § 4 n. 1.

[5] Savary, *Parfait nég. parére,* 90 — Pothier, *Contrat de change,* n. 144 — Merlin, *Questions, v.° Protêt* § 8 — Locrè, sull'art. 164 — Vincens, *Lègislation com.* II, 209.

[6] *Annali,* VIII, I, 1, 47.

il silenzio del Codice, così questa si esprime: « Che tale deduzione ha conferma per argomento degli articoli 1226, 1589, 1845, 1868 del codice Civile per casi analoghi di forza maggiore: e se nei Codici di commercio italiano e pontificio, ad esempio del francese, sul quale vennero in gran parte foggiati, nulla vedesi espressamente disposto al proposito circa il tema in questione, è per altro notissimo, secondo rilevasi dalle discussioni del Consiglio di Stato per la formazione di quel Codice francese, siccome fu ritenuto conveniente il lasciare la subietta materia nel dominio dei generali principii di ragione comune, dell'equità, e della prudente valutazione dei magistrati, per l'evenienza dei casi, lo che debbe tanto più ammettersi sotto il Codice di commercio italiano, in quanto esso nell'articolo 87 [1] sancisce la regola generale che i contratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal Codice civile. »

[1] Corrispondente all'articolo 1 del nuovo Codice di commercio, che commentiamo.

SEZIONE IX.

DELLA RIVALSA

Sommario.

164. Generalità - Condizioni per trarre rivalsa — 165. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno - Il quale ultimo deve indicare la somma capitale della cambiale, l'interesse, le spese di protesto e altre legittime, la persona sulla quale la rivalsa è tratta, il ricambio — 166. il conto di ritorno è una nota di spese non tassate, ma da verificarsi - Si ammettono più conti di ritorno — 167. Che cosa è il ricambio - Come si regola nella rivalsa tratta dal possessore sul traente: su un altro obbligato - Come si regola in quella tratta da un girante — 168. Miglioramenti introdotti dal nuovo Codice nella maniera di determinare il corso del cambio che regola il ricambio — 169. Il ricambio non è dovuto se il corso del cambio non è accertato - Come si accerta — 170. Diritto nel girante che ha pagata o riscattata la cambiale di cancellare la propria girata e quelle posteriori.

164. Quando la cambiale è protestata per mancanza di pagamento, il possessore ha due vie per ottenere il soddisfacimento del suo credito cambiario. Una è la via dell'azione giudiziaria, della quale parleremo sotto il titolo dell'*azione cambiaria*. L'altra è quella della *rivalsa*. Percorrendo la prima via, il possessore è obbligato ad aspettare un tempo abbastanza lungo per ottenere il pagamento. Ed ecco che la legge, premurosa sempre di tutelare l'interesse del possessore, ha provveduto anche al caso in cui egli, spinto dai bisogni del suo commercio, abbia necessità di trovare danaro sul momento; ed ha stabilito all'articolo 310 che « il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso. »

Il possessore può trarre la rivalsa sopra chi meglio creda. E colui che ha pagato la rivalsa puo rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori (art. 310, al. 2) nè il traente, o l'accettante, o l'emittente, può lagnarsi di dover soppor-

tare tutte le spese che il giro delle diverse rivalse viene a trarre seco, spese che in ultima analisi vanno a suo carico, giacchè la facoltà nel possessore di trarre la rivalsa su chi meglio a lui piaccia è una necessaria conseguenza del sistema cambiario: e perciò il danno e le spese, che per tutte le rivalse viene a risentire il traente, o l'emittente, avrebbero dovuto e potuto essere da lui preveduti quando si esponeva a trarre una cambiale sopra persona insolvente, o ad emettere un vaglia cambiario che sapeva di non poter pagare alla scadenza. D'altra parte chi trae la rivalsa direttamente contro il suo girante o contro un altro tra gli obbligati in via di regresso, anzichè contro il traente, o l'emittente, non fa che usare del proprio diritto e non può quindi preoccuparsi dei danni che questi possa risentire.

Per esercitare il diritto della rivalsa, bisogna:

1° Che sia stato fatto il protesto.

2° Che non siano decorsi i termini respettivamente stabiliti per agire contro i coobbligati. Adunque chi trae una rivalsa non deve trascurare di eseguire contro i coobbligati cambiarii, ed anche contro colui sul quale trae la rivalsa stessa, le formalità necessarie a impedire la decadenza dall'azione cambiaria; giacchè tutti gli scrittori convengono nel ritenere che se egli, anche tratta la rivalsa, trascura la citazione in tempo debito, decade da ogni azione.

La rivalsa si chiama nella pratica anche *cambiale di ritorno, di ricorso, di rinvio, di rinnuovo.* [1]

Naturalmente tutte le regole dettate per la cambiale tratta a vista, sono applicabili alla rivalsa: in essa il possessore della cambiale protestata viene ad assumere la veste di traente: l'obbligato su cui la rivalsa è tratta, di trattario: chi paga l'ammontare della cambiale primitiva, di prenditore: la somma principale insieme colle spese, interessi ed accessori rappre-

[1] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, p. 91.

senta la somma cambiaria. La sola differenza, che intercede fra la cambiale in genere e la rivalsa, si è che quest'ultima deve sempre essere tratta *a vista;* e ciò per non complicare di più il movimento cambiario, e perchè a un creditore non è lecito commettere inutili spese a carico del debitore.

La nuova cambiale, cioè la rivalsa, offre al prenditore la sicurezza che essa verrà pagata, giacchè il trattario è già obbligato; e presumibilmente non si rifiuterà di adempiere l'obbligo suo: in ogni caso il prenditore, avendo pagato la cambiale, avrà il mezzo di convenire in giudizio il trattario coll' azione di regresso, che sarebbe spettata al possessore della originaria cambiale non pagata, e nei diritti del quale egli col suo pagamento è subentrato.

Non importa dire che la rivalsa deve essere tratta sopra uno solo tra i coobbligati: generalmente è tratta sul girante immediato, che è conosciuto dal possessore. Non può trarsi la rivalsa sopra più persone, primieramente perchè accade il più frequente che i condebitori abitino in luoghi diversi, il che renderebbe impossibile che una sola rivalsa fosse tratta sopra diversi di essi: secondariamente perchè il creditore ha il diritto soltanto di essere pagato da uno fra i debitori, e se colla rivalsa realizza il suo credito, egli è soddisfatto. Invece coll'azione di regresso non ottiene subito di fatto, ma soltanto chiede il pagamento, e può perciò convenire tutti i coobbligati, i quali non rimangono liberati finchè alcuno di essi non abbia pagato (Cod. civ. art. 1186).

165. Ed ora vediamo da quali documenti debba essere accompagnata la rivalsa.

Dessa è accompagnata anzitutto dalla *cambiale originale* e dal *protesto* (art. 311). Infatti se la rivalsa è una nuova cambiale, che trae la sua essenza da un'altra cambiale non pagata, e se la prova che quest' altra cambiale non è stata pagata deve desumersi dal protesto (art. 296), è chiaro che alla nuova cambiale deve andare unita e la cambiale primitiva, da cui trae origine, e la prova che detta cambiale non fu pagata,

cioè il protesto, o una dichiarazione di rifiuto sottoscritta dalla persona che rifiuta di pagare entro il termine per fare il protesto, e registrata entro due giorni dalla data (art, 307 al. 2).

Secondariamente è accompagnata dal così detto *conto di ritorno*. Che cosa sia il conto di ritorno è facile comprendere: il possessore, il quale invece di promuovere un' azione giudiziaria trae una nuova cambiale sopra alcuno dei coobbligati, non può certamente accontentarsi di trarla per la somma contenuta nella cambiale originale, giacchè egli ha commesso delle spese, e non sarebbe ragionevole che di esse non potesse rivalersi. Anche nella dottrina antica si ammetteva che di tali spese egli potesse rivalersi: dice in proposito il dottissimo Franck [1] « *expensae, propter deficiens adimplementum factae, omni usu restituendae sunt: veluti quae in protestationem atque nuncios, aut necessarium iter erogantur.* » D' altra parte colui sul quale la rivalsa è tratta, ha diritto di conoscere da quali spese sia costituita la somma che gli viene chiesta in quanto oltrepassa la somma scritta nella cambiale originale. Il che si ottiene appunto per mezzo *del conto di ritorno,* ossia della nota delle spese commesse dal possessore, la quale deve unirsi alla rivalsa e indicare:

1° La somma capitale della cambiale non pagata, coll'interesse dal giorno della scadenza (art. 311 n. I), e non già dal giorno del protesto, perchè non coincide il giorno della scadenza con quello del protesto: e non sarebbe giusto quando la scadenza cade, per esempio, di sabato, in modo che il protesto non può farsi che il lunedì successivo ed esser protratto a martedì, il far perdere al possessore l'interesse decorso nei due giorni di sabato e di domenica, e forse anche di lunedì. Su questo proposito il Codice nuovo si è uniformato più alla equità ed alla esattezza che il vecchio Codice, il quale disponeva all'articolo 269 che l'interesse del capitale della lettera di cambio

[1] *Institutiones juris camb.* lib. I, sez. IV, tit. II, p. 15.

protestata per difetto di pagamento era dovuto dal giorno del protesto.

Del resto è sancito per regola generale dal Codice di commercio che i debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (art. 41).

L'interesse commerciale legale, come ognuno sa, è determinato nel sei per cento, salvo le diverse convenzioni delle parti (Cod. civ. art. 1831).

2º Il conto di ritorno deve indicare le spese di protesto od altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere (art. 311 n. 2). L'enumerazione di tali spese fatta dal Codice è dimostrativa e non tassativa, cosicchè non è escluso che altre spese all'infuori di queste enumerate possano, secondo i casi, essere ritenute legittime. « All'infuori delle perdite enumerate dalla legge, dice il Nouguier, [1] vi sono spesso per il possessore altre cause di danno, del quale gli è dovuta riparazione. Nondimeno non bisogna applicare questo principio con altrettanta severità che nelle materie civili. In queste materie, i giudici ordinano la riparazione della perdita subita e condannano inoltre a una indennità pel guadagno mancato. Questo rigore non è ammesso nel caso di rivalsa. Così, come osserva Pothier, se voi mi avete dato una cambiale sopra una tale città, pagabile in tempo di una certa fiera, e che, per mancato pagamento della somma scritta in essa cambiale, io non ho potuto fare le operazioni che mi ero proposto di fare a questa fiera, non potrei pretendere contro voi, a titolo di risarcimento di danni, il valore del guadagno che avrei potuto fare con queste operazioni. [2] Ma se la cambiale è stata negoziata a un terzo e non è stata pagata, e, per evitare un protesto disastroso e per ritirarla dalle mani di questo terzo a cui è stata girata, io

[1] *Lettre de change*, n. 255.
[2] *Contrat de change*, n. 63, p. 248.

sono costretto a fare un viaggio, voi dovete rifarmi le spese occasionate da questo viaggio reso necessario dal fatto vostro.

« Se io sono stato costretto per la vostra contravvenzione e per quella dei miei giranti a pagare una multa al fisco, per mancanza di bollo, voi siete tenuto a restituirmi queste spese che io non avrei fatto se il vostro rifiuto di pagamento non mi avesse obbligato a presentare il titolo all'uffizio di registro. I giudici, che hanno qui, come in molte altre controversie commerciali, una gran larghezza, possono prendere per punto di partenza delle domande del possessore questa massima: *certat de damno vitando, non de lucro captando*. Senza far sì che il possessore venga a guadagnare dalla mancanza di pagamento, essi accoglieranno tutte le domande che avranno per iscopo di renderlo indenne. »

L'uso è di fare autenticare legalmente i singoli articoli del conto di ritorno per mezzo di un agente di cambio, o per altri mezzi autentici come sarebbe l'attestato di due commercianti. Generalmente però, quando gli articoli del conto di ritorno non siano esagerati, non si fa mai opposizione.[1] Nella giurisprudenza italiana troviamo, circa le spese legittime, una decisione del tribunale di Napoli in data 18 decembre 1872, colla quale fu ritenuto non competere azione in rivalsa per bollo e multa pagata sopra lettera di cambio tratta dal Regno su piazza estera in carta libera, se il possessore originario, nello Stato, volontariamente l'abbia presentata all'agente delle tasse dopo accettata.[2]

3° Deve indicare la persona, sulla quale la rivalsa è tratta (art. 311 n. 3); persona che deve essere, come dicemmo, alcuno

[1] Thöl, *Diritto comm.* vol. II, p. 89. Il medesimo autore dice che non ci é nessun diritto sulla rifazione degl' interessi reali, cioè del grave danno che il possessore soffre per il non pagamento del trattario, o del guadagno che gli sfugge per effetto di quello neppure in un procedimento normale.

[2] *Gazzetta del Proc.* VIII, 223.

dei coobbligati *in via di regresso,* e perciò o il traente, o alcuno dei giranti, o l' avallante. Non dunque anche l' emittente, o l' accettante, perchè è appunto il suo non pagamento che dà causa alla rivalsa, e perchè una rivalsa tratta su lui non sarebbe che una ripetizione della cambiale non pagata.

4° Finalmente, il ricambio (art. 311 n. 4). Vedremo nel successivo numero 167 che cosa sia il ricambio e come si regoli.

166. Frattanto sul conto di ritorno in generale sarà bene notare come esso non imponga al nuovo trattario, cioè al sottoscrittore su cui è tratta la rivalsa, l' obbligo di pagarne l' ammontare senza il diritto di preventivamente esaminarlo e limitarlo in quanto sia esagerato. L' articolo 311 esige che esso contenga l' indicazione delle *spese legittime,* e questa legittimità deve considerarsi non solo rispetto alla qualità delle spese inserite nel conto di ritorno, ma anche rispetto alla loro quantità. Il conto di ritorno è una semplice nota di spese, delle quali si chiede il rimborso, ma non una nota di spese già verificate e tassate. Esso è come una fattura non ancora accettata, come un conto di operaio o di fornitore, che il committente non è obbligato a pagare sulla semplice presentazione, ma di cui invece può verificare la somma ed esigere che ciascuno articolo venga giustificato, da cui ha il diritto di far togliere o diminuire le spese non dovute o eccèssive. Se fosse altrimenti, se colui che trae la rivalsa fosse nel diritto di farsi pagare senz' altra prova tutte le spese inserite nel conto di ritorno e nella loro integrità, verrebbe a godere il privilegio di crearsi un titolo, contrò la regola *nullus adscribit sibi titulum.*

Secondo l' articolo 268 del vecchio Codice non potevano farsi più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio; ma questa disposizione non fu ripetuta nel nuovo Codice, per la ragione che ciascuno dei coobbligati che paga la cambiale per via di rimessa, ha diritto a farsi rimborsare, da qualcuno a sua scelta fra i coobbligati anteriori, la somma pagata non

solo, ma anche tutte le spese che egli stesso avesse incontrate: donde la necessità per lui di redigere alla sua volta un conto di ritorno per le spese medesime, ammenochè non preferisca aggiungerle in appendice al conto di ritorno principale.

Se il conto di ritorno mancasse di alcuna delle indicazioni volute dall' articolo 311 e da noi testè enumerate, colui sul quale la rivalsa è tratta potrebbe con ragione rifiutarsi a pagarla, perchè non si sono adempiute tutte quelle formalità che servono a metterlo in grado di conoscere se le spese, delle quali gli si domanda il rimborso, siano o no legittime.

167. Ed ora vediamo che cosa sia il *ricambio* e come si regola. Diciamolo colle parole del celebre Pothier: [1] « Per sapere, egli scrive, che cosa è il *ricambio*, bisogna osservare che colui a cui la cambiale fu rimessa, può in caso di rifiuto di pagamento di essa, dopo aver fatto il suo protesto, prendere da un banchiere del luogo, dove la cambiale era pagabile, una somma di denaro eguale a quella scritta nella cambiale che non è stata pagata, e dare a questo banchiere, in cambio del denaro che riceve da lui, una cambiale per questa somma tratta a vista su colui, che gli avea rimessa la sua, o su qualche altra persona; se per aver questo denaro in cambio della sua cambiale egli ha pagato a questo banchiere un diritto di cambio, perchè allora il denaro valeva più delle cambiali, questo diritto di cambio che egli ha pagato a questo banchiere per aver il denaro, di cui aveva bisogno, è quello che si chiama *ricambio*, del quale deve essere rimborsato da colui che ha rimesso la cambiale che poi non venne pagata. »

Dispone l'articolo 312 che « il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante

[1] *Contrat de change*, cap. IV, § 6, n. 64.

che ha pagata la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta. » Il Codice adunque provvede a due casi, cioè:

1° Quando trae una rivalsa su alcuno dei coobbligati il possessore.

2° Quando trae una rivalsa su alcuno degli obbligati anteriori un girante, che ha *pagata* la cambiale.

Esaminiamo questi diversi casi.

1° Il possessore che vuol trarre una rivalsa sopra alcuno dei coobbligati, può in forza dell' articolo 310 trarla o sul traente, o sopra un altro degli obbligati in via di regresso. Nel primo caso, il luogo su cui la rivalsa è tratta sarà per regola quello in cui fu creata la cambiale originale, giacchè quasi sempre la residenza del traente combina col luogo di creazione del titolo. Ma può accadere che il luogo ove fu creata non sia anche quello ove abitualmente il traente risiede. Allora, è evidente che la rivalsa non potrebbe esser tratta sul luogo di creazione del titolo, ma sibbene sul diverso luogo di residenza del traente. Si supponga che un tale residente a Siena tragga una cambiale da Firenze, ove per accidentalità si trova, sopra Milano. Se a Milano il possessore chiede inutilmente il pagamento di quella e intende trarre una rivalsa sul traente, indicherà senza dubbio come luogo del pagamento Siena, ove questi risiede, anzichè Firenze, ove il traente si trovava accidentalmente quando creò la cambiale. E il ricambio spettante a lui si regolerà secondo il corso del cambio non già di Milano a Firenze, luogo ove la cambiale fu creata, ma di Milano a Siena, luogo ove risiede la persona sulla quale la rivalsa è tratta. Questo sistema, come ognuno comprende, è più logico di quello seguito dal Codice vecchio, il quale disponeva all'articolo 265 che il ricambio si regola secondo il corso del cambio dal luogo ove la lettera è pagabile su quello da cui è stata tratta: quindi, nel citato esempio, da Milano su Firenze.

Nel secondo caso, quando cioè il possessore voglia trarre la rivalsa sopra un altro degli obbligati in via di regresso anzichè sul traente, è giusto che il ricambio dovutogli sia regolato secondo il corso del cambio dal luogo, in cui la cambiale era pagabile, sul luogo di residenza dell'obbligato sopra il quale la rivalsa è tratta: e non già dal luogo, da cui la rivalsa è tratta, su quello in cui la cambiale è stata ceduta o negoziata dall'obbligato passivo di rivalsa, come poco ragionevolmente disponeva il solito articolo 265 del Codice del 1865. Si supponga che, nell'esempio dianzi citato, il possessore da Milano voglia trarre una rivalsa sopra un girante che negoziò la cambiale a Firenze, ove si trovava allora, ma che ha la sua residenza a Napoli: il ricambio sarà regolato secondo il corso del cambio da Milano a Napoli; e non già da Milano a Firenze, come bisognerebbe aver ritenuto secondo il vecchio Codice.

2° Quando, invece del possessore, è un girante che trae una rivalsa sopra un girante anteriore, avendo riscattata o pagata per via di rimessa la cambiale, allora il punto di partenza del corso del cambio non è già il luogo ove la cambiale era pagabile, come quando è il possessore che trae rivalsa; ma sibbene il luogo da cui la rivalsa è tratta, e che generalmente sarà il luogo di residenza del girante che la trae, luogo che può anche esser diverso da quello ove la cambiale era pagabile. Rimane fermo poi, come per la rivalsa tratta dal possessore, che il luogo di confronto del corso del cambio è quello di residenza della persona sulla quale la rivalsa è tratta. Così adunque, nell'esempio sopra riportato, se il girante di Napoli, che ha pagata la cambiale al possessore di Milano per via di rimessa, vuol trarre alla sua volta rivalsa su un girante residente a Firenze, il ricambio di questa nuova rivalsa sarà regolato secondo il corso del cambio di Napoli a Firenze.

168. Il Codice attuale ha portato, come si è visto, miglioramenti che l'articolo 265 del vecchio Codice faceva deside-

rare vivamente. Prima di tutto ha avuto riguardo, nel determinare il corso del cambio in una rivalsa tratta sul traente, piuttosto al luogo di residenza di lui che al luogo ove fu creata la cambiale originale e che non sempre corrisponde alla residenza del traente.

Anche per ciò che riguarda la determinazione del corso del cambio in una rivalsa tratta su un girante, ha avuto riguardo parimente al luogo ove egli risiede, anzichè a quello ove ha ceduto o negoziata la cambiale e che non sempre corrisponde a quello della sua residenza.

Secondariamente ha sancita una espressa disposizione, il che non faceva il Codice del 1865, per regolare il ricambio dovuto in una rivalsa tratta da un girante sopra un altro girante.

169. Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 38: così dispone il Codice (art. 312). E l'articolo 31 stabilisce che ogniqualvolta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente dei corsi dei cambii, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova. Adunque tale accertamento dovrà farsi, per la rivalsa, nel luogo da cui è tratta.

Il requisito dell'accertamento stesso è diretto a far sì che il conto di ritorno non sia soltanto una nota di spese, per quanto è possibile; ma che abbia seco unito un elemento tale di giustificazione da potersene constatare rapidamente la verità e la giustizia, il che è una necessità nella pratica commerciale. Questo modo di accertamento riguarda soltanto il ricambio: giacchè le spese di protesto debbono resultare dall'atto stesso, avendo il notaro o l'usciere l'obbligo di segnarle in margine: e quanto alle altre spese di bollo, ecc. esse possono giustificarsi coi mezzi ordinarii.

170. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori (art. 31). E ciò per sua maggior sicurezza. Inoltre userà prudente cautela facendosi rilasciare la cambiale munita di quietanza.

SEZIONE X.

DELL' AZIONE CAMBIARIA.

Sommario.

171. Due sono le azioni che traggono origine dall' inadempimento degli obblighi cambiarii da parte del debitore. Una è quella colla quale il possessore può perseguire l' accettante nelle lettere di cambio e l' emittente nei vaglia cambiarii o pagherò cambiarii, e si chiama *azione diretta:* l'altra è quella colla quale il possessore può perseguire gli altri coobbligati cambiarii, cioè giranti, avallante e traente, e dicesi *azione di regresso.*

Noi sappiamo che gl' inadempimenti degli obblighi cambiarii si riducono principalmente a questi:

1° Mancanza o rifiuto di accettazione, in tutto o in parte.

2° Mancanza di pagamento, in tutto o in parte.

Ciascuno di questi casi dà luogo all'azione cambiaria. Esaminiamoli separatamente.

172. *Regresso per mancanza o rifiuto di accettazione.* Si comprende che quanto diremo su questo punto riguarda esclusivamente la cambiale tratta, nella quale soltanto si dà accettazione.

Il possessore che ha preso una cambiale, l'ha presa, generalmente parlando, in omaggio alla fiducia che nutre verso il trattario. Quando adunque il trattario col suo rifiuto di accettare viene a dichiarare che non intende affatto obbligarsi a pagare la somma cambiaria, quella fiducia che il possessore riponeva circa il pagamento del proprio titolo cambiario non può a meno di essere menomata, e sul credito del traente non possono a meno di nascere giustificati timori. Tuttociò rende necessario per il possessore un qualche modo di cautela che gli assicuri alla scadenza il pagamento doventato dubbio per il rifiuto del trattario. Anche nel testo romano troviamo che « *in omnibus bonae fidei iudiciis, cum nondum dies praestandae pecuniae venerit, si agat aliquis ad interponendam cautionem, ex iusta causa condemnatio fit.* »[1]

Alla necessità di una cautela pel possessore provvede l'articolo 314 col disporre che, provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti dalla legge, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese. È ad osservarsi come questo Codice non abbia ripetuta la disposizione dell'articolo 207 del Codice passato, pel quale gli obbligati cambiarii avevano facoltà di presentare a loro scelta cauzione o di fare il rimborso della cambiale colle spese di protesto e di ricambio. È ben naturale che la legge, conseguente al principio che il termine nella cambiale si considera apposto tanto a vantaggio del debitore quanto a vantaggio del possessore, come anche resulta dall'articolo 294

---

[1] *Leg. 41 Dig. de iudiciis*, V, 1.

nel quale si dispone che il possessore non può esser costretto a ricevere il pagamento della cambiale prima della scadenza; è ben naturale, diciamo, che la legge abbia tolto quella facoltà come contraria all'essenza del contratto cambiario in cui può dirsi essere la scadenza l'elemento più importante.

Affinchè possa parlarsi di cauzione, occorrono adunque due estremi per l'articolo 314: *mancanza di accettazione* e *prova di essa* mediante protesto o, se il possessore vi acconsenta, mediante una dichiarazione sottoscritta dalla persona che rifiuta di accettare entro il termine per fare il protesto e registrata entro due giorni dalla data (art. 307 al. 2). Questa prova di mancanza di accettazione deve esser fatta non solo rispetto al trattario, ma anche rispetto alle persone indicate al bisogno per accettare: infatti il possessore non solo non può rifiutare l'accettazione della persona indicata al bisogno (art. 269) ma deve anzi cercarla, in difetto di quella del trattario, egli stesso (art. 304 n. 2): dunque non può dirsi che siavi mancanza di accettazione finchè dessa non fu chiesta alla persona indicata al bisogno, e non costi del suo rifiuto.

173. Prima di procedere oltre in questo tema, vediamo che cosa sia propriamente cauzione e come si presti e come si regoli. Ricordiamo anzitutto come nella compilazione del Progetto pel nuovo Codice di commercio qualcuno fra gli onorevoli componenti la Commissione affacciò il dubbio se, nulla esprimendo il Codice stesso, potesse aver luogo l'applicazione delle norme ordinarie dettate dal Codice civile, o se piuttosto non fosse preferibile il sistema della legge germanica, la quale, in difetto di accordo fra le parti, stabilisce che la cauzione debba prestarsi mediante deposito in giudizio della somma portata dalla cambiale e delle spese (art. 25 legge di cambio germanica). Ma la Commissione ritenne che le regole ordinarie provvedessero abbastanza senza far sentire il bisogno di speciali sanzioni inserite nel Codice di commercio. [1]

[1] *Atti della Commissione*, ecc. Verb. n. 273.

Adunque essendo applicabili in tutto e per tutto alla cauzione in materia cambiaria le regole sancite dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, ne consegue che la cauzione potrà prestarsi in due modi, o presentando idoneo fideiussore (art. 1904 Cod. civ. e 329 Cod. proc. civ.), o depositando danaro ovvero rendita al portatore sul debito pubblico dello Stato (Cod. proc. civ. art. 330). Lo stesso articolo 1904 del Codice civile stabilisce che il fideiussore deve essere persona capace di contrattare, deve possedere beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, ed avere il suo domicilio nella Corte d'appello in cui si deve prestare cauzione. S'intende che tutti i notati requisiti si debbono trovare nel fideiussore soltanto in caso di contestazione; giacchè se l'offerto fideiussore, anche mancante dei suddetti requisiti, fosse accettato dal creditore, non vi sarebbe nulla d'impedimento.

Se il fideiussore risieda distante dal luogo in cui si deve dare la cauzione, l'autorità giudiziaria può delegare il cancelliere della pretura per riceverla, o richiedere per quest'oggetto un'altra autorità giudiziaria, secondochè stabilisce l'articolo 331 del Codice di procedura civile.

In caso di contestazione sulla idoneità del fideiussore offerto, tocca al competente magistrato a risolvere la controversia.

Il fideiussore deve, con atto ricevuto dal cancelliere, dichiarare di sottomettersi a tutti gli obblighi derivanti dalla sua fideiussone. Quest'atto è eseguibile come se fosse un atto ricevuto da notaro, purchè siasi apposta in esso la formula esecutiva voluta dalla legge.

Se la cauzione sia prestata col deposito di titoli sul debito pubblico dello Stato, essi debbono valutarsi, non al loro valore nominale, ma per quello per cui sono quotati nei listini di borsa. Le parti possono fissare d'accordo questo valore reale; in caso di dissenso, la questione è risoluta dall'autorità giudiziaria. [1]

---

[1] Ricci, *Commento al Codice di procedura civile*, vol. II, n. 320 e seg.

174. L' articolo 314 che andiamo esaminando, colle parole « il traente e i giranti sono *solidariamente* e *rispettivamente* obbligati a dare cauzione » vuol significare due cose. Vuol significare colla parola *rispettivamente* che l' obbligo di dar cauzione pesa su tutti gli obbligati anteriori rispetto agli obbligati posteriori e al possessore. Così, il traente è obbligato a dar cauzione rispetto a tutti i giranti e al possessore; e ciascuno dei giranti lo è verso tutti i giratarii successivi e verso il possessore: l' ultimo girante lo è soltanto verso il possessore. Nel caso poi di accettazione per intervento, allora, come l' accettante per intervento si considera quale un *gestor negotiorum* dell' onorato, così questi si considera aver adempiuto all' obbligo che gl' incombeva di procurare l' accettazione: perciò egli non può più esser molestato coll'azione di regresso per ottenere cauzione. Del pari i giranti a lui posteriori, che sono da lui garantiti, vengono tutti liberati. Non rimangono che gli obbligati anteriori all' onorato, verso i quali e l'onorato stesso, e, rispettivamente, ogni giratario conserva il diritto a cauzione. È ciò che insegna l' articolo 271 ultimo alinea, disponendo che « l'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l' azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento. »

Colla parola *solidariamente* l' articolo in esame ha voluto troncare, a parer nostro, una questione agitata per lo avanti nel campo della dottrina, se cioè alcuno degli aventi diritto a cauzione potesse, ottenutola da alcuno degli obbligati, costringere gli altri soscrittori a lui antecedenti a prestargliene altre: insomma se fosse ammissibile il cumulo di altrettante cauzioni a favore dello stesso avente diritto. Qualche autore [1] ha sostenuto che lo è. Ma, come dicevamo, la parola *solidariamente* adoperata dall' articolo 314 ci fa ritenere il con-

---

[1] Nouguier, *Lettre de change.*

trario. Infatti, esaminando le regole che governano la solidarietà, vediamo come l'articolo 1186 del Codice civile disponga che il pagamento eseguito da uno dei debitori in solido libera gli altri verso il creditore. Applicando dunque questa regola, è da dedurne, per analogia, che i coobbligati in solido a prestare cauzione siano liberati col fatto dell'avvenuta prestazione per parte di alcuno fra loro; liberati, beninteso, soltanto rispetto a colui che ha ottenuto cauzione. [1] Nè ci si obietti che l'articolo 1190 del Codice civile stabilisce che le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuovere altre simili contro gli altri debitori, giacchè noi non contestiamo che il possessore abbia, in forza di quella disposizione, il diritto di *domandare* cauzione a quanti fra gli obbligati più gli talenta, ma bensì che, ottenutala da alcuno di essi, le altre sue domande vengono a cedere di per sè stesse. Dunque il possessore, e qualunque degli obbligati, può domandar cauzione, il primo a tutti quelli che meglio creda, il secondo a quelli che meglio creda dei suoi anteriori giranti: ma e l'uno e l'altro, ottenuto cauzione da alcuno dei coobbligati, non possono esigerne altre ancora dal resto dei coobbligati stessi.

175. Abbiamo detto altra volta come tutto il credito di una cambiale tratta si fondi sulla solvenza del trattario e come,

---

[1] Diciamo « soltanto rispetto a colui che ha ottenuto cauzione », giacchè la nostra legge non contiene la disposizione della legge tedesca, per la quale la cauzione prestata da un coobbligato lo dispensa dal prestarne altre di fronte a tutti i suoi giratarii. Su questa disposizione Braüer (pag. 74) porta l'esempio seguente: « La cambiale venne girata dal prenditore A a B, da questi a C, da questi a D, e dall'ultimo a E. E come ultimo possessore può ottenere cauzione dal traente e dai giranti A, B, C, D; ma come uno di costoro gliel'ha prestata, non può chiederne altre. Se ora ha ottenuto cauzione da B, è altrettanto sicuro che non può C ottenere alla sua volta cauzione da B. B può opporgli, io ho già prestata cauzione, che è sufficiente per te e per E, e deve bastare. Ma se volesse C, nel caso che D chiedesse a lui sanzione, obiettare che egli non è obbligato a prestarla, perchè il loro comune autore B l'ha già prestata, ciò non sarebbe ammissibile. »

allorquando il trattario con un rifiuto di accettazione viene a dichiarare che non intende obbligarsi, tal credito venga compromesso: donde l'azione di regresso per ottenere cauzione. Ma può accadere che anche dopo ottenuta l'accettazione, venga a mancare la fiducia del trattario, quando, cioè, l'accettante per qualche fatto posteriore alla sua accettazione faccia nascere sospetti d'insolvenza: tanto vale che accettazione non sia prestata, quanto il fatto della sopravvenuta insolvenza di chi la prestò. In ambedue i casi il possessore rimane egualmente mal sicuro dell'esatto pagamento alla scadenza: e il diritto a cauzione giustamente sorge, per siffatta insolvenza, in lui.

Quand'è che si verifica il caso pel quale il possessore abbia con ragione a temere che venga meno il tempestivo pagamento, e quindi abbia il diritto di ottener cauzione?

Il Codice vecchio all'articolo 249 contemplava come causa di un diritto a cauzione il fallimento dell'accettante. Ma siffatta disposizione faceva nascer dubbio se potesse chiedersi cauzione anche quando l'accettante, senza veramente esser fallito, fosse però in uno stato tale da far concepire giusti sospetti. A questo dubbio sovviene il nuovo Codice, il quale all'articolo 315 stabilisce che la cauzione può domandarsi non soltanto quando l'accettante sia *fallito*, cioè quando egli sia commerciante ed abbia *cessato* di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali (art. 683); ma anche quando abbia semplicemente *sospeso* i pagamenti stessi: la qual disposizione provvede anche al discredito nascente nella cambiale per le peggiorate condizioni economiche dell'accettante non commerciante; giacchè per il citato articolo 249 del vecchio Codice era dubbio se il *decotto* potesse considerarsi, agli effetti della cauzione, come fallito, mentre ora non può più dubitarsi di fronte alla dizione del nuovo Codice, pel quale è certo che non solo il *fallimento*, proprio dei commercianti, ma anche la *decozione*, propria dei non commercianti, come pure non solo la *cessazione*, ma anche la *sospensione* dei pagamenti da parte dell'accettante dànno diritto a cauzione.

Parimente, per l'articolo 315, quando una esecuzione contro l'accettante sia riuscita inutile, anche in questo caso sorge nel possessore il diritto ad ottener cauzione. Ma perchè il possessore stèsso possa ottenerla bisogna che provi mediante protesto:

1º Che la cauzione non fu prestata dall'accettante stesso: e infatti egli, come direttamente obbligato, è il primo cui deve esser chiesta la prestazione di tutte quelle garanzie che la sua menomata condizione economica ha fatto crollare.

2º Che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno. Come in caso di rifiuto di accettazione del trattario il possessore è obbligato a domandar questa alle persone indicate al bisogno e accontentarsene, così in caso di mancata fiducia, equiparabile a un rifiuto di accettazione, le persone indicate al bisogno debbono essere interpellate e, in caso di rifiuto, devesi levarne la prova per mezzo di protesto.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo il protesto che provi come lo stesso accettante non prestò cauzione, e come non fu ottenuta una nuova accettazione dalle persone indicate al bisogno: producendo inoltre, ciò è intuitivo, le prove del verificarsi uno dei casi suespressi, cioè o fallimento o insolvenza dell'accettante o esecuzione infruttuosa contro di lui.

176. *Regresso per mancanza di pagamento.* Quando l'emittente, o l'accettante, o il trattario, o le persone indicate al bisogno non pagano alla scadenza, deve il possessore anzitutto, come sappiamo, levare il protesto per conservare la sua azione di regresso contro il traente ed i giranti. Abbiamo veduto altrove con quali forme e dove e quando debba levarsi il protesto: ci rimane ora a vedere come l'azione per ottenere il pagamento si eserciti in via di regresso.

Il protesto è necessario a conservare l'azione contro il traente e contro i giranti: quanto all'accettante, e all'emittente, per regola essi non sfuggono all'azione pel consegui-

mento della somma cambiaria per il difetto di protesto: essi sono obbligati per il lasso di cinque anni.

177. Ma vi è però un caso nel quale anche l'accettante, o l'emittente, sfugge all' azione cambiaria per l' omissione del protesto, ed è quando la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla sua residenza e presso una persona diversa. In questo caso (art. 316) il mancato pagamento deve essere accertato mediante protesto anche per conservare l'azione cambiaria contro di lui. Si noti che due sono le condizioni volute dalla legge affinchè debba levarsi il protesto anche per conservare l'azione verso di lui, cioè:

1° Che la cambiale sia pagabile in *luogo diverso* dalla residenza dell'accettante o dell' emittente.

2° Che la cambiale sia pagabile presso una *persona diversa* da lui: giacchè se egli stesso avesse assunto l' incarico di pagare in un luogo diverso, anzichè affidare tale incarico a un' altra persona, non sarebbe applicabile l'articolo 316, perchè mancherebbe l' estremo voluto, cioè che la cambiale sia pagabile presso una persona diversa. Del pari, se la cambiale fosse pagabile presso una diversa persona, ma nel luogo di residenza del traente o dell' emittente, non sarebbe il possessore obbligato a levare il protesto anche per conservare l'azione contro di lui.

La disposizione dell'articolo in esame chiaramente si spiega. Infatti nella cambiale *domiciliata* l'accettante, o l' emittente, designando un' altra persona in un luogo diverso dalla sua residenza per effettuare il pagamento, viene a mettersi nella identica condizione, rispetto al suo domiciliatario, di un traente rispetto al suo trattario; e però anche la sua obbligazione deve essere della stessa portata, ossia una obbligazione non già fondata sulla promessa di pagare, ma bensì sul fatto del mancato pagamento da parte della persona designata ad eseguirlo, cioè del domiciliatario. [1]

[1] *Relazione al progetto definitivo,* ecc. pag. 30. — Questa disposizione, che si riscontra anche nella legge tedesca, trovò nelle Conferenze di

178. Per il vecchio Codice il possessore doveva, in caso di mancato pagamento, e qualora volesse esercitare l' azione di regresso contro gli obbligati, fare due atti sotto pena di decadenza da tale azione: *notificazione del protesto* e *citazione* entro un termine stabilito a seconda delle distanze (art. 251 e 253 Codice vecchio): ma non essendo indicato un termine preciso entro il quale dovesse farsi tale notificazione, ne conseguiva che i magistrati bene spesso ritennero potersi fare in qualunque tempo purchè prima che decorresse il termine utile per promuovere mediante citazione il giudizio, ed anche contemporaneamente e coll'atto stesso con cui si faceva la citazione. Evidentemente questo sistema peccava per due lati. Peccava a danno degli obbligati, i quali potevano vedersi chiamati in giudizio con un termine a comparire brevissimo, in forza di un protesto non da loro conosciuto e notificato loro soltanto insieme alla citazione, con evidente pericolo di trovarsi sbilanciati da un regresso inaspettato, improvviso. Peccava a danno del possessore, in quanto la omissione di un atto non per sua natura essenziale, qual'è quello della notificazione del protesto, faceva incorrerlo nella decadenza.

Il nuovo Codice più saggiamente (pur mantenendo fermo nel possessore, sotto pena di decadenza, l'obbligo di citare in giudizio i coobbligati entro un termine rispettivamente stabilito e che esamineremo a suo luogo) toglie l'obbligo della notificazione del protesto, che doveva farsi prima sotto pena di decadenza, e che poteva farsi, secondo diversi giudicati, anche contemporaneamente alla citazione introduttiva del giudizio cambiario: e dispone invece che il possessore della cambiale deve dar *avviso* al suo girante del mancato pagamento della

---

Lipsia oppositori, i quali sostenevano come il domiciliatario non sia altro che un mandatario dell'accettante, e come in questo rapporto di mandato non sia alcun fondamento che il possessore, per un indugio a presentarsi a chi ha ricevuto l'incarico di pagare, perda i suoi diritti provenienti dall'accettazione di chi dette l'incarico.

cambiale entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione, che, sotto certe forme, surroga il protesto. Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario (art. 317).

Questo sistema di comunicazione, sebbene da alcune legislazioni, fra le quali il Concordato svizzero, non adottato, si ritenne invece utilissimo come quello che è conforme agli usi del commercio, e che, senza essere d' aggravio o d' impaccio alla trattazione degli affari, nella pratica è sperabile che dia ottimi resultati. [1]

Tale avviso per rispondere allo scopo basta che indichi il non avvenuto pagamento della cambiale: nè è necessaria anche la menzione che il protesto è stato levato, nè l'invio della cambiale o del protesto, nè una trascrizione autentica della cambiale. [2]

Certamente l' avviso non è una condizione necessaria per l' esercizio dell' azione di regresso. Nondimeno colui che mancasse al suo obbligo, sia col non dare avviso ad alcuno, sia col non darlo al proprio girante, ma a qualche altro girante, sia col darlo tardivamente, è tenuto al risarcimento dei danni (art. 117 ult. capov.): e naturalmente tale risarcimento dovrà farsi a favore di tutti i suoi predecessori, se non ha dato l' avviso a nessuno; a favore di chi ha trascurato, se non lo ha dato al proprio immediato girante. I danni da rifarsi saranno quelli derivati dal difetto di avviso: e la riparazione potrà essere domandata da qualunque dei sottoscrittori che sia stato leso dal difetto stesso, senza distinguere se l' autore della omissione agisca o no contro di lui. Non può detta riparazione essere reclamata colla procedura cambiaria, ma solamente

[1] *Atti della Commissione*, ecc. Verb. n. 30.
[2] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, § 96.

colla ordinaria: e non può essere ammessa che quando venga il danno specificatamente provato, e perciò in casi rarissimi. [1]

Dispone l'articolo 317 allinea 3° che l'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una raccomandata lettera diretta alla persona cui dev'essere dato. Perciò se il possessore, o alcuno dei giranti, abbia provato di aver messo alla posta entro due giorni della data del protesto una lettera raccomandata diretta al suo immediato predecessore, e questi non provi che quella lettera non conteneva punto l'avviso del mancato pagamento, sarà da presumersi che la lettera stessa contenesse veramente l'avviso voluto dall'articolo 317. [2]

Quello che la legge richiede è che la lettera raccomandata sia *consegnata* alla posta in tempo utile: fatta la consegna, il possessore, o il girante, ha compiuto il debito suo: nè risponde altrimenti dell'arrivo della lettera, la quale rimane a rischio e pericolo dell'obbligato al quale viene inviata. [3]

Non importa dire che la legge, contemplando il caso più frequente e più naturale dell'invio dell'avviso per mezzo di posta, non esclude che possa mandarsi in qualunque altro modo e anche verbalmente, giacchè dessa non parla punto di avviso *per iscritto:* e soltanto ne parla dimostrativamente nell'allinea 3° dell'articolo 317. Invece secondo la legge tedesca (art. 45) si esige l'avviso *scritto.*

Quando il girante non ha nella sua girata indicato il luogo della sua residenza, allora il giratario non può sapere ove debba inviargli l'avviso: perciò questo dovrà essere, in tal caso, inviato al girante immediato di colui che non indicò il luogo suddetto: se anche questi alla sua volta fece una girata senza tale indicazione, allora si risale via via fino al

---

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 75 e seg.

[2] Basevi, *Spiegazione della legge di cambio tedesca*, pag. 77 — *Relazione al progetto definitivo*, pag. 31.

[3] Thöl, *Diritto commerciale*, vol. II, 69.

primo, fra i predecessori, che quella indicazione abbia apposto (art. 317 all. 4). E come chi non indica il luogo della sua residenza non ha diritto di essere avvisato, così non ha l'obbligo di avvisare: perciò contro di lui invano si promuoverebbe azione per risarcimento di danni.

Quanto al giratario per procura, non formando egli che una sola persona col suo mandante, in realtà il suo vero predecessore immediato è il girante del proprio girante per procura: ed è a lui, non già al proprio girante per procura, che dovrà dar l'avviso. [1] Nel caso di girata *senza garanzia* il giratario è invece obbligato ad avvisare il proprio girante che appose quella clausola, e non già il girante di lui. [2]

179. Tutti i soscrittori della cambiale sono obbligati solidariamente all'adempimento degli obblighi in essa assunti verso il possessore.

La solidarietà è uno degli estremi principali dell'azione cambiaria. Secondo le regole generali di diritto, il creditore può rivolgersi contro uno dei debitori in solido a sua scelta senza che il debitore possa opporgli il benefizio della divisione (Cod. civ. art. 1189), e le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori in solido non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri obbligati (Cod. civ. art. 1190). Questi principii generali sulla solidarietà sono anche più precisamente sanzionati per ciò che riguarda l'azione cambiaria. Infatti dispone l'articolo 318 che il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri. E aggiunge che egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate. [3]

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 95.

[2] *Archivio cambiario*, vol. VIII, pag. 89.

[3] E tanto meno tenuto, nei riguardi del datore di avallo, ad escutere prima colui per cui l'avallo è dato. Il *beneficium excussionis* non ha più che fare colla natura attuale dell'avallo, obbligazione autonoma e di per sè stante.

L' articolo stesso, parlando del *possessore,* intende accennare non solo al proprietario attuale, l' ultimo giratario cioè del titolo cambiario, ma a qualunque dei coobbligati subentri, pagando, nei diritti di lui. Così se un girante rimborsa al possessore la somma cambiaria non pagata alla scadenza dal trattario o dall'emittente, subentra nei diritti del possessore contro gli obbligati anteriori. Così colui che paga per intervento è surrogato (art. 300) nei diritti del possessore, e perciò può anch' egli, nei limiti stabiliti dall' articolo 301, agire a scelta contro chi e contro quanti meglio creda fra i coobbligati.

Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento, partecipa alle ripartizioni iu tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento (art. 788).

Per le regole sulla solidarietà rimandiamo lo studioso lettore alle disposizioni del Codice civile, il quale ne tratta agli articoli 1186-1201.

180. L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno. L'azione del girante, che ha riscattato la cambiale o l' ha pagata per via di rimessa ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio (art, 319). Queste disposizioni sono troppo chiare di per sè stesse, dopo quanto abbiamo detto altrove del *conto di ritorno* e del *ricambio,* perchè abbisognino di alcuna spiegazione.

181. Abbiamo detto che il possessore può esercitare l'azione di regresso o contro uno, o contro alcuni, o contro tutti i coobbligati.

Se esercita l'azione individualmente, cioè contro un solo fra essi, deve farlo entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione di rifiuto sottoscritta dalla persona

che rifiuta di pagare entro il termine per fare il protesto e registrata entro due giorni dalla data (art. 307 e 320). Saggiamente la legge stabilisce un termine entro il quale si debba promuovere l'azione di regresso, onde prevenire gli abusi che si potrebbero commettere dai possessori delle cambiali, che si contentassero di levare il protesto per mancato pagamento e darne il dovuto avviso, e poi si trattenessero molto tempo prima di fare istanze giudiziali contro i coobbligati, sia per favorire quello su cui la cambiale è tratta, sia per ritirare gli interessi da chi l'avesse accettata: e quando o per la morte o pel fallimento di quest' ultimo venissero a perdere la speranza di pagamento, ripiombassero sul traente e sui giranti con un'azione di regresso che potrebbe cagionar loro gravi dissesti economici.[1]

Si può domandare a questo punto: basta che il possessore faccia la citazione in giudizio, oppure deve anche proseguire gli atti del giudizio con essa introdotta? A parer nostro basta la sola citazione introduttiva del giudizio: da questa i coobbligati sono prevenuti della intenzione di agire contro di loro che ha il possessore; sono messi in guardia sul pericolo cui si sottoporrebbero, non pagando, di sottostare a gravi spese; sono perciò abbastanza spinti a cercare i denari per il pagamento. Se adunque il possessore, dopo fatta la citazione in giudizio, soprassiede dal proseguire gli atti, non reputiamo che vada incontro a decadenza, ma soltanto alla ordinaria *perenzione d'istanza.*[2] Quanto alla perenzione, essa nei giudizi commerciali, ancorchè continuati con procedimento formale, decorre nella metà del termine stabilito dagli articoli 338, 447 e 464 del Codice di procedura civile: il qual termine da ridursi alla metà è di tre anni pei giudizii avanti alle Corti

---

[1] Iousse, sull' art. 13, Editto del 1675, pag. 155, 156 — Nouguier, *Lettre de change*, 212.

[2] Nouguier, *Op. sopra cit.* 215 — Horson, *Quest.* 115.

ed ai tribunali, di un anno avanti ai pretori, di sei mesi avanti i conciliatori.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria si aumenta e diviene di venti giorni, se le giurisdizioni stesse sono limitrofe, di giorni venticinque in tutti gli altri casi (art. 320 al. 2 e Cod, proc. civ. art 148 n. 3 e 4 comb.).

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in caso di guerra marittima (art. 320 ult. capov.). Non importa dire che la legge vuol contemplare il caso di guerra marittima che si combatte sui mari che dividono le isole stesse dalla terraferma, e non di una guerra marittima in un paraggio qualsiasi.

Il termine di quindici giorni, aumentato nei casi suespressi fino a venti e venticinque, e raddoppiato in caso di guerra marittima, riceve il seguente aumento se la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero. In tal caso l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni, se la cambiale è pagabile in Europa, eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, sul canale di Suez o sul Mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico;

di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo (art. 321).[1] Questi termini sono raddoppiati in tempo

---

[1] È a notarsi come, nel testo definitivo del Codice di commercio siansi radicalmente cambiati i termini suddetti di fronte a quelli stabiliti nel testo quale venne approvato dal Parlamento. Nel testo appro-

di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza, colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare (art. 321 ult. capov.). Si potrebbe domandare che cosa è a ritenersi se la guerra marittima scoppia dopo incominciata la decorrenza dei termini, e anche quando essi siano in gran parte decorsi. Potrebbe sostenersi che in tal caso si avesse a raddoppiare soltanto il residuo del termine non ancora de-

---

vato dal Parlamento i termini erano i seguenti: di sessanta giorni per le cambiali pagabili in uno Stato d'Europa, delle coste dell'Asia o dell'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez, o dal mar Rosso;

di centoventi giorni per quelle pagabili in un'altra piazza dell'Asia o dell'Africa, o in una piazza dell'America sui versanti dell'oceano Pacifico; di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi. Ecco in qual modo il Ministro Zanardelli parla di tale innovazione nella sua Relazione al Re:

« Quanto adunque al termine per l'azione di regresso cambiario, se assai opportunamente il nuovo Codice aveva abbreviato i termini stabiliti in quello del 1865, risultando essi troppo lunghi di fronte alla estensione delle comunicazioni terrestri e marittime ed alla maggiore frequenza e rapidità loro, anche i nuovi termini adottati non erano pienamente proporzionali al tempo che è necessario all'esercizio delle azioni giudiziarie dai diversi luoghi.

Imperocchè, essendosi stabilito il termine di sessanta giorni per tutta l'Europa indistintamente, e fuori d'Europa soltanto per le coste dell'Asia e dell'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale dì Suez e dal mar Rosso; di centoventi giorni per le altre piazze dell'Asia e dell'Africa e per quelle dell'America sui versanti del Pacifico, di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi, ne derivavano parecchie notevoli ineguaglianze.

Se infatti sessanta giorni sono più che sufficienti per comunicare con qualunque punto dell'Europa continentale e colla maggior parte delle sue isole, con taluna di queste però le comunicazioni non sono possibili che durante una sola parte dell'anno.

D'altro canto, stabiliti sessanta giorni per le coste marittime dell'Asia e dell'Africa bagnate dai mari suindicati, non era conveniente di raddoppiarlo per le piazze situate a brevissima distanza dalle coste stesse, facendo corrispondere ad una maggior distanza di poche ore un maggior termine di due mesi.

Così pure non eravi ragione di assegnare quattro mesi per le piazze dei versanti del Pacifico e otto mesi per quelle dei versanti dell'Atlan-

corso; ma a questa soluzione non ci associamo, perchè la legge non fa distinzione alcuna fra termine da cominciare e termine cominciato o anche nella massima parte decorso.

182. Se poi il possessore esercita l'azione di regresso *collettivamente* contro i giranti ed il traente, si applicano rispetto a ciascuno di questi i termini stabiliti sopra (art. 322).

---

tico, mentre per quest' ultimo il Codice vigente stabilisce con maggior fondamento un termine più breve.

E neppure corrispondeva alla ragione delle distanze il richiedere otto mesi per i porti dell'Australia, coi quali le comunicazioni non sono più difficili e tarde di quello che non la siano coi porti della Cina e del Giappone, e quattro soltanto per le piazze anche più interne dell'Asia, dell'Africa e degli estremi punti del versante americano del Pacifico, dappoichè per alcune di queste piazze, situate più addentro e sfornite di regolari mezzi di comunicazione, questo termine di quattro mesi sarebbe stato angusto, mentre non lo è adottandolo per le coste dell' Oceania.

Si credette pertanto di mettere questi termini in armonia fra loro, procurando colle modificazioni introdotte nel testo definitivo, di proporzionarli meglio alle distanze, sulla base del tempo che occorre, secondo le informazioni assunte alla Direzione generale delle poste, per corrispondere fra l' Italia e le diverse piazze mercantili dell' estero, così terrestri come marittime, tenendo conto della maggiore o minore frequenza dei mezzi di comunicazione.

Conseguentemente, dal gruppo dei paesi per i quali il termine entro cui deve esercitarsi l'azione di regresso è fissato a due mesi si esclusero l' Islanda e le isole Feroe, poichè durante parecchi mesi dell' anno è interrotta qualsiasi comunicazione con quelle regioni artiche; e per contro vi furono inchiuse tutte quelle piazze interne che siano collegate mediante strada ferrata ad una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa, sul Mediterraneo, sul canale di Suez, sul mar Rosso o sul mar Nero. Per le stesse ragioni nel secondo gruppo, comprendente le contrade per le qnali il termine è fissato a quattro mesi, furono inchiuse le piazze marittime dell'Oceania e quelle interne ad esse congiunte per strada ferrata, e ne furono tolte le città interne dell'Asia, dell'Africa e dell'America che non siano collegate per strada ferrata a qualche porto sulla costa.

Per tutte queste ultime piazze e per le altre non comprese in alcuno dei due gruppi suindicati rimane immutato il termine massimo di otto mesi, che è reputato sufficiente, anche da altre legislazioni, per comunicare colle piazze di commercio più remote. »

Così, per esempio, se il possessore vuole agire contro Tizio e contro Caio, il primo dei quali risiede nella stessa giurisdizione di corte di appello del luogo ove la cambiale era pagabile, e il secondo invece risiede in giurisdizione diversa, ma limitrofa, Tizio dovrà esser citato in giudizio entro quindici giorni, Caio dentro giorni venti e perciò anche dopo decorso il termine per citare Tizio.

183. Il girante che ha riscattata la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, viene ad acquistare i diritti del possessore contro i coobbligati anteriori: o per esercitare questi diritti deve anch'esso esercitare l'azione cambiaria entro gli stessi termini stabiliti pel possessore. Senonchè, mentre questi termini decorrono rispetto al possessore dal giorno del protesto o della dichiarazione di cui già tenemmo parola, invece rispetto al girante decorrono dal giorno in cui egli ha pagato la cambiale, qualora l'abbia pagata per via di rimessa o l'abbia riscattata, e dalla data del precetto o della citazione, se fu citato in giudizio per il pagamento di essa (art. 322 ult. capov.).

184. A questo punto conviene esaminare la più importante e più efficace disposizione che il nuovo Codice abbia introdotto nel diritto cambiario. La cambiale non potrebbe compiere l'ufficio suo nè arrecare al commercio gl'immensi benefizi che da essa con ragione si attendono, se non si potesse ottenerne il pagamento con una procedura semplice, pronta ed efficace. A siffatto scopo certamente non rispondeva il Codice passato, il quale su questo proposito si limitava a richiamare esclusivamente il diritto comune. E molte e frequenti furono, specialmente dopo l'abolizione dell'arresto personale, le doglianze delle Camere di commercio avvalorate anche dall'opinione dei più autorevoli scrittori, i quali chiedevano un procedimento speciale per la sua rapidità e per le qualità degli effetti. Il Codice intese a sodisfare questi voti della scienza e del commercio, dichiarando la cambiale *titolo esecutivo* sì per il capitale, che per gli accessori (art. 323). Conseguentemente

il creditore cambiario può procedere senz'altro al precetto esecutivo, in conformità degli articoli 577 e 659 del Codice di procedura civile, rimanendo semplicemente al debitore la facoltà di fare opposizione dinanzi alla giurisdizione commerciale. Su questo punto siamo ritornati adunque al provvido sistema toscano sancito dalla legge del 1818 (adottato in Austria colla ordinanza del 31 marzo 1850), che portava nella pratica buonissimi resultati, detto il sistema della *esecuzione parata.* [1]

Non rimane adunque altro diritto nel debitore che quello di fare opposizione al precetto: però nella massima parte dei casi, i debitori, non avendo eccezioni da opporre, rispetteranno il precetto, e si avrà così per il creditore l'immenso vantaggio di risparmiare il tempo non breve che per il Codice passato era necessario perchè avesse luogo la citazione, l'udienza, la sentenza, con vantaggio anche per il convenuto, che sarà aggravato di spese minori.

Le opposizioni al precetto debbono esser fatte avanti al tribunale di commercio o avanti al pretore come magistrato di commercio. Esse non sospendono l'esecuzione (art. 323). Pare dunque che non sospendano neppure l'esecuzione immobiliare, in deroga all'articolo 660 del Codice di procedura civile; talchè contro il debitore cambiario è sancito un principio di *solve et repete.* Principio però temperato dallo stesso articolo 323, il quale aggiunge che il presidente del tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile purchè sia data cauzione. È questo un savio temperamento che riuscirà a prevenire danni eccessivi o irreparabili: temperamento però che non dovrà ammettersi se non

---

[1] Vedasi Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio,* II, XII.

quando si fondi la opposizione su *documenti*, e quando si preveda dal magistrato la somma probabilità dell'accoglimento di essa. Così il magistrato, idoneo ad apprezzare, secondo le circostanze speciali al caso, l'opportunità di una sospensione, gioverà al debitore ponendo tuttavia in sicuro i diritti del creditore, giacchè chi ottiene quella deve prestare cauzione in ogni caso.

185. Nei giudizii cambiarii, siano essi promossi mediante citazione o mediante notificazione della cambiale in forma esecutiva e precetto, il debitore non può opporre che le eccezioni seguenti:

1° Eccezioni *di procedura*. Queste il Codice di commercio non contempla espressamente all'articolo 324, come le contemplava il corrispondente articolo 295 del Progetto preliminare, ma non per ciò cessano di potersi opporre. Se furono tolte dal Codice di commercio, lo furono dietro le rimostranze della Magistratura e delle Camere di commercio, [1] che ritennero inopportuno l'inserire disposizioni riguardanti questioni di forma in un Codice di diritto. Allorchè adunque non fu adito il giudice competente, o non fu istituito regolare giudizio, è troppo naturale che non possa condannarsi il convenuto: queste sono eccezioni preliminari, di ordine pubblico, ed indipendenti dalla natura del titolo in base al quale si agisce.

2° Eccezioni *riguardanti la forma del titolo* (art. 324). Infatti se esso manca di alcuno dei requisiti essenziali voluti dalla legge, è ragionevole che tal mancanza debba potersi opporre da chiunque e contro chiunque: giacchè l'eccezione, d'altronde facilmente giudicabile col semplice esame del titolo cambiario, è di per sè stessa dirimente, non potendosi dare azione cambiaria basata sopra un atto che non è cambiale.

Nella classe delle eccezioni riguardanti la *forma* del titolo si comprendono anche quelle riguardanti l'*estensione* del me-

[1] *Osservazioni, pareri*, ecc. pag. 348 e seg.

desimo. Se il creditore domanda mille, mentre la cambiale promette cento, o se esige moneta diversa da quella stabilita, e così via, purchè tuttociò resulti dal titolo stesso, può sempre dirsi che l'eccezione è fondata sulla *forma* di esso. Parimente a questa classe appartengono le eccezioni di falsità.

3º Eccezioni *riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione* (art. 324). Se adunque non fu fatto il protesto, o non fu fatto dove e come e quando e contro chi si doveva; se non fu promossa entro il termine di legge l'azione cambiaria mediante citazione o notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto; se non fu presentata la cambiale a certo tempo vista all'accettazione entro un anno dalla data, o la cambiale a vista al pagamento entro il termine stesso, o, in ambedue in casi, nel diverso termine stabilito secondo le circostanze dalla legge o dalla volontà dei contraenti; se finalmente si verifica la prescrizione del titolo; in tutti questi casi il convenuto può opporre tali eccezioni a chiunque promuova azione contro di lui.

4º Finalmente eccezioni *personali a chi esercita l'azione.* Tuttavia queste eccezioni personali, come sarebbe, per esempio, la compensazione, non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione, e, in ogni caso, fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo il prudente discernimento del giudice (art. 324). Adunque l'eccezione deve essere sempre basata su *prova scritta:* se si fosse concesso di eccepire ad ogni chiamata in giudizio, come si faceva finora, proponendo le prove orali ammesse della procedura, come l'interrogatorio, il giuramento ed i testimoni, all'intento di paralizzare la domanda avversaria oppure di differirne le conseguenze, il credito cambiario avrebbe perduto quel prestigio che lo rende l'anima e la vita delle contrattazioni, il veicolo dell'agricoltura e del commercio. Se il debitore potesse

opporre qualunque eccezione anche di lunga indagine od anche non fondata su prova scritta, se il possessore della cambiale fosse posto nella dura condizione di attendere il pagamento del suo credito sino all'esito di una lite passata per la trafila degl'incidenti e delle istanze come si è visto spesso succedere secondo il diritto austro-germanico, la cambiale mancherebbe al suo ufficio di carta-moneta. Percui è stato bene ispirato il nostro legislatore attenendosi alla legge germanica soltanto in quanto questa ammette la facoltà di elevare eccezioni puramente personali a chi esercita l'azione cambiaria, ma restringendo, e in ciò allontanandosi da quella legge, la facoltà della prova, non ammettendo cioè altra giustificazione che quella scritta.

Il decidere se l'eccezione proposta dal convenuto sia veramente personale all'attore, sia di quelle eccezioni insomma le quali *ossibus inhaerent*, e se sia liquida e di pronta soluzione talchè possa non ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, appartiene ai magistrati del fatto e non va soggetto a censura in Cassazione. [1]

Nessun'altra eccezione fuori di quelle enumerate può essere opposta nel giudizio cambiario contro l'attore; se opposta, il giudice deve rigettarla.

186. Se il possessore non presenta la cambiale a vista pel pagamento nel termine di un anno o nel diverso termine stabilito dalla legge o dalla volontà delle parti (art. 289 e 261 comb.); se non presenta la cambiale a certo tempo vista per l'accettazione nel termine sopra stabilito (art. 261); se non fa il protesto per mancanza di pagamento nel tempo (art. 296 e nel modo (art. 303, 304, 305 e 307), nel luogo e contro le persone volute dalla legge (art. 304); se non fa la citazione in giudizio o la notificazione della cambiale in forma esecu-

---

[1] C. Cass. di Firenze 20 maggio 1873. (Racc. XXV, 1, 215) e 9 maggio 1867. (*Ann*, I, X, 241).

tiva col precetto nel termine respettivamente stabilito (art. 320, 321 e 322), il possessore stesso perde l'azione di regresso rispetto a colui o a coloro di fronte ai quali non ha adempito alle formalità volute dal Codice: *decade* insomma dall'azione stessa (art. 325).

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori, quando non abbiano ottemperato al disposto dell'articolo 322 ultimo capoverso, trascurando di promuovere azione giudiziale contro i loro anteriori giranti primachè il termine rispettivamente stabilito decorra dal giorno in cui ciascuno di essi ha pagato la cambiale, se l'ha riscattata, o pagata per via di rimessa; o dalla data del precetto o della citazione, se fu citato in giudizio per il pagamento di essa (art. 325 e 322 comb.).

La domanda giudiziale promossa nel termine di legge, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza (art. 325 ult. capov.). Avendo in questo caso la legge dichiarata come causa d'impedimento soltanto la domanda giudiziale proposta davanti a giudice incompetente, è indubitato che ha inteso escludere tutte le altre cause stabilite dal Codice civile come capaci d'interrompere la prescrizione: esclusione che apparisce tanto più manifesta in quanto si consideri che l'articolo 916 intorno alla prescrizione commerciale ha stabilito che essa viene interrotta secondo le disposizioni del Codice civile mentre invece per la decadenza cambiaria há parlato soltanto di domanda proposta davanti a giudice incompetente.

Essendo la decadenza cambiaria una specie di prescrizione, sono però a lei applicabili quelle disposizioni sulla prescrizione che non dissuonino coll'indole della decadenza stessa. Come la prescrizione, non è a ritenersi d'ordine pubblico, ma le parti possono rinunziarvi e non opporla; nè può il giudice pronunziarla d'uffizio, giacchè dispone l'articolo 2109 del Codice civile « il giudice non può supplire d'uffizio alla prescrizione non opposta. » Può opporsi in qualunque stato della causa, e

anche in appello, se chi aveva diritto di opporla non vi ha rinunziato (Cod. civ. art. 2110).

187. Sarebbe ingiusta cosa che la legge liberasse puramente e semplicemente il traente da ogni responsabilità verso il possessore, in caso di decadenza. Il traente avendo dal prenditore ricevuto l'ammontare della cambiale, si arricchirebbe a spese altrui, se potesse, soltanto perchè il possessore è stato negligente, opporgli la decadenza. Quando dunque sia provato che egli non ha fornito la provvista, il traente sarà tenuto verso il possessore negligente come se questa negligenza non si fosse verificata. Ma se invece sia provato che il traente ha fornito la provvista, egli potrà rispondere al possessore il quale gli promuova azione senza aver fatto tempestivamente la presentazione della cambiale a vista o a certo tempo vista, o senza aver fatto tempestivamente regolare protesto, o senza aver nel termine di legge agito contro di lui: « io vi abbandono in pagamento la provvista; se essa è ancora intatta, pagatevi, voi non perdete niente: ma se è menomata o distrutta, contentatevi di poco o niente: ciò è frutto della vostra negligenza. Voi avete mancato a un dovere che vi era stato imposto, e questa omissione non può peggiorare la condizione mia. » Così il possessore sarà sostituito nei diritti del traente sulla provvista. [1] Ma se resulta che la provvista non fu fatta, allora in forza della massima « *nemo locupletari debet cum aliena iactura* » il traente resta obbligato, nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso (art. 326).

Naturalmente questa eccezione, detta *di arricchimento*, non può colpire i giranti. Essi infatti non possono, come il

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione pag. 452.

traente, arricchirsi in danno di alcuno: per acquistare la cambiale l'hanno pagata, l'hanno comprata con un correspettivo; poi l'hanno rivenduta, riprendendone il prezzo: da una parte adunque hanno sborsato, dall'altra hanno ritirato; percui sono le loro partite pareggiate. Questo è il caso più comune; ma se anche il girante avesse conseguito un guadagno nella sua operazione cambiaria o la cambiale gli fosse pervenuta a titolo gratuito, sarebbe sempre esente da ogni responsabilità di arricchimento, perchè la legge non fa distinzione alcuna. [1]

Nel caso preveduto dall'articolo 316, il quale dispone che se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante, o dell'emittente, e presso una persona diversa, il possessore incorre in decadenza anche rispetto ad ambedue se non leva il protesto contro questa persona nelle debite forme, l'eccezione di *arricchimento* si può opporre anche all'accettante che non fornì alla persona diversa i fondi pel pagamento, e all'emittente nello stesso caso. Infatti ambedue rispetto alla persona presso la quale la cambiale è pagabile assumono la qualità come di traente: ora se il trattario dal traente o l'emittente dal prenditore ha ricevuto la somma cambiaria senza poi inviarla alla diversa persona, verrebbe ad arricchire indebitamente. Donde la eccezione estesa anche a questo caso.

---

[1] Conferenze di Lipsia, *Protocolli* pag. 205, 206.

SEZIONE XI.

DELLA CAMBIALE CON FIRME DI PERSONE INCAPACI, O CON FIRME FALSE O FALSIFICATE.

Sommario.

188. Cambiale con firme di persone incapaci — 189. Capacità cambiaria - Minori - Interdetti - Inabilitati - Donna - Donna maritata — 190. Esame della presenza di firme d'incapaci nella cambiale — 191. Capacità cambiaria dello straniero — 192. Firme false o falsificate.

188. La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero. Questa disposizione dell'articolo 327 discende logicamente e necessariamente dal principio essenziale all'istituto cambiario, che cioè ogni obbligazione assunta sopra una cambiale è autonoma, individuale, indipendente da tutte le altre, ed ha una esistenza giuridica tutta sua propria. [1] E come *utile per inutile non vitiatur*, così la invalidità di alcuna fra le diverse obbligazioni contenute in una cambiale non nuoce alla validità delle altre.

189. Per poter conoscere quali firme possano dirsi di persone incapaci, è necessario stabilire anzi tutto chi sia capace cambiariamente. L'esame di questo tema, che per verità avrebbe dovuto precedere alla trattazione di tutta la materia cambiaria, abbiamo riservato a questa sezione per non mancare al nostro programma di seguire l'ordine adottato dal Codice.

Si può stabilire come massima generale che è capace di obbligarsi cambiariamente colui che è capace di obbligarsi per contratto. Per capacità di obbligarsi per contratto non deve intendersi la capacità di obbligarsi solamente per certi dati

[1] *Relazione al progetto definitivo*, pag. 32.

contratti, perchè anche persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, per esempio i minori, possono fare certi contratti. Per capacità di contrattare dobbiamo intendere quella di amministrare liberamente i propri beni e fare i contratti della vita ordinaria: la quale capacità spetta non solo alle persone fisiche, ma anche alle giuridiche, come le società, le unioni, le corporazioni. [1]

La capacità a contrattare è la regola: la incapacità è l'eccezione. L'articolo 1105 del Codice civile dispone infatti che qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge. E il seguente articolo 1106 aggiunge essere incapaci di contrattare soltanto nei casi espressi dalla legge i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate.

Incominciamo a esaminare la incapacità dei minori. Essi non possono validamente obbligarsi per contratto. E per poter validamente sottoscrivere cambiali debbono essere emancipati ed autorizzati a contrarre obbligazione cambiaria dal genitore emancipante con atto davanti il pretore, e, se furono emancipati dal consiglio di famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deliberazione dello stesso consiglio, omologata dal tribunale civile, secondo le disposizioni dall' articolo 319 del Codice civile. Gli atti di emancipazione e di autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio, nel cui circondario il minore intende di obbligarsi cambiariamente, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato, ed affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune, e nei locali della borsa più vicina. Ed il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni. Ciò resulta dagli articoli 9 e 10 combinati.

Una cambiale sottoscritta da un minore è dunque, rispetto al minore stesso, inefficace: nondimeno non potrebbe essere

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung.* seconda edizione pag. 24 e 26.

da lui impugnata la sua obbligazione, quando con raggiri o mezzi dolosi avesse occultato di essere minore; ma a costituire il dolo nel minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore (Cod. civ. art. 1305).

Gli interdetti sono assolutamente incapaci a obbligarsi in via cambiaria, e la sottoscrizione di uno di essi apposta sopra una cambiale dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisionale, sarebbe nulla di diritto in forza dell'articolo 335 del Codice civile.

Gl'inabilitati non possono obbligarsi cambiariamente senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

Si è fatta questione in Germania se i rappresentanti di coloro che non hanno la libera amministrazione dei proprii beni possano trarre cambiali obbligando i loro rappresentati, e si è ritenuto che, non indicando la legge sotto qual forma si abbiano a trarre cambiali simili, debbano considerarsi non permesse. A noi non sembra questo la soluzione più esatta. Infatti, per portare un esempio, se il tutore può, nella rappresentanza del tutelato, obbligar questi con una forma qualsiasi, perchè non lo potrà anche colla forma cambiaria, apponendo la propria sottoscrizione coll'aggiunta solita « *nella rappresentanza del minore,* ecc.? » La questione si ridurrà all'obbligo di chiedere sempre l'approvazione del consiglio di famiglia e del tribunale, giacchè sotto una cambiale può essere larvato un contratto che oltrepassi le competenze del tutore.

Quanto alla capacità cambiaria della donna, si ammette come regola che non subisce eccezione se non per la donna maritata. È un gran passo sulla via del progresso giuridico e sociale questo di aver riconosciuto nella donna la piena capacità cambiaria, togliendo di mezzo la disposizione, non più compatibile con la civiltà dei tempi presenti, dell'articolo 199 del Codice passato, per il quale la sottoscrizione di donne non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè nella sola qualità di giranti, non si reputava riguardo ad esse che una

semplice obbligazione. Ma è però da lamentarsi che non si sia fatto anche l'ultimo passo sulla via del progresso giuridico e sociale col riconoscere la capacità cambiaria anche nella donna maritata indipendentemente dal consenso del marito. Nel seno della Commissione per la riforma del Codice di commercio, mentre fu accettato concordemente il principio che la donna maritata possa obbligarsi cambiariamente soltanto col consenso del marito, al tempo stesso fu manifestato il desiderio che con opportuna modificazione al Codice civile la legislazione nazionale sia avviata alla completa emancipazione della donna maritata, osservandosi come nel Codice austriaco il regime di libertà sancito non produsse mai inconvenienti, e come nessnn fondato motivo giustifica una limitazione lesiva al principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e nociva alla concordia coniugale: e che nella maggior parte dei casi lo sfascio economico delle famiglie dovette attribuirsi più alla sregolatezza ed alla imprevidenza del marito, od alla sua soverchia condiscendenza, che non alla facoltà della moglie di contrarre obbligazioni. [1] Però a noi non sembra che la limitazione del diritto a sottoscrivere cambiali nella donna maritata si debba ricercare nelle disposizioni del Codice civile, cui si manifestava il desiderio venisse modificato: ma bensì nello stesso Codice di commercio, il quale all'articolo 13 stabilisce che la donna maritata non può esser commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito. E poichè commercianti sono coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale (art. 8), e tra gli atti di commercio sono le cambiali (art. 3, n. 12), così è evidente che la donna maritata non potrà fare atti di commercio, ancorchè non per professione abitnale: perchè diversamente permettendosi a lei atti di commercio alla spicciolata, come si potrebbe poi impedire che questi divenissero tanto frequenti da costituire abituale professione?

[1] *Atti della Commissione per la riforma,* ecc. Verb. 15.

Il dotto Cattaneo, nelle sue osservazioni al Progetto preliminare, [1] mentre non credeva che dalle disposizioni del Progetto stesso resultasse la limitazione a obbligarsi cambiariamente nella donna maritata senza il consenso del marito, credeva però che neppure tal limitazione si potesse desumere dal Codice; e, accennando al principio concordemente accettato dalla Commissione, che cioè la donna maritata per obbligarsi cambiariamente avesse bisogno del consenso del marito, così esprimevasi: « Ma, sebbene la Commissione abbia accettato questo principio, nessuna disposizione si trova nè nel titolo che tratta dei commercianti, nè nel titolo della cambiale. Ora, dal silenzio della legge che deriverebbe? Da un lato l' articolo 134 del Codice civile non accenna l' assumere obbligazione cambiaria tra gli atti pei quali occorre alla moglie l' autorizzazione del marito: e solo le resterebbe interdetto *l'avallo* per l' articolo 134 che proibisce alla donna maritata di costituirsi *sicurtà*: da un altro un' obbligazione cambiaria può servire a mascherare più d' uno degli atti pei quali occorre alla moglie l'autorizzazione maritale, come prendere a mutuo, cedere, o riscuotere capitali: da un terzo lato ancora la cambiale per sua natura essendo obbligazione meramente formale non ammette indagini intorno alla qualità del contratto che l'ha provocata, che le diede occasione. Se dunque la legge commerciale tacesse, la dichiarazione cambiaria emessa dalla moglie senza l'autorizzazione del marito, non sarebbe (eccetto l'avallo) impugnabile di nullità, e così la moglie potrebbe fare da sè nella più rigorosa forma cambiaria più di un atto, che non le sarebbe consentito di fare in forma civile, senza l'autorizzazione del marito; il che mi parrebbe incoerenza. »

Il consenso del marito deve essere contenuto nella stessa cambiale, anche quando essa non indicasse che la donna è maritata. [2] Il consenso può essere dato dal marito in modo

---

[1] *La cambiale nel Progetto preliminare,* ecc. 14.

[2] Thöl, *Diritto commerciale,* vol. 2, § 15.

espresso o tacito (art. 13), ed è circostanza di fatto rimessa al criterio del magistrato il determinare se nella specie concorra o no; per esempio un marito che traesse una cambiale all' ordine della moglie senza apporvi la clausola *non all' ordine,* l' autorizzerebbe tacitamente a girarla: se la traesse sopra di lei, ad accettarla. [1]

190. In forza adunque del principio stabilito dal Codice che la cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero, consegue che se un incapace trae una cambiale, l'accettante è nondimeno tenuto a pagarla pel solo fatto di averla accettata, benchè non possa rimborsarsi sul traente incapace. Il girante di una cambiale tratta da un incapace è tenuto verso il suo giratario e verso i giratarii ulteriori, benchè non possa rimborsarsi sul traente. L'avallante che si è obbligato per qualche incapace sottoscritto nella cambiale, è del pari tenuto. [2] Può nascere il dubbio se il giratario ulteriore, che ha avuto la cambiale da un girante incapace, possa ricorrere contro gli anteriori giranti e il traente capace: ma la qnestione deve risolversi affermativamente: il possessore può ricorrere, non contro il suo girante incapace, bensì contro i suoi predecessori.

Il Codice non parla delle conseguenze che una cambiale firmata da un incapace porta riguardo a lui. Ciò non vuol dire che non ne porti alcuna: non produce certamente effetti cambiarii, ma può benissimo produrre conseguenze di fronte alle leggi civili. Così, per esempio, argomentando *a contrario* dall' articolo 1307 del Codice civile, deve ritenersi che ognuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che indebitamente avesse pagato in forza di una cambiale che rimanga annullata

[1] Tolosa, 12 luglio 1811 — Caen, 2 agosto 1814 — Parigi, 2 febbraio 1830 — Persil, *Lettre de change*, art. 113, n. 3 — Ledru Rollin, *Rép. v.° Lettre de change,* 199, 200.

[2] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung*, seconda edizione, pag. 30, 32.

a un minore, a un interdetto o inabilitato, o ad una donna maritata, ove provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi.

191. Relativamente all'articolo 84 della legge di cambio germanica, che assoggetta alla responsabilità per le obbligazioni cambiarie assunte nello Stato lo straniero che ne sarebbe incapace per le leggi del proprio Stato, ove ne sia capace per la legge suddetta, fu osservato nel seno della Commissione come l'articolo stesso introduce una eccezione resa necessaria dalla natura speciale dei titoli cambiarii contenenti una obbligazione puramente formale e che va regolata secondo le leggi del luogo di creazione. E si proponeva quindi di adottare anche per l'Italia una disposizione simile, anche perchè, essendo questa sancita in Germania, i cittadini italiani che assumono obbligazioni cambiarie all'estero, sarebbero posti, non adottandosi tale disposizione, in condizione peggiore degli stranieri che le assumono in Italia.

Ma si obiettò non comprendersi come si sarebbe potuto con una legge speciale derogare ai principii generali di diritto civile internazionale stabiliti nel titolo preliminare del Codice civile: tanto più che l'articolo 84 della legge di cambio germanica trova un motivo particolare nel frazionamento politico in cui versava la Germania allorchè fu discussa la legge di cambio: cosicchè, si concluse tutto quello che si poteva fare in proposito si era di attendere le innovazioni di un congresso internazionale che togliesse le disparità sussistenti in tal materia. [1]

Adunque la capacità cambiaria dello straniero si regolerà secondo la legge della nazione a cui esso appartiene, come dispone e l'articolo 6 delle disposizioni del Codice civile e il diritto comune. [2]

---

[1] *Atti della Commissione per la riforma,* ecc. Verb. n. 22.
[2] *Leg. 21 ff. De oblig. et actionibus.*

192. La stessa regola stabilita per la cambiale contenente firme di persone incapaci, si applica alla cambiale contenente firme false o firme vere (art. 327); anche in questo caso le firme vere sono efficaci ad obbligare, nonostante le firme false, i sottoscrittori. E ciò non tanto quando a una cambiale veramente sottoscritta dal traente o dall' emittente si appongano in seguito altre firme false, ma anche qnando la cambiale in origine fosse falsa, ossia con falsa firma del traente o dell' emittente, e che in seguito sia stata girata, avallata, o accettata. Infatti dispone l' articolo 328 che coloro i quali hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera. Queste disposizioni, che non sono punto d' accordo colle regole ordinarie del diritto civile, trovano ragione di essere nella natura speciale di carta-moneta assunta dalla cambiale.

Sarebbe stato opportuno che il Codice avesse risoluta la questione lungamente agitata nella giurisprudenza, se cioè il trattario che ha pagato una cambiale falsa senza precedentemente averla accettata, possa ripetere la restituzione della somma del possessore, o abbia almeno un regresso da esercitare contro i giranti. Però generalmente si opina che il trattario non può esercitare l' azione per indebito pagamento per la stessa ragione per cui non può far rescindere la sua accettazione, qualora l' abbia data per errore. Inoltre l' avvenuto pagamento della cambiale ha trattenuto il possessore da fare il protesto; e quindi lo ha fatto decadere dall' azione di regresso contro i giranti, talchè un' azione del trattario contro di lui verrebbe ingiustamente a far su di lui ricadere la negligenza del trattario medesimo. Per la stessa ragione non potrebbe questi esercitare un regresso contro i giranti: infatti tal regresso non potrebbe avere altra base che la sostituzione di lui nei diritti spettanti al possessore: ma, come la mancanza di protesto ha fatto perdere a quest' ultimo il

regresso contro i giranti, del pari lo ha fatto perdere a chi nei diritti del possessore verrebbe ad essere sostituito. [1]

Anche nel caso in cui un trattario abbia pagato una cambiale contenente la propria accettazione falsa, credendo di averla veramente accettata e non riconoscendo la falsità, non gli compete la *conditio indebiti:* così ritenne la Cassazione di Torino con sentenza del 22 luglio 1871. [2]

La medesima Corte con sentenza del 10 luglio 1873 ritenne ancora che quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, il tribunale non può verificare esso stesso la contestata firma mediante raffronto con altra firma non contestata, ma deve ordinarne la verificazione giudiziale. [3]

---

[1] Vedi le osservazioni fatte in proposito dalla Camera di commercio di Napoli. *Pareri, osservazioni,* ecc. pag. 385.

[2] *Legge,* XIV, 706.

[3] *Legge,* XI, 853.

SEZIONE XII.

DELLE CAMBIALI SMARRITE.

Sommario.

193. Generalità — 194. Procedura da seguirsi in caso di smarrimento della cambiale - Ammortizzazione — 195. In quali casi può il proprietario rivendicare la cambiale smarrita - Mala fede o colpa grave nell' acquisto.

193. Quando una cambiale è smarrita prima che sia stata accettata dal trattario, chi l'ha smarrita ha la risorsa di darne immediatamente avviso al medesimo, invitandolo a non accettarla, e poi di esigere un duplicato dal traente. Il trattario può allora senza inconvenienti accettare il duplicato e pagare dietro consegna di questo. Ma se la cambiale è già stata accettata, l' accettante deve pagare al possessore che si legittimi mediante una non interrotta serie di girate che giungano fino a lui (art. 287); nè l' avviso datogli da chi pretende avere smarrita la cambiale può scioglierlo dall' obbligo di pagare. Perciò è stata stabilita dalla legge una procedura speciale, di cui parleremo, e che può chiamarsi di *ammortizzazione* della cambiale smarrita. Può adunque il possessore, in caso di smarrimento, o farsi fare un altro esemplare, o seguire la procedura suddetta. Generalmente questa sarà seguita quando lo smarrimento avvenga sul limite della scadenza, giacchè allora non si è più in tempo ad ottenere un altro esemplare. [1] Se la cambiale viene smarrita dopo la scadenza e quando è stato levato il protesto per mancanza di pagamento, allora, per comune consentimento degli autori, basta la esibizione di quello per ottenere il pagamento: purchè in questo caso presti il possessore sufficiente garanzia a

[1] Brauer, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung* — Bravard-Veyrières, *Lettre de change*, 577.

chi nelle sue mani lo esegue. Dice il dottissimo Franck:[1] « *denique, perdito cambio cum protestatione reverso, satisfacere tenetur trassans, et quisquis post protestationem tenetur: modo pariter cautio, quoties illa opus est, praestetur.* »

194. Quando adunque lo smarrimento della cambiale avvenga in epoca molto vicina alla scadenza, sicchè sia difficile o impossibile l'ottenerne per tempo un duplicato, o quando al proprietario non interessi di negoziar la cambiale ad altri, è allora il caso di adottare la procedura dell'*ammortizzazione*. È vero che il proprietario che smarrisca un titolo cambiario è autorizzato a fare opposizione al pagamento nelle mani del trattario, o dell'accettante, o dall'emittente (art. 298): la quale è diretta ad impedire che la cambiale venga pagata al possessore illegittimo. Ma l'opposizione sola nelle mani del debitore, se può esser buona cautela, non basta a giustificare nel proprietario il diritto a esser pagato e nel debitore il diritto a rifiutare il pagamento a chi si legittimi sufficientemente. Abbisognano certe forme speciali per salvare i diritti del proprietario e distruggere quelli che pretende di esercitare il possessore illegittimo.

Dispone perciò l'articolo 329 che una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti entro il termine di cui terremo parola più sotto. Intanto notiamo qui come il Codice, sebbene parli soltanto di *smarrimento*, non esclude certamente l'applicabilità di questa procedura al caso di sottrazione o anche distruzione del titolo cambiario.[2]

Aggiunge il susseguente articolo 330 che il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di

---

[1] *Inst. iuris camb.* — Baldasseroni, *Leggi e costumi del cambio*, III, XX, II.

[2] Vidari, *Lettera di cambio*, 429 — Thöl, *Diritto commerciale*, § 311 e seg., vol. II.

pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 320 (vedi n. 181).

L'avviso deve essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e dev'esser pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

L'articolo 330 non indica come il presidente desumerà il criterio per riconoscere se o no sia giustificata la proprietà della cambiale e lo smarrimento di essa: è adunque il presidente stesso arbitro sovrano di desumere come creda il suo convincimento; sia dai libri, dalle carte, dalla corrispondenza di chi si asserisce proprietario di una cambiale smarrita, sia da sommarie informazioni assunte, sia puranco dalla fiducia che la conosciuta probità del medesimo gl'inspiri.

Finalmente, sulla procedura di ammortizzazione, dispone il primo capoverso dell' articolo 331 che durante il termine sopra stabilito, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne ii pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

L'effetto adunque di tal procedimento e della cauzione è quello di mettere il proprietario nella stessa condizione che se avesse nelle proprie mani la cambiale smarrita o un suo esemplare. Potrà adunque presentarsi a chiedere l'accettazione, fare il protesto, far la citazione in giudizio dei coobbligati o il precetto nel termine respettivamente stabilito, dar l'avviso del mancato pagamento al suo girante: senonchè nel protesto si trascriverà, invece della cambiale perduta, il decreto presidenziale, o almeno si darà esatto cenno di esso.

Trascorso il termine, ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, così conclude l'articolo 331, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati. Questa sentenza libera le cauzioni date.

In questa maniera è ottenuto lo scopo che il proprietario della cambiale ne consegua il pagamento al più presto e col minor disagio possibile; tuttociò con evidente miglioramento del Codice passato, il quale, oltre a far nascere molte questioni, non rispondeva allo scopo, specialmente perchè durante tutto il tempo della prescrizione rimaneva sospesa la definitiva liquidazione dei varii interessi emergenti della cambiale, con danno manifesto e del creditore cambiario e dell'interesse generale del commercio.

Il sistema dell'*ammortizzazione* è seguito anche dalla legge germanica (art. 73), e di esso si trovava già un esempio nella nostra legislazione, giacchè la legge sull'istituzione del gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, in data 10 luglio 1861, dispone all'articolo 31 che « nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato. L'amministrazione del debito pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del Regno

e nelle borse di commercio. Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni. Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente. »[1]

195. Finora abbiamo immaginato il caso in cui il possessore della cambiale smarrita non si presenti nel termine stabilito dal decreto presidenziale ad esigere il pagamento. Ma può accadere invece che la cambiale smarrita sia stata, per esempio, negoziata da chi la ritrovò: e che il possessore si presenti a riscuoterne l'ammontare. Quali saranno allora i diritti del proprietario in confronto del possessore della cambiale? Potrà il primo esigere la restituzione di essa, profittando dell'azione che i romani chiamarono *reivindicatoria?*

Secondo il diritto romano l'azione *reivindicatoria* era talmente privilegiata che non vi era motivo di buona fede qualunque capace di salvare il possessore dalla persecuzione del proprietario.[2] Invece il diritto di natura insegna che il possesso unito alla buona fede è irrevocabile anche in confronto del proprietario. E nelle contrattazioni commerciali in genere, nonostante il rigore del diritto romano, si andò in quest'ultimo concetto, che cioè il possesso di una cosa mobile acquistato da un commerciante in buona fede somministra al possessore il diritto di una giusta detenzione, anche a preferenza del proprietario. Specialmente poi per ciò che riguarda le cambiali, l'ammettere in tutti i casi la rivendicazione di esse per parte del proprietario, sarebbe un denaturarle e farne perdere del tutto il credito, giacchè nella rapida trasmissione di esse non è possibile assicurarsi volta per volta se la loro provenienza sia legittima o no.

---

[1] *Relazione al Progetto definitivo,* pag. 33.

[2] *Leg. procurator,* 1; *Cod. Si aliena res pignori data sit; Leg. Si mancipium,* 23*; Cod. De reivindicatione.* E più specialmeute si veda un rescritto in proposito degli Imperatori Settimio Severo e Antonino.

Ma quando colui che acquista una cambiale sia in grado di conoscere che è di illegittima provenienza, allora ritorna nel proprietario il diritto di rivendicarla. Infatti dispone l'articolo 332 che il possessore, il quale si legittima mediante una non interrotta serie di girate che giungano fino a lui, non può essere obbligato a rilasciare la cambiale, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto. Quando adunque il possessore l'acquistò sapendo che l'acquistava da un detentore illegittimo, come, per esempio, se ha preso parte alla falsificazione della girata o se l'ha conosciuta prima di riceverla e quando il possessore si è reso colpevole gravemente nell'acquisto, cioè quando cou un buonsenso e con un attenzione ordinaria avrebbe potuto riconoscere la illegittimità del possesso in chi gli offriva la cambiale, come sarebbe se la girata fosse stata falsificata in una maniera goffa, facilmente riconoscibile, in questi e simili casi può il proprietario, qualora di ciò fornisca la prova, rivendicare il possesso del titolo da lui smarrito.

SEZIONE XIII.

DELLA PRESCRIZIONE CAMBIARIA.

Sommario.

196. L'azione nascente della cambiale si prescrive in cinque anni - Da quando decorre questo lasso di tempo — 197. Contro chi e a favore di chi decorre — 198. La prescrizione cambiaria decorre contro chiunque - Come s'interrompe — 199. La prescrizione cambiaria è assolutamente estintiva dell'azione - Non si ammette contro di essa giuramento decisorio.

196. La natura speciale dell'obbligazione cambiaria, la rapidità colla quale si compiono le sue negoziazioni, l'interesse che il commercio ed i commercianti hanno a che non sia lungo tempo mantenuta la minaccia di un'azione dipendente da essa, esigono che la sua prescrizione debba esser più breve che quella delle obbligazioni civili e anche delle obbligazioni commerciali in genere. Nel commercio tutto è movimento: la molteplicità dei contratti, le celerità delle operazioni, tutto richiede che il credito dei commercianti sia messo al sicuro il più presto possibile da eventuali azioni giudiziarie: il far pendere troppo a lungo sopra un obbligato cambiario la spada di Damocle di un'azione giudiziaria sarebbe un inceppamento al libero sviluppo delle negoziazioni cambiarie. Se il tempo necessario a prescrivere è assai breve, peggio per chi è negligente nel procedere all'esercizio dei proprii diritti e a procurare la riscossione dei proprii crediti: la legge doveva provvedere a porre un limite non ampio, oltre il quale il silenzio e l'inazione del creditore liberi il debitore cambiario. Questo limite è stabilito dall'articolo 919, il quale dispone che le azioni nascenti dalle cambiali si prescrivono col decorso di cinque anni, e che il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dall'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle cambiali tratte a certo tempo vista o a vista dagli articoli 261 e 289.

Dicendo l'articolo 919 che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno della *scadenza,* viene a togliere il dubbio nascente dal passato Codice, il quale col disporre che decorresse dal *protesto* lasciava incerto se, quando il protesto era sì levato, ma tardivamente, il decorso del tempo necessario a prescrivere avesse a cominciare quando il protesto fu effettivamente levato, oppure quando avrebbe dovuto esser levato.

Adunque si possono dare due casi:

1° O la scadenza è in tutto determinata nella cambiale stessa, ossia è stabilita a certo tempo data, o a giorno fisso, o in fiera. In tal caso il decorso dei cinque anni ha per punto di partenza il giorno della scadenza così determinata.

2° O la scadenza è determinata soltanto in parte nella cambiale, ossia è stabilita a vista, o a certo tempo vista. In tal caso, bisogna distinguere. Se la cambiale tratta a vista e il vaglia cambiario a certo tempo vista è presentato pel pagamento, e la cambiale a certo tempo vista per l'accettazione, nel termine di legge, e il respettivo rifiuto è constatato mediante protesto: o se la presentazione all'accettazione è constatata mediante accettazione, allora la scadenza viene ad essere determinata del tutto o dal protesto per mancato pagamento, o dal protesto per mancata accettazione, o dell'accettazione. Se l'accettazione non è prestata, nè si leva protesto per mancanza di essa, o è prestata senza data e alla deficienza di questa non si supplisce col protesto, o il pagamento è rifiutato e non se ne leva il protesto; in questi casi riprende vigore la regola, per la quale il tempo della prescrizione decorre dall'ultimo giorno del termine stabilito dagli articoli 261 e 289, giacchè diversamente non viene in modo alcuno a determinarsi la scadenza.

197. La prescrizione cambiaria decorre a favore dei giranti e del traente contro il possessore se abbia egli adempiuto respettivamente alle formalità occorrenti per impedire la decadenza; e a favore dell'accettante, e dell'emittente, anche se tali formalità non vennero adempiute. Decorre contro ciascuno

dei giranti a favore dei giranti anteriori e del traente, se non sia sopravvenuta decadenza. Decorre a favore dell' accettante per intervento contro il possessore, purchè sia stata presentata al primo la cambiale per essere pagata entro il termine stabilito per fare il protesto. Decorre a favore dell' avallante contro il possessore e contro ciascuno dei giranti posteriori, purchè questi respettivamente adempiano anche verso di lui tutti quegli atti che sono necessari a conservare l' azione cambiaria verso la persona per la quale l' avallo è dato (art. 275 ult. capov.). Decorre contro il traente a favore dell' accettante; mai a favore di quello contro questo, perchè l' accettante non ha verso il traente azione cambiaria (art. 268). Decorre finalmente contro chi pagò per intervento a favore dei giranti precedenti all' onorato, se non si incorse in decadenza; e a favore dell' accettante, anche se decadenza vi sia, contro gli obbligati in via di regresso.

198. La prescrizione non può essere dichiarata d' ufficio [1] (Cod. civ. art. 2109). Può essere opposta in qualunque stato della causa, od anche in appello (Cod. civ. art. 2110).

La prescrizione cambiaria corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie, e contro i minori ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore (art. 916). È questa una deroga al principio « *contra non valentem agere non currit praescriptio* » e alla disposizione dell' articolo 2120 del Codice civile. Al riguardo della impotenza ad agire del militare, della moglie, del minore e dell' interdetto prevalse l' interesse del commercio, cui pregiudicherebbe prolungare indefinitamente le prescrizioni.

« L' interruzione della prescrizione è regolata secondo le disposizioni del Codice civile » (art. 916, capov.). Questa di-

---

[1] Vazeille, n. 2, 334 e 335 — Merlin, *Rép. v° Prescription* — Dalloz, *Rép. v° Prescription*, n. 2, pag. 239 — Troplong, n. 89, p. 121.

sposizione costituisce un rilevante miglioramento portato al testo approvato dal Parlamento. Ecco in qual modo nella sua Relazione al Re il Ministro Zanardelli accenna alle cause che lo indussero a sostituire la disposizione dell'articolo 916 capoverso a quella del corrispondente articolo 906 del testo anteriore:

« Questo stabiliva che la prescrizione commerciale potesse essere interrotta soltanto in forza di un riconoscimento dell'obbligazione per iscritto o di una domanda giudiziale non perenta. Per tal modo, mentre da una parte, a differenza di altre legislazioni, aveva ammesso l'interruzione della prescrizione, anche mediante il semplice riconoscimento per iscritto dell'obbligazione, non aveva tenuto conto di altri atti giudiziali che per l'interruzione sono indicati come efficaci dall'art. 2125 del Codice civile, ed anche quanto alla domanda aveva considerato soltanto il caso della perenzione e non quelli della nullità della medesima, del recesso e simili, anzi nemmeno quello in cui essa fosse stata proposta innanzi a giudice incompetente, casi tutti che pur sono regolati dallo stesso Codice civile.

Perciò era mestieri rimuovere i dubbi che la restrizione portata dall'art. 906 alle norme del diritto civile potesse per avventura produrre; tanto più che in questo stesso Codice di commercio, quando si trattò della decadenza dall'azione di regresso, si reputò necessario dichiarare (art. 325) l'efficacia interruttiva della domanda proposta innanzi a giudice incompetente, e quindi non dovevasi dal contrasto fra questa disposizione e quella del citato articolo 906, lasciar argomentare che la prima costituisse una eccezione alla regola generale.

Credetti adunque per ogni aspetto opportuno di determinare nel testo definitivo che l'interruzione della prescrizione commerciale è regolata secondo le disposizioni del Codice civile. »

Un' altra importante disposizione inserita nel testo definitivo del Codice e che non trova riscontro nel testo anteriore quale fu approvato dal Parlamento, è quella dell' articolo 916 ultimo capoverso così concepito. « Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri. » Se questa disposizione non fosse stata inserita nel Codice, si sarebbe certamente ritenuto che alla obbligazione cambiaria dovesse applicarsi la regola sancita dall' articolo 2130 del Codice civile per le obbligazioni solidarie in genere, che cioè l' interruzione avvenuta rispetto ad uno dei coobbligati è efficace anche rispetto a tutti gli altri. Ma siffatta conseguenza è così repugnante alla natura della obbligazione cambiaria che perfino sotto l' impero del Codice abrogato dette luogo a vive controversie; poichè l' accomunare tutti i sottoscrittori di una cambiale in una sorte stessa per gli effetti dell' interruzione della prescrizione, e in determinati casi fors' anco per l' effetto della sostituzione della prescrizione ordinaria alla prescrizione commerciale, avrebbe prodotto inconvenienti gravissimi, togliendo di mezzo la semplicità, la speditezza, la sicurezza che sono proprie del diritto cambiario.

E tale indistinta comunanza di obblighi sarebbe in disarmonìa col principio saliente della nuova legge in forza del quale le singole obbligazioni cambiarie sono autonome e indipendenti. [1]

199. È da notarsi come il nuovo Codice non ripete l'allinea 3 dell'articolo 282 del vecchio Codice, il quale permetteva di deferire il giuramento decisorio a chi opponesse la prescrizione, cosicchè questa si basava sopra una presunzione *juris tantum* di pagamento. Oggi invece la prescrizione cambiaria si basa sopra una presunzione di pagamento *juris et*

[1] Relazione del Ministro Zanardelli al Re.

de jure, che nulla vale a distruggere: insomma essa porta senza rimedio l' estinzione del debito. Questo maggior rigore adottato dalla legge è commendevole sotto ogni rapporto; nelle contrattazioni cambiarie è opportuno derogare bene spesso ai principii comuni di equità e sancire che la negligenza ricada con tutto il rigore a danno di chi la commise, il quale del resto *sibi imputet* le cattive conseguenze che ne risente.

INDICE DELLE SEZIONI

IN CUI È DISTRIBUITO IL PRESENTE VOLUME

DELLA CAMBIALE

AGGIUNTE E CORREZIONI

Questo libro era già stampato completamente, quando furono pubblicate le *disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio.* Nella impossibilità di modificare, stante l' urgenza del tempo, quello che abbiamo già scritto nell' opera e che non concorda colle disposizioni suddette, crediamo necessario notare qui che:

Sulla questione trattata a pagina 196 le *disposizioni transitorie* hanno risoluto contrariamente alla tesi nostra, stabilendo che le lettere di cambio e i biglietti all' ordine emessi anteriormente al nuovo Codice si regolano, quanto alla forma e ai termini del protesto, secondo le disposizioni del nuovo Codice dal giorno dell' attuazione di esso. Per le lettere di cambio e i biglietti all'ordine che scadono il 30 e il 31 dicembre 1882 la forma e il termine del protesto sono egualmente regolati dal nuovo Codice. Parimente alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine emessi anteriormente al nuovo Codice sono applicabili i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali. Le lettere e i biglietti medesimi sono però regolati dal Codice anteriore, per ciò che riguarda le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, nè si applica ai suddetti titoli l'articolo 323 del nuovo Codice, ossia non si considerano titoli esecutivi.

A pagina 21, verso 19, ove è scritto « apposta da chiunque » si legga « apposta, fuori del contesto, da chiunque ».

INDICE GENERALE ALFABETICO

DELLE MATERIE

A

B

C

D

E

F

L

M

N

O

P

T

U

V

Prato (Toscana) Tipografia di Amerigo Lici, Via dell'Oche N. 296 — 1882.